

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

1004^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MARTEDÌ 23 GENNAIO 2001

Presidenza della vice presidente SALVATO,
indi del vice presidente FISICHELLA
e del vice presidente ROGNONI

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO Pag. V-XVIII

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-60

*ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel
corso della seduta)* 61-150

*ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente
consegnati alla Presidenza dagli oratori, i
prospetti delle votazioni qualificate, le comu-
nicazioni all'Assemblea non lette in Aula e
gli atti di indirizzo e di controllo)*151-212

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

SUL PROCESSO VERBALE Pag. 1

CONGEDI E MISSIONI 2

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 2

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(4273) *Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici* (Approvato dalla Camera dei deputati)

(2149) *DE CAROLIS e DUVA. - Normativa nazionale in materia di prevenzione dell'inquinamento da onde elettromagnetiche generate da impianti fissi per telefonia mobile e per emittenza radiotelevisiva*

(2687) *RIPAMONTI ed altri. - Norme per la prevenzione dei danni alla salute e all'ambiente prodotti da inquinamento elettromagnetico*

(3071) *CÒ ed altri. - Norme per la tutela dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*

(4147) *SPECCHIA ed altri. - Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico. Disposizioni per la progettazione, l'installazione, l'uso e la diffusione commerciale di apparecchiature elettriche e per telecomunicazioni generanti sorgenti di radiazioni non ionizzanti*

(4188) *BONATESTA. - Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico*

(4315) *SEMENZATO. - Obbligo di segnalazione dei rischi alla salute derivanti dai campi elettromagnetici emessi dagli apparati di telefonia cellulare*

(Relazione orale):

PRESIDENTE Pag. 3, 4, 5 e passim
GIOVANELLI (DS), relatore 3, 11, 13 e passim
CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente 3, 11, 13 e passim
LORENZI (Misto-APE) 4, 8, 10 e passim
LASAGNA (FI) 5, 7, 16 e passim
MORO (LFNP) 6
MAGGI (AN) 8, 13, 16 e passim
BORTOLOTTI (Verdi) 8, 12, 13 e passim
MANFREDI (FI) 9, 13, 16 e passim
COLLA (LFNP) 11, 13, 50
SPECCHIA (AN) 12, 13, 18 e passim
CÒ (Misto-RCP) 12, 17, 43
MONTELEONE (AN) 14, 24, 33 e passim
RONCHI (Verdi) 21, 23
RESCAGLIO (PPI) 33, 43, 49
LUBBRANO DI RICCO (Verdi) 17, 38, 39 e passim
CARCARINO (DS) 40
Verifiche del numero legale 5, 6, 7

**ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE
DI MERCOLEDÌ 24 GENNAIO 2001 57**

ALLEGATO A

Disegno di legge n. 4273:

Articolo 5 ed emendamenti 61
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 5 70

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Centro Cristiano Democratico: CCD; Unione Democratici per l'Europa-UDEUR: UDEUR; Forza Italia: FI; Lega Forza Nord Padania: LFNP; Partito Popolare Italiano: PPI; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS; Verdi-l'Ulivo: Verdi; Misto: Misto; Misto-Comunista: Misto-Com; Misto-Rifondazione Comunista Progressisti: Misto-RCP; Misto-Socialisti Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Rinnovamento Italiano: Misto-RI; Misto-I democratici-L'Ulivo: Misto-DU; Misto-Lega delle Regioni: Misto-LR; Misto-Il Centro-Unione Popolare Democratica: Misto-Centro; Misto-Autonomisti per l'Europa: Misto-APE; Misto-Centro Riformatore: Misto-CR; Misto-Centro Riformatore-Federazione dei liberali italiani: Misto-CR-FLI; Misto-Partito Sardo d'Azione: Misto-PSd'Az; Misto-Lista Pannella: Misto-LP; Misto-MS-Fiamma Tricolore: Misto-MS-Fiamma; Misto-Lista Vallée d'Aoste: Misto-LVA; Misto-Südtiroler Volkspartei (SVP): Misto-SVP; Misto-Italia dei valori-Lista Di Pietro: Misto-IdV-DP; Misto-CDU: Misto-CDU.

Articolo 6 ed emendamenti	Pag. 82	Assegnazione	Pag. 152
Articolo 7 ed emendamenti	84	Nuova assegnazione	154
Articolo 8 ed emendamenti	87	Presentazione di relazioni	155
Articolo 9 ed emendamenti	97	Rimessione all'Assemblea	157
Articolo 10 ed emendamenti	123	Ritiro	157
Articolo 11 ed emendamenti	124		
Articolo 12 ed emendamenti	128	DOCUMENTI	
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 12	134	Deferimento alla Giunta per gli affari delle comunità europee	157
Articolo 13 ed emendamenti	135		
Articolo 14 ed emendamenti	137	GOVERNO	
Articolo 15 ed emendamenti	141	Richieste di parere su documenti	157
Articolo 16 ed emendamenti	147	Trasmissione di documenti	158
Articolo 17 ed emendamenti	148	Atti preparatori della legislazione comunitaria	159
Emendamento al titolo del disegno di legge	150		
		CORTE COSTITUZIONALE	
		Presidenza	160
<i>ALLEGATO B</i>			
COMMISSIONI PERMANENTI		REGIONI	
Variazioni nella composizione	151	Trasmissione di relazioni	161
INSINDACABILITÀ			
Presentazione di relazioni su richieste di deliberazione provenienti dal parlamentare interessato	151	PARLAMENTO EUROPEO	
		Trasmissione di documenti	161
DISEGNI DI LEGGE		INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI	
Annunzio di presentazione	151	Annunzio	56
		Interpellanze	161
		Interrogazioni	162
		Interrogazioni da svolgere in Commissione	211

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza della vice presidente SALVATO

La seduta inizia alle ore 16,30.

Sul processo verbale

TOMASSINI (FI). In relazione alle affermazioni del senatore Roberto Napoli espresse nella seduta pomeridiana del 17 gennaio 2001, puntualizza che da parte del Gruppo Forza Italia non vi è stata alcuna difformità nell'espressione del voto sul disegno di legge n. 4931 tra Commissione e Aula, che è stato di astensione in entrambi i casi. *(Applausi dai Gruppi FI e LFNP).*

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana del 17 gennaio.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,35 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(4273) Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (Approvato dalla Camera dei deputati)

(2149) DE CAROLIS e DUVA. – *Normativa nazionale in materia di prevenzione dell'inquinamento da onde elettromagnetiche generate da impianti fissi per telefonia mobile e per emittenza radiotelevisiva*

(2687) RIPAMONTI ed altri. – *Norme per la prevenzione dei danni alla salute e all'ambiente prodotti da inquinamento elettromagnetico*

(3071) CÒ ed altri. – *Norme per la tutela dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*

(4147) SPECCHIA ed altri. – *Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico. Disposizioni per la progettazione, l'installazione, l'uso e la diffusione commerciale di apparecchiature elettriche e per telecomunicazioni generanti sorgenti di radiazioni non ionizzanti*

(4188) BONATESTA. – *Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico*

(4315) SEMENZATO. – *Obbligo di segnalazione dei rischi alla salute derivanti dai campi elettromagnetici emessi dagli apparati di telefonia cellulare*

(Relazione orale)

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta di giovedì 18 gennaio si è concluso l'esame dell'articolo 4, nel testo proposto dalla Commissione, e degli emendamenti volti a inserire articoli aggiuntivi dopo il medesimo articolo. Passa all'esame dell'articolo 5 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ex articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 5.0.400.

GIOVANELLI, *relatore*. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 5.600, 5.103 e 5.500, di identico contenuto. Si rimette al Governo sugli emendamenti 5.602, 5.106 e 5.501, tra loro identici. Il parere sui restanti emendamenti è contrario.

CALZOLAIO, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Esprime parere conforme a quello del relatore, dichiarandosi favorevole anche al 5.800 e invitando al ritiro degli identici emendamenti 5.602, 5.106 e 5.501. In merito agli emendamenti 5.102 e 5.105 sottolinea l'opportunità del regolamento previsto al comma 1 onde conformare le norme relative alle servitù di elettrodotto alle finalità della legge.

PRESIDENTE. Avverte che gli emendamenti 5.100 e 5.300 sono preclusi a seguito della mancata votazione, rispettivamente, degli emendamenti 4.0.100 e 4.0.300.

Il Senato respinge gli emendamenti 5.101, 5.102 e 5.104. Sono approvati gli emendamenti 5.600, 5.103, 5.500 e 5.800, tra loro identici.

LORENZI (*Misto-APE*). Non comprende il parere contrario espresso sull'emendamento 5.601, che è semplicemente volto a dare maggiori garanzie.

LASAGNA (*FI*). Aggiunge la firma all'emendamento 5.601, sul quale chiede la verifica del numero legale, sottolineando la mancanza nel provvedimento di riferimenti all'interramento degli elettrodotti.

PRESIDENTE. Dispone la verifica. Avverte quindi che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 16,48, è ripresa alle ore 17,09.

PRESIDENTE. Riprende la votazione del 5.601.

MORO (*LFNP*). Chiede nuovamente la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Dispone la verifica e avverte che il Senato non è in numero legale. Sospende quindi la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 17,10, è ripresa alle ore 17,32.

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

PRESIDENTE. Passa nuovamente alla votazione dell'emendamento 5.601.

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore LASAGNA (FI), il Senato respinge l'emendamento 5.601. Risulta respinto anche l'emendamento 5.105.

LORENZI (*Misto-APE*). Mantiene l'emendamento 5.602 con il quale si prevede un rilevamento, e non la semplice valutazione, dei campi magnetici preesistenti alla costruzione di un nuovo elettrodotto.

MAGGI (*AN*). Mantiene l'emendamento 5.106, giudicando contraddittoria la lettera *f* del comma 3.

BORTOLOTTO (*Verdi*). Mantiene l'emendamento 5.501.

Il Senato respinge gli identici 5.602, 5.106 e 5.501, nonché il successivo 5.107. Il Senato approva quindi l'articolo 5 nel testo emendato.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 5.0.100 e 5.0.200 sono preclusi dalla mancata votazione, rispettivamente, degli emendamenti 4.0.100 e 4.0.300. Gli emendamenti 5.0.101 e 5.0.104 sono preclusi dalla mancata votazione dell'emendamento 3.131.

A seguito del voto contrario sui primi due commi dell'emendamento 5.0.300, risultano preclusi i restanti commi ed il successivo 5.0.102. Il Senato respinge quindi gli identici 5.0.103 e 5.0.108.

PRESIDENTE. L'emendamento 5.0.400 è improcedibile, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento. Passa all'esame dell'articolo 6 e degli emendamenti ad esso riferiti, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ex articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 6.104.

MANFREDI (FI). Propone la soppressione dell'articolo 6, che istituisce un altro Comitato interministeriale, le cui funzioni potrebbero più utilmente essere svolte dal Ministero dell'ambiente.

LORENZI (Misto-APE). Propone una diversa formulazione dell'emendamento 6.600 (v. Allegato A) che, insieme al 6.601, ha il fine di esaltare le finalità scientifiche e biomediche dell'attività del Comitato interministeriale.

COLLA (LFNP). Non risultando chiara la destinazione del finanziamento previsto al comma 7, ne chiede la soppressione.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

GIOVANELLI, *relatore*. Si rimette al Governo sugli emendamenti 6.601, 6.101 e 6.102, esprimendo parere contrario sulle restanti proposte di modifica.

CALZOLAIO, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 6.601 e 6.1000, invitando i presentatori a ritirare gli emendamenti 6.600 (testo 2), 6.101, 6.102 e 6.103. Esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

SPECCHIA (AN). Ritira l'emendamento 6.103.

CÒ (Misto-RCP). Ritira l'emendamento 6.101.

BORTOLOTTO (Verdi). Ritira l'emendamento 6.102.

PRESIDENTE. L'emendamento 6.104 è improcedibile.

Il Senato respinge gli emendamenti 6.100, 6.600 (testo 2) e 6.200, approvando gli emendamenti 6.601 e 6.1000, nonché l'articolo 6 nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 7 e degli emendamenti ad esso riferiti.

COLLA (*LFNP*). L'emendamento 7.100 riduce a sessanta giorni il termine per la costituzione del catasto nazionale delle sorgenti di inquinamento elettromagnetico.

BORTOLOTTO (*Verdi*). L'emendamento 7.101 riduce tale termine a novanta giorni.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

GIOVANELLI, *relatore*. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 7.102 e 7.104 e parere contrario sulle restanti proposte di modifica.

CALZOLAIO, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Concorda con il relatore.

Il Senato respinge gli emendamenti 7.100 e 7.101, mentre approva il 7.102.

MONTELEONE (*AN*). Sottoscrive l'emendamento 7.103 ed invita l'Assemblea ad esprimere voto favorevole in quanto una legge che abbia finalità di prevenzione sanitaria deve esaltare le competenze del Ministero della sanità. (*Applausi del senatore Specchia*).

Il Senato respinge l'emendamento 7.103, gli identici 7.600 e 7.800, il 7.105 e il 7.801. Il Senato approva l'emendamento 7.104 e l'articolo 7 nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 8 e degli emendamenti ad esso riferiti, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ex articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 8.604.

LORENZI (*Misto-APE*). Illustra i suoi emendamenti, in particolare l'8.603 che ripropone l'esigenza di non confondere una valutazione approssimativa con una rilevazione scientifica.

BORTOLOTTO (*Verdi*). Propone un nuovo testo dell'emendamento 8.102 (*v. Allegato A*), la cui finalità è di impedire che le procedure di autorizzazione all'installazione degli impianti fissi di telefonia mobile vengano aggirate mediante l'utilizzo di mezzi mobili.

LASAGNA (*FI*). L'emendamento 8.103 è volto a completare i riferimenti normativi con le previsioni stabilite a livello europeo.

MANFREDI (*FI*). Poiché è preferibile la realizzazione di un solo catasto a livello nazionale, l'emendamento 8.105 intende sopprimere la previsione di quelli regionali.

MAGGI (*AN*). Illustra l'emendamento 8.116.

PRESIDENTE. I rimanenti emendamenti si intendono illustrati.

GIOVANELLI, *relatore*. Esprime parere favorevole sull'emendamento 8.102 (testo 2), sull'8.800, sugli emendamenti 8.603, 8.801 e 8.901, di identico contenuto, sull'8.114 e sugli identici 8.115 e 8.116. Ritira l'emendamento 8.900. Esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

CALZOLAIO, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Precisa che il riferimento contenuto nell'emendamento 8.103 è estraneo alla materia. Invita al ritiro degli emendamenti 8.113 e 8.803. Sui restanti emendamenti esprime parere conforme a quello del relatore.

SPECCHIA (*AN*). Ritira l'emendamento 8.803.

BORTOLOTTO (*Verdi*). Ritira l'emendamento 8.113.

LORENZI (*Misto-APE*). Ritira gli emendamenti 8.602 – che considera assorbito dall'8.800 – e 8.604.

PRESIDENTE. Stante l'assenza dei presentatori, dichiara decaduti gli emendamenti 8.100, 8.117 e 8.104. L'emendamento 8.101 è precluso a seguito della mancata votazione dell'emendamento 4.0.100.

Il Senato respinge l'emendamento 8.600 e approva l'emendamento 8.102 (testo 2); conseguentemente l'8.601 è assorbito. Il Senato respinge quindi l'emendamento 8.103 ed approva l'emendamento 8.800. È poi respinto l'emendamento 8.105, mentre vengono approvati gli emendamenti 8.603, 8.801 e 8.901, tra loro identici. Vengono poi respinti gli emendamenti 8.106, 8.107 e 8.108.

RONCHI (*Verdi*). Ritira l'emendamento 8.109, anche se la sua mancata approvazione esporrà la norma al rischio di un'interpretazione troppo restrittiva.

GIOVANELLI, *relatore*. La norma va interpretata nel senso che per gli elettrodotti con tensione superiore a 150 Kv la competenza spetta allo Stato.

CALZOLAIO, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. L'articolo 3, richiamato nell'emendamento 8.901a, non interviene sulle distinzioni di competenze.

Il Senato respinge gli identici emendamenti 8.110, 8.111 e 8.112. È poi approvato l'emendamento 8.901a. Sono respinti gli emendamenti 8.605 e 8.802, tra loro identici. Il Senato approva l'emendamento 8.114.

LASAGNA (FI). Il regolamento previsto nell'emendamento 8.115 potrà consentire l'interramento degli elettrodotti.

Il Senato approva gli identici emendamenti 8.115 e 8.116. È quindi approvato l'articolo 8, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 9 e degli emendamenti ad esso riferiti, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ex articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 9.100, 9.300, 9.110, 9.129 e 9.132a.

MONTELEONE (AN). Aggiunge la firma all'emendamento 9.111, che illustra.

PRESIDENTE. I rimanenti emendamenti si intendono illustrati.

GIOVANELLI, *relatore*. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 9.101, 9.505, 9.109, 9.801, 9.800a, 9.112, 9.813, 9.128, 9.141, 9.510, 9.808, 9.812 e 9.515. Suggerisce una modifica degli emendamenti 9.504 e 9.800. Invita al ritiro degli emendamenti 9.111, 9.900, 9.507, 9.113, 9.114 e 9.511. Si rimette al Governo sugli emendamenti 9.106, 9.118, 9.123, 9.133, 9.134, 9.138, 9.514, 9.811 e 9.516. Sui restanti emendamenti esprime parere contrario.

LORENZI (*Misto-APE*). Accoglie la modifica suggerita dal relatore all'emendamento 9.504. (*v. Allegato A*).

MAGGI. Accoglie la modifica suggerita all'emendamento 9.800. (*v. Allegato A*).

CALZOLAIO, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Suggerisce una modifica dell'emendamento 9.105 e ritira l'emendamento 9.900. Invita a ritirare gli emendamenti 9.118, 9.123, 9.128, 9.801, 9.510, 9.808 e 9.133. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 9.106 e 9.802a. Il parere è contrario sugli emendamenti 9.514 e 9.811. Sui rimanenti emendamenti il parere è conforme a quello del relatore.

GIOVANELLI, *relatore*. Ritira l'emendamento 9.801a.

BORTOLOTTO (*Verdi*). Mantiene il testo originario del 9.105.

GIOVANELLI, *relatore*. Propone un'ulteriore riformulazione dell'emendamento, con un richiamo alle procedure previste dalla legge. (*v. Allegato A*).

BORTOLOTTO (*Verdi*). La accoglie.

PRESIDENTE. Il 9.100 e il 9.300 sono preclusi dalla mancata votazione, rispettivamente, del 4.0.100 e del 4.0.300.

Il Senato, con successive votazioni, respinge gli emendamenti dal 9.100a al 9.805 ed approva il 9.101.

LORENZI (*Misto-APE*). Il 9.502 tende ad eliminare un'espressione generica e di dubbia interpretazione.

GIOVANELLI, *relatore*. La gradualità si riferisce alla formulazione dei piani per il risanamento.

Il Senato respinge gli identici 9.502 e 9.102, nonché il 9.103 e il 9.104. È quindi approvato il 9.105 (testo 2), con conseguente assorbimento del successivo 9.503. Il Senato approva poi il 9.106 e gli identici emendamenti 9.504 (testo 2) e 9.800 (testo 2). Sono altresì respinti gli identici 9.107 e 9.108 e sono approvati gli identici 9.505, 9.109 e 9.801.

PRESIDENTE. Il 9.110 è improcedibile ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento.

RESCAGLIO (*PPI*). Poiché il rappresentante del Governo ha ritirato il 9.900, ritira l'identico 9.111.

MONTELEONE (*AN*). Avendo sottoscritto tale emendamento, chiede chiarimenti sul suo ritiro.

CALZOLAIO, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. L'esigenza di adeguare gli elettrodotti esistenti è già prevista dalla normativa.

Il Senato respinge gli identici 9.506 e 9.802 e approva il 9.800a.

BORTOLOTTO (*Verdi*). Il 9.112 estende agli elettrodotti, a tutela dei cittadini, i limiti restrittivi già adottati per le antenne radiotelevisive e la telefonia. Ritira inoltre il 9.115.

Il Senato approva gli identici 9.112 e 9.813; conseguentemente gli emendamenti 9.507, 9.113 e 9.114 sono assorbiti. Il Senato respinge

quindi il 9.116 ed il 9.117 ed approva il 9.118. Sono poi respinti gli emendamenti da 9.119 a 9.122, mentre è approvato il 9.123. Sono altresì respinti gli emendamenti da 9.806 a 9.127.

PRESIDENTE. Il 9.128 è assorbito dall'approvazione degli identici emendamenti 9.112 e 9.813, mentre il 9.129 è improcedibile ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento. Inoltre, il 9.132a è decaduto per assenza del proponente.

Il Senato approva il 9.1000 e respinge il 9.130, nonché gli emendamenti da 9.131 a 9.132.

GIOVANELLI, *relatore*. Propone che gli emendamenti dei senatori Lorenzi e Specchia ed altri, tendenti ad eliminare la specificazione «fissi» in riferimento agli impianti, siano votati come subemendamenti al 9.802a.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori concordano, si procederà in tal senso.

Il Senato approva gli identici 9.802a/1 (già 9.510) e 9.802a/2 (già 9.808), nonché il 9.802a, nel testo emendato; conseguentemente gli emendamenti 9.134 e 9.511 sono preclusi.

LASAGNA (FI). Ritira il 9.133.

LUBRANO di RICCO (Verdi). Non accoglie l'invito del Governo a ritirare il 9.135, che si ispira al principio della separazione tra la sfera politica e quella gestionale.

Il Senato, con successive votazioni, respinge gli emendamenti da 9.135 a 9.140, nonché il 9.142. È quindi approvato il 9.141, per cui risulta assorbito il 9.812.

PRESIDENTE. Avverte che il 9.515 è stato ritirato, mentre il 9.142a è decaduto per assenza del proponente.

CARCARINO (DS). Ritira il 9.516.

LORENZI (Misto-APE). Dichiara il voto favorevole all'articolo 9, di particolare rilevanza, prevedendo i piani per il risanamento, in particolare nelle aree metropolitane, da attuarsi entro il termine di dieci anni.

Il Senato approva l'articolo 9, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 10 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ex articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 10.100.

GIOVANELLI, *relatore*. È favorevole agli identici 10.500 e al 10.800 ed è contrario al 10.100.

CALZOLAIO, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. È favorevole al 10.1000 ed esprime parere conforme al relatore per i restanti emendamenti.

Il Senato approva gli identici 10.500 e 10.800, nonché il 10.1000.

PRESIDENTE. Il 10.100 è improcedibile ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento.

Il Senato approva l'articolo 10, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 11 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati, avvertendo che l'11.100 è decaduto per assenza del presentatore.

GIOVANELLI, *relatore*. Invita i presentatori a ritirare l'11.105, l'11.106 e l'11.107 ed è contrario ai restanti emendamenti.

CALZOLAIO, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Esprime parere conforme al relatore.

BORTOLOTTO (*Verdi*). Ritira l'11.105.

CÒ (*Misto-RCP*). Ritira l'11.106.

RESCAGLIO (*PPI*). Ritira l'11.107.

Il Senato, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti da 11.101 a 11.109 ed approva l'articolo 11.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 12 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati, avvertendo che gli emendamenti 12.100, 12.102 e 12.0.100 sono decaduti per assenza del presentatore.

GIOVANELLI, *relatore*. È contrario a tutti gli emendamenti all'articolo 12.

CALZOLAIO, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Concorda con il relatore.

Presidenza del vice presidente ROGNONI

PRESIDENTE. L'emendamento 12.800 è precluso dalla mancata votazione del 4.0.300.

Il Senato respinge gli emendamenti 12.101, 12.103, 12.104 e 12.501.

BORTOLOTTO (*Verdi*). Ritira l'emendamento 12.105.

Il Senato respinge gli emendamenti 12.106 e 12.107.

BORTOLOTTO (*Verdi*). Richiama le ragioni dell'emendamento 12.108.

Il Senato respinge l'emendamento 12.108 ed approva l'articolo 12. Risulta respinto anche l'emendamento 12.0.800.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 13 e degli emendamenti ad esso riferiti.

BORTOLOTTO (*Verdi*). I senatori Verdi propongono la soppressione dell'articolo 13 per non dare la possibilità di deroghe rispetto alla normativa in approvazione a favore dei gestori di servizi di trasporto pubblico.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

GIOVANELLI, *relatore*. Esprime parere contrario a tutti gli emendamenti in quanto l'articolo individua lo strumento degli accordi di programma per affrontare le peculiarità del servizio di trasporto pubblico, con una normativa che, pur nella sua genericità, è frutto dello dibattito tenutosi negli ultimi tre anni sull'argomento.

CALZOLAIO, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Concorda con il relatore.

PRESIDENTE. L'emendamento 13.100 decade per assenza del presentatore.

Il Senato respinge tutti gli emendamenti ed approva l'articolo 13.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 14 e degli emendamenti ad esso riferiti.

LORENZI (*Misto-APE*). Apporta una correzione di ordine formale all'emendamento 14.501. (*v. Allegato A*).

LUBRANO di RICCO (*Verdi*). Illustra l'emendamento 14.108.

GIOVANELLI, *relatore*. Esprime parere favorevole sugli identici 14.103 e 14.500 e sugli emendamenti 14.106 e 14.107. Invita il presentatore a ritirare il 14.102, esprimendo parere contrario sui restanti emendamenti.

CALZOLAIO, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Ritira l'emendamento 14.900, invitando i presentatori degli emendamenti 14.103 e 14.500 a fare altrettanto. Per il resto, esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. L'emendamento 14.100 decade per assenza del presentatore.

RESCAGLIO (*PPI*). Ritira l'emendamento 14.102.

Il Senato approva gli emendamenti 14.103 e 14.500, tra loro identici, respingendo gli emendamenti 14.101, 14.104, 14.105, 14.501 (testo corretto), 14.502 e 14.108. Risultano approvati gli emendamenti 14.106 e 14.107, nonché l'articolo 14 nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 15 e degli emendamenti ad esso riferiti.

LASAGNA (*FI*). L'emendamento 15.105 individua, in materia di sanzioni, una «forbice» molto più realistica e credibile rispetto a quella indicata dal testo approvato dalla Commissione.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati. Stante l'assenza del presentatore, il 15.100 è decaduto.

GIOVANELLI, *relatore*. Esprime parere favorevole sull'emendamento 15.1000 e si rimette al Governo sul 15.116, esprimendo parere contrario sui restanti emendamenti.

CALZOLAIO, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Propone una riformulazione dell'emendamento 15.116, invitando i presentatori dei restanti emendamenti a ritirarli poiché la materia delle sanzioni potrà essere approfondita in sede di esame del decreto approvato nei giorni scorsi dal Consiglio dei Ministri.

BORTOLOTTO (*Verdi*). Riformula l'emendamento 15.116. (*v. Allegato A*).

Il Senato approva gli emendamenti 15.1000 e 15.116 (testo 2), respingendo i restanti emendamenti. Viene quindi approvato l'articolo 15 nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 16 e degli emendamenti ad esso riferiti.

LORENZI (*Misto-APE*). L'articolo 16 andrebbe soppresso poiché è evidente che sino alla data di entrata in vigore del decreto previsto all'articolo 4 si applicano le norme vigenti.

LUBRANO di RICCO (*Verdi*). L'emendamento 16.100 propone l'abrogazione dell'articolo 5 del DPR 23 aprile 1992, palesemente illegittimo e contrario alla normativa comunitaria.

GIOVANELLI, *relatore*. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti, precisando che il richiamo alla normativa vigente contiene un tentativo di coordinamento e che l'abrogazione delle norme richiamate dal senatore Lubrano di Ricco va affrontata in sede di esame del provvedimento sulla valutazione di impatto ambientale.

CALZOLAIO, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. L'emendamento 16.101 decade per assenza del presentatore.

Il Senato respinge gli emendamenti 16.500 e 16.100 ed approva l'articolo 16.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 17 e degli emendamenti ad esso riferiti, dichiarando decaduto l'emendamento 17.100 per assenza del presentatore.

CALZOLAIO, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Esprime parere favorevole sull'emendamento 17.1000.

Il Senato approva l'emendamento 17.1000 e l'articolo 17 nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame della proposta di modifica del titolo.

GIOVANELLI, *relatore*. Esprime parere contrario ritenendo più pertinente il titolo proposto dalla Commissione.

CALZOLAIO, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Concorda con il relatore.

MANFREDI (*FI*). Il titolo dovrebbe, più propriamente, fare riferimento alla protezione dagli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

LUBRANO di RICCO (*Verdi*). Ritira l'emendamento Tit.1.

PRESIDENTE. Rinvia la votazione finale ad altra seduta.

SPECCHIA, *segretario*. Dà annuncio dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza. (*v. Allegato B*).

PRESIDENTE. Comunica l'ordine del giorno delle sedute del 24 gennaio. (*v. Resoconto stenografico*).

La seduta termina alle ore 19,55.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente SALVATO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,30*).

Si dia lettura del processo verbale.

MEDURI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 17 gennaio.*

Sul processo verbale

TOMASSINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMASSINI. Signora Presidente, chiedo di intervenire in quanto sul processo verbale appena letto è riportata una affermazione del Capogruppo dell'UDEUR, senatore Roberto Napoli, secondo cui il nostro comportamento sarebbe stato difforme nel voto in Commissione e in Aula sul provvedimento sulla encefalopatia spongiforme bovina.

È difficile riconoscere il diritto a questa critica, in ordine ad un criterio di coerenza, soprattutto a chi, eletto nelle file dell'opposizione, ha pensato bene durante questa legislatura di trasmigrare alla maggioranza (*Applausi dal Gruppo LFNP*) e soprattutto dimostra disinformazione, scarsa presenza nella Commissione e scarsa attitudine a leggere atti e resoconti parlamentari, perché da essi risulta inequivocabilmente che il Gruppo di Forza Italia ha dato in Commissione un voto di astensione, così come esattamente ha fatto in quest'Aula. (*Applausi dai Gruppi FI e LFNP*).

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto delle sue precisazioni. Non essendovi altre osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Barbieri, Battafarano, Bo, Bobbio, Borroni, Brutti, Bucciarelli, Cabras, Camerini, D'Alessandro Prisco, De Martino Francesco, Di Pietro, D'Urso, Fumagalli Carrulli, Lauria Michele, Lavagnini, Leone, Manconi, Occhipinti, Papini, Passigli, Rocchi, Taviani e Villone.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Besostri, De Carolis, Diana Lino, Dolazza, Lauricella, Martelli, Pinggera, Provera, Rigo, Rizzi, Robol, Squarcialupi e Turini, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Daniele Galdi, per attività del Gruppo italiano dell'Unione Interparlamentare.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE.. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 16,35*).

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(4273) Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

(2149) DE CAROLIS e DUVA. – *Normativa nazionale in materia di prevenzione dell'inquinamento da onde elettromagnetiche generate da impianti fissi per telefonia mobile e per emittenza radiotelevisiva*

(2687) RIPAMONTI ed altri. – *Norme per la prevenzione dei danni alla salute e all'ambiente prodotti da inquinamento elettromagnetico*

(3071) CÒ ed altri. – *Norme per la tutela dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*

(4147) SPECCHIA ed altri. – *Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico. Disposizioni per la progettazione, l'installazione, l'uso e la diffusione commerciale di apparecchiature elettriche e per telecomunicazioni generanti sorgenti di radiazioni non ionizzanti*

(4188) BONATESTA. – *Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico*

(4315) SEMENZATO. – *Obbligo di segnalazione dei rischi alla salute derivanti dai campi elettromagnetici emessi dagli apparati di telefonia cellulare*

(Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge n. 4273, già approvato dalla Camera dei deputati, e nn. 2149, 2687, 3071, 4147, 4188 e 4315.

Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 4273, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nel corso della seduta antimeridiana del 18 gennaio scorso si è concluso l'esame dell'articolo 4 e degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo il medesimo articolo.

Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono tutti illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GIOVANELLI, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 5.100, 5.300, 5.101 e 5.102. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 5.600, 5.103 e 5.500. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 5.104, 5.601 e 5.105. Per quanto riguarda gli emendamenti 5.602, 5.106 e 5.501, che sono identici, mi rimetto alle valutazioni del Governo.

Esprimo poi parere contrario sull'emendamento 5.107, nonché su tutti gli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 5.

CALZOLAIO, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Il parere è conforme a quello del relatore. Debbo però due precisazioni, la prima sull'emendamento 5.102, del senatore Lubrano di Ricco, perché il presentatore aveva sottolineato l'opportunità di una verifica nel merito dell'esigenza posta con il suo emendamento 5.105. Il parere è negativo perché, come ho avuto modo di illustrare anche con una nota scritta al senatore proponente, la ridefinizione della disciplina delle servitù di elettrodotto è opportuna in considerazione all'esigenza di conformarla alla finalità di questa legge quadro e credo che l'esigenza di cautela nello stabilire, attraverso un regolamento, una modifica di norme riferite alle servitù possa essere tranquillamente garantita dai soggetti che sono chiamati a predisporre il regolamento relativo.

Inoltre, in merito all'orientamento del relatore di rimettersi al Governo sugli emendamenti 5.602, 5.106 e 5.501, inviterei i presentatori a valutare la possibilità di ritirare questi emendamenti, nel senso che il testo che loro propongono di modificare parla di valutazione preventiva.

La valutazione preventiva è qualcosa di più del rilevamento preventivo perché, oltre al rilevamento di determinati numeri e dati, implica una loro valutazione; quindi impone a coloro che devono predisporre i criteri e i principi di non limitarsi ad allegare dei dati e dei numeri. Non c'è un pregiudizio, mi sembra francamente più completo e corretto parlare di «valutazione preventiva», perché è un'accezione più ampia, e quindi tale da consentire una migliore valutazione delle condizioni nelle quali effettuare la scelta rispetto agli impianti.

PRESIDENTE. Avverto che l'emendamento 5.100 è precluso dalla mancata votazione dell'emendamento 4.0.100 e che l'emendamento 5.300 è precluso dalla mancata votazione dell'emendamento 4.0.300.

Metto ai voti l'emendamento 5.101, presentato dal senatore Serena.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.102, presentato dal senatore Lubrano di Ricco.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.600, presentato dal senatore Lorenzi, identico agli emendamenti 5.103, presentato dal senatore Bortolotto e da altri senatori, 5.500, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori, e 5.800, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.104, presentato dal senatore Bortolotto e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.601.

LORENZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LORENZI. Signora Presidente, questo emendamento, su cui è stato espresso parere contrario, in realtà è qualcosa di estremamente semplice e arricchente, se andiamo a vedere. Chiede ai gestori – e sappiamo qual è il gestore nazionale, l'ENEL – di presentare progetti dettagliati, completi sotto tutti i profili (quindi, cartografie aggiornate, tecnologia adottata, V.I.A. sul progetto preliminare, informazione del cittadino interessato all'opera) per quanto concerne la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti.

Sappiamo che una ragione forte che ha indotto il legislatore, e soprattutto l'Esecutivo, a ritenere opportuno di arrivare a questo momento molto

importante (come testimonia il *sit-in* davanti al Senato di tante organizzazioni che, purtroppo, sembrano essere organizzazioni ambientaliste; ma qui il problema è molto più generale, perché non si tratta solo di una questione ambientalista) è che il problema all'esame riguarda la salute dei cittadini, ma è anche un problema conoscitivo, cognitivo di questioni sottovalutate per decenni, che ha implicazioni estetiche, di progresso, di non conservatorismo di ciò che già è stato acquisito, ma di superamento delle procedure obsolete per migliorare tecniche e tecnologia per la funzionalità di tutto.

Questo piccolo emendamento di introduzione di tre righe serve soltanto a dare qualche garanzia in più, per cui non riesco a comprendere il parere negativo, signora Presidente. Questo è il motivo per il quale ritengo di mantenerlo e sottoporlo al voto dell'Assemblea.

LASAGNA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LASAGNA. Signora Presidente, trovo che questo emendamento sia estremamente importante perché riporta in discussione la mancanza completa all'interno di una legge molto importante (la legge quadro che determinerà i prossimi 20, magari 25 o 30 anni di costruzione e di sviluppo di tutta quella che è la rete degli elettrodotti del Paese) di una adeguata informazione sui progetti.

Sono perfettamente d'accordo con l'emendamento del senatore Lorenzi, a cui chiedo di aggiungere la mia firma, anche perché esso dà un'indicazione sostanziale su quello che manca totalmente nella legge, cioè l'interramento degli elettrodotti; manca un riferimento al cablaggio da mettere sotto terra.

Questo ridurrebbe non solo l'aspetto visivo a livello paesaggistico, ma anche le emissioni di elettrosmog in modo veramente notevole.

Su questo emendamento chiedo inoltre che venga verificata la presenza del numero legale.

PRESIDENTE. Prima di verificare se la richiesta di numero legale è appoggiata, consentitemi di rivolgere gli auguri di pronta guarigione al senatore Pera, che è qui presente in Aula ed essendo infortunato non indossa la giacca. (*Applausi*).

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta, testé avanzata dal senatore Lasagna, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 16,48, è ripresa alle ore 17,09).

**Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 4273, 2149, 2687, 3071, 4147, 4188 e 4315**

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 5.601.

Verifica del numero legale

MORO. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 17,10, è ripresa alle ore 17,32).

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4273, 2149, 2687, 3071, 4147, 4188 e 4315

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.
Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 6.501.

LASAGNA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LASAGNA. Signor Presidente, l'emendamento 5.601 del senatore Lorenzi per noi riveste molta importanza in quanto indica al Governo la mancanza, all'interno del disegno di legge, dell'interramento del cablaggio elettrico.

Pertanto, su tale emendamento reiteriamo la richiesta di verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4273, 2149, 2687, 3071, 4147, 4188 e 4315

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.601, presentato dai senatori Lorenzi e Lasagna.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.105, presentato dal senatore Lubrano di Ricco.

Non è approvato.

Chiedo ai presentatori degli emendamenti 5.602, 5.106 e 5.501, di contenuto identico, se accolgono l'invito a ritirarli.

LORENZI. Signor Presidente, anche in questo caso non si riesce a comprendere bene la posizione del Governo. In sede di espressione del parere, il relatore si è rimesso al rappresentante del Governo il quale ha sottolineato che la parola «valutazione» è più comprensiva, ha un'estensione maggiore, del termine «rilevamento». Rivolgendomi all'onorevole Sottosegretario, non posso esimermi, invece, dal rilevare che la parola «valutazione» ha una connotazione più soggettiva rispetto alla dizione «rilevamento», che fa pensare, in termini quantitativi, a un dato.

In questa materia è quindi preferibile usare l'espressione «rilevamento», che comporta una misurazione, piuttosto che menzionare una generica valutazione. Quest'ultima induce a pensare che le leggi debbano essere formulate in termini non precisi, tali da esigere successive circolari esplicative. Se continuiamo a procedere in tal modo, le nostre 150.000 leggi continueranno ad aumentare e non saranno mai sufficienti. Per queste ragioni, mantengo l'emendamento.

MAGGI. Signor Presidente, riscontro una contraddizione palese nel riferimento ad una «valutazione preventiva», relativa a campi elettromagnetici preesistenti. La valutazione non può essere preventiva, se il campo magnetico preesiste: la contraddizione mi sembra evidente. Preesistente non è dunque il campo magnetico, ma piuttosto l'elettrodotto. Sarebbe opportuno conferire un minimo di logicità alla lettera *f*) del comma 3 dell'articolo 5.

BORTOLOTTI. Signor Presidente, i senatori del Gruppo dei Verdi hanno presentato l'emendamento 5.106, volto a far sì che le autorità, cui compete l'emanazione del regolamento per l'autorizzazione a costruire elettrodotti, prevedano che siano valutati preventivamente i campi elettromagnetici esistenti. Infatti, un elettrodotto che di per sé potrebbe essere in regola, se però è diretto in una zona dove è già presente un consistente campo elettromagnetico, potrebbe provocare il superamento del limite previsto. Tale disposizione è stata introdotta in Commissione su nostra proposta.

Gli emendamenti in esame chiedono che i campi elettromagnetici non siano soltanto valutati – il che potrebbe comportare un esame di tipo esclusivamente cartaceo – ma piuttosto rilevati, nel senso di effettuare una rilevazione sul posto con appositi strumenti. Questa operazione non ci sembrava molto gravosa, in quanto la costruzione di un nuovo elettro-

dotto è un'opera talmente costosa, impegnativa e richiede tempi così lunghi, che poteva essere stabilito il rilevamento preventivo.

Eravamo comunque disponibili a ritirare il nostro emendamento, ma poiché colleghi che hanno presentato proposte di contenuto identico le mantengono, sarebbe inutile farlo. Manteniamo quindi l'emendamento e voteremo a favore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.602, presentato dal senatore Lorenzi, identico agli emendamenti 5.106, presentato dal senatore Bortolotto e da altri senatori, e 5.501, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.107, presentato dal senatore Erroi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 5, nel testo emendato.

È approvato.

Gli emendamenti 5.0.100 e 5.0.200 sono preclusi dalla mancata votazione, rispettivamente, degli emendamenti 4.0.100 e 4.0.300. L'emendamento 5.0.101, identico all'emendamento 5.0.104, è precluso dalla mancata votazione dell'emendamento 3.131.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 5.0.300, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori, fino alle parole «per i tre anni successivi al montaggio eseguito».

Non è approvata.

Restano pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento e l'emendamento 5.0.102.

Metto ai voti l'emendamento 5.0.103, presentato dal senatore Serena, identico all'emendamento 5.0.108, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario della 5ª Commissione, l'emendamento 5.0.400 è improcedibile.

Passiamo all'esame dell'articolo 6, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

MANFREDI. Signor Presidente, l'emendamento 6.100 si propone di sopprimere l'intero articolo, perché esso prevede l'istituzione dell'ennesimo comitato interministeriale.

Esistono già molti comitati di questo tipo, e se leggiamo le funzioni attribuite al Comitato previsto dall'articolo 6 e la sua composizione, ci rendiamo conto innanzitutto che le stesse funzioni possono essere assolte perfettamente dal Ministero dell'ambiente.

In secondo luogo, la composizione del Comitato è estremamente complessa perché comprende rappresentanti dei Ministeri dell'ambiente, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale – quest'ultimo è stato aggiunto dalla Commissione – del bilancio e della programmazione economica, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per i beni e le attività culturali, dei trasporti e della navigazione, delle comunicazioni, della difesa e dell'interno.

A mio avviso, riguardo a questo Comitato di sicuro vi è soltanto il fatto che costerà un miliardo all'anno, secondo l'indicazione del comma 7; penso che si tratti di una stima prudenziale. Ritengo che la stessa attività possa essere svolta tranquillamente, senza spese, dallo stesso Ministero dell'ambiente, coordinandosi con gli altri Ministeri e ascoltando il loro parere.

LORENZI. Signor Presidente, gli emendamenti 6.600 e 6.601 hanno una matrice comune. In proposito, vorrei ricordare al Sottosegretario come egli si sia prodigato la settimana scorsa nell'affermare che tutti i Ministeri devono essere posti sullo stesso livello di dignità, competenza ed inclusione. (*Brusio in Aula*).

Siccome sto parlando con il Sottosegretario, vorrei che mi ascoltasse.

PRESIDENTE. Per favore, colleghi. In Aula c'è troppo brusio.

Prego il Sottosegretario di ascoltare i senatori che intervengono per illustrare gli emendamenti.

LORENZI. Richiamo quanto ha dichiarato la settimana scorsa il sottosegretario Calzolaio, circa l'importanza che tutti i Ministeri devono rivestire, nel momento in cui il sottoscritto richiedeva l'introduzione del riferimento al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica accanto a quello della sanità.

Ora ci troviamo di fronte ad un caso diametralmente opposto, dove non si cita addirittura il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Ecco il motivo della presentazione dell'emendamento 6.601, nel quale il sottoscritto chiede semplicemente l'introduzione di rappresentanti del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, fra l'altro dopo che, nel corso dell'esame in Commissione, è stato introdotto nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati il riferimento al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Illustrando l'emendamento 6.100, giustamente il senatore Manfredi ha delineato questo Comitato secondo un'idea abbastanza comune, quella cioè dell'inutilità di molti organismi simili. Questo Comitato avrebbe, per titolo, una competenza di prevenzione e di cognizione scientifica sulla riduzione del fenomeno dell'inquinamento elettromagnetico; di conse-

guenza, si sarebbe portati a pensare che esso sia necessariamente costituito da persone con specifica competenza.

L'emendamento 6.600 è volto ad aggiungere quindi le seguenti parole: «i cui componenti abbiano prevalentemente competenza biomedica e dimostrato *curriculum* sull'argomento». Se mi consente, signor Presidente, vorrei annunciare una modifica all'emendamento in esame, tesa ad aggiungere, dopo la parola «competenza», le altre: «scientifica e». Nella sostanza, non cambia nulla, ma rende meglio l'idea che si vuole esprimere.

Richiamo pertanto l'attenzione del relatore e del Sottosegretario sulla necessità di guardare la legge quadro da un'ottica prevalentemente scientifica, piuttosto che da un punto di vista solo ambientalistico.

PRESIDENTE. Si danno per illustrati gli emendamenti 6.101, 6.102, 6.200, 6.103 e 6.1000.

COLLA. Signor Presidente, non ci è chiara la destinazione del finanziamento, pari ad un miliardo, previsto nel comma 7, cui hanno fatto riferimento i senatori Manfredi e Lorenzi, dal momento che il Comitato dovrebbe essere una struttura interministeriale, composta da personale già retribuito dall'amministrazione pubblica.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GIOVANELLI, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 6.100, 6.600, 6.200, 6.103 e 6.104. Mi rimetto al Governo sugli emendamenti 6.601 e 6.101, identico all'emendamento 6.102.

CALZOLAIO, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 6.100 e 6.200. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 6.601, coerentemente con quanto dichiarato la scorsa settimana.

Invito a ritirare l'emendamento 6.600, avendo il senatore Lorenzi cordialmente invitato i Sottosegretari ad essere esperti in materia biomedica. Forse questa proposta di modifica doveva essere riferita al comma 6 e non al comma 1 dell'articolo 6, per cui chiedo il ritiro dell'emendamento.

Invito i presentatori a ritirare gli emendamenti 6.101, identico all'emendamento 6.102, perché i Ministeri cui si fa riferimento sono davvero già molti, e 6.103 poiché è ovvio che si tratta di esperti di questo tipo. L'emendamento è cioè assolutamente pleonastico: esso è finalizzato a lottare contro l'inquinamento da elettrosmog.

Poi bisognerebbe rivedere l'espressione «inquinamento da elettrosmog». Sugerirei dunque il ritiro dell'emendamento 6.103. Esprimo parere contrario sull'emendamento 6.104. Esprimo infine parere favorevole sull'emendamento 6.1000, presentato dal relatore.

PRESIDENTE. Senatore Lorenzi, intende accedere all'invito al ritiro dell'emendamento 6.600 testé rivoltole?

LORENZI. Signor Presidente, stavo cercando di concentrarmi rapidamente per decidere, ma non ci riesco perché non si può scrivere in un testo di legge un «altresì» che sia poi ininfluente. Se si scrive al comma 2 dell'articolo «ed è composto altresì dai Ministri, o dai Sottosegretari» vuol dire che oltre ai Ministri e ai Sottosegretari ci sono degli esponenti competenti in una certa qual materia, ai quali si richiede in questo caso competenza scientifica e biomedica. Per questa ragione non riesco ad accogliere l'invito al ritiro.

PRESIDENTE. Senatore Specchia, intende ritirare l'emendamento 6.103?

SPECCHIA. Sì, Signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.100, presentato dal senatore Manfredi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.600 (testo 2), presentato dal senatore Lorenzi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.601, presentato dal senatore Lorenzi.

È approvato.

I senatori Cò e Bortolotto intendono ritirare gli emendamenti 6.101 e 6.102, identici?

CÒ. Sì, Signor Presidente, ritiro l'emendamento 6.101.

BORTOLOTTI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 6.102.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.200, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 6.103 è stato ritirato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 6.104 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 6.1000, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

COLLA. Signor Presidente, sottolineo brevemente che con l'emendamento 7.100 si intende abbreviare i tempi della costituzione del catasto nazionale relativo a sorgenti fisse dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici da centottanta a sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, soprattutto considerando i tempi lunghi che si prospettano per la sua emanazione. Infatti, in assenza del regolamento che disciplina l'organizzazione del catasto e le modalità d'inserimento dei dati, non è possibile istituire il catasto medesimo.

BORTOLOTTO. Signor Presidente, l'emendamento 7.101 è teso ad accelerare i tempi di costituzione del citato catasto nazionale; do per illustrato l'emendamento 7.105.

SPECCHIA. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 7.102, 7.800 e 7.801.

MAGGI. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 7.103.

LORENZI. Signor Presidente, so per illustrato l'emendamento 7.600.

MANFREDI. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 7.104.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GIOVANELLI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 7.100 e 7.101. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 7.102, che propone una ragionevole riduzione dei termini per la costituzione del catasto nazionale. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 7.103, 7.600 e 7.800. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 7.104. Esprimo infine parere contrario sugli emendamenti 7.105 e 7.801.

CALZOLAIO, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.100, presentato dal senatore Colla.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.101, presentato dal senatore Bortolotto e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.102, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.103.

MONTELEONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTELEONE. Signor Presidente, vorrei apporre la mia firma a questo emendamento e, se possibile, vorrei invitare i colleghi a votare favorevolmente, perché tutta la materia è connessa a un dato sanitario: un conto è sentire un Ministro, un altro è la concertazione con il Ministro stesso. Se questa legge è connessa, come io ripeto ancora, a problematiche sanitarie, non vedo perché non si debba votare un emendamento che coinvolge il Ministero della sanità come è giusto che sia, e quindi di concerto con il Ministero della sanità e sentiti gli altri.

Ecco perché mi permetto di sollecitare l'Assemblea a votare favorevolmente su questo emendamento. *(Applausi del senatore Specchia).*

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.103, presentato dal senatore Maggi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.600, presentato dal senatore Lorenzi, di contenuto sostanzialmente identico all'emendamento 7.800, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.104, presentato dal senatore Manfredi e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.105, presentato dal senatore Bortolotto e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.801, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 7, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8, sul quale sono stati presentati emendamenti che inviti i presentatori ad illustrare.

L'emendamento 8.100 si intende illustrato.

LORENZI. Signor Presidente, l'emendamento 8.600 propone di sostituire, al comma 1, le parole «dallo Stato» con le altre «dalla legge», si tratta di una modifica solo in termini formali. Signor Sottosegretario, la parola Stato viene ripetuta due volte: «dallo Stato» e «dello Stato». Credo sia più corretto dire «dalla legge» nel primo caso; quindi la norma dovrebbe recitare: «... dei criteri e delle modalità fissati dalla legge, fatte salve le competenze dello Stato».

L'emendamento 8.602 tende ad aggiungere la possibilità di distinguere che i campi possono essere elettrici e magnetici, perché possono esserci componenti più forti anche solo dal punto di vista ad esempio magnetico piuttosto che elettrico.

L'emendamento 8.603 è relativo ad un discorso già fatto, che tende a non far confusione, a non confondere la stima con il rilevamento. Infatti, si propone di sostituire le parole «al fine di stimare» con le altre «al fine di rilevare».

L'emendamento 8.604 propone di inserire al comma 1, lettera *f*), dopo la parola «approfondimenti» le parole «e al finanziamento».

L'emendamento 8.605 chiede di sopprimere, al comma 2, le parole «alla compatibilità ambientale».

BORTOLOTTI. L'emendamento 8.102 fa riferimento alla lettera *a*) dell'articolo 8, che indica i poteri delle regioni. La lettera *a*) recita in particolare che alle regioni è assegnato «l'esercizio delle funzioni relative all'individuazione dei siti di trasmissione e all'autorizzazione all'installazione degli impianti fissi per telefonia mobile».

Il mio emendamento propone di sopprimere la parola «fissi» per evitare che vengano predisposti degli impianti magari montati su ruote che però rimangono lì a tempo indefinito, come sta accadendo un po' in tutto Italia, per eludere l'obbligo di richiedere le necessarie autorizzazioni.

Inoltre, siccome da parte dell'Associazione nazionale dei comuni è venuta la richiesta di non parlare di autorizzazione all'installazione, perché è noto che è necessaria la concessione edilizia per poter installare questi impianti, vorrei riformulare questo emendamento per cui, oltre a sopprimere la parola «fissi», si sopprimono anche le parole «all'autorizzazione all'installazione», così che risulti chiaro che è necessaria la concessione edilizia.

LASAGNA. Signor Presidente, l'emendamento 8.103 riporta alla legislazione e al recepimento della normativa comunitaria. Infatti, nella legge in discussione non viene richiamata la seconda parte, che riguarda le autorizzazioni generali e le licenze individuali, che originariamente era inserita in tutta la normativa riguardante poste, telegrafi e telefoni. Se non includiamo questa parte tralasciamo tutta la normativa per prestazioni di servizi di telefonia vocale, l'installazione e la fornitura di reti di telecomunicazioni pubbliche, comprese quelle che prevedono l'utilizzo delle frequenze radio, le prestazioni di servizi di comunicazione mobili e personali, l'assegnazione di frequenze radio, eccetera. Quindi, verrebbe a mancare completamente il recepimento della normativa europea avvenuto con il decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997, cosa che non può avvenire in una legge che norma tutta la materia.

Pertanto, richiamiamo l'attenzione del Sottosegretario – che ha colto il punto – sull'emendamento in esame, pregandolo di accettarlo non in quanto emendamento dell'opposizione ma perché completa il recepimento da parte dello Stato italiano di una normativa comunitaria. Manca proprio la normativa, c'è un vuoto.

PRESIDENTE. L'emendamento 8.104 si intende illustrato.

MANFREDI. Signor Presidente, l'emendamento 8.105 si ripromette di sopprimere la lettera *d*), comma 1, dell'articolo 8. In essa si prevede l'assegnazione alle regioni della realizzazione e della gestione di un catasto regionale, mentre l'articolo 4 già prevede la realizzazione di un catasto nazionale. È ragionevole pensare che il numero dei catasti, tra quello nazionale e quelli regionali, sarà superiore a 20. A parte i costi, perché già per il catasto nazionale è previsto un miliardo di lire all'anno – stima che ritengo prudentiale – e a cifre simili ammonteranno, a mio parere, i costi per i catasti regionali, già sappiamo, purtroppo, come funziona attualmente il catasto dei terreni, quindi è facile prevedere come potranno funzionare questi nuovi catasti.

Ritengo sia allora più opportuno, più snello, più logico e meno burocratico costituire un solo catasto nazionale, perché i catasti regionali ne sarebbero sicuramente delle repliche mal funzionanti.

MAGGI. Signor Presidente, mi sia consentito illustrare solo l'emendamento 8.116 in riferimento alla possibilità che dovrebbero avere i comuni di approntare un regolamento.

In effetti, dal momento che alcuni comuni hanno già assunto iniziative in tal senso, ritengo sia opportuno specificarlo in un articolo di legge anziché essere soggetti a censure di diversa natura.

Do poi per illustrati tutti gli altri emendamenti che recano la firma dei colleghi del Gruppo di Alleanza Nazionale.

GIOVANELLI, *relatore*. Signor Presidente, gli emendamenti 8.900, 8.901 e 8.901a si intendono illustrati.

LUBRANO di RICCO. Anch'io, signor Presidente do per illustrato l'emendamento 8.106.

CÒ. Do per illustrato l'emendamento 8.107.

CALZOLAIO, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Do per illustrato l'emendamento 8.114, presentato dal Governo.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

Il senatore Serena non è presente ed è l'unico firmatario dell'emendamento 8.100 che, pertanto, consideriamo decaduto.

L'emendamento 8.101 è precluso dalla mancata votazione del precedente emendamento 4.0.100.

GIOVANELLI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 8.600, perché i limiti non sono stabiliti dalla legge, ma dai decreti; quindi, tale emendamento è improprio anche dal punto di vista della terminologia.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 8.102 (testo 2); conseguentemente, l'emendamento 8.601 risulta assorbito.

Esprimo, poi, parere contrario sull'emendamento 8.103.

PRESIDENTE. L'emendamento 8.104 è da considerarsi decaduto in quanto tutti i colleghi firmatari – Pinggera, Thaler Ausserhofer e Dondeynaz – sono assenti.

GIOVANELLI, *relatore*. Esprimo parere contrario anche sull'emendamento 8.602.

PRESIDENTE. L'emendamento 8.602 è molto simile agli emendamenti 8.800 e 8.900: vi è una lieve differenza, rappresentata da una «e» in più; quindi, formalmente non sono identici.

GIOVANELLI, *relatore*. Tutti e tre hanno la medesima *ratio* e, quindi, nella sostanza sono condivisi dal relatore; tuttavia, l'emendamento tecnicamente più proprio è l'8.800, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori. Quindi, esprimo parere favorevole su quest'ultimo e, come

ho già detto, parere contrario sull'emendamento 8.602. Ritiro, poi, l'emendamento 8.900 a mia firma.

Esprimo poi parere contrario sull'emendamento 8.105 ed esprimo parere favorevole sull'emendamento 8.603, identico agli emendamenti 8.801 e 8.901.

Esprimo poi parere contrario sugli emendamenti 8.106, 8.107, 8.108, 8.109, 8.110, 8.111 e 8.112. Preciso che la motivazione della contrarietà sta nel desiderare l'approvazione dell'emendamento 8.901a, da me presentato, che accoglie parzialmente la *ratio* dei precedenti emendamenti affidando alle regioni il perseguimento del miglioramento delle prestazioni ambientali degli impianti attraverso la regolazione localizzativa di *standard* urbanistici e l'innovazione tecnologica, ma non attraverso la fissazione di diversi limiti e valori di campo.

Esprimo pertanto parere favorevole all'emendamento 8.901a, favore che rappresenta anche la motivazione della richiesta di ritiro o comunque della contrarietà agli altri emendamenti riferiti alla lettera e).

LORENZI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 8.604.

GIOVANELLI, *relatore*. Esprimo poi parere contrario agli emendamenti 8.605, 8.802, 8.113 e 8.803 ed invece favorevole agli emendamenti 8.114, 8.115 e 8.116.

CALZOLAIO, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore. Debbo soltanto fornire una rassicurazione al senatore Lasagna, dicendogli che abbiamo esaminato l'emendamento 8.103 e al nostro ufficio legislativo è sembrato che il riferimento sia estraneo alla materia, perché il decreto del Presidente della Repubblica al quale si fa riferimento in questo emendamento, cioè il n. 318 del 1997, riguarda solo i servizi sottoposti ad autorizzazione generale e licenza individuale; quindi, non è pertinente a questa materia.

Inoltre, in merito all'emendamento 8.113, uguale all'8.803 del senatore Specchia, rivolgo ai presentatori un invito al ritiro, perché è stato già emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 settembre 1999 che ha modificato l'atto di indirizzo del decreto del Presidente della Repubblica del 1996, laddove tale decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è direttamente applicabile anche in assenza di recepimento in legge regionale.

Fatte queste due precisazioni, ribadisco la conformità del mio parere a quello del relatore.

PRESIDENTE. Domando ai presentatori degli emendamenti 8.113 e 8.803 se accolgono l'invito del Governo al ritiro.

SPECCHIA. Sì, signor Presidente, ritiro l'emendamento 8.803.

BORTOLOTTO. Signor Presidente, vorrei ascoltare la motivazione che accompagna la richiesta di ritiro. Che sia necessaria la valutazione di impatto ambientale sugli elettrodotti non c'è dubbio; che questa sia una legge quadro e quindi dovrebbe raccogliere tutte le norme che li riguardano, altrettanto non c'è dubbio. Inoltre, anche per gli impianti relativi alle comunicazioni è necessaria la valutazione di impatto ambientale.

Se la richiesta di ritiro è dovuta al fatto che queste stesse norme sono già previste altrove, possiamo accettarla (*Cenni di assenso del sottosegretario Calzolaio*), se invece la richiesta è avanzata perché non si vuole la valutazione di impatto ambientale, allora manteniamo l'emendamento.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi: i cenni sono di assenso, però lo dica in modo che risulti a verbale, onorevole Sottosegretario.

CALZOLAIO, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Francamente l'ho già detto, ma in quel momento...

PRESIDENTE. Lo so, onorevole Calzolaio, però c'è stata una richiesta di precisazione e io le ho chiesto di intervenire nuovamente.

CALZOLAIO, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Comunque, ribadisco che la ragione della richiesta di ritiro è quella alla quale il senatore Bortolotto ha fatto riferimento: questa previsione, certamente necessaria, è già contenuta nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato nel 1999, decreto nel quale è anche spiegato quando e come.

BORTOLOTTO. Allora, ritiro l'emendamento 8.113.

PRESIDENTE. Stante l'assenza del presentatore, dichiaro decaduto l'emendamento 8.100 e precluso l'emendamento 8.101 dalla mancata votazione dell'emendamento 4.0.100.

Metto ai voti l'emendamento 8.600, presentato dal senatore Lorenzi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.102 (testo 2), presentato dal senatore Bortolotto e da altri senatori.

È approvato.

L'emendamento 8.601 è pertanto assorbito dall'approvazione del precedente emendamento.

Metto ai voti l'emendamento 8.103, presentato dal senatore Manfredi e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante l'assenza dei presentatori, dichiaro decaduto l'emendamento 8.104.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.602, sul quale il relatore e il rappresentante del Governo hanno espresso parere contrario, a differenza che sull'8.800.

LORENZI. Signor Presidente, il mio emendamento 8.602 è praticamente assorbito dall'8.800, mancando soltanto la congiunzione «e» dopo la parola «magnetici».

PRESIDENTE. Però, quella «e» è stata giudicata significativa; quindi, ho ripetuto quale è stato il parere del relatore e del rappresentante del Governo.

LORENZI. È giusto, sono d'accordo, però non vorrei che venisse votato ed eventualmente respinto l'emendamento 8.602.

PRESIDENTE. Allora, lei cosa fa? Lo ritira?

LORENZI. Lo ritiro signor Presidente, considerandolo assorbito dall'8.800.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento 8.800, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

È approvato.

L'emendamento 8.900 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 8.105, presentato dal senatore Manfredi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.603, presentato dal senatore Lorenzi, identico agli emendamenti 8.801, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori, e 8.901, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.106, presentato dal senatore Lubrano di Ricco.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.107, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.108, presentato dal senatore Bortolotto e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.109.

RONCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RONCHI. Signor Presidente, ritiriamo l'emendamento, ma vorrei motivare questa decisione.

Respingere questo emendamento potrebbe comportare un'interpretazione restrittiva della norma. In particolare, con l'emendamento 8.901a del relatore al comma 1, sostitutivo della lettera *e*), abbiamo stabilito che le regioni possono individuare strumenti e azioni per il raggiungimento degli obiettivi di qualità, di cui al n. 1 della lettera *d*) dell'articolo 3, cioè possono individuare i criteri localizzativi e gli *standard* urbanistici. È chiaro quindi che possono anche individuare obiettivi di qualità maggiormente cautelativi rispetto a quelli stabiliti dallo Stato, in riferimento ai criteri localizzativi e agli *standard* urbanistici. Possono dunque decidere positivamente per certe localizzazioni e per altre no (ad esempio, gli asili nido), possono decidere certe distanze e non altre dagli edifici perché più cautelative.

Questa è la ragione per cui ritiriamo l'emendamento, perché altrimenti, se venisse respinto, potrebbe sembrare una contraddizione rispetto ad un testo modificato che invece condividiamo.

Resta però un punto da chiarire. Infatti, l'articolo 8 afferma anche che compito delle regioni è la definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione non superiore ai 150 kV. Allora, siccome i criteri localizzativi e gli *standard* urbanistici evidentemente interferiscono con la definizione dei tracciati, penso si debba intendere che il punto 1 della lettera *d*), cioè i criteri localizzativi e gli *standard* urbanistici che del resto sono di primaria competenza regionale, come è ribadito dalla sentenza della Corte costituzionale, valgono comunque, a prescindere dalla tensione non superiore ai 150 kV, per quanto riguarda la competenza legislativa primaria delle regioni.

Se questa interpretazione è confermata dal relatore e dal Governo, ritireremo l'emendamento 8.109 perché in questo modo il testo sarebbe a nostro avviso coerente.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

GIOVANELLI, *relatore*. Il senatore Ronchi ha posto una questione di interpretazione non semplicissima, sulla quale posso dare un'opinione; co-

munque, non credo di poterla dare in relazione alla decisione di ritirare o meno l'emendamento 8.109, in quanto la previsione della competenza dello Stato nel definire i tracciati di elettrodotti superiori ad una certa intensità, direi che prevale, per il principio di specialità, rispetto alla normativa generale che prevede come competenza delle regioni la regolazione localizzativa e la competenza urbanistica generica.

La mia naturalmente è un'interpretazione; la ragione è che gli elettrodotti superiori a 150 kV sono considerati di interesse nazionale ed è evidente che un elettrodotto deve attraversare più regioni. Poiché il principio contenuto nell'articolo 117 della Costituzione è che le competenze regionali si esercitano in quanto non contrastanti con gli interessi delle altre regioni oltre che con l'interesse generale dello Stato, il legislatore della Camera, che ha scritto questa norma che abbiamo semplicemente riportato, aveva ritenuto che quel tipo di elettrodotti fosse tale da sottrarsi alla generalizzata, ordinaria e giusta competenza delle regioni, delle province e dei comuni in materia urbanistica di regolazione localizzativa e – aggiungo io – anche di misure di incentivazione all'innovazione tecnologica per il miglioramento delle prestazioni ambientali di tutti gli impianti che emettono campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

La legge una volta approvata è obiettiva e l'interpretazione del relatore in Aula forse si può considerare autentica, ma non ha nessuna particolare autorevolezza. Tuttavia, a chiarimento, ho espresso questa lettura, questa interpretazione che non concede nulla alla contrattazione politica; a mio avviso, è la lettura del significato del testo e la trasparente informazione all'Assemblea, oltre che al senatore Ronchi, di quello che, a mio avviso, significa il testo che sottoponiamo alla votazione: regolazione localizzativa urbanistica di competenza regionale e – in caso che la legge regionale la deleghi – provinciale e comunale; elettrodotti sopra i 150 kV di competenza statale per l'interesse nazionale al fine di evitare il contrasto con gli interessi di altre regioni.

È un principio generale, una norma, una soglia – quella dei 150 kV – che ritorna anche quando si parla di applicazione della valutazione di impatto ambientale in altre normative.

Noi quindi recepiamo un criterio di interesse nazionale per quel tipo di elettrodotti. Peraltro, è un criterio che ha un fondamento nell'importanza dell'energia elettrica e di quel tipo di elettrodotti, che sono strutture fondamentali di valore non semplicemente regionale.

CALZOLAIO, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Signor Presidente, voglio aggiungere soltanto un'osservazione all'intervento svolto dal relatore.

L'emendamento 8.901a del relatore, sul quale vi è parere favorevole del Governo, richiama l'articolo 3, ossia l'articolo sulle definizioni per le quali non interessano le competenze dello Stato o delle regioni; sono definizioni che valgono sempre e ovunque.

Invece, a creare una differenziazione sugli elettrodotti e sulle competenze per gli stessi è una lettera dell'articolo 4 che riguarda le funzioni

dello Stato. Quindi, l'emendamento del relatore fa riferimento ad un articolo sulle definizioni che non riguarda la distinzione delle funzioni.

Pertanto, in tal senso, il lavoro di affinamento e di coerenza del testo con l'emendamento 8.901a mi sembra utile anche per chiarire la soluzione positiva trovata all'articolo 3 su una doppia definizione degli obiettivi di qualità.

PRESIDENTE. Senatore Ronchi, intende intervenire?

RONCHI. Signor Presidente, il rimando all'articolo relativo alle funzioni dello Stato è confermativo della nostra interpretazione, perché richiama proprio l'eccezione delle funzioni dello Stato come eccezione generale, non limitatamente agli elettrodotti con una soglia; limitatamente alla lettera *d*) n. 1, cioè ai criteri localizzativi di *standard* per i quali le leggi regionali non si adeguano ma restano in deroga dalle funzioni dello Stato, altrimenti si sarebbe dovuto prevedere che si adeguano per tensione superiore ai 150 kV.

Quindi, a conferma dell'interpretazione del Governo, ribadiamo il ritiro dell'emendamento 8.109.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.110, presentato dal senatore Maggi e da altri senatori, identico agli emendamenti 8.111, presentato dal senatore Cò e da altri senatori, e 8.112, presentato dal senatore Bortolotto e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.901a, presentato dal relatore.

È approvato.

L'emendamento 8.604 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 8.605, presentato dal senatore Lorenzi, identico all'emendamento 8.802, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 8.113 e 8.803 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 8.114, presentato dal Governo.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.115, identico all'emendamento 8.116.

LASAGNA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LASAGNA. Signor Presidente, l'emendamento 8.115 – una delle pochissime proposte dell'opposizione che sono state accettate dal relatore e dal rappresentante del Governo – è particolarmente importante nella nostra ottica.

Dando la possibilità ai comuni di adottare un regolamento, il comma aggiuntivo risolve parzialmente il problema dell'interramento, esistente in riferimento alla legge indicata. Con l'approvazione dell'emendamento in esame i comuni potranno fare ciò che lo Stato, le regioni e le province non possono realizzare.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.115, presentato dal senatore Manfredi e da altri senatori, identico all'emendamento 8.116, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

È approvato.

Stante l'assenza del presentatore, dichiaro decaduto l'emendamento 8.117.

Metto ai voti l'articolo 8, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 9, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati.

MONTELEONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTELEONE. Signor Presidente, vorrei aggiungere la mia firma all'emendamento 9.111 e illustrare i motivi della mia adesione.

Questa proposta di modifica è estremamente importante. Con essa si precisa che il piano deve prevedere i progetti che si intendono attuare al fine di adeguare gli elettrodotti già esistenti ai limiti di esposizione. Si tratta di una questione che interessa molti comuni d'Italia. La mancata previsione di un piano che precisi i limiti di esposizione farà sorgere infinite diatribe, con richieste di spostamenti di impianti esistenti rispetto ai quali non vi è un preventivo accordo con il comune interessato.

L'emendamento in questione rappresenta quindi un'ulteriore occasione perché il disegno di legge sia oggetto di un approfondimento adeguato.

PRESIDENTE. Prendo atto della sua richiesta, senatore Monteleone.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame, ricordando che gli emendamenti 9.100 e 9.300

sono preclusi dalla mancata votazione, rispettivamente, degli emendamenti 4.0.100 e 4.0.300.

GIOVANELLI, *relatore*. Signor Presidente, sono contrario alle proposte che prevedono l'intesa con gli enti interessati, perché ciò renderebbe molto impervio il cammino dei piani di risanamento. La richiesta d'intesa, implicando praticamente l'unanimità dei soggetti territorialmente competenti, non favorisce la celerità e la praticabilità dei piani di risanamento. Esprimo pertanto parere contrario sugli emendamenti 9.100a, 9.501, 9.500 e 9.805.

Esprimo invece parere favorevole sull'emendamento 9.101 che propone una consultazione non vincolante.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 9.502 in quanto la gradualità è utile anche perché consente di selezionare le situazioni maggiormente a rischio. Esprimo poi parere contrario sugli emendamenti 9.102, 9.103, 9.104, 9.105 e 9.503.

In merito all'emendamento 9.106, mi rimetto al parere del rappresentante del Governo, al quale chiedo un chiarimento sui contenuti di tale proposta modificativa, anche se mi sembra che presenti un'interpretazione corretta. Ad ogni modo, il Sottosegretario ha seguito l'*iter* del provvedimento alla Camera e probabilmente è in grado di valutare meglio come si collega la scalarità dei tempi qui indicata.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 9.504 e 9.800, a meno che le parole «d'intesa con» siano sostituite con la parola «sentiti». Se i presentatori dovessero accogliere questa modifica il mio parere sarebbe favorevole.

PRESIDENTE. Come si esprimono i presentatori degli emendamenti 9.504 e 9.800 in merito alla proposta di modifica avanzata dal relatore?

MAGGI. Signor Presidente, la accolgo.

LORENZI. Anch'io, signor Presidente, accolgo la modifica suggerita dal relatore.

GIOVANELLI, *relatore*. Esprimo inoltre parere contrario sugli emendamenti 9.107 e 9.108 perché la convocazione della conferenza dei servizi è obbligatoria.

Il parere è invece favorevole sugli emendamenti 9.505, 9.109 e 9.801, mentre è contrario sull'emendamento 9.110.

Chiedo alla Presidenza di chiarire il motivo per cui l'emendamento 9.111, identico all'emendamento 9.900 proposto dal Governo, è inserito prima di quest'ultimo nell'ordine di presentazione.

PRESIDENTE. Sembrerebbe che ci sia stato un refuso e l'emendamento 9.111 deve essere corretto in modo tale che le parole «*Al comma 1*» siano sostituite dalle parole «*Al comma 2*». In questo modo l'emenda-

mento 9.111 è identico all'emendamento 9.900 e pertanto seguirà un'unica votazione.

GIOVANELLI, *relatore*. Pertanto, signor Presidente, rinvio il pronunciamento su questo emendamento all'esame del successivo 9.900.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 9.506 e 9.802, mentre il parere è favorevole sull'emendamento 9.800a.

Per quanto riguarda gli emendamenti 9.900 e 9.111, chiedo ai presentatori di riflettere in quanto sarei favorevole all'accoglimento dell'emendamento 9.112. Quest'ultimo ha un contenuto importante perché propone che il piano di risanamento degli elettrodotti debba prevedere i progetti atti a rispettare, oltre ai limiti di esposizione, anche i valori di attenzione, nonché a raggiungere gli obiettivi di qualità. Si tratta di una modifica sensibile che il Senato potrebbe apportare al testo del provvedimento approvato dalla Camera e rappresenterebbe una delle più grandi innovazioni inserite dall'Aula nel caso in cui l'emendamento dovesse essere approvato.

Questo aspetto è contenuto anche negli emendamenti 9.111 e 9.900, ma ritengo che sia formulato meglio nell'emendamento 9.112. Quindi, pur esprimendo parere favorevole sugli emendamenti 9.111 e 9.900 – non mi sento di fare il contrario – chiedo ai presentatori di valutare l'opportunità di un loro ritiro per convergere eventualmente sull'emendamento 9.112. In caso contrario, esprimo comunque parere favorevole su tali emendamenti che, se approvati, precluderebbero il 9.112. Faccio presente però che il contenuto di tali emendamenti è leggermente diverso; vorrei quindi sentire il parere del Governo nel merito.

In conclusione, chiedo ai proponenti di riconsiderare gli emendamenti 9.900 e 9.111 ed esprimo parere favorevole sull'emendamento 9.112, identico all'emendamento 9.813. Inoltre, faccio rilevare ai presentatori degli emendamenti 9.507, 9.113 e 9.114 che, nel caso fosse approvato l'emendamento 9.112 ovvero il 9.900, risulterebbero assorbiti o preclusi. Infatti, una volta introdotti gli obiettivi di qualità questi non possono essere nuovamente previsti.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 9.115, 9.116 e 9.117. Mi rimetto al Governo sull'emendamento 9.118, per gli stessi motivi esposti in precedenza in merito all'emendamento 9.106.

Il parere è contrario altresì sull'emendamento 9.119, nonché sui successivi 9.120 e 9.803, per ragioni tra loro opposte: il primo dei due, infatti, propone che non si dia luogo a nessuna concertazione, a differenza del secondo che prevede una concertazione totale. Rappresentando il testo di legge una versione intermedia tra le due, mi sembra la più corretta.

Mi rimetto al Governo sull'emendamento 9.123.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 9.508, 9.121, 9.804, 9.509, 9.122, 9.806, 9.124 e 9.125, relativi al termine temporale da prevedersi per il risanamento degli elettrodotti. La proposta del relatore, contenuta nell'emendamento 9.801, è quella di stabilire nove anni, rispetto ai dodici di cui al testo pervenutoci dalla Camera, facendo però partire il termine dalla data di emanazione dei piani di risanamento. Infatti, giusta-

mente i gestori, che non sono peraltro più una sola società dopo il processo di privatizzazione dell'ENEL, ritengono che il termine debba decorrere dal momento in cui è emanato il piano; in caso contrario, non essendo quest'ultimo predisposto da loro si troverebbero vincolati ad un termine senza essere in grado di controllare l'inizio. Nove anni mi sembrano un termine ragionevole. Si possono prevedere anche tre anni, se si vuole fare un augurio, ma se si intende varare una legge credibile nove anni rappresentano una proposta seria.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 9.126 e 9.127 per la stessa motivazione: l'augurio è un conto, il realismo è un altro. Non vorrei dare ragione a chi è intervenuto oggi sulla stampa dicendo che questa legge è completamente irrealistica e metterebbe il Paese in pessime condizioni. È necessario quindi che la legge sia realistica.

L'emendamento 9.128 è accolto nella sostanza, senatore Cò, in relazione agli emendamenti che saranno approvati e che potrebbero renderlo inutile. Esprimo comunque su di esso parere favorevole. Esprimo invece parere contrario sugli emendamenti 9.129, 9.130, 9.131 e 9.807.

Ugualmente, esprimo parere contrario sull'emendamento 9.132. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 9.510 e 9.808.

Mi rimetto al parere del Governo sugli emendamenti 9.133 e 9.134.

Invito al ritiro il presentatore dell'emendamento 9.511 e in ogni caso su questo mi rimetto al Governo, perché mi pare che l'espressione «di pubblica utilità» comprenda anche l'erogazione dell'energia elettrica.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 9.135, 9.512, 9.809, 9.136, 9.513, 9.810 e 9.137.

Mi rimetto al parere del Governo sugli emendamenti 9.138, 9.514 e 9.811, di contenuto identico: in essi viene proposta un'intesa, che potrebbe anche essere considerata, riguardo allo spegnimento degli elettrodotti; mi rimetto comunque al parere del Governo. In questo caso, infatti, l'intesa non inibirebbe un'azione positiva, ma inibirebbe o potrebbe rallentare o verificare meglio una sanzione.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 9.139 e 9.140. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 9.141 e 9.812. Esprimo parere contrario sull'emendamento 9.142. Infine, mi rimetto al Governo sull'emendamento 9.516.

CALZOLAIO, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Signor Presidente, se lei è d'accordo interverrei soltanto sugli emendamenti sui quali il relatore ha chiesto il parere del Governo o su quelli su cui c'è un parere pur parzialmente diverso.

Chiedo il ritiro dell'emendamento 9.105, presentato dal senatore Bortolotto e da altri senatori, visto che ormai è stato chiarito in che termini è lo Stato a fissare limiti, valori e obiettivi; in questa sede dovrebbe essere recuperato un punto della definizione proposta dal relatore all'emendamento 3.801, approvato dall'Assemblea, che faceva riferimento agli impianti esistenti e a quelli in costruzione. Sugerirei, dunque, di ritirare l'e-

emendamento o, in alternativa, di aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con il decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a)».

Prevedendo in questa parte del testo l'aggiunta che ho proposto, potrebbero essere ritirati i successivi emendamenti 9.118 e 9.123, presentati dal senatore Bortolotto e da altri senatori e 9.128, presentato dal senatore Cò e da altri senatori, perché il riferimento contenuto in questi emendamenti sarebbe posto al comma 1, che richiama esattamente il decreto, con il parere conforme del relatore, se non sbaglio, e mi pare che possa essere accolto l'invito al ritiro avanzato dal relatore sull'emendamento 9.900, presentato dal Governo.

Propongo pertanto di riformulare l'emendamento 9.105 nel senso che ho poc'anzi indicato: il decreto in questione è lo stesso richiamato dall'emendamento 9.106, sul quale il relatore si è rimesso al Governo e su cui esprimo parere favorevole.

Sui rimanenti emendamenti il parere è conforme a quello espresso dal relatore.

Accolgo, alla luce delle considerazioni svolte, l'invito del relatore a ritirare l'emendamento 9.900, convergendo sugli emendamenti identici 9.112 e 9.813. L'accoglimento di questi emendamenti consentirebbe anche il ritiro di alcuni emendamenti successivi, mentre l'emendamento 9.118 lo riterrei assorbito dal richiamo al decreto di cui al comma 1. In ogni caso, il parere sarebbe favorevole; lo stesso dicasi per l'emendamento 9.123 del senatore Bortolotto.

Per quanto riguarda l'emendamento 9.801a, la mia perplessità nasce dal fatto che l'emanazione dei piani di risanamento è regolata da tutti i commi precedenti in modo molto complesso. Infatti, nel caso in cui non vengano emanati nella procedura ordinaria, c'è tutta una procedura di sostituzione i cui tempi sono complessi da ricostruire. Pertanto invito il relatore a ritirare tale emendamento perché, anche se dieci anni o nove anni sono più o meno la stessa cosa, lasciando il testo inalterato si avrebbe una data più certa.

GIOVANELLI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANELLI, *relatore*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 9.801a.

CALZOLAIO, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Per quanto attiene all'emendamento 9.802a, nonché gli emendamenti 9.510 e 9.808, che tendono a sopprimere la parola: «fissi», devo fare una precisazione sulla quale inviterei a prestare per un attimo attenzione, perché riguarda anche molti emendamenti successivi.

Il Consiglio dei ministri venerdì scorso ha emanato un decreto-legge che interviene sulla necessità di garantire anche la disattivazione qualora i limiti previsti per quanto riguarda le radiofrequenze siano continuamente

disattesi e una sanzione della regione sia stata già comminata per la violazione. Tuttavia è chiaro che quel testo andrebbe coordinato con il provvedimento che stiamo approvando, anche perché lì si prevede un ruolo dello Stato dopo la prima sanzione della regione.

Pertanto, mi prenderei la responsabilità di avanzare questa proposta: fatto salvo che il decreto-legge non contiene esattamente lo stesso testo, evidentemente la conversione in legge del decreto sarebbe successiva all'approvazione di questo provvedimento, per cui il Governo si riserva, ascoltando i Gruppi del Senato e della Camera, di rivalutare in sede di conversione l'insieme di questi emendamenti. Quindi suggerirei per il momento di accogliere solo l'emendamento del relatore, assumendo gli emendamenti dei senatori Lorenzi e Specchia, e di ritirare gli altri con la motivazione che probabilmente la materia meriterà un coordinamento.

Per quanto riguarda l'emendamento 9.133, sul quale il relatore si è rimesso al Governo, dovrei esprimere parere contrario per la stessa ragione che ho detto in precedenza, ma invito al ritiro perché questo emendamento riguarda sempre il problema della disattivazione.

PRESIDENTE. Riassumendo i termini della questione, il senatore Bortolotto, in relazione a una serie di emendamenti dovrebbe dare una risposta alle indicazioni venute dal Governo.

Cominciamo con l'emendamento 9.105, in merito al quale il Governo ha proposto di inserire, in fine, le parole: «con il decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a)».

BORTOLOTTI. Francamente non capisco che cosa intenda il Governo proponendo questa aggiunta. È evidente che il Governo stabilisce i limiti con il decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a): questo è il punto in cui la legge prevede che il Governo fissi i limiti.

Noi volevamo sopprimere le parole: «stabiliti dallo Stato» perché si parla di obiettivo di qualità e lo stesso relatore, presentando un emendamento in proposito, ha dichiarato che la determinazione di tale obiettivo spetta in parte allo Stato, per quanto riguarda i valori di campo da non superare, e in parte alle regioni, per quanto concerne le distanze di sicurezza, la regolazione delle localizzazioni e le questioni urbanistiche. Allora non si può dire che l'obiettivo di qualità è quello stabilito dallo Stato, quasi che non interessasse il rispetto dell'obiettivo di qualità stabilito dalla regione o che questo non sia dovuto.

Quindi mantengo l'emendamento. Forse il Governo non aveva ben compreso il significato di tale proposta, ma non possiamo limitare il senso dell'obiettivo di qualità in questo punto della legge dopo averlo allargato con un emendamento approvato all'articolo precedente.

PRESIDENTE. Lei dunque mantiene l'emendamento nella formulazione originaria. Ciò significa anche che rimane quell'insieme di altri emendamenti al quale aveva fatto riferimento il Governo?

BORTOLOTTO. No, signor Presidente, questo emendamento vive per conto suo, gli altri sono diversi.

GIOVANELLI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANELLI, *relatore*. Signor Presidente, comprendo le motivazioni del senatore Bortolotto, che hanno un fondamento. In effetti l'espressione: «obiettivi di qualità stabiliti dallo Stato» è presa pari pari dal testo della Camera e faceva riferimento al vecchio testo.

Sono disponibile a modificare la mia opinione e ad esprimere un parere favorevole all'emendamento, prendendo atto della fondatezza dell'osservazione del senatore Bortolotto, che intende eliminare le parole «stabiliti dallo Stato» dopo le altre «obiettivi di qualità», perché abbiamo già deciso da chi sono stabiliti e come. Tuttavia, se il Sottosegretario ritiene necessario un riferimento alle norme della presente legge, eliminiamo ogni equivoco; pertanto ritengo che si possa accogliere tale proposta, che non è in contrasto ma va nel senso indicato dal senatore Bortolotto: gli obiettivi di qualità, così come li abbiamo definiti, in effetti sono stabiliti per una parte (i valori dei campi) dallo Stato e per un'altra parte dalle regioni. Mi permetto di rivolgere un ulteriore appello per arrivare ad un testo coerente e che funzioni, se possibile.

PRESIDENTE. Questa spiegazione le sembra convincente, senatore Bortolotto?

BORTOLOTTO. Signor Presidente, accolgo quest'ultima riformulazione, nel senso di aggiungere dopo le parole «obiettivi di qualità» le altre: «come previsto dalla presente legge», anche se secondo me non ce ne sarebbe bisogno.

GIOVANELLI, *relatore*. Non «come previsto dalla presente legge» ma «stabiliti secondo le norme della presente legge», perché la legge delega la fissazione degli obiettivi di qualità ad una complessa procedura.

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione.

Ricordo che gli emendamenti 9.100 e 9.300 sono preclusi, rispettivamente, dalla mancata votazione dell'emendamento 4.0.100 e dell'emendamento 4.0.300.

Metto ai voti l'emendamento 9.100a, presentato dal senatore Bortolotto e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.501, presentato dal senatore Lorenzi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.500, presentato dal senatore Carcarino.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.805, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.101, presentato dal senatore Maggi e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.502, identico all'emendamento 9.102.

LORENZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LORENZI. Signor Presidente, intervengo brevemente soltanto per svolgere una considerazione.

Continuo ad invitare il Governo ed il relatore a non introdurre termini che non diano garanzie di interpretazione. Quando si dice «in modo graduale», cosa si intende? Cerchiamo di essere chiari: l'espressione «in modo graduale» non vuol dire proprio niente! Possiamo immaginare qualsiasi tipo di gradualità: quotidiana, mensile, annuale o secolare. Per questo ci vuole un minimo di buon senso.

Il termine graduale si può inserire in un titolo di legge: ad esempio «legge quadro per il riordinamento graduale dell'istruzione scolastica ed universitaria». Poi, all'interno, si specifica come viene graduata.

Invito, quindi, a tenere conto di queste considerazioni, ma a quanto pare, sia a livello legislativo che pratico, ciò non avviene.

PRESIDENTE. Il relatore vuole rispondere a queste osservazioni?

GIOVANELLI, *relatore*. «In modo graduale» è un'indicazione per la formulazione del piano.

PRESIDENTE. Rimane dunque il parere contrario su questi due emendamenti.

Metto ai voti l'emendamento 9.502, presentato dal senatore Lorenzi, identico all'emendamento 9.102, presentato dal senatore Bortolotto e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.103, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.104, presentato dal senatore Manfredi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.105 (testo 2), presentato dal senatore Bortolotto e da altri senatori.

È approvato.

A seguito della precedente votazione, l'emendamento 9.503 risulta assorbito.

Per quanto riguarda l'emendamento 9.106, il relatore si è rimesso al parere del Governo. Invito, pertanto, il sottosegretario Calzolaio a pronunciarsi su tale emendamento.

CALZOLAIO, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.106, presentato dal senatore Bortolotto e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.504 (testo 2), presentato dal senatore Lorenzi, identico all'emendamento 9.800 (testo 2), presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.107, presentato dal senatore Manfredi e da altri senatori, identico all'emendamento 9.108, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.505, presentato dal senatore Lorenzi, identico agli emendamenti 9.109, presentato dal senatore Bortolotto e da altri senatori, e 9.801, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

È approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 9.110 è improcedibile.

L'emendamento 9.111, sul quale è stato espresso parere favorevole, è identico all'emendamento 9.900. Ricordo che, dopo un invito alla riflessione, il Governo ha ritirato l'emendamento 9.900.

RESCAGLIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RESCAGLIO. Signor Presidente, ho visto che il Governo ha ritirato l'emendamento 9.900, identico all'emendamento 9.111, da me presentato, accogliendo anche il parere espresso dal relatore, per il quale i due emendamenti successivi sarebbero comprensivi di questo.

Non ho timore ad adeguarmi alla decisione assunta dal Governo, avvertendo però che il mio emendamento – come del resto quello presentato dal Governo – prevedeva un'estensione del problema, perché si riferiva al piano che deve prevedere i progetti, mentre i successivi due emendamenti contemplano il momento ultimativo, cioè quello di rispettare gli indici di qualità; probabilmente esso ha un campo più vasto perché richiama alla fonte, nel momento in cui si deve attuare qualcosa, vale a dire il piano con i progetti. Tuttavia mi adeguo al Governo e ritiro l'emendamento 9.111.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.506, presentato dal senatore Lorenzi, identico all'emendamento 9.802, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.800a, presentato dal relatore.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 9.900 è stato ritirato.

MONTELEONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTELEONE. Signor Presidente, avevo apposto la mia firma all'emendamento 9.111, presentato dal senatore Rescaglio.

PRESIDENTE. Il senatore Rescaglio lo ha poc'anzi ritirato.

MONTELEONE. Va bene, ma io ho aggiunto la mia firma, che è stata accettata. Se mi consente, vorrei esprimere il mio giudizio.

PRESIDENTE. Certamente. Esprima il suo giudizio.

MONTELEONE. Signor Presidente, ho ascoltato ciò che è stato detto in Aula e le motivazioni del ritiro di quest'emendamento: il Governo dice che l'emendamento 9.900 praticamente è onnicomprensivo. Allora io chiedo al senatore Bortolotto e agli altri colleghi firmatari, nonché al senatore Specchia se gli emendamenti che hanno presentato e che riguardano il comma 2 e il comma 4, mentre l'emendamento 9.111 del senatore Rescaglio riguarda il comma 1 e nel piano...

PRESIDENTE. Scusi, senatore Monteleone, era già stato precisato che trattavasi di errore di stampa e quindi nell'emendamento 9.111, dove c'è scritto: «*Al comma 1*» andava letto: «*Al comma 2*».

MONTELEONE. Va bene, accetto questo, però l'errore di stampa non dev'essere necessariamente errore di razionalità ed è su questo che io pongo l'accento. Se i colleghi senatori hanno presentato questi emendamenti ritenendo che questi piani di risanamento sono comprensivi dei progetti, allora va bene, si completa il senso della legge; ma se i presentatori di questi emendamenti non danno per scontata la progettualità del piano, allora io penso che questa proposta non serva assolutamente a completare il quadro della situazione.

CALZOLAIO, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALZOLAIO, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Signor Presidente, purtroppo non sempre si ha il testo sotto mano, ma il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 9 recita precisamente: «Il piano deve prevedere i progetti che si intendono attuare (...)» e poi prosegue, quindi è già scritto. In questo senso, anche il senatore Rescaglio aveva ragione, ma si salva un testo dove l'esigenza espressa, cioè che vengano citati i progetti, è rispettata.

MONTELEONE. Va bene, questo punto mi è stato chiarito.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.112, identico all'emendamento 9.813.

BORTOLOTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORTOLOTTI. Signor Presidente, mi consenta una breve dichiarazione di voto. Quest'emendamento fa fare un passo avanti molto importante a questo disegno di legge. Il testo che ci era pervenuto dalla Camera

prevedeva che le antenne per radio, televisioni e telefonia fossero adeguate a dei valori di attenzione e successivamente a degli obiettivi di qualità molto più restrittivi, quindi a maggiore tutela della salute dei cittadini; la stessa cosa non era prevista per gli elettrodotti, che dovevano limitarsi a rispettare i valori di attenzione. Il raggiungimento degli obiettivi di qualità anche da parte degli elettrodotti esistenti comporterà, certo un investimento importante da parte delle compagnie elettriche, certo del lavoro per le nostre imprese, ma certo anche un miglioramento della qualità dell'ambiente e del livello della salute per i cittadini del nostro Paese.

Ritengo molto importante che il Senato operi questo cambiamento e devo anche rilevare che molti Gruppi parlamentari, da quello del senatore Rescaglio a quello del senatore Specchia, nonché lo stesso Governo (penso all'intervento che è stato fatto poc'anzi) si trovano d'accordo su questo importantissimo miglioramento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.112, presentato dal senatore Bortolotto e da altri senatori, identico all'emendamento 9.813, presentato dal senatore Specchia.

È approvato.

Gli emendamenti 9.507, 9.113 e 9.114 risultano assorbiti dalla votazione testé effettuata.

BORTOLOTTI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 9.115.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.116, presentato dal senatore Colla.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.117, presentato dal senatore Zambrino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.118, presentato dal senatore Bortolotto e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.119, presentato dal senatore Bortolotto e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.120, presentato dal senatore Bortolotto e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.803, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.508, presentato dal senatore Lorenzi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.121, presentato dal senatore Bortolotto e da altri senatori, identico agli emendamenti 9.804, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori, e 9.509 presentato dal senatore Lorenzi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.122, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.123, presentato dal senatore Bortolotto e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.806, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.124, presentato dal senatore Bortolotto e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.125, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 9.801 presentato dal relatore, è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 9.126, presentato dal senatore Bortolotto e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.127, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 9.128 è assorbito dall'approvazione degli emendamenti 9.112 e 9.813, identici tra loro.

Stante il parere contrario della 5ª Commissione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 9.129 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 9.130, presentato dal senatore Colla.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.1000, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.131, presentato dal senatore Colla.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.807, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.132, presentato dal senatore Colla.

Non è approvato.

L'emendamento 9.132a si intende decaduto per assenza del presentatore.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.802a.

GIOVANELLI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANELLI. Signor Presidente, gli emendamenti identici 9.510 e 9.808 dovrebbero essere trasformati in subemendamenti all'emendamento 9.802a e votati per primi, altrimenti verrebbero preclusi dall'eventuale approvazione di quest'ultimo.

PRESIDENTE. Possiamo chiedere ai firmatari di accogliere la sua richiesta, oppure può modificare lei l'emendamento 9.802a.

SPECCHIA. Accolgo l'invito del relatore.

LORENZI. Anch'io sono d'accordo.

GIOVANELLI, *relatore*. In sostanza, in base alla trasformazione in subemendamenti degli emendamenti 9.510 e 9.808, alla seconda riga dell'emendamento 9.802a, dopo le parole: «degli impianti», viene soppressa la parola: «fissi» e analogamente alla riga successiva.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.802a/1 (già emendamento 9.510), presentato dal senatore Lorenzi, identico all'emendamento 9.802a/2 (già emendamento 9.808), presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.802a, presentato dal relatore, nel testo emendato.

È approvato.

Senatore Lasagna, accoglie l'invito a ritirare l'emendamento 9.133?

LASAGNA. Signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 9.134 e 9.511 sono preclusi dall'approvazione dell'emendamento 9.802a.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.135.

LUBRANO di RICCO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUBRANO di RICCO. Signor Presidente, l'emendamento 9.135 tende ad adeguare la norma al principio della separazione della sfera politica da quella gestionale prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 29 del 1993. Questa norma è dichiarata espressamente inderogabile da parte di leggi successive salvo che poi la deroga non sia espressamente disposta.

Quindi, con l'emendamento in esame, si vuole chiarire che la disattivazione, che è un atto certamente di gestione ed è peraltro un atto vincolato, non spetta al Ministro o al presidente della giunta regionale, come propone invece il disegno di legge, ma – a mio avviso – al competente dirigente dell'ufficio.

PRESIDENTE. Il relatore ed il rappresentante del Governo intendono intervenire?

CALZOLAIO, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Signor Presidente, manterrei ferma la richiesta di ritiro degli emendamenti sulla disattivazione per le ragioni che ho già espresso. Ritorneremo a breve sulla questione.

PRESIDENTE. Senatore Lubrano di Ricco, insiste per la votazione dell'emendamento 9.135?

LUBRANO DI RICCO. Sì, insisto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.135, presentato dal senatore Lubrano di Ricco.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.512, presentato dal senatore Lorenzi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.136, presentato dal senatore Bortolotto e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.809, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.513, presentato dal senatore Lorenzi, identico all'emendamento 9.810, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.137, presentato dal senatore Manfredi e da altri senatori.

Non è approvato.

Sugli emendamenti 9.514, 9.811 e 9.138 il relatore si è rimesso al Governo. Il Sottosegretario vuole aggiungere qualcosa?

CALZOLAIO, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.514, presentato dal senatore Lorenzi, identico all'emendamento 9.811, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.138, presentato dal senatore Bortolotto e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.139, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.140, presentato dal senatore Bortolotto e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.141, presentato dal senatore Bortolotto e da altri senatori.

È approvato.

L'emendamento 9.812 risulta assorbito dalla precedente votazione, mentre l'emendamento 9.515 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 9.142, presentato dal senatore Lubrano Di Ricco.

Non è approvato.

Chiedo al presentatore se accoglie l'invito a ritirare l'emendamento 9.516.

CARCARINO. Signor Presidente, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Stante l'assenza del proponente, dichiaro decaduto l'emendamento 9.142a.

Passiamo alla votazione dell'articolo 9.

LORENZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LORENZI. Signor Presidente, intervengo non già per perdere tempo, bensì per richiamare l'attenzione dell'Assemblea sull'importante articolo 9, recante il titolo «Piani di risanamento».

Possiamo concordare tutti in ordine alla centralità della normativa in esame; basti pensare che il comma 4 prevede una scadenza: entro dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dovrà essere completata l'azione di risanamento.

Bene ha fatto il relatore ad accennare ai commenti ironici della stampa circa l'irrealismo del disegno di legge. Questi commenti la dicono lunga sul modo in cui si intende affrontare un argomento così scabroso. Si definisce irrealistico ciò che può essere considerato, invece, espressione massima di realismo: l'effettiva volontà politica di approvare la legge e l'autentica volontà amministrativa di eseguirla.

Sappiamo bene che, per diventare legge, il provvedimento dovrà essere approvato dalla Camera e che dovranno seguire decreti attuativi per stabilire dati molto più precisi. La legge quadro è però molto importante per i principi dichiarati e per l'impegno generale che le istituzioni coinvolte, in particolare l'Ente dell'energia elettrica, assumeranno con riguardo all'azione di risanamento delle zone metropolitane.

Ricordo in proposito quanto asseriva il Ministro dell'industria, delle poste e delle telecomunicazioni francese: l'interramento dei cavi ad alta tensione non produce la cancellazione dei campi magnetici, ma ha in realtà una sua ragione d'essere se consideriamo che l'azione esercitata da un cavo interrato è completamente modificata rispetto a quella esercitata da una linea aerea, in termini di induzione magnetica.

L'induzione magnetica è molto più forte a livello del suolo, in ragione della vicinanza maggiore al cavo, e si attenua con l'aumento della distanza dalla linea. Dal cavo aereo abbiamo un effetto minore a livello del suolo e l'azione di induzione si intensifica in proporzione all'allontanamento dalla linea. Globalmente, l'effetto può essere considerato equivalente ma, con riguardo alla distanza, l'interramento rappresenta una maggiore garanzia. Nell'attraversamento delle zone metropolitane dovrà essere effettuato un grande sforzo per trovare soluzioni di interramento per l'alta tensione, in modo da salvaguardare le abitazioni.

Il piano di risanamento costerà parecchio; ma in una fase di cambiamento, di rinnovamento, di innovazione tecnologica, non è irrealistico prevedere uno stanziamento notevole per un risanamento da effettuarsi nell'arco di dieci anni. È un segnale negativo, da parte dei nostri *mass media* e della nostra società, la volontà di conservare l'esistente e di risparmiare, a scapito del progresso e dello sforzo generale di produrre un ambiente più piacevole e che dà maggiori garanzie.

Dichiaro il mio voto convintamente favorevole ad un articolo che sollecita il Parlamento ad affrontare un argomento di grande importanza, rispetto al quale sarebbe stato forse irrealistico pensare di vincere la lotta, portandolo all'attenzione delle Camere. Speriamo che l'*iter* del disegno di legge sia completato con l'approvazione da parte del Senato e quindi della Camera.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 9, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 10, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GIOVANELLI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 10.500 e 10.800, mentre il mio parere è contrario sull'emendamento 10.100.

CALZOLAIO, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.500, presentato dal senatore Carcarino, identico all'emendamento 10.800, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

È approvato.

Stante il parere contrario della 5^a Commissione, l'emendamento 10.100 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 10.1000, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 10, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 11, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

Stante l'assenza del presentatore, l'emendamento 11.100 è decaduto.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GIOVANELLI, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 11.101, 11.102, 11.103 e 11.104.

Chiedo poi ai presentatori di ritirare gli emendamenti 11.105, 11.106 e 11.107 per le motivazioni già illustrate in merito alla normativa sull'impatto ambientale che rende opportuna la valutazione di impatto ambientale su ciascun tipo di opera.

Esprimo infine parere contrario sugli emendamenti 11.108 e 11.109.

CALZOLAIO, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Signor Presidente, il mio parere è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Come si esprimono i presentatori in merito all'invito rivolto dal relatore a ritirare gli emendamenti 11.105, 11.106 e 11.107?

BORTOLOTTI. Signor Presidente, poiché il Governo ha chiarito che, a seguito dell'entrata in vigore dell'apposito decreto, la valutazione di impatto ambientale è obbligatoria su tutti gli elettrodotti, ritiro l'emendamento 11.105.

CÒ. Anch'io, signor Presidente ritiro l'emendamento 11.106.

RESCAGLIO. Signor Presidente, ritiro anch'io l'emendamento 11.107.

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 11.100, stante l'assenza del proponente si intende decaduto.

Metto ai voti l'emendamento 11.101, presentato dal senatore Bortolotto e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.102, presentato dal senatore Rescaglio.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.103, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.104, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 11.105, 11.106 e 11.107 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 11.108, presentato dal senatore Cò e da altri senatori, identico all'emendamento 11.109, presentato dal senatore Rescaglio.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 11.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 12, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono tutti illustrati.

Stante l'assenza del presentatore, gli emendamenti 12.100, 12.102 e 12.0.100 sono decaduti.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GIOVANELLI, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 12.101, 12.800, 12.103, 12.104, 12.501, 12.105, 12.106, 12.106a, 12.107 e 12.108. Esprimo altresì parere contrario sugli emendamenti volti ad introdurre un nuovo articolo dopo il 12. Essendo la questione molto delicata, intendo spiegarne il motivo.

Prudentemente il testo di legge al nostro esame rinvia ad un successivo decreto del Governo, enunciando semplicemente i criteri. Si tratta di una delega indiretta; d'altronde, la materia è abbastanza discussa a livello internazionale. Ricordo la delicata discussione svoltasi recentemente in Gran Bretagna: l'aspetto essenziale è il telefono mobile, che nuoce gravemente alla salute, con annessi e connessi. Gli apparecchi di uso individuale e domestico sono qualcosa di diverso perché la legge riguarda impianti rispetto ai quali i cittadini non hanno la libertà di scelta, come, ad esempio, il posizionamento di un'antenna o di un elettrodotta vicino casa. Gli apparecchi di uso domestico e individuale rientrano in una sfera in cui il comportamento individuale è più libero e meno vincolato e può essere guidato con istruzioni, con etichettatura o con altre forme. Mi sembra che la formula vaga, ma anche molto aperta, del testo consente di regolare la questione ponendo attenzione a tutti i delicati problemi di natura anche commerciale, di concorrenza, che si intrecciano con questa tematica. Infatti le formulazioni che potremmo scrivere in modo improvvisato attraverso emendamenti possono essere discriminatorie verso l'uno o l'altro tipo di commercializzazione o di prodotto. D'altronde l'etichettatura non è in sé una tutela; prima di tutto è necessaria una base di valutazione, che per il momento non ha una certezza. Mi sembra che nel testo dell'articolo 12 è considerato adeguatamente anche il problema degli apparecchi di uso domestico ed individuale, ma in realtà non è questa la legge che affronta tale problematica.

Nessun emendamento in verità mi pare accoglibile: mi parrebbe un'improvvisazione dare una risposta con un emendamento su questo punto, anche perché i tre anni di *iter* del provvedimento non hanno portato ad effettivi approfondimenti. Questa è la motivazione dei pareri contrari, e quindi della proposta della votazione dell'articolo 12 nel testo approvato dalla Commissione.

CALZOLAIO, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

Presidenza del vice presidente ROGNONI

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.101, presentato dal senatore Manfredi e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 12.800 è precluso dalla mancata votazione dell'emendamento 4.0.300.

Metto ai voti l'emendamento 12.103, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.104, presentato dal senatore Colla.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.501, presentato dal senatore Lorenzi.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.105.

BORTOLOTTO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORTOLOTTO. Signor Presidente, l'emendamento 12.105 è puramente formale, e potrei anche accogliere l'invito a ritirarlo.

I successivi emendamenti 12.106 e 12.106a, sostanzialmente identici, propongono di sopprimere l'ultimo periodo del primo comma dell'articolo 12. Tale periodo prevede che il Governo, che dovrà emanare il decreto per dare indicazione ai consumatori sull'inquinamento elettromagnetico prodotto dagli apparecchi e dispositivi di uso domestico, individuale o lavorativo, dovrà con esso individuare, per l'appunto, «le tipologie di apparecchi e dispositivi per i quali non vi è emissione di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, o per i quali tali emissioni sono da ritenersi così basse da non richiedere alcuna precauzione». Ciò significa che il Governo dovrà predisporre un decreto in cui sarà riportato un lunghissimo elenco di apparecchi e dispositivi, perché per qualunque apparecchio che abbia una pila bisognerà stabilire se produce o meno un'emissione tale da essere normabile.

Ho presentato questi due emendamenti per aiutare il Governo, perché mi pare impossibile prevedere una tale dettagliata ricognizione: pensate solo ai giocattoli che hanno le pile. Il Governo dovrebbe fare un lunghissimo elenco delle varie tipologie di giocattoli per i quali non vi sono emissioni rilevanti. Ritenevo, dunque, che i primi due periodi del comma 1 dell'articolo 12 fossero sufficienti ad indicare quali sono i prodotti sui quali invece devono essere date indicazioni perché il problema esiste. Pre-disporre un elenco di prodotti per quali il problema non esiste mi sembra pressoché impossibile.

Ritiro, dunque, l'emendamento 12.105 e mantengo l'emendamento 12.106.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.106, presentato dal senatore Bortolotto e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.107, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.108.

BORTOLOTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORTOLOTTI. Signor Presidente, i telefonini nuocciono gravemente alla salute e anche altri apparecchi di uso comune possono nuocervi se non vengono adottate delle precauzioni. L'emendamento in votazione chiede che ciò sia scritto chiaramente sui libretti di istruzione allegati ai prodotti. Manteniamo l'emendamento e invitiamo l'Assemblea a votarlo favorevolmente per garantire una informazione corretta, chiedendo che il Governo, nel citato decreto, preveda quanto richiesto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.108, presentato dal senatore Bortolotto e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 12.

È approvato.

Stante l'assenza del proponente, dichiaro decaduto l'emendamento 12.0.100.

Metto ai voti l'emendamento 12.0.800, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 13, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

BORTOLOTTI. Signor Presidente, l'emendamento 13.101 è volto a sopprimere l'articolo 13, che prevede di fare degli accordi di programma specifici per la riduzione delle emissioni di elettrosmog con i gestori di servizi di trasporto pubblico che producono campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici perché non vorremmo che questa fosse una via per introdurre deroghe che consentano, appunto, a tali gestori di non rispettare i limiti. Noi riteniamo che in una legge concernente l'elettrosmog prevedere delle convenzioni con i gestori dei servizi di trasporto pubblico non sia congruo.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti sono da considerarsi illustrati.

Dichiaro l'emendamento 13.100 decaduto per l'assenza del presentatore.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GIOVANELLI, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 13. La motivazione unica sta nel fatto che questo articolo segnala una specificità della problematica dei servizi di trasporto pubblico e individua uno strumento molto aperto, quello dell'accordo di programma. Stiamo parlando di trasporto pubblico, quindi ci riferiamo a soggetti pubblici che dovrebbero concludere accordi con un soggetto pubblico. Credo che non sia il caso di dettagliare ulteriormente questa norma, perché ciò comporterebbe un approfondimento di merito di una materia specifica; in questo caso la genericità, a mio avviso, è migliore di una specificità improvvisata o parziale. Questa è la ragione per cui io credo che il testo emerso dopo tre anni di lavoro di Commissione tra Camera e Senato, che pure è un testo che non risponde definitivamente al problema, ma comunque individua il meccanismo per affrontarlo, sia quello più convincente ed è preferibile non emendarlo in alcun modo.

CALZOLAIO, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Esprimo parere conforme al relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.101, presentato dal senatore Bortolotto e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.102, presentato dal senatore Manfredi e da altri senatori, identico all'emendamento 13.103, presentato dal senatore Erroi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.104, presentato dal senatore Erroi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.105, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.106, presentato dal senatore Erroi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 13.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 14 sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

CALZOLAIO, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Ritiro l'emendamento 14.900 e do per illustrati i restanti emendamenti del Governo.

LORENZI. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 14.501 deve esservi stato un errore di stampa o di trascrizione, nel senso che l'integrazione da me proposta va inserita nel testo e non alla fine.

PRESIDENTE. Ne prendo atto, senatore Lorenzi.

LUBRANO di RICCO. Signor Presidente, con il richiamo alle disposizioni della legge 7 agosto 1990 n. 241, se interpreto bene la norma, è assurdo che il personale di vigilanza debba accedere ai dati e alle informazioni ai sensi di queste disposizioni. Questo significa, secondo me, che il personale deve dimostrare al gestore di avere interesse ad accedere a tali dati. Ciò è un assurdo, in quanto l'interesse all'osservanza delle leggi è implicito nella funzione pubblica del personale di controllo. È come se alla Guardia di finanza fosse richiesto di dimostrare il proprio interesse ad accedere ai dati contabili di un'impresa. Pertanto, se il gestore dovesse obiettare che il personale non ha interesse che cosa succede? Il personale deve forse proporre ricorso al TAR ex articolo 25 della legge n.241 del 1990?

Sottopongo pertanto l'emendamento 14.208 all'attenzione del Governo e del relatore.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti sono da considerarsi illustrati. Dichiaro decaduto l'emendamento 14.100 per l'assenza del proponente.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GIOVANELLI, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 14.101 e chiedo il ritiro dell'emendamento 14.102, identico all'emendamento 14.900 già ritirato dal Governo. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 14.103 e 14.500. Parere contrario su tutti gli altri emendamenti ad eccezione di quelli presentati dal Governo, sui quali il parere è favorevole.

CALZOLAIO, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Signor Presidente, il Governo si conforma al parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Quindi, è favorevole all'emendamento 14.103, identico all'emendamento 14.500?

CALZOLAIO, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Francamente considero pleonastica quell'aggiunta e suggerirei di ritirare tali emendamenti, ma mi conformo al parere favorevole espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.101, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Sull'emendamento 14.102 c'è un invito al ritiro.

RESCAGLIO. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 14.900 è stato ritirato. Sugli emendamenti 14.103 e 14.500 chiedo ai presentatori se insistono per la votazione.

MAGGI. Signor Presidente, mantengo l'emendamento.

LORENZI. Anch'io, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.103, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori, identico all'emendamento 14.500, presentato dal senatore Lorenzi.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.104, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.105, presentato dal senatore Bortolotto e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.501 (testo corretto), presentato dal senatore Lorenzi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.502, presentato dal senatore Lorenzi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.106, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.107, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.108, presentato dal senatore Lubrano di Ricco.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 14, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 15, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

BORTOLOTTI. Signor Presidente, gli emendamenti che ho presentato si illustrano da sé.

COLLA. Signor Presidente, l'emendamento 15.103 si illustra da sé.

LASAGNA. Signor Presidente, la nostra opinione è che la forbice da 2 a 600 milioni di lire sia a dir poco stravagante, per non dire folle, e perciò con l'emendamento 15.105 proponiamo che, per essere credibile e realistica, vada da 50 a 200 milioni di lire.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti all'articolo 15 si intendono illustrati.

Dichiaro decaduto l'emendamento 15.100, stante l'assenza del proponente.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GIOVANELLI, *relatore*. Signor Presidente, ad esclusione dell'emendamento 15.1000 del Governo, sul quale sono favorevole, e dell'emendamento 15.116, sul quale mi rimetto al Governo, esprimo parere contrario su tutti gli altri emendamenti, specificando per il 15.101 che non dobbiamo prendere le abitudini peggiori della magistratura che postula il getto pericoloso di cose per reprimere l'inquinamento elettromagnetico: siamo all'uso un po' troppo libero del codice penale e ci mancherebbe altro di santificarlo a posteriori con i nostri emendamenti.

CALZOLAIO, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Signor Presidente, vorrei motivare l'invito al ritiro o, nel caso, il parere contrario sugli emendamenti a questo articolo, richiamando quanto ho già detto per l'articolo 9. Sulla materia delle sanzioni c'è un decreto-legge, approvato dal Consiglio dei ministri venerdì scorso, ed è opportuno anche procedere ad una rivalutazione delle cifre previste; suggerirei di farla in quella sede e intanto adottare il testo, che in larga parte riprende quello già approvato dalla Camera dei deputati e consente, quindi, un esame più spedito dell'altro ramo del Parlamento.

Per quanto riguarda l'emendamento 15.1000 del Governo, esso è ispirato dalla stessa motivazione. Il decreto ministeriale n. 381 del 1998, al quale più volte i senatori hanno fatto riferimento, prevede sanzioni che, quindi, è bene fare salve fino a quando non entreranno in vigore i decreti di cui all'articolo 4, perché sono immediatamente operative.

Rispetto all'emendamento 15.116, la proposta del senatore Bortolotto e degli altri senatori è utile; su di essa esprimerei parere favorevole se venisse riformulata in tal senso: «L'inosservanza del decreto di cui all'articolo 12, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra lire 2 milioni e lire 60 milioni». In effetti, il decreto di cui all'articolo 12 ora non prevede sanzioni e, quindi, l'inserimento proposto sarebbe utile, ma la formulazione è imprecisa. Con questa riformulazione, ripeto, il parere sarebbe favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.101, presentato dal senatore Bortolotto e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.1000, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.102, presentato dal senatore Bortolotto e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.103, presentato dal senatore Colla.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.105, presentato dal senatore Manfredi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.104, presentato dal senatore Bortolotto e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.500, presentato dal senatore Carcarino.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.106, presentato dal senatore Lubrano di Ricco.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.107, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.108, presentato dal senatore Bortolotto e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.109, presentato dal senatore Colla.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.110, presentato dal senatore Bortolotto e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.111, presentato dal senatore Lubrano di Ricco.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.112, presentato dal senatore Lubrano di Ricco.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.113, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.114, presentato dal senatore Manfredi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.115, presentato dal senatore Bortolotto e da altri senatori.

Non è approvato.

Per quanto riguarda l'emendamento 15.116, chiedo al senatore Bortolotto se accetta la riformulazione proposta dal rappresentante del Governo.

BORTOLOTTI. Signor Presidente, in effetti, le parole «pari ad una percentuale» derivano da un errore di stampa. Avevamo presentato alcuni emendamenti che definivano le sanzioni in base ad una percentuale compresa tra l'1 e il 10 per cento del fatturato del soggetto che compie il reato; infatti, se una grande impresa internazionale di telecomunicazioni compie una violazione di questa legge, irrogare una sanzione da 2 a 600 milioni può essere assolutamente irrisorio, trattandosi di imprese che magari hanno fatturati di centinaia di miliardi. In questo specifico emendamento, invece, la nostra intenzione era quella di prevedere una cifra tra i 2 e i 600 milioni, quindi indubbiamente vi è stato un errore di stampa.

Ferma restando questa intenzione, accogliamo la proposta del rappresentante del Governo perché, in questo modo, avremo almeno la possibilità di punire la violazione delle prescrizioni dell'articolo 12, comma 1, che altrimenti resterebbe impunita.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.116 (testo 2), presentato dal senatore Bortolotto e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 15, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 16, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

LORENZI. Signor Presidente, vorrei brevemente illustrare l'emendamento 16.500, perché vorrei sfidare il Governo a spiegarmi cosa succederebbe se l'articolo 16 non ci fosse: non accadrebbe nulla! Chiaramente va in funzione il decreto vigente e, dato che già esiste l'articolo 4, comma 2, che stabilisce che dovrà esservi comunque il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è chiaro che finché non entrerà in vigore la presente legge attraverso il decreto, con i limiti e i valori quantitativi precisati, dovrà rimanere in vigore il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 aprile 1992. Quindi, insisto perché si sopprima l'articolo 16.

LUBRANO di RICCO. Signor Presidente, l'emendamento 16.100 chiede l'abrogazione di una norma palesemente illegittima sotto il profilo costituzionale e comunitario, tanto che contro l'Italia è stata anche avviata una procedura di infrazione della direttiva correlativa. Insisto pertanto sulla necessità di approvare quest'emendamento e richiamo l'attenzione sia del Governo che del relatore su questa norma.

PRESIDENTE. L'emendamento 16.101 è da considerarsi illustrato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GIOVANELLI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario a tutti gli emendamenti all'articolo 16. È vero quello che dice il senatore Lorenzi, cioè che il regime transitorio richiamato in qualche modo sopravviverebbe senza bisogno del richiamo dell'articolo 16, tuttavia nel richiamo c'è anche un tentativo di coordinamento, laddove si dice: «in quanto compatibili con la presente legge».

L'emendamento 16.100 del senatore Lubrano di Ricco mi sembra un emendamento da proporre alla legge sulla valutazione d'impatto ambientale, non mi pare che sia questa, una legge quadro, la sede per una normativa di tale specificità.

Sono poi contrario all'emendamento 16.101, dal momento che è già stato definito in un precedente emendamento del relatore questo problema in termini leggermente diversi, quindi si entrerebbe in contraddizione con il testo già votato.

CALZOLAIO, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.500, presentato dal senatore Lorenzi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.100, presentato dal senatore Lubrano di Ricco.

Non è approvato.

Stante l'assenza del presentatore, dichiaro decaduto l'emendamento 16.101.

Metto ai voti l'articolo 16.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 17, su cui sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

Stante l'assenza del proponente, dichiaro decaduto l'emendamento 17.100.

GIOVANELLI, *relatore*. Signor Presidente, non c'è molto da dire sull'emendamento 17.1000: è semplicemente passato un anno.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

CALZOLAIO, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Esprimo parere favorevole all'emendamento 17.1000.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17.1000, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 17, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento Tit.1, che invito il presentatore ad illustrare.

LUBRANO di RICCO. Lo do per illustrato, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

GIOVANELLI, *relatore*. Signor Presidente, non ho motivi particolari di criticare il nuovo titolo proposto dal senatore Lubrano di Ricco, ma credo sia preferibile il titolo trasmesso dalla Camera, frutto di un lavoro di armonizzazione di diversi disegni di legge, anche perché non abbiamo modificato l'impianto del provvedimento in modo tanto sostanziale da fare di questa una legge di indirizzo per le regioni: è una legge quadro che distingue le competenze, ma regola qualcosa anche direttamente. Quindi mi pare, senatore Lubrano di Ricco, un po' più pertinente e coerente con il contenuto del disegno di legge il titolo che ci è stato trasmesso dalla Camera dei deputati; pertanto la invito al ritiro del suo emendamento.

CALZOLAIO, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

MANFREDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANFREDI. Signor Presidente, ritengo che sarebbe più esatto parlare di «Protezione dagli effetti di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici», più che di «Protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici».

PRESIDENTE. Senatore Lubrano di Ricco, accoglie la proposta di ritiro dell'emendamento?

LUBRANO di RICCO. Sì, signor Presidente, l'accolgo e ritiro l'emendamento Tit.1.

PRESIDENTE. Data l'ora, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio della interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

MAGGI, *f.f. segretario*, dà annunzio della interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

**Ordine del giorno
per le sedute di mercoledì 24 gennaio 2001**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 24 gennaio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

– Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (4273).

– DE CAROLIS e DUVA. – Normativa nazionale in materia di prevenzione dell'inquinamento da onde elettromagnetiche generate da impianti fissi per telefonia mobile e per emittenza radiotelevisiva (2149).

– RIPAMONTI ed altri. – Norme per la prevenzione dei danni alla salute e all'ambiente prodotti da inquinamento elettromagnetico (2687).

– CÒ ed altri. – Norme per la tutela dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (3071).

– SPECCHIA ed altri. – Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico. Disposizioni per la progettazione, l'installazione, l'uso e la diffusione commerciale di apparecchiature elettriche e per telecomunicazioni generanti sorgenti di radiazioni non ionizzanti (4147).

– BONATESTA. – Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico (4188).

– SEMENZATO. – Obbligo di segnalazione dei rischi alla salute derivanti dai campi elettromagnetici emessi dagli apparati di telefonia cellulare (4315) (*Relazione orale*).

II. Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, recante disposizioni urgenti in tema di fondazioni lirico-sinfoniche (4930) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*).

III. Ratifiche di accordi internazionali (*elenco allegato*).

IV. Discussione dei disegni di legge:

1. Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore (3512).

– CÒ ed altri. – Disciplina del socio lavoratore nelle cooperative (3739).

2. CARPINELLI e SCIVOLETTO. – Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali edili nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (884).

– UCCHIELLI ed altri. – Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (447).

– CARUSO Luigi. – Integrazioni alle leggi 5 novembre 1971, n. 1086, e 2 febbraio 1974, n. 64, in materia di definizione delle competenze dei periti industriali dell'area meccanica (1423).

– MINARDO ed altri. – Competenze professionali dei geometri nel settore delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (1522).

– BOSI ed altri. – Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali edili nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (1891).

3. NAPOLI Roberto ed altri. – Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco (478).

– DE ANNA. – Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco (1590).

– SALVATO. – Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo professionale degli informatori scientifici del farmaco (2150).

4. Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia (4735) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caveri; Nicolini ed altri; Di Bisceglie ed altri; Fontanini e Bosco*).

– SALVATO ed altri. – Norme di tutela della minoranza linguistica slovena del Friuli-Venezia Giulia (167).

– ANDREOLLI ed altri. – Provvedimenti in favore delle popolazioni di lingua slovena delle province di Trieste, Gorizia e Udine (2750).

Ratifiche di accordi internazionali

1. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dello Zimbabwe in materia di promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto ad Harare il 16 aprile 1999 (4634).

2. Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica federale di Etiopia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma l'8 aprile 1997 e del relativo Scambio di Note correttivo, fatto a Roma il 26 ottobre e l'11 novembre 1999 (4777).

3. Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adeguamento degli aspetti istituzionali dell'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia dall'altra, per tenere conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, fatto a Bruxelles il 25 giugno 1999 (4803).

4. Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adeguamento degli aspetti istituzionali dell'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, per tenere conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, fatto a Bruxelles il 28 giugno 1999 (4815).

5. Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adeguamento degli aspetti istituzionali dell'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra, per tenere conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, fatto a Bruxelles il 25 giugno 1999 (4816).

6. Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998 (4776).

7. ELIA ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano riguardo all'applicazione della biologia e della medicina: Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, nonché del Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168, sul divieto di clonazione di esseri umani (4852).

8. Ratifica ed esecuzione della Convenzione sanitaria tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina, fatta a Tunisi il 26 settembre 1996 (4316).

9. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti messicani sulla pro-

mozione e reciproca protezione degli investimenti, con allegato, fatto a Roma il 24 novembre 1999 (4861).

10. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Camerun per la promozione e la protezione reciproca degli investimenti, con Protocollo, fatto a Yaoundé il 29 giugno 1999 (4869).

La seduta è tolta (*ore 19,55*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (4273)

ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 5.

Approvato con un emendamento

(Misure di tutela dell'ambiente e del paesaggio. Procedimento di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di elettrodotti)

1. Al fine di tutelare l'ambiente e il paesaggio, con apposito regolamento adottato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 29, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, su proposta dei Ministri dei lavori pubblici e per i beni e le attività culturali, previo parere del Comitato di cui all'articolo 6 e sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono adottate misure specifiche relative alle caratteristiche tecniche degli impianti e alla localizzazione dei tracciati per la progettazione, la costruzione e la modifica di elettrodotti e di impianti fissi per telefonia mobile e radiodiffusione. Con lo stesso regolamento vengono indicate le particolari misure atte ad evitare danni ai valori ambientali e paesaggistici e possono essere adottate ulteriori misure specifiche per la progettazione, la costruzione e la modifica di elettrodotti nelle aree soggette a vincoli imposti da leggi statali o regionali, nonché da strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, a tutela degli interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesaggistici e ambientali, fermo restando quanto disposto dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e fermo restando il rispetto dei predetti vincoli e strumenti di pianificazione.

2. Con il medesimo regolamento di cui al comma 1 sono adottate misure di contenimento del rischio elettrico degli impianti di cui allo stesso comma 1, ed in particolare del rischio di elettrolocazione e di collisione dell'avifauna.

3. Con il medesimo regolamento di cui al comma 1 é definita una nuova disciplina dei procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV, in modo da assicurare il rispetto dei principi della presente legge, ferme restando le vigenti disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale. Tale disciplina si conforma inoltre ai seguenti criteri e principi:

- a) semplificazione dei procedimenti amministrativi;
- b) individuazione delle tipologie di infrastrutture a minore impatto ambientale, paesaggistico e sulla salute dei cittadini;
- c) concertazione con le regioni e gli enti locali interessati nell'ambito dei procedimenti amministrativi di definizione dei tracciati;
- d) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;
- e) riordino delle procedure relative alle servitù di elettrodotto e ai relativi indennizzi.
- f) valutazione preventiva dei campi elettromagnetici preesistenti.

4. Le norme, anche di legge, che disciplinano i procedimenti indicati al comma 3, individuate dal regolamento di cui al medesimo comma, sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.

EMENDAMENTI

5.100

SERENA

Precluso dalla mancata votazione dell'em. 4.0.100

Sostituire l'articolo 5, con il seguente:

«Art. 5. - (*Procedure per la richiesta di concessione all'installazione di impianti destinati al servizio elettrico e di telecomunicazioni*) - 1. Le domande di autorizzazione per nuovi elettrodotti, ovvero la modifica di elettrodotti esistenti, nonché le domande relative a emittenti e a ripetitori radiotelevisivi, alle stazioni radiobase per telefonia cellulare e telecomunicazione satellitare presentate dopo la data di entrata in vigore della presente legge devono contenere una relazione sulla compatibilità ambientale e paesaggistica dell'opera nonché la rappresentazione dei tracciati e delle distanze di rispetto calcolate sulla base delle caratteristiche costruttive e dei parametri nominali, come indicato nell'articolo 4.

2. In sede di progettazione degli elettrodotti, delle emittenti e dei ripetitori radiotelevisivi, delle stazioni radiobase per telefonia cellulare e dei radar per uso civile e militare, al fine di tenere conto degli effetti di sovrapposizione delle radiazioni dei campi magnetici ed elettrici, devono es-

sere valutati i livelli di esposizione della popolazione considerando anche gli eventuali campi elettrici e magnetici preesistenti.

3. Negli strumenti urbanistici e nelle loro varianti, adottati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere evidenziati i tracciati e le distanze di rispetto degli elettrodotti, le localizzazioni delle emittenti e ripetitori radiotelevisivi e delle stazioni radiobase per telefonia cellulare, dei *radar* e i relativi limiti di esposizione indicati all'articolo 3, confermati dalle autorità sanitarie locali competenti per territorio. Possono essere altresì individuate aree idonee alla localizzazione di nuove installazioni di emittenti e di ripetitori radiotelevisivi e di stazioni radiobase per telefonia cellulare.

4. Il richiedente l'autorizzazione deve adottare tutte le soluzioni tecnologiche, costruttive e gestionali, anche non tradizionali, atte a ridurre l'impatto ambientale sul territorio per l'attività intrapresa.

5. Le autorità sanitarie locali competenti per territorio procedono, in sede di collaudo, alla verifica delle distanze previste nella domanda di autorizzazione. In caso di violazione di quanto previsto, si procede alla revoca immediata dell'autorizzazione all'installazione.

6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni adottano il piano catastale elettromagnetico regolatore per la localizzazione delle stazioni elettriche ed i tracciati degli elettrodotti aerei per tensioni da 10 KV a 1000 KV, nonché il piano regionale per la localizzazione degli impianti radiotelevisivi, per telefonia cellulare e telecomunicazione satellitare e dei *radar*, tenendo conto, per il rilascio delle autorizzazioni, dei limiti e delle distanze previsti dalla presente legge.

7. L'esercizio degli impianti già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, e l'installazione di impianti nuovi sono subordinati all'autorizzazione rilasciata dal presidente della giunta competente, di concerto con gli assessori competenti in materia di sanità, urbanistica e ambiente, e dal CODIPINQUE.

8. La domanda per l'autorizzazione all'installazione di un impianto deve essere presentata al presidente della giunta competente per il rilascio della concessione edilizia, corredata della seguente documentazione:

a) cartografia o supporto digitale attestanti l'esatta ubicazione del progetto;

b) progetto dettagliato dell'installazione recante le informazioni complete dal punto di vista tecnologico, costruttivo ed operativo, con la relativa idoneità statica e dinamica dell'antenna, traliccio, o altro dispositivo generante fonti elettromagnetiche;

c) autorizzazione tecnico-sanitaria dell'ASL competente per territorio, previa certificazione rilasciata da un istituto pubblico competente in materia di certificazione di impianti e di omologazione, ai sensi dell'articolo 6, primo comma, lettera *m*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

d) analisi di compatibilità elettromagnetica dell'impianto in relazione all'ambiente circostante;

- e) valutazione di impatto paesaggistico, architettonico, archeologico e ambientale;
- f) dichiarazione di conformità della normativa comunitaria in materia di installazioni industriali;
- g) dichiarazione di regolarità dell'impianto antincendio al fine di garantire la sicurezza dell'impianto;
- h) possesso dell'assicurazione obbligatoria per qualsiasi danno prodotto dall'installatore o dal gestore a persone o cose, durante la fase di costruzione o nella gestione successiva.

9. L'installazione degli impianti deve essere notificata alla provincia competente per territorio.

10. Gli organi competenti, in particolare l'ufficio del catasto urbano e del piano regolatore, devono provvedere al cambio di destinazione d'uso in tutti locali o i terreni interessati ad ospitare macchinari ed antenne. In particolare, poichè trattasi di apparecchiature elettriche ed elettroniche, la nuova destinazione d'uso sarà: «uso industriale».

11. Le funzioni amministrative in materia di impianti per telecomunicazioni ed elettrodotti, compresa la vigilanza per il rispetto della presente legge, sono attribuite alle province e ai comuni. Per la vigilanza sulle cessioni elettromagnetiche, le province si avvalgono della consulenza tecnica, dei presidi multizonali di prevenzione, dell'ISPESL, della ASL e del CODIPINQUE.

12. L'esercizio dell'impianto può avere luogo previa convenzione con i comuni o con il consorzio di comuni, con le province e con le regioni interessate».

5.300

SPECCHIA, MAGGI, ZAMBRINO, BONATESTA

Precluso dalla mancata votazione dell'em. 4.0.300

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

«Art. 5. - (*Procedure per la richiesta di concessione all'installazione di impianti destinati al servizio elettrico e di telecomunicazione*). - 1. Le domande di autorizzazione per nuovi elettrodotti, ovvero la modifica di elettrodotti esistenti, nonché le domande relative a emittenti e a ripetitori radiotelevisivi, alle stazioni radiobase per telefonia cellulare e telecomunicazione satellitare presentate dopo la data di entrata in vigore della presente legge devono contenere una relazione sulla compatibilità ambientale e paesaggistica dell'opera nonché la rappresentazione dei tracciati e delle distanze di rispetto calcolate sulla base delle caratteristiche costruttive e dei parametri nominali, come indicato nell'articolo 4.

2. In sede di progettazione degli elettrodotti, delle emittenti e dei ripetitori radiotelevisivi, delle stazioni radiobase per telefonia cellulare e dei radar per uso civile e militare, al fine di tenere conto degli effetti di so-

vrapposizione delle radiazioni dei campi magnetici ed elettrici, devono essere valutati i livelli di esposizione della popolazione considerando anche gli eventuali campi elettrici e magnetici preesistenti.

3. Negli strumenti urbanistici e nelle loro varianti, adottati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere evidenziati i tracciati e le distanze di rispetto degli elettrodotti, le localizzazioni delle emittenti e ripetitori radiotelevisivi e delle stazioni radiobase per telefonia cellulare, dei *radar* e i relativi limiti di esposizione indicati all'articolo 3, confermati dalle autorità sanitarie locali competenti per territorio. Possono essere altresì individuate aree idonee alla localizzazione di nuove installazioni di emittenti e di ripetitori radiotelevisivi e di stazioni radiobase per telefonia cellulare.

4. Il richiedente l'autorizzazione deve adottare tutte le soluzioni tecnologiche, costruttive e gestionali, anche non tradizionali, atte a ridurre l'impatto ambientale sul territorio per l'attività intrapresa.

5. Le autorità sanitarie locali competenti per territorio procedono, in sede di collaudo, alla verifica delle distanze previste nella domanda di autorizzazione all'installazione.

6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni adottano il piano catastale elettromagnetico regolatore per la localizzazione delle stazioni elettriche ed i tracciati degli elettrodotti aerei per tensioni da 10 KV a 1000 KV, nonché il piano regionale per la localizzazione degli impianti radiotelevisivi, per telefonia cellulare e telecomunicazione satellitare e dei *radar*, tenendo conto, per il rilascio delle autorizzazioni, dei limiti e delle distanze previsti dalla presente legge.

7. L'esercizio degli impianti già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, e l'installazione di impianti nuovi sono subordinati all'autorizzazione rilasciata dal presidente della giunta competente, di concerto con gli assessori competenti in materia di sanità, urbanistica e ambientale, e dal Comitato.

8. La domanda per l'autorizzazione all'installazione di un impianto deve essere presentata al presente della giunta competente per il rilascio della concessione edilizia, corredata dalla seguente documentazione:

a) cartografia o supporto digitale attestanti l'esatta ubicazione del progetto;

b) progetto dettagliato dell'installazione recante le informazioni complete dal punto di vista tecnologico, costruttivo ed operativo, con la relativa idoneità statica e dinamica dell'antenna, traliccio, o altro dispositivo generante fonti elettromagnetiche;

c) autorizzazione tecnico-sanitaria dell'ASL competente per territorio, previa certificazione rilasciata da un istituto pubblico competente in materia di certificazione di impianti e di omologazione, ai sensi dell'articolo 6, lettera m), della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

d) analisi di compatibilità elettromagnetica dell'impianto in relazione all'ambiente circostante;

- e) valutazione di impatto paesaggistico, architettonico, archeologico e ambientale;
- f) dichiarazione di conformità della normativa comunitaria in materia di installazioni industriali;
- g) dichiarazione di regolarità dell'impianto antincendio al fine di garantire la sicurezza dell'impianto;
- h) possesso dell'assicurazione obbligatoria per qualsiasi danno prodotto dall'installatore o dal gestore a persone o cose, durante la fase di costruzione o nella gestione successiva.

9. L'installazione degli impianti deve essere notificata alla provincia competente per territorio.

10. Gli organi competenti, in particolare l'ufficio del catasto urbano e del piano regolatore, devono provvedere al cambio di destinazione d'uso in tutti locali o i terreni interessati ad ospitare macchinari ed antenne. In particolare, poiché trattasi di apparecchiature elettriche ed elettroniche, la nuova destinazione d'uso sarà: «uso industriale».

11. Le funzioni amministrative in materia di impianti per telecomunicazioni ed elettrodotti, compresa la vigilanza per il rispetto della presente legge, sono attribuite alle province e ai comuni. Per la vigilanza sulle cessioni elettromagnetiche, le province si avvalgono della consulenza tecnica, dei presidi multizonali di prevenzione, dell'ISPESL, della ASL e del Comitato.

12. L'esercizio dell'impianto può avere luogo previa convenzione con i comuni o con il consorzio di comuni, con le province e con le regioni interessate.

5.101

SERENA

Respinto

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 5. - (Misure per la tutela dell'ambiente e del paesaggio - Obiettivi di qualità). - 1. Nelle aree soggette a vincoli imposti da leggi statali o regionali, nonché dagli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica a tutela degli interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesaggistici, gli elettrodotti devono correre in cavo interrato o devono altresì essere previste, in fase di progettazione, particolari misure al fine di evitare danni irreparabili ai valori paesaggistici e ambientali tutelati, qualora l'interramento non sia praticabile.

2. Negli strumenti urbanistici e loro varianti adottati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere evidenziati i tracciati delle linee aeree esterne, le zone di interdizione e le zone di rispetto di cui all'articolo 4. All'interno di tali zone non è consen-

tita alcuna destinazione urbanistica residenziale o altra attività civile, industriale, commerciale e di tempo libero.

3. Fatta salva la valutazione dell'impatto ambientale, paesaggistico e sanitario, gli elettrodotti possono essere costruiti solo al di fuori dei centri abitati e mantenendo una distanza minima di 500 metri dall'insediamento abitativo già esistente, o dalle aree aventi tale destinazione d'uso, anche se non già edificate.

4. La stessa distanza di cui al comma 3 deve essere rispettata anche per le strutture elettriche e per telecomunicazioni esistenti, che devono essere trasferite entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di violazione di tale obbligo il presidente della giunta regionale, entro i dodici mesi successivi, ordina d'ufficio, a spese del titolare dell'impianto o del legale rappresentante, la disattivazione coatta dell'impianto e la sua rimozione.

5. Fermi restando i limiti di cui all'articolo 3, la progettazione e la realizzazione dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza compresa fra 0 KHz e 300 GHz, e l'adeguamento di quelli già esistenti, devono avvenire in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile, compatibilmente con la qualità del servizio svolto dal sistema stesso al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione, e comunque entro i limiti stabiliti dalla presente legge.

5.102

LUBRANO di RICCO

Respinto

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il Governo è delegato ad adottare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, un decreto legislativo di modifica del titolo III, capo I, articoli 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 e 118 del regio-decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, rispettando i seguenti principi e criteri direttivi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, fatte salve le vigenti discipline di settore in materia di conservazione della natura, difesa del suolo, tutela paesistico-ambientale, archeologica ed assetto urbanistico del territorio;

b) partecipazione ai procedimenti di individuazione dei tracciati e di autorizzazione dei progetti delle regioni, delle province, dei comuni, delle comunità montane e degli enti esponenziali di tutela ambientale».

Conseguentemente ai commi 2 e 3 sostituire la parola: «regolamento» con la seguente: «decreto legislativo».

5.600

LORENZI

Approvato

Al comma 1 sopprimere la parola: «fissi».

5.103

BORTOLOTTO, PIERONI, RONCHI, CORTIANA, BOCO, DE LUCA Athos,
SEMENZATO, PETTINATO, MANCONI, RIPAMONTI, SARTO, CARELLA, LUBRANO di
RICCO

Id. em. 5.600

Al comma 1, sopprimere la parola: «fissi».

5.500

SPECCHIA, MAGGI, ZAMBRINO

Id. em. 5.600

*Al comma 1, alla fine del primo periodo, sopprimere la parola:
«fissi».*

5.800

IL RELATORE

Id. em. 5.600

Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: «fissi».

5.104

BORTOLOTTO, PIERONI, RONCHI, CORTIANA, BOCO, DE LUCA Athos,
SEMENZATO, PETTINATO, MANCONI, RIPAMONTI, SARTO, CARELLA, LUBRANO di
RICCO

Respinto

*Al comma 1, dopo la parola: «fissi» aggiungere le seguenti: «o mon-
tati su ruote».*

5.601

LORENZI

Respinto

Al comma 3, prima della lettera a), inserire la seguente:

0a) Obbligo per i gestori di presentare progetti dettagliati e completi sotto tutti i profili (cartografie aggiornate, tecnologia adottata, V.I.A. su progetto preliminare, informazione del cittadino interessato dall'opera).

5.105

LUBRANO di RICCO

Respinto

Al comma 3, sopprimere la lettera e).

5.602

LORENZI

Respinto

Al comma 3 lettera f) sostituire le parole: «valutazione preventiva» con le altre: «rilevamento preventivo».

5.106

BORTOLOTTO, PIERONI, RONCHI, CORTIANA, BOCO, DE LUCA Athos, SEMENZATO, PETTINATO, MANCONI, RIPAMONTI, SARTO, CARELLA, LUBRANO di RICCO

Id. em. 5.602

Al comma 3, lettera f) sostituire le parole: «valutazione preventiva» con le seguenti: «rilevamento preventivo».

5.501

SPECCHIA, MAGGI, ZAMBRINO

Id. em. 5.602

Al comma 3, lettera f), sostituire le parole: «valutazione preventiva» con le seguenti: «rilevamento preventivo».

5.107

ERROI

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge le imprese esercenti impianti elettrici presentano agli organi competenti i progetti diretti all'adeguamento degli impianti esistenti alla disciplina contenuta nel regolamento e alle norme vigenti. Il provvedimento di approvazione del progetto di adeguamento costituisce accertamento di conformità degli impianti esistenti alla suindicata disciplina.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLO
AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 5

5.0.100

SERENA

Precluso dalla mancata votazione dell'em. 4.0.100

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Requisiti per la omologazione della stazione radiobase, di una stazione per impianto di telefonia mobile, televisivo, radio e telecomunicazioni in generale)

1. Ai fini dell'insediamento dei servizi relativi a impianti di telecomunicazioni deve essere dimostrata l'idoneità del sito secondo quanto previsto dal piano urbanistico e dalla presente legge.

2. Il progetto della stazione per impianto di telecomunicazione, telefonia mobile, televisivo, radio e telecomunicazione in generale, di seguito denominato «stazione radiobase» (SRB), deve contenere tutti i parametri radioelettrici fondamentali del sistema ovvero le caratteristiche e le prestazioni degli alimentatori, dei trasmettitori, dei cavi di collegamento delle antenne, la procedura di calcolo delle grandezze e delle caratteristiche d'irradiazione, i diagrammi d'antenna in campo vicino ed in campo lontano, i valori calcolati del campo elettromagnetico e della densità di potenza in condizioni di massima potenza trasmissibile dall'impianto, tenendo conto delle tolleranze e degli effetti di degradazione del sistema.

3. Nel progetto della SRB devono essere definite le zone individuate all'articolo 4. Inoltre è delimitata una zona vietata, denominata «di inter-

dizione», entro cui l'esposizione alla popolazione è vietata e che comprende tutta la zona di campo vicino, costituita dalla zona relativa e dalla zona di Fresnel, definita, per antenne di dimensioni maggiori della lunghezza d'onda minima dell'intervallo di frequenze operative dell'impianto; da $d > 2D^2/\lambda$ ove D è la dimensione massima dell'antenna e λ è la lunghezza d'onda minima.

4. I valori efficaci dell'intensità di campo elettrico e di campo magnetico o il valore della densità di potenza intorno al sito della SRB devono scaturire dalla somma dei contributi dovuti alle antenne, o celle, e dei contributi dovuti ad altre sorgenti di onde elettromagnetiche nell'intera gamma di radiofrequenze considerate dalla normativa vigente già presenti nel sito. Tali livelli di campo possono essere rilevati in maniera affidabile soltanto da misure effettuate preventivamente e certificate dagli enti preposti con l'approvazione del CODIPINQUE.

5. Il progetto della SRB deve prevedere:

a) l'installazione di un sistema certificato di monitoraggio continuo dei valori del campo elettromagnetico dotato di sistema di allarme via radio con il gestore nel caso del superamento dei limiti di cautela stabiliti;

b) la registrazione automatica dei dati misurati da una «scatola nera» di monitoraggio di radiazioni non ionizzanti;

c) lo spegnimento automatico della SRB fino a quando non sia effettuata e verificata la riduzione a conformità dei valori stabiliti dalla presente legge. In caso di blocco della SRB il gestore deve avvisare tempestivamente:

1) l'ufficio comunale incaricato del rilascio della concessione edilizia, per l'installazione dell'impianto per telecomunicazioni;

2) la ASL di pertinenza;

3) l'ufficio competente del Ministero della sanità;

4) l'eventuale amministratore o proprietario dell'immobile o del terreno in cui la SRB è ubicata.

6. Lo sblocco dell'impianto della SRB può essere effettuato dalla società di gestione del servizio sotto la propria responsabilità per un numero massimo di cinque volte trimestrali. Qualora si verifichi un ulteriore blocco, il gestore dell'impianto deve convocare obbligatoriamente la ASL di competenza unitamente al CODIPINQUE, che provvedono a verificare l'efficienza degli impianti e a deliberare in merito. Ai controlli della SRB possono partecipare al massimo tre rappresentanti delle associazioni o dei comitati di quartiere interessati a verificare:

a) che le apparecchiature siano in ottime condizioni;

b) che l'autorizzazione di concessione edilizia sia in regola;

c) che la destinazione d'uso catastale sia regolarmente registrata come «uso industriale»;

d) che i controlli di campo elettrico ed elettromagnetico non superino per gli impianti collaudati a massima potenza i valori stabiliti dalla presente legge;

e) che l'amministratore o il proprietario dell'immobile siano edotti sui rischi che la mancanza o l'inadempienza parziale o totale delle disposizioni del presente articolo comporta e delle sanzioni a loro carico.

7. L'inadempienza alle disposizioni del comma 6 è considerata come omissione di atti d'ufficio verso le autorità preposte, e configura danno ambientale nei confronti della cittadinanza, e l'ente gestore ne risponderà direttamente.

8. Il progetto elettrico dell'impianto deve rispondere ai requisiti richiesti dalla legge 5 marzo 1990, n. 46, ed includere in forma dettagliata la descrizione dei materiali impiegati, dei componenti, della messa in opera a regola d'arte, e di tutti quei dispositivi che compongono l'impianto.

9. Il progetto meccanico e strutturale dell'impianto deve dimostrare la compatibilità statica e dinamica, anche in condizioni ambientali avverse, per le strutture portanti su cui viene installato.

10. Il progetto della SRB deve contenere un piano di sicurezza ai sensi della legislazione vigente. In particolare, per quanto riguarda i locali adibiti ad ospitare gli apparati elettronici, il progetto deve rispondere ai requisiti dalla legislazione vigente in materia di prevenzione degli incendi in ottemperanza alla normativa REI e CEI. In particolare per le SRB installate sui fabbricati ad uso civile è fondamentale riportare: l'ubicazione degli allarmi antincendio, le uscite di sicurezza, gli estintori manuali, gli estintori automatici, la cartellonistica di sicurezza, l'uso dei materiali ignifughi e l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

11. La SRB, nel caso in cui insista sulle strutture di un edificio e ne ricorrano le condizioni per le sue peculiarità strutturali e dimensionali, deve essere preventivamente collaudata e certificata da parte del Genio civile secondo quanto previsto dalla legislazione in vigore in materia di prevenzione antisismica.

12. La durata dell'omologazione dell'impianto è limitata al periodo massimo di tre anni e dopo tale data può essere rinnovata qualora permangano le condizioni di cui al comma 11.

13. In caso di controversie derivanti dall'applicazione del presente articolo il CODIPINQUE è chiamato ad esprimere il proprio parere e ad offrire la propria consulenza tecnica e legislativa».

5.0.200

SPECCHIA, MAGGI, ZAMBRINO, BONATESTA

Precluso dalla mancata votazione dell'em. 4.0.300*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:**«Art. 5-bis**(Requisiti per la omologazione della stazione radiobase, di una stazione per impianto di telefonia mobile, televisivo, radio e telecomunicazioni in generale)*

1. Ai fini dell'insediamento dei servizi relativi a impianti di telecomunicazioni deve essere dimostrata l'idoneità del sito secondo quanto previsto dal piano urbanistico e dalla presente legge.

2. Il progetto della stazione per impianto di telecomunicazione, telefonia mobile, televisivo, radio e telecomunicazione in generale, di seguito denominato «stazione radiobase» (SRB), deve contenere tutti i parametri radioelettrici fondamentali del sistema ovvero le caratteristiche e le prestazioni degli alimentatori, dei trasmettitori, dei cavi di collegamento delle antenne, la procedura di calcolo delle grandezze e delle caratteristiche d'irradiazione, i diagrammi d'antenna in campo vicino ed in campo lontano, i valori calcolati del campo elettromagnetico e della densità di potenza in condizioni di massima potenza trasmissibile dall'impianto, tenendo conto delle tolleranze e degli effetti di degradazione del sistema.

3. Nel progetto della SRB devono essere definite le zone individuate all'articolo 4. Inoltre è delimitata una zona vietata, denominata «di interdizione», entro cui l'esposizione alla popolazione è vietata e che comprende tutta la zona di campo vicino, costituita dalla zona relativa e dalla zona di Fresnel, definita, per antenne di dimensioni maggiori della lunghezza d'onda minima dell'intervallo di frequenze operative dell'impianto; da $d > 2D^2/\lambda$ ove D è la dimensione massima dell'antenna e λ è la lunghezza d'onda minima.

4. I valori efficaci dell'intensità di campo elettrico e di campo magnetico o il valore della densità di potenza intorno al sito della SRB devono scaturire dalla somma dei contributi dovuti alle antenne, o celle, e dei contributi dovuti ad altre sorgenti di onde elettromagnetiche nell'intera gamma di radiofrequenze considerate dalla normativa vigente già presenti nel sito. Tali livelli di campo possono essere rilevati in maniera affidabile soltanto da misure effettuate preventivamente e certificate dagli enti preposti con l'approvazione del Comitato.

5. Il progetto della SRB deve prevedere:

a) l'installazione di un sistema certificato di monitoraggio continuo dei valori del campo elettromagnetico dotato di sistema di allarme via radio con il gestore nel caso del superamento dei limiti di cautela stabiliti;

b) la registrazione automatica dei dati misurati da una «scatola nera» di monitoraggio di radiazioni non ionizzanti;

c) lo spegnimento automatico della SRB fino a quando non sia effettuata e verificata la riduzione a conformità dei valori stabiliti dalla presente legge. In caso di blocco della SRB il gestore deve avvisare tempestivamente:

- 1) l'ufficio comunale incaricato del rilascio della concessione edilizia, per l'installazione dell'impianto per telecomunicazioni;
- 2) la ASL di pertinenza;
- 3) l'ufficio competente del Ministero della sanità;
- 4) l'eventuale amministratore o proprietario dell'immobile o del terreno in cui la SRB è ubicata.

6. Lo sblocco dell'impianto della SRB può essere effettuato dalla società di gestione del servizio sotto la propria responsabilità per un numero massimo di cinque volte trimestrali. Qualora si verifichi un ulteriore blocco, il gestore dell'impianto deve convocare obbligatoriamente la ASL di competenza unitamente al Comitato, che provvedono a verificare l'efficienza degli impianti e a deliberare in merito. Ai controlli della SRB possono partecipare al massimo tre rappresentanti delle associazioni o dei comitati di quartiere interessati a verificare:

- a) che le apparecchiature siano in ottime condizioni;
- b) che l'autorizzazione di concessione edilizia sia in regola;
- c) che la destinazione d'uso catastale sia regolarmente registrata come «uso industriale»;
- d) che i controlli di campo elettrico ed elettromagnetico non superino per gli impianti collaudati a massima potenza i valori stabiliti dalla presente legge;
- e) che l'amministratore o il proprietario dell'immobile siano edotti sui rischi che la mancanza o l'inadempienza parziale o totale delle disposizioni del presente articolo comporta e delle sanzioni a loro carico.

7. L'inadempienza alle disposizioni del comma 6 è considerata come omissione di atti d'ufficio verso le autorità preposte, e configura danno ambientale nei confronti della cittadinanza, e l'ente gestore ne risponderà direttamente.

8. Il progetto elettrico dell'impianto deve rispondere ai requisiti richiesti dalla legge 5 marzo 1990, n. 46, ed includere in forma dettagliata la descrizione dei materiali impiegati, dei componenti, della messa in opera a regola d'arte, e di tutti quei dispositivi che compongono l'impianto.

9. Il progetto meccanico e strutturale dell'impianto deve dimostrare la compatibilità statica e dinamica, anche in condizioni ambientali avverse, per le strutture portanti su cui viene installato.

10. Il progetto della SRB deve contenere un piano di sicurezza ai sensi della legislazione vigente. In particolare, per quanto riguarda i locali adibiti ad ospitare gli apparati elettronici, il progetto deve rispondere ai

requisiti dalla legislazione vigente in materia di prevenzione degli incendi in ottemperanza alla normativa REI e CEI. In particolare per le SRB installate sui fabbricati ad uso civile è fondamentale riportare: l'ubicazione degli allarmi antincendio, le uscite di sicurezza, gli estintori manuali, gli estintori automatici, la cartellonistica di sicurezza, l'uso dei materiali ignifughi e l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

11. La SRB, nel caso in cui insista sulle strutture di un edificio e ne ricorrano le condizioni per le sue peculiarità strutturali e dimensionali, deve essere preventivamente collaudata e certificata da parte del Genio civile secondo quanto previsto dalla legislazione in vigore in materia di prevenzione antisismica.

12. La durata dell'omologazione dell'impianto è limitata al periodo massimo di tre anni e dopo tale data può essere rinnovata qualora permangano le condizioni di cui al comma 11.

13. In caso di controversie derivanti dall'applicazione del presente articolo il Comitato è chiamato ad esprimere il proprio parere e ad offrire la propria consulenza tecnica e legislativa».

5.0.101

SERENA

Precluso dalla mancata votazione dell'em. 3.131

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Zone di interdizione e zone di rispetto)

1. Nelle aree sulle quali insistono impianti ad alta frequenza è individuata una zona di interdizione costituita dall'insieme dei punti per i quali i livelli di riferimento superano i valori indicati nell'allegato B annesso alla presente legge.

2. Nelle aree sulle quali insistono elettrodotti sono individuate:

a) una zona di interdizione costituita dall'insieme dei punti per i quali i livelli di riferimento superano i valori fissati dall'articolo 3;

b) una zona di rispetto costituita da una fascia di 50 metri di larghezza contigua alla zona di interdizione misurata in senso orizzontale – verticale spaziale rispetto alla fonte di emissione. A seconda del servizio prestato la zona può essere longitudinale (per elettrodotto) o circolare (antenne per teleradiocomunicazione e telefonia). Ai fini dell'attuazione della presente legge le carte planimetriche dei piani particolareggiati, i piani regolatori, le mappe e similari devono essere aggiornati ed in essi devono essere riportate le esatte ubicazioni dei passaggi degli elettrodotti, delle

antenne per ripetitori radio e televisivi, radio amatoriali, *radar* per uso civile e militare, delle antenne per ripetitori telefonici, fissi, mobili e satellitari, nonché di ogni altra apparecchiatura che generi fenomeni di campo elettromagnetico di qualsiasi intensità.

3. Le zone dove persistono gli impianti di cui al comma 2, sia montati su travi e tralicci sia interrati, sono definite zone di interdizione.

4. La dimensione della zona di interdizione è definita dagli stessi enti gestori del servizio, in ottemperanza ai limiti stabiliti dalla presente legge, in base alle potenze massime impegnate nel servizio sotto la propria responsabilità al fine di garantire che non sussistano pericoli di radiazione, dovuti alle onde elettromagnetiche.

5. Nelle zone di interdizione non è consentito l'accesso della popolazione; per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori si applicano le disposizioni vigenti. Nelle zone di interdizione non sono ammessi insediamenti abitativi, ospedali, scuole, asili, parchi giochi e ogni altra struttura analoga. Il perimetro delle zone di interdizione e delle zone di rispetto deve essere noto alla popolazione con apposita segnaletica a cura del gestore o proprietario dell'impianto. Qualora il terreno ospiti una linea di elettrificazione, è proibito destinare tale terreno ad uso agricolo e solo limitatamente al pascolo.

6. Nel caso di nuovi impianti l'ente gestore deve richiedere la concessione edilizia alla regione, alla provincia ed ai comuni interessati dall'attraversamento dei servizi, adeguandosi alla rispettiva normativa vigente.

7. Nel settore della telefonia mobile, sia per gli impianti nuovi che per quelli già esistenti, le antenne ed i ripetitori devono essere collocati in modo tale da rispettare i parametri massimi ammissibili stabiliti dalla presente legge».

5.0.104

SPECCHIA, MAGGI, ZAMBRINO, BONATESTA

Precluso dalla mancata votazione dell'em. 3.131

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Zone di interdizione e zone di rispetto)

1. Nelle aree sulle quali insistono impianti ad alta frequenza è individuata una zona di interdizione costituita dall'insieme dei punti per i quali i livelli di riferimento superano i valori indicati nell'allegato B annesso alla presente legge.

2. Nelle aree sulle quali insistono elettrodotti sono individuate:

a) una zona di interdizione costituita dall'insieme dei punti per i quali i livelli di riferimento superano i valori fissati dall'articolo 3;

b) una zona di rispetto costituita da una fascia di 50 metri di larghezza contigua alla zona di interdizione misurata in senso orizzontale - verticale spaziale rispetto alla fonte di emissione. A seconda del servizio prestato la zona può essere longitudinale (per elettrodotto) o circolare (antenne per teleradiocomunicazione e telefonia). Ai fini dell'attuazione della presente legge le carte planimetriche dei piani particolareggiati, i piani regolatori, le mappe e similari devono essere aggiornati ed in essi devono essere riportate le esatte ubicazioni dei passaggi degli elettrodotti, delle antenne per ripetitori radio e televisivi, radio amatoriali, *radar* per uso civile e militare, delle antenne per ripetitori telefonici, fissi, mobili e satellitari, nonché di ogni altra apparecchiatura che generi fenomeni di campo elettromagnetico di qualsiasi intensità.

3. Le zone dove persistono gli impianti di cui al comma 2, sia montati su travi e tralicci sia interrati, sono definite zone di interdizione.

4. La dimensione della zona di interdizione è definita dagli stessi enti gestori del servizio, in ottemperanza ai limiti stabiliti dalla presente legge, in base alle potenze massime impegnate nel servizio sotto la propria responsabilità al fine di garantire che non sussistano pericoli di radiazione, dovuti alle onde elettromagnetiche.

5. Nelle zone di interdizione non è consentito l'accesso della popolazione; per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori si applicano le disposizioni vigenti. Nelle zone di interdizione non sono ammessi insediamenti abitativi, ospedali, scuole, asili, parchi giochi e ogni altra struttura analoga. Il perimetro delle zone di interdizione e delle zone di rispetto deve essere noto alla popolazione con apposita segnaletica a cura del gestore o proprietario dell'impianto. Qualora il terreno ospiti una linea di elettrificazione, è proibito destinare tale terreno ad uso agricolo e solo limitatamente al pascolo.

6. Nel caso di nuovi impianti l'ente gestore deve richiedere la concessione edilizia alla regione, alla provincia ed ai comuni interessati dall'attraversamento dei servizi, adeguandosi alla rispettiva normativa vigente.

7. Nel settore della telefonia mobile, sia per gli impianti nuovi che per quelli già esistenti, le antenne ed i ripetitori devono essere collocati in modo tale da rispettare i parametri massimi ammissibili stabiliti dalla presente legge.

5.0.300

SPECCHIA, MAGGI, ZAMBRINO, BONATESTA

Le parole da: «Dopo l'articolo 5» a: «montaggio eseguito» respinte; seconda parte preclusa*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis

(Obblighi per le imprese installatrici di apparecchiature per il servizio elettrico e di telecomunicazione)

1. L'impresa che materialmente realizza l'opera di montaggio di un elettrodotto e di una stazione connessa, di un'antenna per radiocomunicazione di qualsiasi tipo, di una stazione di trasmissione televisiva, di una SRB per telecomunicazione, di un impianto per telefonia ubicato a qualsiasi altezza dal suolo e che produce campi elettromagnetici di qualsiasi entità, deve, al termine dell'esecuzione dell'opera, rilasciare un certificato di esecuzione a regola d'arte, allegando gli elaborati grafici necessari ed inerenti la struttura installata atti a documentarne la perfetta conformità.

2. La stessa impresa installatrice di cui al comma 1 deve garantire il lavoro effettuato per i tre anni successivi al montaggio eseguito.

3. L'impresa di cui al comma 1 deve essere regolarmente iscritta alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e all'albo professionale di pertinenza.

4. L'impresa appaltante il montaggio di una delle qualsiasi SRB di cui al comma 1 deve consegnare la certificazione relativa alle opere eseguite ad opera d'arte in sei copie autenticate a:

a) al proprietario o all'amministratore dell'immobile o terreno in cui l'impianto è installato;

b) alla ASL di competenza;

c) al Ministero della sanità;

d) al Comitato;

e) al comune che ha rilasciato la concessione edilizia;

f) al Ministero delle comunicazioni.

5.0.102

SERENA

Precluso

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Obblighi per le imprese installatrici di apparecchiature per il servizio elettrico e di telecomunicazione)

1. L'impresa che materialmente realizza l'opera di montaggio di un elettrodotto e di una stazione connessa, di un'antenna per radiocomunicazione di qualsiasi tipo, di una stazione di trasmissione televisiva, di una SRB per telecomunicazione, di un impianto per telefonia ubicato a qualsiasi altezza dal suolo e che produce campi elettromagnetici di qualsiasi entità, deve, al termine dell'esecuzione dell'opera, rilasciare un certificato di esecuzione a regola d'arte, allegando gli elaborati grafici necessari ed inerenti la struttura installata atti a documentarne la perfetta conformità.

2. La stessa impresa installatrice di cui al comma 1 deve garantire il lavoro effettuato per i tre anni successivi al montaggio eseguito».

5.0.103

SERENA

Respinto

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Obblighi delle società di gestione dei servizi elettrici e di telecomunicazione)

1. In ottemperanza a quanto stabilito dalla presente legge, tutte le società che operano nel campo delle telecomunicazioni e nel settore elettrico hanno l'obbligo di:

a) accrescere il livello conoscitivo in tema di elettroinquinamento con studi e con ricerche scientifiche al fine di offrire un servizio sempre migliore all'utenza e alla popolazione;

b) stipulare polizze assicurative a copertura e a garanzia della popolazione danneggiata direttamente o indirettamente dagli effetti causati dalle radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti per eventuali danni morali e materiali;

c) rispettare le normative e le direttive comunitarie in materia e in sintonia con la presente legge;

d) chiedere il rinnovo dell'omologazione dell'impianto ogni tre anni. Dopo tale data, e qualora non vengano concesse particolari proroghe, la omologazione decade e sarà cura del gestore richiederne il rinnovo, producendo tutta la documentazione atta alla riattivazione dell'impianto al suo adeguamento alla normativa vigente».

5.0.108

SPECCHIA, MAGGI, ZAMBRINO, BONATESTA

Id. em. 5.0.103

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

*(Obblighi delle società di gestione dei servizi elettrici
e di telecomunicazione)*

1. In ottemperanza a quanto stabilito dalla presente legge, tutte le società che operano nel campo delle telecomunicazioni e nel settore elettrico hanno l'obbligo di:

a) accrescere il livello conoscitivo in tema di elettroinquinamento con studi e con ricerche scientifiche al fine di offrire un servizio sempre migliore all'utenza e alla popolazione;

b) stipulare polizze assicurative a copertura e a garanzia della popolazione danneggiata direttamente o indirettamente dagli effetti causati dalle radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti per eventuali danni morali e materiali;

c) rispettare le normative e le direttive comunitarie in materia e in sintonia con la presente legge;

d) chiedere il rinnovo dell'omologazione dell'impianto ogni tre anni. Dopo tale data, e qualora non vengano concesse particolari proroghe, la omologazione decade e sarà cura del gestore richiederne il rinnovo, producendo tutta la documentazione atta alla riattivazione dell'impianto al suo adeguamento alla normativa vigente.

5.0.400

SPECCHIA, MAGGI, ZAMBRINO, BONATESTA

Improcedibile*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis

(Disposizioni per la tutela dei lavoratori che operano nel settore delle telecomunicazioni ed elettrico)

1. Ogni azienda che utilizza apparecchiature che generano campi elettrici ed elettromagnetici deve fornire una completa informazione ai lavoratori e per conoscenza alle organizzazioni sindacali sui rischi specifici delle lavoratrici e dei lavoratori a qualsiasi titolo addetti, tramite affissione di avvisi specifici all'interno del luogo di lavoro.

2. Deve essere garantita una sorveglianza medica periodica sulle lavoratrici e sui lavoratori delle aziende di cui al comma 1.

3. I dati sanitari, raccolti in regime di sorveglianza medica, devono essere inviati, in conformità a quanto stabilito dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675, agli istituti di cui all'articolo 9 della presente legge.

4. Le aziende di cui al comma 1 devono fornire una valutazione del rapporto esistente tra il livello di rischio e il danno riscontrato.

5. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, è disciplinato il regime di sorveglianza medica e di prevenzione in base alle più aggiornate esperienze mediche a livello internazionale. A tutti i lavoratori che per necessità operative si espongono a radiazioni di notevole intensità per un lasso di tempo superiore ai dieci minuti giornalieri deve essere concesso un periodo di riposo pari a giorni quindici ogni tre mesi di lavoro operativo; tale disposizione si applica anche al personale medico che opera con attrezzature ospedaliere che generano radiazioni.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualunque azienda detenga, attivi o modifichi una apparecchiatura che genera campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, deve darne comunicazione alla ASL competente per territorio entro sessanta giorni.

7. Le aziende devono rendere noto al proprio personale i rischi dovuti all'esposizione delle radiazioni non ionizzanti, prodotte dalle apparecchiature operanti sul posto di lavoro.

ARTICOLO 6 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 6.

Approvato con emendamenti

(Comitato interministeriale per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento elettromagnetico)

1. È istituito il Comitato interministeriale per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento elettromagnetico, di seguito denominato «Comitato».

2. Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'ambiente o dal Sottosegretario all'ambiente delegato, ed è composto altresì dai Ministri, o dai Sottosegretari delegati, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per i beni e le attività culturali, dei trasporti e della navigazione, delle comunicazioni, della difesa e dell'interno.

3. Il Comitato svolge le attività di cui agli articoli 4, comma 1, lettere *b)* ed *f)*, 12, comma 2, e 13.

4. Il Comitato esprime i pareri di cui agli articoli 4, comma 2, lettere *a)* e *b)*, 4, comma 4, 5, comma 1, e 12, comma 1.

5. Il Comitato svolge funzioni di monitoraggio sugli adempimenti previsti dalla presente legge e predispone una relazione annuale al Parlamento sulla sua attuazione.

6. Il Comitato si avvale del contributo, che viene reso a titolo gratuito, di enti, agenzie, istituti ed organismi, aventi natura pubblica e competenze specifiche nelle diverse materie di interesse della presente legge.

7. Per l'istituzione e il funzionamento del Comitato è autorizzata la spesa massima di lire 1.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2000.

EMENDAMENTI

6.100

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Respinto

Sopprimere l'articolo.

6.600

LORENZI

V. testo 2

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «i cui componenti abbiano prevalentemente competenza biomedica e dimostrato curriculum sull'argomento».

6.600 (testo 2)

LORENZI

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «i cui componenti abbiano prevalentemente competenza scientifica e biomedica e dimostrato curriculum sull'argomento».

6.601

LORENZI

Approvato

Al comma 2, dopo le parole: «della sanità», inserire le seguenti: «dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica».

6.101a

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Ritirato

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «e delle politiche agricole e forestali».

6.102

BORTOLOTTO, PIERONI, RONCHI, CORTIANA, BOCO, DE LUCA Athos, SEMENZATO, PETTINATO, MANCONI, RIPAMONTI, SARTO, CARELLA, LUBRANO di RICCO

Ritirato

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e delle politiche agricole e forestali».

6.200

SPECCHIA, MAGGI, ZAMBRINO, BONATESTA

Respinto

Al comma 6, dopo le parole: «natura pubblica» inserire le seguenti: «e delle associazioni dei consumatori aventi».

6.103

SPECCHIA, MAGGI, ZAMBRINO

Ritirato

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Il Comitato si avvale anche della collaborazione di esperti in materia biomedica e nel settore dell'inquinamento da elettrosmog».

6.104

COLLA

Improcedibile

Sopprimere il comma 7.

6.1000

IL RELATORE

Approvato

Al comma 7, sostituire le parole: «anno 2000» con le altre: «anno 2001».

ARTICOLO 7 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 7.

Approvato con emendamenti*(Catasto nazionale)*

1. Il catasto nazionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), é costituito, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dell'ambiente, sentiti il Ministro della sanità ed il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nell'ambito del sistema informativo e di monitoraggio di cui all'articolo 8 del decreto

del Presidente della Repubblica 4 giugno 1997, n. 335. Il catasto nazionale opera in coordinamento con i catasti regionali di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *d*). Le modalità di inserimento dei dati sono definite dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle comunicazioni, per quanto riguarda l'inserimento dei dati relativi a sorgenti fisse connesse ad impianti, sistemi ed apparecchiature radioelettrici per usi civili di telecomunicazioni, con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per quanto riguarda l'inserimento dei dati relativi agli elettrodotti, con il Ministro dei trasporti e della navigazione, per quanto riguarda l'inserimento dei dati relativi alla rete ferroviaria, e con i Ministri della difesa e dell'interno, per quanto riguarda l'inserimento dei dati relativi a sorgenti fisse connesse ad impianti, sistemi ed apparecchiature per usi militari e delle forze di polizia.

EMENDAMENTI

7.100

COLLA

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «centottanta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».

7.101

BORTOLOTTO, PIERONI, RONCHI, CORTIANA, BOCO, DE LUCA Athos, SEMENZATO, PETTINATO, MANCONI, RIPAMONTI, SARTO, CARELLA, LUBRANO di RICCO

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «centottanta» con l'altra: «novanta».

7.102

SPECCHIA, MAGGI, ZAMBRINO

Approvato

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «entro 180 giorni» con le altre: «entro 120 giorni».

7.103

MAGGI, SPECCHIA, ZAMBRINO

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «sentiti il Ministro della sanità ed il Ministro dell'industria, commercio e artigianato» con le parole: «di concerto con il Ministro della sanità e sentito il Ministro dell'industria, commercio e artigianato».

7.600

LORENZI

Respinto

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «le modalità di inserimento dei dati sono definite dal Ministro dell'ambiente» inserire le seguenti: «con il Ministero della sanità e con».

7.800

SPECCHIA, MAGGI, ZAMBRINO

Sostanzialmente id. em. 7.600

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «sono definite dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il» aggiungere le parole: «Ministro della sanità e».

7.104

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Approvato

Al comma 1, terzo periodo sostituire le parole: «alla rete ferroviaria» con le altre: «agli impianti di trasporto».

7.105

BORTOLOTTI, PIERONI, RONCHI, CORTIANA, BOCO, DE LUCA Athos, SEMENZATO, PETTINATO, MANCONI, RIPAMONTI, SARTO, CARELLA, LUBRANO di RICCO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I dati del catasto nazionale di cui all'articolo 4 comma 1 lettera c), e dei catasti regionali di cui all'articolo 8 comma 1 lettera d) sono

utilizzabili ai fini del risanamento anche oltre i termini temporali di cui all'articolo 9».

7.801

SPECCHIA, MAGGI, ZAMBRINO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il catasto nazionale delle emissioni elettromagnetiche è redatto con la diretta collaborazione del Comitato, di cui all'articolo 6».

ARTICOLO 8 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE**Art. 8.****Approvato con emendamenti**

(Competenze delle regioni, delle province e dei comuni)

1. Sono di competenza delle regioni, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità nonché dei criteri e delle modalità fissati dallo Stato, fatte salve le competenze dello Stato e delle autorità indipendenti:

a) l'esercizio delle funzioni relative all'individuazione dei siti di trasmissione e all'autorizzazione all'installazione degli impianti fissi per telefonia mobile, degli impianti radioelettrici e degli impianti fissi per radio-diffusione, ai sensi della legge 31 luglio 1997, n. 249, e nel rispetto del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), e dei principi stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 5;

b) la definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV, con la previsione di fasce di rispetto secondo i parametri fissati ai sensi dell'articolo 4 e dell'obbligo di segnalarle;

c) le modalità per il rilascio delle autorizzazioni alla installazione degli impianti di cui al presente articolo, in conformità a criteri di semplificazione amministrativa, tenendo conto dei campi elettromagnetici preesistenti;

d) la realizzazione e la gestione, in coordinamento con il catasto nazionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), di un catasto delle sorgenti fisse dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di stimare i livelli dei campi stessi nel territorio regionale, con riferimento alle condizioni di esposizione della popolazione;

e) il concorso alla individuazione degli strumenti e delle azioni per il raggiungimento degli obiettivi di qualità;

f) il concorso all'approfondimento delle conoscenze scientifiche relative agli effetti per la salute, in particolare quelli a lungo termine, derivanti dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettere a) e c), le regioni si attengono ai principi relativi alla tutela della salute pubblica, alla compatibilità ambientale ed alle esigenze di tutela dell'ambiente e del paesaggio.

3. In caso di inadempienza delle regioni, si applica l'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

4. Le regioni, nelle materie di cui al comma 1, definiscono le competenze che spettano alle province ed ai comuni, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 31 luglio 1997, n. 249.

5. Le attività di cui al comma 1, riguardanti aree interessate da installazioni militari, sono definite mediante specifici accordi dai comitati misti paritetici di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, e successive modificazioni.

EMENDAMENTI

8.100

SERENA

Decaduto

Sopprimere l'articolo.

8.101

SERENA

Precluso dalla mancata votazione dell'em. 4.0.100

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - (*Competenze delle regioni*). – 1. Le regioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definiscono con legge:

a) la disciplina per la predisposizione del piano di catasto elettromagnetico regionale riportato in cartografia e su supporto digitale il quale provvede a:

1) localizzare gli impianti e gli elettrodotti, al fine di tutelare la salute pubblica e l'ambiente;

2) garantire pari opportunità di informazione e di comunicazione agli utenti e agli operatori del servizio per gli impianti destinati all'emittenza radiotelevisiva e alla telefonia mobile, fissa e satellitare;

3) verificare la compatibilità ambientale di ogni progetto di installazione o di spostamento degli impianti;

4) disporre il progressivo trasferimento nelle localizzazioni alternative degli impianti installati in zone di basso pregio paesaggistico, archeologico ed architettonico;

5) armonizzare le esigenze dell'emittenza radiotelevisiva e per le telecomunicazioni con quelle dello sviluppo abitativo e residenziale nel rispetto prioritario dei limiti di esposizione per la tutela della salute della popolazione;

6) redigere un catasto di tutte le fonti di elettrosmog per mezzo di una mappatura su supporto cartaceo e digitale del territorio, in riferimento ai piani regolatori e particolareggiati esistenti in tutte le scale di rappresentazione grafica utili per una perfetta ubicazione delle fonti elettriche ed elettromagnetiche esistenti e di prossima costruzione;

7) prevedere le modalità per il contingentamento, il depotenziamento e la delocalizzazione degli impianti che risultano eccedere dai limiti stabiliti;

8) instaurare un rapporto diretto con il CODIPINQUE per il coordinamento di tutte le procedure regionali a tutela della popolazione in riferimento all'articolo 13;

b) le competenze delle province in materia di inquinamento elettromagnetico, e in particolare i criteri e le procedure per l'eventuale rilascio delle autorizzazioni per la costruzione ed il potenziamento e il depotenziamento degli elettrodotti, il loro parere vincolante, per le finalità di cui alla presente legge, ai fini del rilascio da parte del comune dell'autorizzazione per la realizzazione degli impianti di bassa e di alta frequenza e la loro competenza per l'adozione, qualora l'intervento riguardi il territorio di due o più comuni, dei piani provinciali di risanamento dall'inquinamento elettromagnetico;

c) le competenze dei comuni in materia di inquinamento elettromagnetico e, in particolare, i criteri e le procedure per il rilascio delle concessioni edilizie per la realizzazione degli impianti ad alta frequenza ed alta, media e bassa tensione;

d) lo stato generale degli elettrodotti includendo le linee ferroviarie e similari;

e) le procedure per la valutazione d'impatto ambientale degli impianti per i quali tale valutazione non è riservata allo Stato;

f) le procedure per ordinare tempestivi piani di bonifica e di risanamento da elettroinquinamento;

g) i poteri sostitutivi in caso di inerzia degli enti locali competenti ovvero in conflitto tra gli stessi, in concerto con le decisioni del CODIPINQUE».

8.600

LORENZI

Respinto

Al comma 1 sostituire le parole: «dallo Stato» con le altre: «dalla legge».

8.601

LORENZI

Assorbito. V. em. 8.102 (testo2)

Al comma 1 lettera a) sopprimere la parola: «fissi».

8.102

BORTOLOTTO, PIERONI, RONCHI, CORTIANA, BOCO, DE LUCA Athos, SEMENZATO, PETTINATO, MANCONI, RIPAMONTI, SARTO, CARELLA, LUBRANO di RICCO

V. testo 2

Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: «fissi».

8.102 (testo 2)

BORTOLOTTO, PIERONI, RONCHI, CORTIANA, BOCO, DE LUCA Athos, SEMENZATO, PETTINATO, MANCONI, RIPAMONTI, SARTO, CARELLA, LUBRANO di RICCO

Approvato. Votato dopo l'em. 8.600

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «all'autorizzazione alla installazione» nonché, ovunque ricorra, la parola: «fissi».

8.103

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «ai sensi della legge 31 luglio 1997, n. 249» inserire le seguenti: «dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318».

8.104

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ

Decaduto

Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «con tensione non superiore a 150kV».

8.602

LORENZI

Ritirato

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «tenendo conto dei campi» inserire le seguenti: «elettrici, magnetici».

8.800

SPECCHIA, MAGGI, ZAMBRINO

Approvato

Al comma 1, lettera c) dopo le parole: «tenendo conto dei campi» aggiungere le parole: «elettrici, magnetici e».

8.900

IL RELATORE

Ritirato

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: «elettromagnetici» con le seguenti: «elettrici ed elettromagnetici».

8.105

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

8.603

LORENZI

Approvato

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «al fine di stimare» con le altre: «al fine di rilevare».

8.801

SPECCHIA, MAGGI, ZAMBRINO

Id. em. 8.603

Al comma 1, lettera d) sostituire le parole: «al fine di stimare» con le parole: «al fine di rilevare».

8.901

IL RELATORE

Id. em. 8.603

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «al fine di stimare» con le seguenti: «al fine di rilevare».

8.106

LUBRANO di RICCO

Respinto

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatte salve le vigenti norme statali che regolano i procedimenti in materia di conservazione della natura, difesa del suolo, tutela paesistico-ambientale ed archeologica e tutela dell'assetto urbanistico del territorio».

8.107

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:

«e) fermi restando i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità stabiliti dai decreti di cui all'articolo 4 della presente legge, la definizione di ulteriori misure di cautela per la minimizzazione delle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e l'individuazione degli strumenti e delle azioni per il loro raggiungimento».

8.108

BORTOLOTTO, PIERONI, RONCHI, CORTIANA, BOCO, DE LUCA Athos, SEMENZATO, PETTINATO, MANCONI, RIPAMONTI, SARTO, CARELLA, LUBRANO di RICCO

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:

«e) la fissazione di valori del limite di esposizione, valori di attenzione ed obiettivo di qualità, anche maggiormente cautelativi rispetto a quelli stabiliti dallo Stato».

8.109

BORTOLOTTO, PIERONI, RONCHI, CORTIANA, BOCO, DE LUCA Athos, SEMENZATO, PETTINATO, MANCONI, RIPAMONTI, SARTO, CARELLA, LUBRANO di RICCO

Ritirato

Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:

«e) la fissazione di obiettivo di qualità, anche maggiormente cautelativi rispetto a quelli stabiliti dallo Stato».

8.110

MAGGI, SPECCHIA, ZAMBRINO

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:

«e) il concorso alla definizione degli obiettivi di qualità e l'individuazione degli strumenti e delle azioni per il loro raggiungimento».

8.111

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Id. em. 8.110

Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:

«e) il concorso alla definizione degli obiettivi di qualità e l'individuazione degli strumenti e delle azioni per il loro raggiungimento».

8.112

BORTOLOTTO, PIERONI, RONCHI, CORTIANA, BOCO, DE LUCA Athos, SEMENZATO, PETTINATO, MANCONI, RIPAMONTI, SARTO, CARELLA, LUBRANO di RICCO

Id. em. 8.110

Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:

«e) il concorso alla definizione degli obiettivi di qualità e l'individuazione degli strumenti e delle azioni per il loro raggiungimento».

8.901a

IL RELATORE

Approvato

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) l'individuazione degli strumenti e delle azioni per il raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui al numero 1) della lettera d) dell'articolo 3».

8.604

LORENZI

Ritirato

Al comma 1, lettera f), dopo la parola: «approfondimenti» inserire le altre: «e al finanziamento».

8.605

LORENZI

Respinto

Al comma 2 sopprimere le parole: «alla compatibilità ambientale».

8.802

SPECCHIA, MAGGI, ZAMBRINO

Id. em. 8.605

Al comma 2, sopprimere le parole: «alla compatibilità ambientale».

8.113

BORTOLOTTO, PIERONI, RONCHI, CORTIANA, BOCO, DE LUCA Athos, SEMENZATO, PETTINATO, MANCONI, RIPAMONTI, SARTO, CARELLA, LUBRANO di RICCO

Ritirato

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Tutti gli elettrodotti sono sottoposti alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA). Per gli elettrodotti di tensione uguale o inferiore a 100 kv o di lunghezza inferiore a km 5, la procedura di VIA è di competenza regionale. Tutte le infrastrutture relative alle comunicazioni mobili, nonché le stazioni, i sistemi e gli impianti radioelettrici, sono sottoposti alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 2-bis della legge 1° luglio 1997, n. 189».

8.803

SPECCHIA

Ritirato

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

«Tutti gli elettrodotti sono sottoposti alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA). Per gli elettrodotti di tensione uguale o inferiore a 100 kv o di lunghezza inferiore a km 5, la procedura di VIA è di competenza regionale. Tutte le infrastrutture relative alle comunicazioni mobili, nonché le stazioni, i sistemi e gli impianti radioelettrici, sono sottoposti alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 2-bis della legge 1° luglio 1997, numero 189».

8.114

IL GOVERNO

Approvato

Al comma 5, dopo la parola: «militari» inserire le seguenti parole: «o appartenenti ad altri organi dello Stato con funzioni attinenti all'ordine e alla sicurezza pubblica».

8.115

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Approvato

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici».

8.116

SPECCHIA, MAGGI, ZAMBRINO

Id. em. 8.115

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici».

8.117

SERENA

Decaduto

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Ai fini della presente legge, sono di competenza delle province:

a) l'adozione dei piani provinciali di risanamento dall'inquinamento elettromagnetico e la valutazione delle azioni di risanamento presentate dagli esercenti di elettrodotti, di impianti ad alta frequenza e di qualsiasi altro apparato di captazione o di trasmissione di segnali ad uso di onde elettromagnetiche per telecomunicazioni;

b) il censimento degli impianti che generano campi elettromagnetici;

c) la presentazione di un tariffario per la riscossione dei tributi dovuti dagli enti gestori pubblici o privati che usufruiscono del territorio della provincia per commercializzare il loro servizio sia elettrico, sia di telecomunicazioni;

d) la riscossione dei tributi di cui alla lettera c);

e) le funzioni di vigilanza e di controllo, di intesa con il CODIPIN-QUE;

5-ter. Ai fini della presente legge, sono di competenza dei comuni:

a) l'adozione di un regime amministrativo autorizzato di concessione edilizia, per gli impianti disciplinati dalla presente legge;

b) le funzioni di controllo e di vigilanza, di intesa con il CODIPINQUE;

c) tutte le attività di monitoraggio ambientale necessarie a salvaguardare la salute pubblica, anche non specificatamente previste dalla presente legge, ma finalizzate alla salvaguardia dell'ambiente e della popolazione;

d) l'applicazione delle soluzioni più adeguate in riferimento alla lettera c) del presente comma ed in sintonia con lo spirito di tutela e di salvaguardia della salute della popolazione, di concerto con il CODIPINQUE;

e) ogni altra funzione ad essi assegnata dallo Stato e dalla regione».

ARTICOLO 9 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 9.

Approvato con emendamenti

(Piani di risanamento)

1. Entro dodici mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), la regione adotta, su proposta dei soggetti gestori, un piano di risanamento al fine di adeguare, in modo graduale, e comunque entro il termine di ventiquattro mesi, gli impianti radioelettrici già esistenti ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità stabiliti dallo Stato. Trascorsi dodici mesi, in caso di inerzia o inadempienza dei gestori, il piano di risanamento è adottato dalle regioni entro i successivi tre mesi. Il piano, la cui realizzazione è controllata dalle regioni, può prevedere anche la delocalizzazione degli impianti di radio-diffusione in siti conformi alla pianificazione in materia, e degli impianti fissi di diversa tipologia in siti idonei. Il risanamento é effettuato con onere a carico dei titolari degli impianti.

2. Entro dodici mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo 4, comma 4, i gestori degli elettrodotti presentano una proposta di piano di risanamento, al fine di assicurare la tutela della salute e dell'ambiente. Il piano deve prevedere i progetti che si intendono attuare allo scopo di rispettare i limiti di esposizione e raggiungere i valori di attenzione stabiliti dal decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a). Esso deve indicare il programma cronologico di attuazione, adeguandosi alle priorità stabilite dal citato decreto, considerando comunque come prioritarie le situazioni sottoposte a più elevati livelli di inquinamento elettromagnetico, in prossimità di destinazioni residenziali, scolastiche, sanitarie, o comunque di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore, con particolare riferimento alla tutela della popolazione infantile. Tra-

scorsi dodici mesi, in caso di inerzia o inadempienza dei gestori, il piano di risanamento di cui al primo periodo del comma 3 è proposto dalla regione entro i successivi tre mesi.

3. Per gli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV, la proposta di piano di risanamento è presentata al Ministero dell'ambiente. Il piano è approvato, con eventuali modifiche, integrazioni e prescrizioni, entro sessanta giorni, dal Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei lavori pubblici, sentiti il Ministro della sanità e le regioni ed i comuni interessati. Per gli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV, la proposta di piano di risanamento è presentata alla regione, che approva il piano, con eventuali modifiche, integrazioni e prescrizioni, entro sessanta giorni, sentiti i comuni interessati. Trascorsi dodici mesi, in caso di inerzia o inadempienza dei gestori, il piano di risanamento per gli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV è adottato dalla regione, nei termini di cui al terzo periodo del presente comma.

4. Il risanamento degli elettrodotti deve essere completato entro dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro il 31 dicembre 2004 ed entro il 31 dicembre 2008, deve essere comunque completato il risanamento degli elettrodotti che non risultano conformi, rispettivamente, ai limiti di cui all'articolo 4 ed alle condizioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 6 maggio 1992, al fine dell'adeguamento ai limiti di esposizione ed ai valori di attenzione stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a), della presente legge. Il risanamento è effettuato con onere a carico dei proprietari degli elettrodotti, come definiti ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, della legge 14 novembre 1995, n. 481, determina, entro sessanta giorni dall'approvazione del piano di risanamento, la valutazione dei costi strettamente connessi all'attuazione degli interventi di risanamento nonché i criteri, le modalità e le condizioni per il loro eventuale recupero.

5. Ai fini della concessione di contributi alle regioni per l'elaborazione dei piani di risanamento, la realizzazione dei catasti regionali e l'esercizio delle attività di controllo e di monitoraggio, è autorizzata la spesa massima di lire 2.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2000. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 15, versate all'entrata del bilancio dello Stato, sono riassegnate nella misura del 100 per cento, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposite unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente; tali somme sono destinate, sulla base di criteri determinati dalla Conferenza unificata, alla concessione di contributi alle regioni, ad integrazione delle risorse ad esse assegnate ai sensi del primo periodo del presente comma, ai fini dell'elaborazione dei piani di risanamento, della realizzazione dei catasti regionali e dell'esercizio delle attività di controllo e di monitoraggio.

6. Il mancato risanamento degli elettrodotti, delle stazioni e dei sistemi radioelettrici, degli impianti fissi per telefonia mobile e degli impianti fissi per radiodiffusione, secondo le prescrizioni del piano, dovuto ad inerzia o inadempienza dell' esercente, fermo restando quanto previsto dall' articolo 15, comporta la disattivazione dei suddetti impianti per un periodo fino a sei mesi, garantendo comunque i diritti degli utenti all' erogazione del servizio di pubblica utilità. La disattivazione é disposta:

a) con provvedimento del Ministro dell' ambiente, di concerto con il Ministro dell' industria, del commercio e dell' artigianato, sentiti il Ministro della sanità e del lavoro e della previdenza sociale nonché le regioni interessate, per quanto riguarda gli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV;

b) con provvedimento del presidente della giunta regionale per quanto riguarda gli elettrodotti con tensione inferiore a 150 kV ed i sistemi radioelettrici, con esclusione degli impianti fissi per telefonia mobile e per radiodiffusione e degli impianti fissi per telefonia fissa nonché delle stazioni radioelettriche per trasmissione di dati, la cui disattivazione é disposta con provvedimento del Ministro delle comunicazioni che assicura l' uniforme applicazione della disciplina sul territorio nazionale.

7. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su ciascuna struttura di cui alle lettere e), h) ed l) del comma 1 dell' articolo 3 deve essere applicata una etichetta informativa ben visibile, riportante la tensione prodotta, i valori di esposizione rintracciabili nella documentazione autorizzativa, i limiti di esposizione ed i valori di attenzione prescritti dalle leggi nazionali e regionali e le distanze di rispetto.

EMENDAMENTI

9.100

SERENA

Precluso dalla mancata votazione dell' em. 4.0.100

Sostituire l' articolo con il seguente:

«Art. 9. - (*Piani ed azioni di risanamento. Bonifica del territorio e obblighi urbanistici*). - 1. È di competenza delle regioni e delle province l' elaborazione di un piano catastale degli impianti che generano radiazioni non ionizzanti, da aggiornare mensilmente. Gli impianti sono sottoposti a verifiche con apparecchiature in dotazione alle ASL dei comuni di pertinenza. Dalla mappa catastale dell' elettrosmog deve essere estrapolato un piano di risanamento locale per gli impianti esistenti qualora questi producano danni alla salute della popolazione in violazione all' articolo 4. L' analisi e l' interpretazione del piano di risanamento devono obbligatoria-

mente tenere conto non solo dei problemi generati da un impianto anche se a norma, ma dei problemi generati dalla somma delle radiazioni emesse da ogni singolo impianto, anche se di tipologia differente. Se in una determinata area abitata, pur essendo gli impianti singolarmente in regola, essi producono fenomeni elettromagnetici superiori a quanto stabilito dalla presente legge si deve provvedere ad una azione di risanamento.

2. Le azioni di risanamento per la riduzione alla conformità dei valori di esposizione comprendono:

- a) il depotenziamento degli impianti o degli elettrodotti;
- b) la delocalizzazione degli impianti o degli elettrodotti;
- c) l'attivazione di ogni altro sistema tecnico idoneo ad abbattere i valori inquinanti entro i limiti di cui all'articolo 4, quale il precipitatore di radiazioni;
- d) l'indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi di risanamento;
- e) la stima degli oneri finanziari qualora le competenze di servitù del servizio ricadano sulle amministrazioni comunali.

3. In ottemperanza alla presente legge:

- a) qualora il superamento dei limiti di base e dei livelli di riferimento indicati all'articolo 3 sia da imputare all'effetto concomitante di più impianti, si applicano contromisure necessarie al ristabilimento dei limiti citati;
- b) qualora non sia possibile ottenere il depotenziamento, il gestore ha l'obbligo di delocalizzare l'impianto; se l'impianto è per telecomunicazione, è obbligo dei gestori studiare un sistema di *roaming* da centralizzare su un numero minimo di antenne, in modo che tale soluzione permetta il rispetto dei limiti stabiliti dalla presente legge.

4. Il piano di risanamento regionale prevede che, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli impianti radioelettrici già esistenti si adeguino ai limiti, eventualmente prevedendo anche la delocalizzazione in siti conformi alla pianificazione regionale per gli impianti di radiodiffusione ed in siti idonei per gli impianti fissi di diversa tipologia. Le azioni di risanamento sono attuate a carico dei titolari o dei legali rappresentanti degli impianti. L'azione di risanamento deve essere effettuata secondo i criteri previsti da apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

5. Gli esercenti gli elettrodotti devono presentare alle regioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, una proposta di piano per le tratte di elettrodotti da sottoporre a risanamento.

6. Il piano di risanamento di cui al comma 5 deve:

- a) prevedere i progetti che si intendano attuare per il raggiungimento dei valori di norma entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, nonché una proposta di piano per le tratte di elettrodotti da sottoporre a risanamento;
- b) indicare il programma ed i tempi di attuazione;

c) stabilire come priorità gli interventi diretti a prevenire i rischi per la salute della popolazione infantile e le situazioni caratterizzate da più alti livelli di esposizione per la popolazione.

7. Il piano di risanamento di cui ai commi 5 e 6 è approvato con le opportune modifiche dal CODIPINQUE ed eventualmente integrato. Il piano di risanamento deve essere completato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. In caso di mancato risanamento entro i sei mesi successivi alla presentazione del progetto di risanamento, l'elettrodotto aereo è disattivato nei successivi sei mesi con decreto del Ministro dell'ambiente.

9. In caso di mancata ottemperanza al risanamento degli impianti di telefonia fissa, mobile e satellitare, nonché delle apparecchiature presenti sul territorio che producono fenomeni dannosi alla popolazione di origine elettromagnetica, il Ministro dell'ambiente può, con decreto, ordinare di disattivare l'impianto inadempiente e sanzionare il gestore.

10. I costi relativi alla bonifica non sono assoggettati al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).

11. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli esercenti degli elettrodotti devono fornire ai comuni e alle province i tracciati delle linee aeree, nonché le relative distanze di rispetto di cui all'articolo 4, calcolate sulla base delle caratteristiche costruttive e dei parametri elettrici nominali.

12. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i gestori delle emittenti e dei ripetitori radiotelevisivi, dei ripetitori per telefonia cellulare, dei *radar* e di altre apparecchiature ad alta frequenza, devono fornire ai comuni le cartografie con l'indicazione delle localizzazioni degli impianti, nonché le relative distanze di rispetto calcolate sulla base delle caratteristiche costruttive e dei parametri nominali di tali apparati.

13. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, negli strumenti urbanistici generali ed attuativi vigenti devono essere evidenziati i tracciati delle linee aeree e le relative distanze di rispetto, nonché le localizzazioni degli impianti per ripetitori radiotelevisivi e per la telefonia cellulare e le relative distanze di rispetto.

14. I comuni devono notificare, entro e non oltre l'anno successivo al ricevimento delle rappresentazioni di cui al presente articolo, agli esercenti degli elettrodotti, delle emittenti e dei ripetitori radiotelevisivi e delle stazioni radiobase per telefonia cellulare, le situazioni che richiedono un intervento urgente di risanamento in base alle priorità di intervento».

9.300

SPECCHIA, MAGGI, ZAMBRINO, BONATESTA

Precluso dalla mancata votazione dell'em. 4.0.300*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 9. - (*Piani e azioni di risanamento. Bonifica del territorio e obblighi urbanistici*) - 1. È di competenza delle regioni e delle province la elaborazione di un piano catastale degli impianti che generano radiazioni non ionizzanti, da aggiornare mensilmente. Gli impianti sono sottoposti a verifiche con apparecchiature in dotazione alle ASL dei comuni di pertinenza. Dalla mappa catastale dell'elettrosmog deve essere estrapolato un piano di risanamento locale per gli impianti esistenti qualora questi producano danni alla salute della popolazione in violazione all'articolo 4. L'analisi e l'interpretazione del piano di risanamento devono obbligatoriamente tenere conto non solo dei problemi generati da un impianto anche se a norma, ma dei problemi generati dalla somma delle radiazioni emesse da ogni singolo impianto, anche se di tipologia differente. Se in una determinata area abitata, pur essendo gli impianti singolarmente in regola, essi producono fenomeni elettromagnetici superiori a quanto stabilito dalla presente legge si deve provvedere ad una azione di risanamento.

2. Le azioni di risanamento per la riduzione alla conformità dei valori di esposizione comprendono:

- a) il depotenziamento degli impianti o degli elettrodi;
- b) la delocalizzazione degli impianti o degli elettrodi;
- c) l'attivazione di ogni altro sistema tecnico idoneo ad abbattere i valori inquinanti entro i limiti di cui all'articolo 4, quale il precipitatore di radiazioni;
- d) l'indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi di risanamento;
- e) la stima degli oneri finanziari qualora le competenze di servizio del servizio ricadano sulle amministrazioni comunali.

3. In ottemperanza alla presente legge:

- a) qualora il superamento dei limiti di base e dei livelli di riferimento indicati all'articolo 3 sia da imputare all'effetto concomitante di più impianti, si applicano contromisure necessarie al ristabilimento dei limiti citati;
- b) qualora non sia possibile ottenere il depotenziamento, il gestore ha l'obbligo di delocalizzare l'impianto; se l'impianto è per telecomunicazione, è obbligo dei gestori studiare un sistema di *roaming* da centralizzare su un numero minimo di antenne, in modo che tale soluzione permetta il rispetto dei limiti stabiliti dalla presente legge.

4. Il piano di risanamento regionale prevede che, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli impianti radioelettrici già esistenti si adeguino ai limiti, eventualmente prevedendo anche la delocalizzazione in siti conformi alla pianificazione regionale per

gli impianti di radiodiffusione ed in siti idonei per gli impianti fissi di diversa tipologia. Le azioni di risanamento sono attuate a carico dei titolari o dei legali rappresentanti degli impianti. L'azione di risanamento deve essere effettuata secondo i criteri previsti da apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

5. Gli esercenti gli elettrodotti devono presentare alle regioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, una proposta di piano per le tratte di elettrodotti da sottoporre a risanamento.

6. Il piano di risanamento di cui al comma 5 deve:

a) prevedere i progetti che si intendano attuare per il raggiungimento dei valori di norma entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, nonché una proposta di piano per le tratte di elettrodotti da sottoporre a risanamento;

b) indicare il programma ed i tempi di attuazione;

c) stabilire come priorità gli interventi diretti a prevenire i rischi per la salute della popolazione infantile e le situazioni caratterizzate da più alti livelli di esposizione per la popolazione.

7. Il piano di risanamento di cui ai commi 5 e 6 è approvato con le opportune modifiche dal COMITATO ed eventualmente integrato. Il piano di risanamento deve essere completato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. In caso di mancato risanamento entro i sei mesi successivi alla presentazione del progetto di risanamento, l'elettrodotto aereo è disattivato nei successivi sei mesi con decreto del Ministro dell'ambiente.

9. In caso di mancata ottemperanza al risanamento degli impianti di telefonia fissa, mobile e satellitare, nonché delle apparecchiature presenti sul territorio che producono fenomeni dannosi alla popolazione di origine elettromagnetica, il Ministro dell'ambiente può, con decreto, ordinare di disattivare l'impianto inadempiente e sanzionare il gestore.

10. I costi relativi alla bonifica non sono assoggettati al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).

11. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli esercenti degli elettrodotti devono fornire ai comuni e alle province i tracciati delle linee aeree, nonché le relative distanze di rispetto di cui all'articolo 4, calcolate sulla base delle caratteristiche costruttive e dei parametri elettrici nominali.

12. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i gestori delle emittenti e dei ripetitori radiotelevisivi, dei ripetitori per telefonia cellulare, dei *radar* e di altre apparecchiature ad alta frequenza, devono fornire ai comuni le cartografie con l'indicazione delle localizzazioni degli impianti, nonché le relative distanze di rispetto calcolate sulla base delle caratteristiche costruttive e dei parametri nominali di tali apparati.

13. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, negli strumenti urbanistici generali ed attuativi vigenti devono essere evidenziati i tracciati delle linee aeree e le relative distanze di rispetto, non-

ché le localizzazioni degli impianti per ripetitori radiotelevisivi e per la telefonia cellulare e le relative distanze di rispetto.

14. I comuni devono notificare, entro e non oltre l'anno successivo al ricevimento delle rappresentazioni di cui al presente articolo, agli esercenti degli elettrodotti, delle emittenti e dei ripetitori radiotelevisivi e delle stazioni radiobase per telefonia cellulare, le situazioni che richiedono un intervento urgente di risanamento in base alle priorità di intervento».

9.100a

BORTOLOTTO, PIERONI, RONCHI, CORTIANA, BOCO, DE LUCA Athos, SEMENZATO, PETTINATO, MANCONI, RIPAMONTI, SARTO, CARELLA, LUBRANO di RICCO

Respinto

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «regione», inserire le seguenti: «d'intesa con i comuni interessati».

9.501

LORENZI

Respinto

Al comma 1 dopo le parole: «su proposta dei soggetti gestori» inserire le seguenti: «d'intesa con i comuni e gli enti interessati».

9.500

CARCARINO

Respinto

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «su proposta dei soggetti gestori», inserire le seguenti: «previa intesa con gli enti locali territorialmente competenti,».

9.805

SPECCHIA, MAGGI, ZAMBRINO

Respinto

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «su proposta dei soggetti gestori» aggiungere le parole: «d'intesa con i comuni e i soggetti interessati».

9.101

MAGGI, SPECCHIA, ZAMBRINO

Approvato

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «su proposta dei soggetti gestori» aggiungere le parole: «e sentiti i Comuni interessati».

9.502

LORENZI

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «in modo graduale, e comunque».

9.102

BORTOLOTTO, PIERONI, RONCHI, CORTIANA, BOCO, DE LUCA Athos, SEMENZATO, PETTINATO, MANCONI, RIPAMONTI, SARTO, CARELLA, LUBRANO di RICCO

Id. em. 9.502

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «in modo graduale, e comunque».

9.103

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «e comunque entro il termine di ventiquattro mesi» con le seguenti: «e comunque entro il termine di dodici mesi».

9.104

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Respinto

Al comma 1, al primo periodo, sostituire le parole: «ventiquattro mesi» con le altri: «tre anni».

9.105

BORTOLOTTO, PIERONI, RONCHI, CORTIANA, BOCO, DE LUCA Athos,
SEMENZATO, PETTINATO, MANCONI, RIPAMONTI, SARTO, CARELLA, LUBRANO di
RICCO

V. testo 2

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «stabiliti dallo Stato».

9.105 (testo 2)

BORTOLOTTO, PIERONI, RONCHI, CORTIANA, BOCO, DE LUCA Athos,
SEMENZATO, PETTINATO, MANCONI, RIPAMONTI, SARTO, CARELLA, LUBRANO di
RICCO

Approvato

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «dallo Stato» con le altre: « secondo le norme della presente legge».

9.503

LORENZI

Assorbito

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «dallo Stato».

9.106

BORTOLOTTO, PIERONI, RONCHI, CORTIANA, BOCO, DE LUCA Athos,
SEMENZATO, PETTINATO, MANCONI, RIPAMONTI, SARTO, CARELLA, LUBRANO di
RICCO

Approvato

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «dodici mesi» inserire le seguenti: «dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a)».

9.504

LORENZI

V. testo 2

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «è adottato dalle regioni» inserire le seguenti: «d'intesa con i comuni e gli enti interessati».

9.504 (testo 2)

LORENZI

Approvato

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «è adottato dalle regioni» inserire le seguenti: «sentiti i comuni e gli enti interessati».

9.800

SPECCHIA, MAGGI, ZAMBRINO

V. testo 2

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «è adottato dalle regioni» aggiungere le parole: «d'intesa con i comuni e gli enti interessati».

9.800 (testo 2)

SPECCHIA, MAGGI, ZAMBRINO

Id. em. 9.504

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «è adottato dalle regioni» aggiungere le parole: «sentiti i comuni e gli enti interessati».

9.107

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Respinto

Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «Al fine di predisporre il piano le regioni sono tenute a convocare la conferenza dei servizi».

9.108

SPECCHIA, MAGGI, ZAMBRINO

Id. em. 9.107

Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «Al fine di predisporre il piano le Regioni sono tenute a convocare la conferenza dei servizi».

9.505

LORENZI

Approvato

Al comma 1, terzo periodo, sopprimere la seguente parola: «fissi».

9.109BORTOLOTTI, PIERONI, RONCHI, CORTIANA, BOCO, DE LUCA Athos,
SEMENZATO, PETTINATO, MANCONI, RIPAMONTI, SARTO, CARELLA, LUBRANO di
RICCO**Id. em. 9.505**

Al comma 1, terzo periodo, sopprimere la parola: «fissi».

9.801

SPECCHIA, MAGGI, ZAMBRINO

Id. em. 9.505

Al comma 1, terzo periodo, sopprimere la parola: «fissi».

9.110

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Improcedibile

Al comma 1, sostituire il quarto periodo con il seguente: «Il risanamento è effettuato con il contributo dello Stato nella misura del 50 per cento».

9.111 (testo corretto)

RESCAGLIO

Ritirato

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il piano deve prevedere i progetti che si intendono attuare al fine di adeguare gli elettrodotti già esistenti ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità stabiliti dal decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a)».

9.506

LORENZI

Respinto

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «presentano una proposta di piano di risanamento» inserire le seguenti: «di concerto con i comuni e gli Enti interessati».

9.802

SPECCHIA, MAGGI, ZAMBRINO

Id. em. 9.506

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «presentano una proposta di piano di risanamento» aggiungere le parole: «di concerto con i comuni e gli enti interessati».

9.800a

IL RELATORE

Approvato

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «I proprietari di porzioni della rete di trasmissione nazionale o coloro che comunque ne abbiano la disponibilità sono tenuti a fornire tempestivamente al gestore della rete di trasmissione nazionale, entro sei mesi dall'emanazione del decreto di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 4, le proposte degli interventi di risanamento delle linee di competenze, nonché tutte le informazioni necessarie ai fini della presentazione della proposta di piano di risanamento».

9.900

IL GOVERNO

Ritirato

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il piano deve prevedere i progetti che si intendono attuare al fine di adeguare gli elettrodotti già esistenti ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità stabiliti dal decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a).».

9.112

BORTOLOTTO, PIERONI, RONCHI, CORTIANA, BOCO, DE LUCA Athos, SEMENZATO, PETTINATO, MANCONI, RIPAMONTI, SARTO, CARELLA, LUBRANO di RICCO

Approvato

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «e raggiungere i valori di attenzione» con le seguenti: «e i valori di attenzione e raggiungere gli obiettivi di qualità».

Conseguentemente, al comma 4, secondo periodo, sostituire alle parole: «ai limiti di esposizione e ai valori di attenzione» le seguenti: «ai limiti di esposizione e ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità».

9.813

SPECCHIA

Id. em. 9.112

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «e raggiungere i valori di attenzione» con le seguenti: «e i valori di attenzione e raggiungere gli obiettivi di qualità».

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «ai limiti di esposizione e ai valori di attenzione» con le seguenti: «ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità».

9.507

CARCARINO

Assorbito

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «e raggiungere i valori di attenzione» con le altre: «, i valori di attenzione e di raggiungere gli obiettivi di qualità».

9.113

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Assorbito

Al comma 2, al secondo periodo, dopo le parole: «valori di attenzione», aggiungere le seguenti parole: «e gli obiettivi di qualità».

9.114

MAGGI, SPECCHIA, ZAMBRINO

Assorbito

Al comma 2, secondo periodo dopo le parole: «valori di attenzione» aggiungere le parole: «e gli obiettivi di qualità».

9.115

BORTOLOTTO, PIERONI, RONCHI, CORTIANA, BOCO, DE LUCA Athos, SEMENZATO, PETTINATO, MANCONI, RIPAMONTI, SARTO, CARELLA, LUBRANO di RICCO

Ritirato

Al comma 2, terzo periodo, sopprimere la parola: «più».

9.116

COLLA

Respinto

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «quattro ore» con le seguenti: «tre ore giornaliere anche non continuative».

9.117

ZAMBRINO, SPECCHIA, MAGGI

Respinto

Al comma 2, del terzo periodo, dopo la parola: «infantile» aggiungere le seguenti: «e delle persone affette da malattie neoplastiche, leucemia e da patologie cardiopatiche».

9.118

BORTOLOTTO, PIERONI, RONCHI, CORTIANA, BOCO, DE LUCA Athos, SEMENZATO, PETTINATO, MANCONI, RIPAMONTI, SARTO, CARELLA, LUBRANO di RICCO

Approvato

Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: «dodici mesi» inserire le seguenti: «dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a)».

9.119

BORTOLOTTO, PIERONI, RONCHI, CORTIANA, BOCO, DE LUCA Athos, SEMENZATO, PETTINATO, MANCONI, RIPAMONTI, SARTO, CARELLA, LUBRANO di RICCO

Respinto

Al comma 2, ultimo periodo, dopo la parola: «regione», inserire le seguenti: «d'intesa con i comuni interessati».

9.120

BORTOLOTTO, PIERONI, RONCHI, CORTIANA, BOCO, DE LUCA Athos, SEMENZATO, PETTINATO, MANCONI, RIPAMONTI, SARTO, CARELLA, LUBRANO di RICCO

Respinto

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei lavori pubblici, sentiti il Ministro della sanità e le regioni ed i comuni interessati» con le seguenti: «sentiti i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei lavori pubblici e della sanità, le regioni ed i comuni interessati».

9.803

SPECCHIA, MAGGI, ZAMBRINO

Respinto

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «sentiti il Ministro della sanità e le regioni ed i comuni interessati» con le seguenti: «della sanità e d'intesa con le regioni e i comuni interessati».

9.508

LORENZI

Respinto

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «sentiti il» con le altre: «del Ministero della sanità».

9.121

BORTOLOTTO, PIERONI, RONCHI, CORTIANA, BOCO, DE LUCA Athos, SEMENZATO, PETTINATO, MANCONI, RIPAMONTI, SARTO, CARELLA, LUBRANO di RICCO

Respinto

Al comma 3, terzo periodo, sostituire la parola: «sentiti» con le seguenti: «d'intesa con».

9.804

SPECCHIA, MAGGI, ZAMBRINO

Id. em. 9.121

Al comma 3, alla fine del terzo periodo, sostituire le parole: «sentiti i» con le seguenti: «d'intesa con».

9.509

LORENZI

Id. em. 9.121

Al comma 3, terzo periodo, sostituire la parola: «sentiti» con le altre: «d'intesa con».

9.122

SPECCHIA, MAGGI, ZAMBRINO

Respinto

Al comma 3, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed il Comitato tecnico-consultivo di cui all'articolo 8, comma 4, se costituito».

9.123

BORTOLOTTO, PIERONI, RONCHI, CORTIANA, BOCO, DE LUCA Athos, SEMENZATO, PETTINATO, MANCONI, RIPAMONTI, SARTO, CARELLA, LUBRANO di RICCO

Approvato

Al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: «dodici mesi» inserire le seguenti: «dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a)».

9.806

SPECCHIA, MAGGI, ZAMBRINO

Respinto

Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il risanamento degli elettrodotti con potenza superiore ai 150 kv deve essere completato entro sei anni dalla data in vigore della presente legge».

9.124

BORTOLOTTO, PIERONI, RONCHI, CORTIANA, BOCO, DE LUCA Athos, SEMENZATO, PETTINATO, MANCONI, RIPAMONTI, SARTO, CARELLA, LUBRANO di RICCO

Respinto

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «dieci anni» con le seguenti: «cinque anni».

9.125

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Respinto

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «entro dieci anni» con le seguenti parole: «entro otto anni».

9.801a

IL RELATORE

Ritirato

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «entro dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «entro nove anni dalla data di emanazione dei piani di risanamento».

9.126

BORTOLOTTO, PIERONI, RONCHI, CORTIANA, BOCO, DE LUCA Athos, SEMENZATO, PETTINATO, MANCONI, RIPAMONTI, SARTO, CARELLA, LUBRANO di RICCO

Respinto

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «ed entro il 31 dicembre 2008».

Conseguentemente, al comma 4, secondo periodo, sopprimere la parola: «rispettivamente».

9.127

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Respinto

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «ed entro il 31 dicembre 2008».

9.128

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Assorbito. V. emm. 9.112 e 9.813

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «valori di attenzione», aggiungere le seguenti: «e gli obiettivi di qualità».

9.129

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Improcedibile

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole da: «con onere» fino: «n. 79» con le seguenti: «con il contributo dello Stato nella misura del 50 per cento».

9.130

COLLA

Respinto

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «escludendo il ricorso ad aumenti delle tariffe».

9.1000

IL RELATORE

Approvato

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «dall'anno 2000» con le altre: «dall'anno 2001».

9.131

COLLA

Respinto

Al comma 5, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «Le sanzioni di cui all'articolo 15 sono versate direttamente alle regioni nel cui territorio è accertata la violazione. Ad integrazione delle risorse assegnate alle regioni ai sensi del primo periodo del presente comma, le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni sono destinate dalle stesse regioni all'elaborazione dei piani di risanamento, alla realizzazione dei catasti regionali e all'esercizio delle attività di controllo e di monitoraggio».

9.807

SPECCHIA, MAGGI, ZAMBRINO

Respinto

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «ad apposite unità previsionali di base dello Stato di previsione del Ministero dell'ambiente» con le altre: «alla sezione amministrativa del Comitato;».

9.132

COLLA

Respinto

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole da: «tali somme sono destinate» fino alla fine del comma con le seguenti: «tali somme sono ripartite tra le regioni in misura proporzionale alla somma delle sanzioni irrogate nel proprio territorio e sono destinate dalle stesse regioni, ad integrazione delle risorse assegnate ai sensi del primo periodo del presente comma, all'elaborazione dei piani di risanamento, alla realizzazione dei catasti regionali e all'attività di controllo e di monitoraggio».

9.132a

SERENA

Decaduto

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Qualora i gestori del servizio telefonico, elettrico o di telera-diocomunicazione, pubblici o privati, siano in possesso dei requisiti necessari per l'accesso ai fondi comunitari europei, essi possono richiedere direttamente all'Unione europea il contributo previsto per l'ammodernamento delle reti e delle installazioni ubicate sul territorio nazionale.

5-ter. Tutti i gestori che ammoderneranno gli impianti facendo uso di tecnologie innovative a basso contenuto di inquinamento elettromagnetico saranno esentati dal versamento dell'IVA, al fine di incentivare lo sviluppo tecnologico, la collaborazione con università ed istituti di ricerca e di produrre una ricaduta economica sul territorio italiano in termini di produzione industriale ed occupazionale.

5-quater. All'onere derivante dall'attuazione della bonifica del settore elettrico e delle telecomunicazioni prevista dalla presente legge, si provvede mediante utilizzo del 75 per cento del gettito della maggiorazione straordinaria del sovrapprezzo termico di cui alla delibera del Comitato interministeriale prezzi (CIP) del 21 dicembre 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 30 dicembre 1988, e di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, e successive modificazioni, per ciascuno degli anni di attuazione del piano di risanamento.

5-quinquies. Il Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica, il Ministero dell'ambiente e il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono tenuti a collaborare al fine di garantire adeguate sovvenzioni ai soggetti che realizzino piani di risanamento e di bonifica degli impianti oggetto della presente legge».

9.802a

IL RELATORE

Approvato con un subemendamento

Al comma 6, sostituire l'alinea con il seguente:

«6. Il mancato risanamento degli elettrodotti, delle stazioni e dei sistemi radioelettrici, degli impianti fissi per telefonia mobile e degli impianti fissi per radiodiffusione, secondo le prescrizioni del piano, dovuto ad inerzia o inadempienza dei proprietari degli elettrodotti o di coloro che ne abbiano comunque la disponibilità, fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comporta il mancato riconoscimento da parte del gestore della rete di trasmissione nazionale del canone di utilizzo relativo alla linea non risanata e la disattivazione dei suddetti impianti per un periodo

fino a sei mesi, garantendo comunque i diritti degli utenti all'erogazione del servizio di pubblica utilità. La disattivazione è disposta:».

9.510

LORENZI

V. em. 9.802a/1

Al comma 6, alinea, sopprimere la parola: «fissi».

9.802a/1 (già em. 9.510)

LORENZI

Approvato. Votato prima dell'em. 9.802a

All'emendamento 9.802a, sopprimere, ovunque ricorra, la parola: «fissi».

9.808

SPECCHIA, MAGGI, ZAMBRINO

V. em 9.802a/2

Al comma 6, alinea, sopprimere la parola: «fissi».

9.802a/2 (già em. 9.808)

SPECCHIA, MAGGI, ZAMBRINO

Id em. 9.802a/1

All'emendamento 9.802a, sopprimere, ovunque ricorra, la parola: «fissi».

9.133

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Ritirato

Al comma 6, nell'alinea sostituire le parole da: «comporta» fino alla fine del periodo con le seguenti: «può comportarne la disattivazione, fatte salve le eventuali esigenze di pubblica utilità».

9.134

LUBRANO di RICCO

Precluso dall'approvazione dell'em. 9.802a

Al comma 6, nell'alinea sopprimere le parole: «, garantendo comunque i diritti degli utenti all'erogazione del servizio di pubblica utilità».

9.511

CARCARINO

Precluso dall'approvazione dell'em. 9.802a

Al comma 6, alinea, dopo le parole: «di pubblica utilità» inserire le seguenti: «, ovvero dell'energia elettrica».

9.135

LUBRANO di RICCO

Respinto

Al comma 6, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

«a) con provvedimento del dirigente preposto alla competente Direzione generale del Ministero dell'ambiente, adottato nel rispetto delle garanzie di partecipazione infraprocedimentale di cui all'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per quanto riguarda gli elettrodi con tensione superiore a 150 KV;

b) con provvedimento del dirigente preposto al competente ufficio regionale, adottato nel rispetto delle garanzie di partecipazione infraprocedimentale di cui all'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per quanto riguarda gli elettrodi con tensione fino a 150 KV;

c) con provvedimento del dirigente preposto alla competente direzione generale del Ministero delle comunicazioni, anche su proposta dei Ministri dell'ambiente, della sanità del lavoro e della previdenza sociale, ovvero della regione o degli enti locali territorialmente interessati, adottato nel rispetto delle garanzie di partecipazione infraprocedimentali di cui all'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per quanto riguarda i sistemi radioelettrici, gli impianti per telefonia fissa e mobile, le stazioni radioelettriche per la trasmissione dei dati».

9.512

LORENZI

Respinto

Al comma 6, lettera a), sopprimere la parola: «sentiti».

9.809

SPECCHIA, MAGGI, ZAMBRINO

Respinto. Votato dopo l'em. 9.136

Al comma 6, lettera a), sostituire le parole da: «sentiti» fino a: «interessate» con le altre: «il Ministro della sanità, del lavoro e della previdenza sociale nonché d'intesa con le regioni interessate».

9.136

BORTOLOTTI, PIERONI, RONCHI, CORTIANA, BOCO, DE LUCA Athos, SEMENZATO, PETTINATO, MANCONI, RIPAMONTI, SARTO, CARELLA, LUBRANO di RICCO

Respinto

Al comma 6, lettera a) sostituire le parole da: «sentiti» fino ad: «interessate» con le seguenti: «il Ministro della sanità e del lavoro e della previdenza sociale nonché d'intesa con le regioni ed i comuni interessati».

9.513

LORENZI

Respinto

Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: «nonché le regioni interessate» con le altre: «nonché le regioni e i comuni interessati».

9.810

SPECCHIA, MAGGI, ZAMBRINO

Id. em. 9.513

Al punto 6, lettera a), sostituire le parole: «regioni interessate» con le parole: «regioni ed i comuni interessati».

9.137

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Respinto

Al comma 6, sopprimere la lettera b).

9.138

BORTOLOTTO, PIERONI, RONCHI, CORTIANA, BOCO, DE LUCA Athos, SEMENZATO, PETTINATO, MANCONI, RIPAMONTI, SARTO, CARELLA, LUBRANO di RICCO

Respinto. Votato dopo l'em. 9.514

Al comma 6, lettera b) dopo le parole: «giunta regionale», aggiungere le seguenti: «d'intesa con i comuni interessati».

9.514

LORENZI

Respinto

Al comma 6, lettera b), dopo la parola: «regionale» inserire le seguenti: «d'intesa con i comuni e gli enti interessati».

9.811

SPECCHIA, MAGGI, ZAMBRINO

Id. em. 9.514

Al comma 6, lettera b), dopo le parole: «con provvedimento del presidente della giunta regionale» aggiungere le parole: «d'intesa con i comuni e gli enti interessati».

9.139

SPECCHIA, MAGGI, ZAMBRINO

Respinto

Al comma 6, lettera b) sopprimere le parole da: «con esclusione», fino alla fine della lettera.

9.140

BORTOLOTTO, PIERONI, RONCHI, CORTIANA, BOCO, DE LUCA Athos, SEMENZATO, PETTINATO, MANCONI, RIPAMONTI, SARTO, CARELLA, LUBRANO di RICCO

Respinto

Al comma 6, lettera b) sostituire le parole da: «con esclusione», fino alla fine del periodo, con le seguenti: «gli impianti fissi per telefonia mobile e per radiodiffusione e gli impianti fissi per telefonia fissa nonché delle stazioni radioelettriche per trasmissione di dati».

9.141

BORTOLOTTO, PIERONI, RONCHI, CORTIANA, BOCO, DE LUCA Athos, SEMENZATO, PETTINATO, MANCONI, RIPAMONTI, SARTO, CARELLA, LUBRANO di RICCO

Approvato

Al comma 6, lettera b) sopprimere la parola: «fissi».

9.812

SPECCHIA, MAGGI, ZAMBRINO

Assorbito

Al comma 6, lettera b), dopo le parole: «e per radiodiffusione e degli impianti» sopprimere la parola: «fissi».

9.515

LORENZI

Ritirato

Al comma 6, lettera b), sopprimere la parola: «fissi».

9.142

LUBRANO di RICCO

Respinto

Dopo il comma 6, è inserito il seguente:

«6-bis. Gli elettrodotti in corso di realizzazione devono essere adeguati alle norme della presente legge. A tal fine i gestori sospendono i lavori per il tempo necessario ad elaborare gli eventuali piani di risanamento. I costi di demolizione e delocalizzazione o risanamento delle linee elettriche completate in violazione del presente comma gravano esclusivamente sui gestori».

9.516

CARCARINO

Ritirato

Al comma 7, sostituire la parola: «etichetta» con l'altra: «tabella».

9.142a

SERENA

Decaduto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Nelle more dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo, comunque per un periodo non superiore a quindici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano, per quanto non in contrasto con la medesima, e previo parere favorevole all'inizio dei lavori di bonifica degli impianti da parte delle società di gestione del servizio interessate, le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 6 maggio 1992, e del decreto del Ministro dell'ambiente 10 settembre 1998, n. 381».

ARTICOLO 10 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL'ARTICOLO 11 APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 10.

Approvato con emendamenti

(Educazione ambientale)

1. Il Ministro dell'ambiente promuove lo svolgimento di campagne di informazione e di educazione ambientale ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2000.

EMENDAMENTI**10.500**

CARCARINO

Approvato

Al comma 1 dopo le parole: «Ministero dell'Ambiente promuove» inserire le seguenti: «di concerto con il Ministero della sanità, dell'università per la ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione».

10.800

SPECCHIA, MAGGI, ZAMBRINO

Id. em. 10.500

Al comma 1, dopo le parole: «Il Ministro dell'ambiente promuove» aggiungere le parole: «di concerto con i Ministri della sanità, dell'università e ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione».

10.100

ZAMBRINO, SPECCHIA, MAGGI

Improcedibile

Al comma 1, sostituire le parole: «2.000 milioni» con le parole: «3.000 milioni».

10.1000

IL RELATORE

Approvato

Al comma 1, sostituire le parole: «dall'anno 2000» con le altre: «dall'anno 2001».

ARTICOLO 11 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 11.

Approvato

(Partecipazione al procedimento amministrativo)

1. Ai procedimenti di definizione dei tracciati degli elettrodotti, di cui agli articoli 4 e 8, nonché ai procedimenti di adozione e approvazione dei piani di risanamento di cui all'articolo 9, comma 2, si applicano le disposizioni di cui al capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sulla partecipazione al procedimento amministrativo.

EMENDAMENTI

11.100

SERENA

Decaduto*Sopprimere l'articolo.*

11.101BORTOLOTTO, PIERONI, RONCHI, CORTIANA, BOCO, DE LUCA Athos,
SEMENZATO, PETTINATO, MANCONI, RIPAMONTI, SARTO, CARELLA, LUBRANO di
RICCO**Respinto***Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Ai procedimenti di definizione dei tracciati degli elettrodotti, di cui agli articoli 4 e 8, ai procedimenti per l'installazione degli impianti radioelettrici fissi di cui all'articolo 8, nonché ai procedimenti di adozione e approvazione dei piani di risanamento di cui all'articolo 9, comma 2, si applicano le disposizioni di cui al capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sulla partecipazione al procedimento amministrativo e al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, numero 447».

11.102

RESCAGLIO

Respinto*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Ai procedimenti di definizione dei tracciati degli elettrodotti, di cui agli articoli 4 e 8 e ai procedimenti di installazione degli impianti radioelettrici fissi di cui all'articolo 8, nonché ai procedimenti di adozione ed approvazione dei piani di risanamento di cui all'articolo 9, si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni nonché al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, sulla partecipazione al procedimento amministrativo».

11.103

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Respinto

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Ai procedimenti di definizione dei tracciati degli elettrodotti di cui agli articoli 4 e 8 e ai procedimenti di installazione degli impianti radioelettrici fissi di cui all'articolo 8, nonché ai procedimenti di adozione ed approvazione dei piani di risanamento di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni nonché al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, sulla partecipazione al procedimento amministrativo».

11.104

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «di cui all'articolo 9 comma 2», inserire le seguenti: «e all'individuazione dei siti di trasmissione, all'installazione degli impianti fissi per telefonia mobile, degli impianti radioelettrici e degli impianti fissi per radiodiffusione di cui all'articolo 8».

11.105

BORTOLOTTO, PIERONI, RONCHI, CORTIANA, BOCO, DE LUCA Athos, SEMENZATO, PETTINATO, MANCONI, RIPAMONTI, SARTO, CARELLA, LUBRANO di RICCO

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Tutti gli elettrodotti sono sottoposti alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA). Per gli elettrodotti di tensione uguale o inferiore a 100 kv o di lunghezza inferiore a chilometri 5, la procedura di VIA è di competenza regionale. Tutte le infrastrutture relative alle comunicazioni mobili, nonché le stazioni, i sistemi e gli impianti radioelettrici, sono sottoposti alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 2-bis della legge 1° luglio 1997, n. 189».

11.106

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Tutti gli elettrodotti di tensione superiore a 100 kv e di lunghezza superiore a 5 chilometri, sono sottoposti alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA). La procedura di via è di competenza statale per gli elettrodotti con tensione di esercizio superiore a 150 kv; è invece di competenza regionale per gli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kv».

11.107

RESCAGLIO

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Tutti gli elettrodotti di tensione superiore a 100 kv e di lunghezza superiore a 5 chilometri, sono sottoposti alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA). La procedura di VIA è di competenza statale per gli elettrodotti con tensione superiore a 150 kv; è invece di competenza regionale per gli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kv».

11.108

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-ter. Tutte le infrastrutture relative alle comunicazioni mobili e personali, nonché le stazioni e sistemi o impianti radioelettrici sono sottoposti ad opportune procedure di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 2-bis della legge 1° luglio 1997, n. 189».

11.109

RESCAGLIO

Id. em. 11.108

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Tutte le infrastrutture relative alle comunicazioni mobili e personali, nonché le stazioni e sistemi o impianti radioelettrici sono sotto-

posti ad opportune procedure di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 2-bis della legge 1° luglio 1997, n. 189».

ARTICOLO 12 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 12.

Approvato

(Apparecchiature di uso domestico, individuale o lavorativo)

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, previo parere del Comitato di cui all'articolo 6, sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono stabilite, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto anche degli orientamenti e degli atti dell'Unione europea in materia di inquinamento elettromagnetico, tutela dei consumatori e istruzioni per l'uso dei prodotti, le informazioni che i fabbricanti di apparecchi e dispositivi, in particolare di uso domestico, individuale o lavorativo, generanti campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sono tenuti a fornire agli utenti, ai lavoratori e alle lavoratrici, mediante apposite etichettature o schede informative. Le informazioni devono riguardare, in particolare, i livelli di esposizione prodotti dall'apparecchio o dal dispositivo, la distanza di utilizzo consigliata per ridurre l'esposizione al campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico e le principali prescrizioni di sicurezza. Con lo stesso decreto sono individuate le tipologie di apparecchi e dispositivi per i quali non vi è emissione di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, o per i quali tali emissioni sono da ritenersi così basse da non richiedere alcuna precauzione.

2. Il Comitato di cui all'articolo 6 promuove la realizzazione di intese ed accordi di programma con le imprese produttrici di apparecchiature di uso domestico, individuale o lavorativo, che producono campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di favorire e sviluppare tecnologie che consentano di minimizzare le emissioni.

EMENDAMENTI

12.100

SERENA

Decaduto

Sopprimere l'articolo.

12.101

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Respinto

Sopprimere l'articolo.

12.102

SERENA

Decaduto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12. - (*Certificazione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche che generano radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti ad uso domestico, professionale ed individuale*). - 1. La presente legge si applica a tutte le apparecchiature di uso domestico o individuale, anche finalizzate ad impieghi professionali, che generano campi elettrici e campi elettromagnetici nelle frequenze da 0 Hz a 300 GHz.

2. Le apparecchiature di cui al comma 1 devono essere dotate di marcatura attestante l'omologazione ai fini di sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, primo comma, lettera *n*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

3. Le apparecchiature di cui al comma 1 devono essere commercializzate, all'ingrosso o al dettaglio, o comunque immesse sul mercato, accompagnate da un foglio illustrativo nel quale il costruttore indica le modalità d'uso e le eventuali prescrizioni dell'ente omologatore per la massima tutela dell'utenza.

4. In ogni caso le apparecchiature di cui al comma 1 devono essere commercializzate o immesse sul mercato accompagnate da un foglio illustrativo che indichi le modalità di impiego e rechi l'indicazione di eventuali prescrizioni dell'ente omologatore, ovvero il motivo di esenzione dalla marcatura, al fine di evitare esposizioni di persone inconsapevoli ai campi elettromagnetici generati dalle apparecchiature medesime e garantire la trasparenza di mercato per la sicurezza dell'utente o del consumatore.

5. Il controllo delle apparecchiature di cui al comma 1, commercializzate all'ingrosso o al dettaglio e comunque immesse sul mercato, deve rispondere ai requisiti imposti dalla presente legge e dalle normative vigenti nell'ambito dell'Unione europea. Devono essere altresì riportate le avvertenze d'uso con preciso riferimento all'emissione di campi elettrici ed elettromagnetici prodotti, relativi alle distanze di pertinenza e alle potenze emesse. Le indicazioni relative ai requisiti e alle caratteristiche di sicurezza fornite dal produttore devono essere verificate e certificate, prima dell'immissione sul mercato, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministero delle comunicazioni limitatamente alle apparecchiature terminali di telecomunicazione, attraverso i dipartimenti di omologazione centrale e periferici dell'ISPESL co-

stituiti ai sensi del decreto - legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, e devono essere uniformi alla normativa CEI vigente, con relativa marcatura.

6. Non è consentita la commercializzazione all'ingrosso o al dettaglio o comunque l'immissione sul mercato delle apparecchiature di cui al comma 1, prive di foglio illustrativo e della marcatura di cui ai commi 4 e 5.

7. L'inosservanza del presente articolo è considerata, a tutti gli effetti di legge, frode in commercio.

8. La pubblicità di apparecchiature elettriche ed elettroniche prive dei requisiti di cui al presente articolo è da considerare ad ogni effetto come pubblicità ingannevole.

9. Tutti i produttori italiani e stranieri di apparecchiature elettriche ed elettroniche che intendono vendere i loro prodotti nel territorio italiano, devono dichiarare la quantità di onde elettromagnetiche emesse dagli apparecchi commercializzati e le relative distanze a cui tali effetti si producono. I valori di induzione magnetica generati dagli apparecchi sono espressi in «ut» e la distanza in centimetri. Prima dell'immissione di tali prodotti sul mercato nazionale, si deve procedere a testare i dati forniti dal produttore e ad emettere una certificazione di qualità rilasciata da un ente pubblico o privato riconosciuto, e verificata dal CODIPINQUE.

10. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 5 e 9 si provvede a sanzionare l'impresa produttrice e il distributore commerciale secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e ad ordinare l'immediato ritiro dal mercato delle apparecchiature in oggetto.

11. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai prodotti nuovi immessi sul mercato sei mesi dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

12.800

SPECCHIA, MAGGI, ZAMBRINO, BONATESTA

Precluso dalla mancata votazione dell'em. 4.0.300

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12. - (*Certificazione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche che generano radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti ad uso domestico, professionale ed individuale*) - 1. La presente legge si applica a tutte le apparecchiature di uso domestico o individuale, anche finalizzate ad impieghi professionali, che generano campi elettrici e campi elettromagnetici nelle frequenze da 0 Hz a 300 GHz.

2. Le apparecchiature di cui al comma 1 del presente articolo devono essere dotate di marcatura attestante l'omologazione ai fini di sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, lettera n), della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

3. Le apparecchiature di cui al comma 1 devono essere commercializzate, all'ingrosso o al dettaglio, o comunque immesse sul mercato, ac-

compagnate da un foglio illustrativo nel quale il costruttore indica le modalità d'uso e le eventuali prescrizioni dell'ente omologatore per la massima tutela dell'utenza.

4. In ogni caso le apparecchiature di cui al comma 1 devono essere commercializzate o immesse sul mercato accompagnate da un foglio illustrativo che indichi le modalità di impiego e rechi l'indicazione di eventuali prescrizioni dell'ente omologatore, ovvero il motivo di esenzione dalla marcatura, al fine di evitare esposizioni di persone inconsapevoli ai campi elettromagnetici generati dalle apparecchiature medesime e garantire la trasparenza di mercato per la sicurezza dell'utente o del consumatore.

5. Il controllo delle apparecchiature di cui al comma 1, commercializzate all'ingrosso o al dettaglio e comunque immesse sul mercato, deve rispondere ai requisiti imposti dalla presente legge e dalle normative vigenti nell'ambito dell'Unione europea. Devono essere altresì riportate le avvertenze d'uso con preciso riferimento all'emissione di campi elettrici ed elettromagnetici prodotti, relativi alle distanze di pertinenza e alle potenze emesse. Le indicazioni relative ai requisiti e alle caratteristiche di sicurezza fornite dal produttore devono essere verificate e certificate, prima dell'immissione sul mercato, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministero delle comunicazioni limitatamente alle apparecchiature terminali di telecomunicazione, attraverso i dipartimenti di omologazione centrale e periferici dell'ISPESL costituiti ai sensi del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, e devono essere uniformi alla normativa CEI vigente, con relativa marcatura.

6. Non è consentita la commercializzazione all'ingrosso o al dettaglio o comunque l'immissione sul mercato delle apparecchiature di cui al comma 1, prive di foglio illustrativo e della marcatura di cui ai commi 4 e 5.

7. L'inosservanza del presente articolo è considerata, a tutti gli effetti di legge, frode in commercio.

8. La pubblicità di apparecchiature elettriche ed elettroniche prive dei requisiti di cui al presente articolo è da considerare ad ogni effetto come pubblicità ingannevole.

9. Tutti i produttori italiani e stranieri di apparecchiature elettriche ed elettroniche che intendono vendere i loro prodotti nel territorio italiano, devono dichiarare la quantità di onde elettromagnetiche emesse dagli apparecchi commercializzati e le relative distanze a cui tali effetti si producono. I valori di induzione magnetica generati dagli apparecchi sono espressi in «ut» e la distanza in centimetri. Prima dell'immissione di tali prodotti sul mercato nazionale, si deve procedere a testare i dati forniti dal produttore e ad emettere una certificazione di qualità rilasciata da un ente pubblico o privato riconosciuto, e verificata dal Comitato.

10. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 5 e 9 si provvede a sanzionare l'impresa produttrice e il distributore commerciale

secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e ad ordinare l'immediato ritiro dal mercato delle apparecchiature in oggetto.

11. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai prodotti nuovi immessi sul mercato sei mesi dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

12.103

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Respinto

Al comma 1, sostituire il primo periodo, con il seguente: «Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, delle comunicazioni e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le competenti commissioni parlamentari, sono definiti tempi di modalità con le quali gli apparecchi di uso domestico, individuale o lavorativo, generanti campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sono sottoposti ad omologazione di sicurezza attestante il non superamento dei limiti di esposizione previsti dal decreto di cui all'articolo 4 della presente legge, con il medesimo decreto sono stabilite le informazioni, che i fabbricanti di apparecchi e dispositivi, in particolare di uso domestico, individuale o lavorativo, generanti campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sono tenuti a fornire agli utenti, ai lavoratori e alle lavoratrici, mediante apposite etichettature o schede informative».

12.104

COLLA

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «sentite le competenti Commissioni parlamentari» con le seguenti: «acquisto il parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari».

12.501

LORENZI

Respinto

Al comma 1, primo periodo sopprimere le seguenti parole: «tenendo conto anche degli orientamenti e degli atti dell'Unione europea in materia di inquinamento elettromagnetico, tutela dei consumatori e istruzioni per l'uso dei prodotti».

12.105

BORTOLOTTO, PIERONI, RONCHI, CORTIANA, BOCO, DE LUCA Athos, SEMENZATO, PETTINATO, MANCONI, RIPAMONTI, SARTO, CARELLA, LUBRANO di RICCO

Ritirato

Al comma 1, secondo periodo sopprimere le seguenti parole: «in particolare».

12.106

BORTOLOTTO, PIERONI, RONCHI, CORTIANA, BOCO, DE LUCA Athos, SEMENZATO, PETTINATO, MANCONI, RIPAMONTI, SARTO, CARELLA, LUBRANO di RICCO

Respinto

Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.

12.107

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Respinto

Al comma 1, aggiungere, infine il seguente periodo: «con il medesimo decreto, allo scopo di aumentare la tutela sanitaria della popolazione, può essere stabilito il divieto dell'uso di taluni apparecchi e dispositivi di uso individuale in alcuni ambienti destinati al pubblico».

12.108

BORTOLOTTO, PIERONI, RONCHI, CORTIANA, BOCO, DE LUCA Athos, SEMENZATO, PETTINATO, MANCONI, RIPAMONTI, SARTO, CARELLA, LUBRANO di RICCO

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. A decorrere dal centottantesimo giorno da quello di entrata in vigore della presente legge, è fatto obbligo ai produttori ed importatori di apparecchi ed accessori per la telefonia mobile, di inserire, ben visibile, nella prima pagina del libretto di istruzioni allegato, la dicitura: «Può nuocere alla salute» accompagnata da note informative sui campi elettromagnetici, sui livelli di esposizione prodotti dall'apparecchio, sulla distanza e le modalità di utilizzo consigliate. Le medesime indicazioni debbono figurare a cura del rivenditore autorizzato, su apposito cartello ben visibile collocato nel locale di vendita al pubblico».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 12

12.0.100

SERENA

Decaduto

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis

*(Informazione per l'utenza ed adeguamento dei prodotti per uso civile,
industriale e commerciale)*

1. In relazione alle finalità della presente legge i produttori dei dispositivi che generano o funzionano con l'uso di campi elettromagnetici a qualsiasi frequenza e tensione per uso domestico, civile, industriale, commerciale, amatoriale, individuale e militare, sono tenuti ad informare gli utenti di tali dispositivi in merito alle caratteristiche di pericolosità dei dispositivi stessi, applicando al prodotto un'etichetta con la seguente dicitura: «Questo prodotto emette radiazioni di tipo non ionizzante ed è dannoso alla salute qualora non siano rispettate le distanze di sicurezza. Mantenere lontano dalla portata dei bambini».

2. Per «distanza di sicurezza» è da intendere quello spazio espresso in centimetri o metri, qualora la distanza sia superiore all'unità di metri uno, dove l'effetto massimo della radiazione non ionizzante risulti superiore a 0,01 ut.

3. Il presente articolo si applica ai dispositivi nuovi di cui al comma 1 immessi sul mercato sei mesi dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

12.0.800

SPECCHIA, MAGGI, ZAMBRINO, BONATESTA

Respinto

Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

«Art. 12-bis

1. In relazione alle finalità della presente legge i produttori dei dispositivi che generano o funzionano con l'uso di campi elettromagnetici a qualsiasi frequenza e tensione per uso domestico, civile, industriale, commerciale, amatoriale, individuale e militare, sono tenuti ad informare gli

utenti di tali dispositivi in merito alle caratteristiche di pericolosità dei dispositivi stessi, applicando al prodotto un'etichetta con la seguente dicitura: «questo prodotto emette radiazioni di tipo non ionizzanti ed è dannoso alla salute qualora non siano rispettate le distanze di sicurezza. Mantenere lontano dalla portata dei bambini».

2. Per «distanza di sicurezza» è da intendere quello spazio espresso in centimetri o metri, qualora la distanza sia superiore all'unità di metri uno, dove l'effetto massimo della radiazione non ionizzante risulti superiore a 0,01 ut.

3. Il presente articolo si applica ai dispositivi nuovi di cui al comma 1 immessi sul mercato sei mesi dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 13 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 13.

Approvato

(Accordi di programma per i servizi di trasporto pubblico)

1. Il Ministro dell'ambiente, su proposta del Comitato di cui all'articolo 6, promuove la realizzazione di intese ed accordi di programma con i gestori di servizi di trasporto pubblico che producono campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di favorire e sviluppare tecnologie che consentano di minimizzare le emissioni.

EMENDAMENTI

13.100

SERENA

Decaduto

Sopprimere l'articolo.

13.101

BORTOLOTTO, PIERONI, RONCHI, CORTIANA, BOCO, DE LUCA Athos, SEMENZATO, PETTINATO, MANCONI, RIPAMONTI, SARTO, CARELLA, LUBRANO di RICCO

Respinto

Sopprimere l'articolo.

13.102

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Respinto

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, previo parere del Comitato di cui all'articolo 6, sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono stabilite, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto anche degli orientamenti e degli atti dell'Unione europea in materia di inquinamento elettromagnetico, le informazioni che i gestori dei servizi di trasporto pubblico, generanti campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sono tenuti a fornire agli utenti dei servizi medesimi».

13.103

ERROI

Id. em. 13.102

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, previo parere del Comitato di cui all'articolo 6, sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono stabilite, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto anche degli orientamenti e degli atti dell'Unione europea in materia di inquinamento elettromagnetico, le informazioni che i gestori dei servizi di trasporto pubblico, generanti campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sono tenuti a fornire agli utenti dei servizi medesimi».

13.104

ERROI.

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Comitato di cui all'articolo 6 promuove la realizzazione di intese ed accordi di programma con i gestori di servizi di trasporto pubblico che producono campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di favorire e sviluppare tecnologie che consentano di minimizzare le emissioni».

13.105

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Respinto

Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: «Tali accordi potranno prevedere meccanismi che incentivano i consumatori alla rottamazione di prodotti ritenuti altamente inquinanti in cambio dell'acquisto di prodotti equivalenti a basso inquinamento elettromagnetico».

13.106

ERROI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per i servizi di trasporto pubblico generanti campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, gli accordi di programma di cui al precedente comma dovranno tener conto delle direttive europee per la interoperabilità sulle reti degli Stati membri, al fine di assicurare la libera circolazione di passeggeri e merci nei territori dell'Unione europea».

ARTICOLO 14 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 14.

Approvato con emendamenti*(Controlli)*

1. Le amministrazioni provinciali e comunali, al fine di esercitare le funzioni di controllo e di vigilanza per l'attuazione della presente legge, utilizzano le strutture delle Agenzie regionali per la protezione dell'am-

biente, di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61. Restano ferme le competenze in materia di vigilanza nei luoghi di lavoro attribuite dalle disposizioni vigenti.

2. Nelle regioni in cui le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente non sono ancora operanti, ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni provinciali e comunali si avvalgono del supporto tecnico dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, dei presidi multizonali di prevenzione (PMP), dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL) e degli ispettori territoriali del Ministero delle comunicazioni, nel rispetto delle specifiche competenze attribuite dalle disposizioni vigenti.

3. Il controllo all'interno degli impianti fissi o mobili destinati alle attività istituzionali delle forze armate e delle forze di polizia è disciplinato dalla specifica normativa di settore.

4. Il personale incaricato dei controlli, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo, può accedere agli impianti che costituiscono fonte di emissioni elettromagnetiche e richiedere, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. Tale personale è munito di documento di riconoscimento dell'ente di appartenenza.

EMENDAMENTI

14.100

SERENA

Decaduto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 14. - (Controlli). - 1. Il controllo di tutti i fenomeni elettromagnetici ed elettrici sul territorio nazionale spetta al CODIPINQUE».

14.101

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le amministrazioni provinciale e comunali esercitano le funzioni di controllo e vigilanza per l'attuazione della presente legge in accordo a quanto disposto dalla normativa vigente».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

14.102

RESCAGLIO

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le amministrazioni provinciali e comunali esercitano le funzioni di controllo e vigilanza per l'attuazione della presente legge, in accordo a quanto disposto dalla normativa vigente in materia ambientale e sanitaria».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

14.900

IL GOVERNO

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le amministrazioni provinciali e comunali esercitano le funzioni di controllo e vigilanza per l'attuazione della presente legge, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente in materia ambientale e sanitaria».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

14.103

SPECCHIA, ZAMBRINO, MAGGI

Approvato

Al comma 1, dopo la parola: «vigilanza» inserire le seguenti: «sanitaria e ambientale».

14.500

LORENZI

Id. em. 14.103

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «vigilanza» inserire le seguenti: «sanitaria e ambientale».

14.104

SPECCHIA, MAGGI, ZAMBRINO

Respinto

Al comma 1, dopo la parola: «utilizzano» inserire le seguenti: «le ASL competenti per la protezione sanitaria e».

14.105BORTOLOTTO, PIERONI, RONCHI, CORTIANA, BOCO, DE LUCA Athos,
SEMENZATO, PETTINATO, MANCONI, RIPAMONTI, SARTO, CARELLA, LUBRANO di
RICCO**Respinto**

Al comma 1, sostituire le parole: «utilizzano le strutture» con le altre: «utilizzano, nel rispetto delle rispettive competenze, le strutture dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro».

14.501 (testo corretto)

LORENZI

Respinto

Al comma 1, primo periodo, inserire le seguenti parole: «l'ASL e l'ISPEL, ognuna per la propria competenza».

14.502

LORENZI

Respinto

Sopprimere il comma 2.

14.106

IL GOVERNO

Approvato

Al comma 3, dopo la parola: «polizia» inserire le seguenti: «e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco».

14.107

IL GOVERNO

Approvato

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Resta fermo, in particolare, quanto previsto per le forze armate e di polizia dagli articoli 1, comma 2, e 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni».

14.108

LUBRANO di RICCO

Respinto

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni».

ARTICOLO 15 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 15.

Approvato con emendamenti*(Sanzioni)*

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente o di un impianto che genera campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici superi i limiti di esposizione ed i valori di attenzione di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dall'articolo 4, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 600 milioni. La predetta sanzione si applica anche nei confronti di chi ha in corso di attuazione piani di risanamento, qualora non rispetti i limiti ed i tempi ivi previsti.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle misure di tutela di cui all'articolo 5, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 200 milioni. In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dalle autorità competenti, sulla base degli accertamenti effettuati dalle autorità abilitate ai controlli ai sensi dell'articolo 14. Le autorità competenti all'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono individuate dai decreti di cui all'articolo 4, comma 2.

4. In caso di inosservanza delle prescrizioni previste, ai fini della tutela dell'ambiente e della salute, dall'autorizzazione, dalla concessione o dalla licenza per l'installazione e l'esercizio degli impianti disciplinati

dalla presente legge, si applica la sanzione della sospensione degli atti autorizzatori suddetti, da due a quattro mesi. In caso di nuova infrazione l'atto autorizzatorio è revocato.

5. La sanzione di cui al comma 4 è applicata dall'autorità competente in base alle vigenti disposizioni a rilasciare l'atto autorizzatorio, sulla base degli accertamenti effettuati dalle autorità abilitate ai controlli.

6. In riferimento alle sanzioni previste nel presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

EMENDAMENTI

15.100

SERENA

Decaduto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15. - (*Sanzioni*). – 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale, la mancata osservanza dei limiti previsti dalla presente legge è punita con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 100 milioni a lire 800 milioni, da versare al fondo istituito presso il Ministero della sanità, intestato alla ricerca tecnologica scientifica e allo studio delle malattie derivanti dall'inquinamento elettromagnetico.

2. In caso di mancato risanamento entro i termini previsti dalla presente legge, l'elettrodotto è disattivato nei successivi sei mesi con decreto del Ministro dell'ambiente. L'autorizzazione prevista per gli impianti radioelettrici è sospesa in caso di inosservanza delle prescrizioni formulate all'atto dell'autorizzazione, ed in caso di ulteriore violazione è revocata.

3. La sanzione applicata all'ente gestore è pubblicata sui quotidiani a tiratura nazionale per sette giorni dalla data di emissione della sentenza, a spese dell'interessato».

15.101

BORTOLOTTO, PIERONI, RONCHI, CORTIANA, BOCO, DE LUCA Athos, SEMENZATO PETTINATO, MANCONI, RIPAMONTI, SARTO, CARELLA, LUBRANO di RICCO

Respinto

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di mancato rispetto dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione, al trasgressore si applica l'articolo 674 del codice penale».

E conseguentemente al comma 1 ed al comma 2, sostituire le parole: «Salvo che il fatto costituisce reato» con le seguenti: «Salvo quanto stabilito dal comma 01».

15.1000

IL GOVERNO

Approvato

Al comma , dopo le parole: «comma 2» inserire le seguenti. «e ai decreti previsti dall'articolo 16».

15.102BORTOLOTTO, PIERONI, RONCHI, CORTIANA, BOCO, DE LUCA Athos, SEMENZATO
PETTINATO, MANCONI, RIPAMONTI, SARTO, CARELLA, LUBRANO di RICCO**Respinto**

Al comma 1, primo periodo sostituire le parole: «di lire 2 milioni a lire 600 milioni» con le altre: «pari ad una percentuale compresa fra l'1 ed il dieci per cento del fatturato annuo del soggetto responsabile della violazione».

15.103

COLLA

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «da lire 2 milioni a lire 600 milioni» con le altre: «da lire 200 milioni a lire 20 miliardi».

15.104BORTOLOTTO, PIERONI, RONCHI, CORTIANA, BOCO, DE LUCA Athos, SEMENZATO
PETTINATO, MANCONI, RIPAMONTI, SARTO, CARELLA, LUBRANO di RICCO**Respinto**

Al comma 1, primo periodo sostituire le parole: «da lire 2 milioni a lire 600 milioni» con le altre: «da lire 20 milioni a lire due miliardi».

15.105

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Respinto

Al comma 1 primo periodo sostituire le parole: «2 milioni a lire 600 milioni» con le seguenti: «50 milioni a lire 200 milioni».

15.500

CARCARINO

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «da 2 milioni a 600 milioni» con le seguenti: «da 10 milioni a 300 milioni».

15.106

LUBRANO di RICCO

Respinto

Al comma 1, primo periodo sostituire le parole: «da lire 2 milioni» con le altre: «da lire venti milioni».

15.107

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Respinto

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «in caso di recidiva, nei confronti degli esercenti si applica il diniego dell'autorizzazione all'esercizio di nuovi impianti, della medesima tipologia di quelli per la quale si è verificata l'infrazione, disposta dall'autorità competente, al rilascio dell'autorizzazione medesima».

15.108BORTOLOTTO, PIERONI, RONCHI, CORTIANA, BOCO, DE LUCA Athos, SEMENZATO
PETTINATO, MANCONI, RIPAMONTI, SARTO, CARELLA, LUBRANO di RICCO**Respinto**

Al comma 2, sostituire le parole: «da lire 2 milioni a lire 600 milioni» con le altre: «pari ad una percentuale compresa fra l'1 ed il dieci per cento del fatturato annuo del soggetto responsabile della violazione».

15.109

COLLA

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «da lire 2 milioni a lire 200 milioni» con le altre: «da lire 200 milioni a lire 6 miliardi».

15.110BORTOLOTTO, PIERONI, RONCHI, CORTIANA, BOCO, DE LUCA Athos, SEMENZATO
PETTINATO, MANCONI, RIPAMONTI, SARTO, CARELLA, LUBRANO di RICCO**Respinto**

Al comma 2, sostituire le parole: «da lire 2 milioni a lire 600 milioni» con le altre: «da lire 20 milioni a lire due miliardi».

15.111

LUBRANO di RICCO

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «da lire 2 milioni» con le altre: «da lire venti milioni».

15.112

LUBRANO di RICCO

Respinto

Al comma 3, primo periodo sostituire le parole: «sono irrogate dalle autorità competenti» con le altre: dai soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni».

15.113

SPECCHIA, MAGGI, ZAMBRINO

Respinto

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «All'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1 e 2 provvede la regione o la provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa la violazione. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge sono versate all'entrata del bilan-

cio regionale per essere riassegnate ai capitoli di spesa destinati ad azioni di risanamento e di riduzione dell'inquinamento elettromagnetico».

15.114

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Respinto

Al comma 4 primo periodo sostituire le parole: «da due a quattro mesi» con le altre: «da sei a dodici mesi».

15.115BORTOLOTTO, PIERONI, RONCHI, CORTIANA, BOCO, DE LUCA Athos, SEMENZATO
PETTINATO, MANCONI, RIPAMONTI, SARTO, CARELLA, LUBRANO di RICCO**Respinto**

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 12 comma 1, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari ad una percentuale compresa fra l'1 ed il dieci per cento del fatturato annuo del soggetto responsabile della violazione».

15.116BORTOLOTTO, PIERONI, RONCHI, CORTIANA, BOCO, DE LUCA Athos, SEMENZATO
PETTINATO, MANCONI, RIPAMONTI, SARTO, CARELLA, LUBRANO di RICCO**V.testo 2**

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 12 comma 1, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari ad una percentuale compresa fra lire 2 milioni e lire 600 milioni».

15.116 (testo 2)

BORTOLOTTO, PIERONI, RONCHI, CORTIANA, BOCO, DE LUCA Athos, SEMENZATO
PETTINATO, MANCONI, RIPAMONTI, SARTO, CARELLA, LUBRANO di RICCO

Approvato

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. L'inosservanza del decreto di cui all'articolo 12 comma 1, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra lire 2 milioni e lire 600 milioni».

ARTICOLO 16 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 16.

Approvato

(Regime transitorio)

1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *a*), si applicano, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 6 maggio 1992, e successive modificazioni, le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 settembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 1995, nonché le disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 10 settembre 1998, n. 381.

EMENDAMENTI

16.500

LORENZI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

16.100

LUBRANO di RICCO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 6 maggio 1992, in materia di esenzione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale degli elettrodotti per i quali sia stata acquisita entro il 23 agosto 1992 l'intesa urbanistica Stato Regioni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, è abrogato».

16.101

IULIANO

Decaduto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Con l'entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia le disposizioni contenute nei provvedimenti regionali che contrastano con i principi e le norme di cui al presente provvedimento».

ARTICOLO 17 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 17.

Approvato con un emendamento

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 si provvede:

a) quanto a lire 20.000 milioni per l'anno 2000, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

b) quanto a lire 7.000 milioni a decorrere dall'anno 2001, mediante utilizzo delle proiezioni, per detti anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente;

c) quanto a lire 13.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, mediante utilizzo delle proiezioni, per detti anni, dello stanziamento

iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI

17.100

SERENA

Decaduto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 17. - (*Copertura finanziaria*). – 1. All'onere derivante dall'attuazione degli interventi di risanamento e di bonifica di linee elettriche di qualsiasi voltaggio e potenza, di sistemi per radiofrequenza su tutte le bande di frequenza, di sistemi televisivi analogici e digitali, di sistemi per telefonia fissa, mobile cellulare e cellulare satellitare e di ogni altro dispositivo che produca emissione di campo elettrico o elettromagnetico, si provvede mediante gli stanziamenti previsti a tali fini dall'Unione europea».

17.1000

IL RELATORE

Approvato

Al comma 1, nell'alea sostituire le parole: «anni 2000, 2001 e 2002» con le altre: «anni 2001, 2002 e 2003»; al medesimo comma 1, sopprimere la lettera a); alla lettera b) sostituire le parole: «bilancio triennale 2000-2002» con le altre: «bilancio triennale 2001-2003» e sostituire le parole: «per l'anno 2000» con le altre: «per l'anno 2001»; alla lettera c) sostituire le parole: «anni 2001 e 2002» con le altre: «anni 2001, 2002 e 2003», sostituire le parole: «bilancio triennale 2000-2002» con le altre: «bilancio triennale 2001-2003» e in fine sostituire le parole: «per l'anno 2000» con le altre: «per l'anno 2001».

EMENDAMENTO AL TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE

Tit.1

LUBRANO di RICCO

Ritirato

Sostituire il titolo con il seguente:

«Protezione delle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e norme quadro per le regioni».

Allegato B

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Con lettera in data 18 gennaio 2001 il Gruppo di Forza Italia ha apportato le seguenti modificazioni alla composizione delle Commissioni permanenti:

3ª Commissione permanente: il senatore Jacchia continua a farne parte in rappresentanza del Gruppo di Forza Italia;

12ª Commissione permanente: il senatore Martelli entra a farne parte.

Insindacabilità, presentazione di relazioni su richieste di deliberazione provenienti dal parlamentare interessato

A nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, in data 22 gennaio 2001, il senatore Callegaro ha presentato la relazione sulla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità *ex* articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile nei confronti del senatore Marcello Pera (*Doc. IV-quater*, n. 63).

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Ministro giustizia

(Governo D'Alema-II)

Aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in magistratura (4563-B)

(presentato in data **18/01/01**)

S.4563 approvato dal Senato della Repubblica (assorbe S.4086, S.2178, S.1265, S.88, S.4497); C.7377 approvato con modificazioni dalla Camera dei Deputati;

Ministro Finanze

(Governo D'Alema-I)

Modifiche alla normativa concernente la repressione del contrabbando di tabacchi lavorati (4957)

(presentato in data **19/01/01**)

Derivante da stralcio art. articoli 1, 2, 3 e 4 del DDL C.6333 *C.6333-BIS approvato in testo unificato dalla Camera dei Deputati (TU con C.6613, C.6419, C.6845);*

Dep. DAMERI Silvana, PEZZONI Marco, LEONI Carlo, EVANGELISTI Fabio, DI BISCEGLIE Antonio

Istituzione dei Consigli degli italiani all'estero (3342-B)

(presentato in data **18/01/01**)

C.2997 approvato in testo unificato dalla Camera dei Deputati (TU con C.3227); S.3342 approvato con

modificazioni da 3° Aff. esteri; C.2997-B approvato con modificazioni dalla Camera dei Deputati;

Dep. PECORELLA Gaetano

Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217, recante istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti (4954)

(presentato in data **18/01/01**)

C.5477 approvato dalla Camera dei Deputati (assorbe C.6054, C.7421);

Sen. DANZI Corrado

Modifiche all'articolo 126, n. 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente il nuovo codice della strada (4955)

(presentato in data **18/01/01**)

Sen. DANZI Corrado

Norme di integrazione e di interpretazione dell'articolo 12 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (4956)

(presentato in data **18/01/01**)

Sen. AZZOLLINI Antonio, ASCIUTTI Franco, LA LOGGIA Enrico

Inrterventi per il restauro e la conservazione di beni culturali (4958)

(presentato in data **23/01/01**)

Disegni di legge, assegnazione

In sede deliberante

2^a Commissione permanente Giustizia

Dep. PECORELLA Gaetano

Disposizioni in materia di difesa d'ufficio (4948)

previ pareri delle Commissioni 1° Aff. cost., 5° Bilancio

C.5476 approvato dalla Camera dei Deputati (assorbe C.5268, C.3781);

(assegnato in data **22/01/01**)

11^a Commissione permanente Lavoro

Sen. BATTAFARANO Giovanni Vittorio ed altri

Ricostruzione della posizione assicurativa dei dipendenti pubblici licenziati per motivi politici, sindacali o religiosi e interpretazione autentica

dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, come integrato dall'articolo 3 della legge 12 aprile 1976, n. 205 (1137-B)
previ pareri delle Commissioni 1° Aff. cost., 4° Difesa, 5° Bilancio
S.1137 approvato in testo unificato dal Senato della Repubblica (TU con S.3950); C.7447 approvato con modificazioni dalla Camera dei Deputati (assorbe C.4514);
(assegnato in data **22/01/01**)

2ª Commissione permanente Giustizia
Aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in magistratura (4563-B)
previ pareri delle Commissioni 1° Aff. cost., 5° Bilancio, 7° Pubb. istruz.
S.4563 approvato dal Senato della Repubblica (assorbe S.4086, S.2178, S.1265, S.88, S.4497); C.7377
approvato con modificazioni dalla Camera dei Deputati;
(assegnato in data **23/01/01**)

In sede referente

1ª Commissione permanente Aff. cost.
Sen. GNUTTI Vito ed altri
Norme in materia di incompatibilità per i parlamentari e i membri del Governo (4666)
(assegnato in data **23/01/01**)

2ª Commissione permanente Giustizia
Sen. VALENTINO Giuseppe
Modifica dell'articolo 163 del codice penale in materia di sospensione condizionale della pena (4837)
previ pareri delle Commissioni 1° Aff. cost.
(assegnato in data **23/01/01**)

2ª Commissione permanente Giustizia
Sen. PARDINI Alessandro
Nuove norme in materia di sequestro di persona a scopo di estorsione (4889)
previ pareri delle Commissioni 1° Aff. cost., 5° Bilancio, 6° Finanze
(assegnato in data **23/01/01**)

6ª Commissione permanente Finanze
Sen. CAMBER Giulio
Norme per l'indennizzo dei beni italiani perduti dai cittadini italiani nei territori dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia ceduti alla Jugoslavia (4921)
previ pareri delle Commissioni 1° Aff. cost., 3° Aff. esteri, 5° Bilancio, 8° Lavori pubb., 10° Industria
(assegnato in data **23/01/01**)

7^a Commissione permanente Pubbl. istruz.

Sen. MONTELEONE Antonino ed altri

Istituzione della Autorità garante della corretta diffusione della informazione scientifica (4867)

previ pareri delle Commissioni 1° Aff. cost., 5° Bilancio

(assegnato in data **23/01/01**)*13^a Commissione permanente Ambiente*

Sen. RECCIA Filippo ed altri

Sanatoria degli abusi edilizi nei territori dei Comuni sprovvisti, da sempre, di piano regolatore generale (4900)

previ pareri delle Commissioni 1° Aff. cost., 2° Giustizia, 5° Bilancio, 8° Lavori pubbl., Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data **23/01/01**)**Disegni di legge, nuova assegnazione***2^a Commissione permanente Giustizia***In sede deliberante**

Sen. FERRANTE Giovanni

Modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata (4798)

previ pareri delle Commissioni 1° Aff. cost., 5° Bilancio

Già assegnato, in sede referente, alla 2^a Commissione permanente (Giustizia)(assegnato in data **18/01/01**)*12^a Commissione permanente Sanità***In sede deliberante**

Sen. CARELLA Francesco ed altri

Promozione delle terapie antalgiche (4718)

previ pareri delle Commissioni 1° Aff. cost., 2° Giustizia, Giunta affari Comunità Europee

Già assegnato, in sede referente, alla 12^a Commissione permanente (Sanità); precedentemente deferito in sede deliberante, alla 12^a Commissione permanente (Sanità); precedentemente deferito in sede referente, alla 12^a Commissione permanente (Sanità)(assegnato in data **19/01/01**)

12^a Commissione permanente Sanità

In sede deliberante

Dep. BOLOGNESI Marida ed altri

Norme per agevolare l'impiego dei farmaci analgesici oppiacei nella terapia del dolore (4937)

previ pareri delle Commissioni 1° Aff. cost., 2° Giustizia, Giunta affari Comunità Europee

C.7386 approvato in testo unificato da 12° Aff. sociali (TU con C.7398);

Già assegnato, in sede referente, alla 12^a Commissione permanente (Sanità); precedentemente deferito in sede deliberante, alla 12^a Commissione permanente (Sanità)

(assegnato in data **19/01/01**)

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), in data 16 gennaio 2001, il senatore Vedovato ha presentato la relazione sul disegno di legge: «Misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare l'offerta di alloggi in locazione» (4818) *(Approvato dalla 8^a Commissione permanente della Camera dei deputati).*

A nome della 3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione), in data 18 gennaio 2001, il senatore Vertone Grimaldi ha presentato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

«Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adeguamento degli aspetti istituzionali dell'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia dall'altra, per tenere conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, fatto a Bruxelles il 25 giugno 1999» (4803);

«Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adeguamento degli aspetti istituzionali dell'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, per tenere conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, fatto a Bruxelles il 28 giugno 1999» (4815);

«Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adeguamento degli aspetti istituzionali dell'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra, per tenere conto dell'adesione della Repubblica d'Au-

stria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, fatto a Bruxelles il 25 giugno 1999» (4816).

A nome della 3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione), in data 19 gennaio 2001, sono state presentate le seguenti relazioni:

dal senatore Boco sul disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998» (4776);

dal senatore Corrao sul disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione sanitaria tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina, fatta a Tunisi il 26 settembre 1996» (4316) e sul disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica federale di Etiopia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma l'8 aprile 1997 e del relativo Scambio di Note correttivo, fatto a Roma il 26 ottobre e l'11 novembre 1999» (4777);

dal senatore Lauricella sul disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti messicani sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti, con allegato, fatto a Roma il 24 novembre 1999» (4861) e sul disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Camerun per la promozione e la protezione reciproca degli investimenti, con Protocollo, fatto a Yaoundé il 29 giugno 1999» (4869);

dalla senatrice De Zulueta sul disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dello Zimbabwe in materia di promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto ad Harare il 16 aprile 1999» (4634).

A nome della 3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione), in data 22 gennaio 2001, il senatore Andreotti ha presentato la relazione sul disegno di legge: Elia ed altri. - «Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano riguardo all'applicazione della biologia e della medicina: Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, nonché del Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168, sul divieto di clonazione di esseri umani» (4852).

Disegni di legge, rimessione all'Assemblea

4^a Commissione permanente Difesa

Dep. GIANNATTASIO Pietro, Dep. LAVAGNINI Roberto Luigi

Istituzione dell'Ordine del Tricolore (4779)

previ pareri delle Commissioni 1° Aff. cost., 5° Bilancio, 6° Finanze

C.2681 approvato dalla Camera dei Deputati;

Ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento, già deferito in sede deliberante, alla 4^a Commissione permanente(Difesa), è stato rimesso alla discussione e alla votazione dell'Assemblea.

(assegnato in data **09/11/00**)

Disegni di legge, ritiro

In data 18 gennaio 2001, la senatrice Pasquali ha dichiarato, anche a nome degli altri firmatari, di ritirare il disegno di legge: «Norme per l'esercizio del diritto di voto all'estero dei cittadini italiani residenti oltre confine» (4768).

Documenti, deferimento alla Giunta per gli affari delle comunità europee

In data 22 gennaio 2001 è stato deferito alla Giunta per gli affari delle comunità europee, ai sensi degli articoli 34, comma 1, primo periodo, e 50, comma 2, del Regolamento, il Programma della Presidenza svedese dell'Unione europea per il semestre in corso.

Governo, richieste di parere su documenti

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 23 gennaio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, recante riordino delle Stazioni sperimentali per l'industria» (n. 832).

Tale richiesta è stata deferita dal Presidente della Camera dei deputati, d'intesa con il Presidente del Senato, alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, che dovrà esprimere il proprio parere entro il 22 febbraio 2001.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con lettera in data 18 gennaio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della

legge 7 dicembre 1999, n. 472, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale concernente la proposta di riparto tra le regioni a statuto speciale e la provincia autonoma di Trento delle risorse destinate alla sostituzione di autobus per il trasporto pubblico locale in esercizio da oltre quindici anni (n. 833).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 12 febbraio 2001.

Governo, trasmissione di documenti

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, la comunicazione concernente il conferimento degli incarichi dirigenziali, nell'ambito del Ministero dei lavori pubblici, al dottor Marcello Arredi, al dottor ingegner Angelo Balducci, al dottor Aldo Cappiello, al dottor Silvio Di Virgilio, al dottor architetto Gaetano Fontana, al dottor ingegner Giancarlo Storto.

Tale comunicazione è depositata in Segreteria, a disposizione degli onorevoli senatori.

Con lettere in data 19 gennaio 2001, il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti lo scioglimento dei consigli comunali di Badia Pavese (Pavia), Torricella in Sabina (Rieti), Rimini, Cremeno (Lecco), Ardenno (Sondrio), Zumpano (Cosenza), Assemini (Cagliari), Trentinara (Salerno), Elini (Nuoro), Santa Caterina Albanese (Cosenza), Carmagnola (Torino), Archi (Chieti), Olmedo (Sassari), Valbrevenna (Genova), Castelli (Teramo), Arnesano (Lecce), Quarto (Napoli).

Il Ministro dell'interno, con lettera in data 17 gennaio 2001, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge 27 ottobre 2000, n. 305, la prima relazione – relativa al periodo 1° luglio – 31 dicembre 2000 – sulla realizzazione degli obiettivi fissati, sui risultati raggiunti e sulla efficacia degli interventi effettuati a sostegno delle Forze di polizia albanesi (*Doc.* CLXXVIII, n. 1).

Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 12 gennaio 2001, ha trasmesso, in ottemperanza all'articolo 4 della legge 11 dicembre 1984, n. 839, gli Atti internazionali firmati dall'Italia i cui testi sono pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 dicembre 2000.

La documentazione anzidetta sarà inviata alla 3^a Commissione permanente.

Il Ministro della sanità, con lettera in data 12 gennaio 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, penultimo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione – corredata del bilancio di previsione consolidato per il 1999 e del conto consuntivo consolidato per il 1998 – sull'attività svolta dall'Associazione Italiana della Croce Rossa.

La documentazione anzidetta sarà inviata alla 12^a Commissione permanente.

Il Ministro dei lavori pubblici, con lettera in data 11 gennaio 2001, ha inviato, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della legge 29 aprile 1976, n. 178, la relazione – riferita al primo semestre 2000 – sullo stato di attuazione degli interventi nelle zone della Sicilia colpite dal sisma del gennaio 1968 (*Doc. CXLV*, n. 6).

Detto documento sarà trasmesso alla 8^a Commissione permanente.

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con lettera in data 16 gennaio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, la relazione concernente i provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, per l'anno 2000.

Detta relazione sarà inviata alla 6^a Commissione permanente.

Governo, atti preparatori della legislazione comunitaria

Il Ministro per le politiche comunitarie, con lettere in data 28 dicembre 2000, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 giugno 1998, n. 209:

un progetto di motivazione del Consiglio relativa all'adozione della direttiva del Parlamento e del Consiglio recante modifica della direttiva 91/308/CEE del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite. (*doc. 12469/00*);

una proposta di regolamento del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. (*doc. 13742/00*);

un programma di misure per l'attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali. (*doc. 13750/00*).

Tale atti saranno deferiti, a norma dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, alla 2^a Commissione permanente, previ pareri della 3^a Commissione permanente e della Giunta per gli affari delle Comunità europee;

una proposta modificata di regolamento del Consiglio su disegni e modelli comunitari. (doc. 12770/00).

Tale atto sarà deferito, a norma dell'articolo 144, Comma 1, del Regolamento, alla 2^a e alla 10^a Commissione permanente, previ pareri della 3^a Commissione permanente e della Giunta per gli affari delle Comunità europee;

una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla sicurezza generale dei prodotti – testo consolidato. (doc. 13643/009).

Tale atto sarà deferito, a norma dell'articolo 144, Comma 1, del Regolamento, alla 10^a Commissione permanente, previ pareri della 3^a Commissione permanente e della Giunta per gli affari delle Comunità europee;

una posizione comune definita dal Consiglio del 7 novembre 2000 in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici. (doc. 10674/1/00).

Tale atto sarà deferito, a norma dell'articolo 144, Comma 1, del Regolamento, alla 13^a Commissione permanente, previ pareri della 3^a Commissione permanente e della Giunta per gli affari delle Comunità europee;

una proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma dell'accordo tra la Comunità europea e degli Stati Uniti d'America che rinnova il programma di cooperazione nei settori dell'istruzione superiore e dell'istruzione e formazione professionali. (doc. 13381700);

una proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma dell'accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada che rinnova il programma di cooperazione nei settori dell'istruzione superiore e della formazione. (doc. 13382/00).

Tale atto sarà deferito, a norma dell'articolo 144, Comma 1, del Regolamento, alla 7^a Commissione permanente, previ pareri della 3^a Commissione permanente e della Giunta per gli affari delle Comunità europee;

Corte costituzionale, presidenza

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettera in data 16 gennaio 2001, ha comunicato che la Corte stessa ha deliberato di conferire all'avvocato Massimo Vari, giudice più anziano che in assenza del Presidente e del Vice presidente presiede la Corte, il titolo di Vice presidente.

Regioni, trasmissione di relazioni

Il Difensore civico della regione Veneto, con lettera in data 11 gennaio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attività svolta dallo stesso Ufficio relativamente all'anno 2000 (*Doc. CXXVIII*, n. 4/3).

Detto documento sarà inviato alla 1^a Commissione permanente.

Parlamento europeo, trasmissione di documenti

Il Presidente del Parlamento europeo, con lettera in data 24 novembre 2000, ha inviato il testo di una risoluzione sulle alluvioni in Europa (*Doc. XII*, n. 550), approvata dal Parlamento stesso nella tornata dal 13 al 17 novembre 2000.

Detto documento sarà trasmesso alla 13^a Commissione permanente e alla Giunta per gli affari delle Comunità europee.

Interpellanze

LASAGNA, RIZZI, MANFREDI. – *Al Ministro dell'ambiente.* –
Premesso:

che la scadenza del mandato per i componenti della Commissione per la valutazione dell'impatto ambientale è prevista per il 31 marzo 2001;

che tale Commissione viene istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, ai sensi della legge n. 67 del 1988;

che il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto in data 12 gennaio 2001, ha disposto l'avvio di una procedura di accertamento per la selezione di 16 componenti della Commissione da scegliersi tra 48 esperti che faranno richiesta (*Gazzetta Ufficiale* del 17 gennaio 2001);

che lo stesso Ministro dell'ambiente ha definito tale nuova procedura «un'operazione di igiene istituzionale e che toglie alle nomine qualsiasi lottizzazione partitica»;

considerato:

che tale Commissione fornisce i pareri tecnico-scientifici in base ai quali il Ministro dell'ambiente emette, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, i decreti di compatibilità ambientale delle opere sottoposte alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale (VIA);

che il termine previsto per la presentazione delle domande con la relativa documentazione dall'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 gennaio 2001, che indica la data del 6 febbraio come termine ultimo, è da ritenersi estremamente breve (20 giorni);

che in data 18 gennaio 2001 non era ancora disponibile la documentazione per la presentazione delle domande, come previsto dall'avviso, si chiede di sapere:

se, visto che il termine previsto per la presentazione delle domande è da ritenersi troppo breve, non si ritenga opportuno annullare il presente avviso e bandire un regolare concorso con termini di almeno 30 giorni dalla pubblicazione;

se non si ritenga opportuno inserire nel bando per una maggiore trasparenza delle procedure:

l'indicazione dei punteggi per quanto riguarda il diploma di laurea e le attività di formazione post-universitaria, l'elenco delle attività tecnico-scientifiche e le pubblicazioni;

la previsione che l'esperienza di lavoro negli ambiti disciplinari sia almeno decennale;

la previsione che la Commissione sia composta da almeno 5 componenti incluso il presidente, da ricercare tra soggetti di elevata qualificazione professionale e titolari di cattedra.

(2-01205)

Interrogazioni

PERUZZOTTI – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Per conoscere:

le modalità dell'aggressione avvenuta il 19 gennaio 2001 nel pieno centro di Torino ai danni del deputato della Lega Nord onorevole Mario Borghezio;

quali risultati abbiano prodotto le indagini finora svolte per l'individuazione dell'esecutore o degli esecutori della vile aggressione avvenuta ai danni di un parlamentare da sempre in prima linea contro la criminalità nostrana e straniera;

se l'episodio sia da annoverarsi in questo clima di tensione e di intimidazione a cui viene sottoposto il movimento politico della Lega Nord e i suoi più rappresentativi componenti, che nell'imminenza della prossima scadenza elettorale politica si vedono fatti oggetto di ogni genere di accusa spesso con la complicità anche della televisione di Stato.

(3-04250)

THALER AUSSERHOFER. – *Al Ministro delle finanze.* – Considerato che a beneficio dei soggetti che acquistano o costruiscono la prima casa vi sono delle agevolazioni fiscali sull'imposta di registro e sull'IVA, si chiede di sapere se anche i soggetti che acquistano una casa (non di lusso) in fase di costruzione e che possiedono tutti i requisiti richiesti dalla legge possano beneficiare delle stesse agevolazioni fiscali previste per l'acquisto o per la costruzione della prima casa.

(3-04251)

SPECCHIA, MAGGI. – *Ai Ministri delle politiche agricole e forestali e della sanità.* – Premesso:

che il grave fenomeno della cosiddetta «mucca pazza» ha determinato ingenti danni agli allevatori e ai macellai;

che le attuali incertezze e le dichiarazioni, a volte contrastanti, di alcuni rappresentanti del Governo hanno determinato una situazione ormai insostenibile;

che i macellai pugliesi hanno organizzato iniziative di protesta il cui inizio è previsto per lunedì 22 gennaio e che proseguiranno per alcuni giorni;

che nella regione Puglia conseguenze negative vi sono anche nel settore caseario, in particolare nella produzione delle mozzarelle e dei prodotti affini;

che per quanto riguarda quest'ultimo problema hanno determinato sconcerto le dichiarazioni del ministro Pecoraro Scanio sulla pericolosità del latte;

rilevato che è necessario avere quantomeno le certezze possibili e indennizzare allevatori e macellai,

gli interroganti chiedono di conoscere quali urgenti iniziative i Ministri in indirizzo intendano assumere.

(3-04252)

PIZZINATO, GRUOSSO, MICELE, MACONI, CARCARINO, VIVIANI, CASTELLANI Pierluigi, CÒ, CRIPPA, CORTIANA. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Premesso che:

le aziende elettromeccaniche (per la produzione di centrali idrotermoelettriche, materiale ferroviario, ecc.) sono investite da anni da processi di ristrutturazione, segmentazione, riagggregazione; processi che hanno comportato drastiche riduzioni di personale nonché di chiusura di numerosi stabilimenti e unità produttive;

negli ultimi anni il settore, che fa capo a Finmeccanica, è stato investito anch'esso da numerosi processi di ristrutturazione coinvolgendo sia aziende a partecipazione statale che private, tra cui le aziende della Firema;

negli scorsi anni, tra la Firema – assistita dall'Assolombarda – e le organizzazioni sindacali, fu raggiunta un'intesa che prevedeva una fase di transizione con l'utilizzazione di cassa integrazione ordinaria e mobilità, per numerosi lavoratori a fronte di un programma che assicurava lo sviluppo produttivo ed occupazionale sulla base di un assetto industriale con i seguenti stabilimenti: Retam con sede a Spello (Perugia), OMS – Stanga a Padova, OFC a Caserta, Firema a Sesto S. Giovanni (Milano), MML – Metalmeccanica Lucana a Tito (Potenza);

in detti stabilimenti della Firema si realizzano produzioni del settore dei trasporti (ferroviarie e metropolitane), sia per le parti meccaniche che elettriche e lo scorso anno (anche sulla base di un assetto proprietario con il 49 per cento a Finmeccanica) si sono previsti investimenti per 27 miliardi;

contrariamente agli impegni assunti, con le organizzazioni sindacali e le amministrazioni comunali interessate, lo scorso 19 gennaio 2001, in un incontro presso l'Associazione Industriale Lombarda, la direzione della Firema comunicava un nuovo programma di ristrutturazione che prevede una drastica riduzione dei livelli di occupazione;

in tale programma di ristrutturazione si ipotizzano 480 esuberanti su un totale di 1.308 dipendenti al gennaio 2000, così suddivisi:

Firema Sesto S. Giovanni 130 esuberanti su 222 dipendenti;

OFC Caserta 173 esuberanti su 458 dipendenti;

OMS - STANGA Padova 87 esuberanti su 378 dipendenti;

Metalmeccanica Lucana Tito 90 esuberanti su 186 dipendenti;

un tale ridimensionamento delle attività produttive degli stabilimenti Firema è prospettato in palese contrasto con i programmi di intervento definiti dal Governo per il potenziamento delle infrastrutture ferroviarie e metropolitane, i quali richiedono invece un potenziamento delle capacità produttive del settore ferroviario-elettromeccanico, già oggi carente rispetto alle esigenze del Paese,

gli interroganti chiedono di sapere:

se in Ministero in indirizzo non intenda convocare, con urgenza, un incontro fra le parti al fine di rivedere il programma delineato dalla Firema per salvaguardare un patrimonio industriale e professionale di cui il Paese necessita;

quali iniziative il Ministero dell'industria ha assunto o intende assumere, anche in considerazione che il 49 per cento del capitale di Firema è di proprietà di Finmeccanica per salvaguardare la presenza di queste attività industriali in realtà già fortemente colpite, nell'ultimo decennio, dai processi di dismissione industriale;

se il Governo e il Ministero in indirizzo non ritengano necessario definire le linee guida di un programma di sviluppo del settore ferroviario-elettromeccanico, indispensabile per accelerare il processo di ristrutturazione e innovazione delle infrastrutture di trasporto del nostro Paese nonché per essere competitivi in Europa.

(3-04253)

DANIELE GALDI. - *Al Ministro della sanità.* - Premesso:

che il 7 gennaio 2001 una giovane, abitante in Genova-Cornigliano, affetta da asma, si è sentita male. Chiamato il 118, è stata trasportata all'ospedale di Sestri Ponente da dove, pare per mancanza di posti letto in altra struttura di rianimazione più vicina, è stata trasferita all'ospedale di Alessandria dove è deceduta;

che questa tragica morte ha suscitato viva emozione e turbamento nell'opinione pubblica e la gravità del fatto esige azioni decise per accertare eventuali responsabilità nella conduzione delle operazioni di soccorso;

che la magistratura di Genova ha disposto il sequestro della salma per accertare, con l'autopsia, le cause del decesso;

che il 12 gennaio l'assessore alla sanità della regione Liguria, d'intesa col presidente, ha revocato l'incarico ai dirigenti del 118 e della guardia medica, facendoli apparire responsabili dell'accaduto;

che la decisione della regione non è stata motivata, né alcuno specifico addebitamento è stato ascritto ai due medici, oltretutto in assenza di qualsiasi pronunciamento da parte della magistratura;

che ribadita la necessità di accertare in modo circostanziato fatti e responsabilità, evitando processi sommari;

ricordato che il 118 ligure ha ricevuto riconoscimenti a tutti i livelli, non ultimo quello della Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema sanitario che ha attestato nel servizio «grandi livelli di efficienza ed attrezzature adeguate a rispondere ad un compito reso particolarmente difficile dalla tipologia del territorio e dalla viabilità che caratterizzano la regione Liguria» (Senato - 1° marzo 1999),

l'interrogante chiede di sapere:

quali azioni il Governo intenda intraprendere per accertare se presso la regione Liguria e l'azienda ospedaliera San Martino vi siano responsabilità e da parte di chi, visto che le decisioni prese dalla giunta regionale risultano al momento prive di alcuna motivazione;

quali iniziative si intenda intraprendere affinché gli enti responsabili pongano in atto quanto necessario per evitare il ripetersi di avvenimenti tanto gravi.

(3-04254)

VEDOVATO. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che il decreto interministeriale 10 marzo 1997 ha abolito, a partire dall'anno scolastico 1998/1999, gli istituti magistrali. Conseguentemente presso l'istituto magistrale statale «Contessa Tornielli Bellini», di Novara, l'indirizzo tradizionale avrà definitivo esaurimento con l'anno scolastico in corso, mentre a seguito di appositi decreti ministeriali sono stati istituiti indirizzi sperimentali per l'area socio-psicopedagogico, linguistica e delle scienze sociali;

che pertanto la denominazione ufficiale dell'istituto è ormai inadeguata a rappresentare la reale connotazione didattica dell'istituto e, soprattutto, risulta fuorviante per gli studenti al momento di operare la scelta di iscrizione ad una scuola secondaria di secondo grado. È evidente, infatti che l'attuale percorso di studi quinquennale ha le caratteristiche tipiche del percorso liceale, mentre la denominazione di istituto magistrale continua ad essere associata ad un percorso quadriennale con diretto sbocco occupazionale, ingenerando un disorientamento nei ragazzi e nelle famiglie. Tale situazione non riguarda peraltro il singolo istituto, ma è comune a tutti gli Istituti magistrali;

che l'istituto ha quindi richiesto di modificare l'attuale denominazione di «Istituto magistrale» nella nuova denominazione «Liceo pedagogico, linguistico e delle scienze sociali». In proposito risulta che la competente direzione generale non intenda al momento modificare la denomi-

nazione in attesa della definizione degli atti normativi conseguenti al rinnovo dei cicli scolastici;

che tale orientamento risulta in contrasto con il decreto ministeriale del 1997 che esplicitamente sopprime i corsi di studi quadriennali dell'istituto magistrale e istituisce «una nuova tipologia di istituto di istruzione secondaria di secondo grado». Inoltre la legge 10 febbraio 2000, n. 30, al secondo comma dell'articolo 4, prevede l'esistenza attuale, e non futura, di istituti di istruzione secondaria che assumono la denominazione di licei. In ogni caso il rinvio non ha tempi definiti e rischia di protrarre oltre ogni limite la situazione di incertezza,

l'interrogante chiede di conoscere se non si ritenga di accelerare l'iter dei provvedimenti amministrativi necessari a modificare la denominazione degli istituti magistrali per adeguarla al percorso scolastico di studi quinquennale che di fatto viene già praticato negli istituti stessi e, in particolare, se non si ritenga indispensabile procedere in tal senso almeno prima dell'apertura delle iscrizioni per il prossimo anno scolastico.

(3-04255)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

MARTELLI. – *Al Ministro degli affari esteri.* – (Già 3-04087)

(4-21861)

BONFIETTI. – *Al Ministro della giustizia.* – (Già 3-03536)

(4-21862)

LASAGNA, RIZZI, MANFREDI, BUCCI. – *Ai Ministri dell'ambiente e per i beni e le attività culturali.* – (Già 3-03723)

(4-21863)

CORTELLONI. – *Ai Ministri della giustizia, per la solidarietà sociale e della sanità.* – Premesso:

che il 2 ottobre 1999 la signora Ambra, abbandonata dal compagno, partoriva a Milano la piccola Maya che i sanitari, già alla nascita, dichiaravano affetta da cardiopatia (SIDS) con rischio di morte improvvisa;

che la signora Ambra, che non ha mai fatto uso di droga, né di alcool, senza alcun precedente penale, fisicamente e psichicamente integra, proprietaria di immobile, titolare di attività lavorativa, fin dalla nascita si è costantemente presa cura della minore allattandola 6 volte al giorno;

che a causa di contrasti sorti tra la signora Ambra e il personale parasanitario intervenivano i servizi sociali di Milano i quali, senza alcun approfondimento preliminare della situazione, adivano il tribunale per i minorenni di Milano che decretava, omettendo qualsivoglia genere di istruttoria, dopo 25 giorni dalla nascita, l'istituzionalizzazione della minore con facoltà della madre di visitarla, in ambiente protetto, un'ora al

giorno con lesione del diritto della minore ad alimentarsi dal latte materno;

che al termine di tali visite, al momento del distacco dal genitore naturale materno, la piccola Maya cadeva in forti crisi di pianto inarrestabili, reazione di fronte alla quale la mamma naturale di Maya formulava istanza al tribunale dei minorenni di Milano, nella persona del giudice relatore dottoressa Marisa Nardo, di prolungare il tempo delle visite, istanza rigettata;

che i servizi sociali di Milano, nella persona della assistente sociale Natalina Giallongo, mettendo in dubbio il reale interesse della madre per la figlia, nonostante la signora Ambra avesse dimostrato in modo inequivoco un reale attaccamento per la piccola, istigarono la signora Ambra, prospettandole che era l'unica possibilità qualora essa avesse voluto stare con la propria bambina, a presentare al tribunale per i minorenni di Milano un'istanza di collocazione sua e della minore presso una comunità;

che la signora Ambra, disarmata dalla mancanza di alternative offerte alla stessa, accettò la istituzionalizzazione assieme alla figlia con la quale ultima venne ricoverata presso la comunità per extracomunitari malati di tumore «Cardinal Colombo» durante il soggiorno nella quale la signora Ambra subiva gravi maltrattamenti fisici e psichici (le venivano riservati solo avanzi di cibo, veniva etichettata come portatrice di Satana in comunità, gli altri ospiti venivano minacciati di essere allontanati qualora avessero dato confidenza alla signora Ambra) e minacce ad opera della responsabile suor Angela Aloisia Rossi;

che giuste le proteste della signora Ambra all'assistente sociale quest'ultima l'assicurava, seppur solo telefonicamente, che ella e la bambina sarebbero state trasferite in una comunità maggiormente idonea;

che giusta la sopravvenuta grave malattia della piccola Maya nel mese di gennaio 2000 la signora Ambra e la piccola furono trasferite all'ospedale Buzzi dove la mamma rimase costantemente vicino alla figlia giorno e notte;

che durante tale ricovero, quotidianamente, l'assistente sociale contattava al telefono il personale paramedico, così come successivamente riferito dalle infermiere, descrivendo loro la signora Ambra quale «persona terribile da tenere costantemente sotto controllo al fine di evitare potesse tenere comportamenti pregiudizievoli nei confronti della bambina»;

che con decreto in data 4 febbraio 2000 il tribunale dei minori di Milano statuì nuovamente l'allontanamento e la istituzionalizzazione della minore nel medesimo istituto nel quale era stata ricoverata a 25 giorni dalla nascita, allontanandola dalla mamma naturale;

che il personale medico e paramedico dell'ospedale Buzzi, compreso il primario, venuto a conoscenza del decreto *de quo*, contestava in forma scritta, a mezzo di missive inviate al tribunale dei minori di Milano, nella persona della dottoressa Nardo, tale decisione, ritenendola ingiusta e illegittima, formalizzando all'autorità giudiziaria minorile che la condotta perpetrata dalla signora Ambra e la personalità di quest'ultima erano integralmente opposte rispetto alla descrizione offerta dall'assistente sociale;

che il personale medico e paramedico dell'ospedale Buzzi descriveva la signora Ambra quale mamma premurosa, attenta alle esigenze della figlia, affettuosa ed in grado di fronteggiare i bisogni tutti della minore;

che il tribunale per i minori di Milano, nella persona della dottoressa Nardo, ebbe ad incaricare il dottor Giannangelo Malagoli a che relazionasse in ordine alla capacità genitoriale del genitore naturale paterno e materno della piccola Maya;

che il consulente tecnico d'ufficio, ammettendo espressamente in perizia di non avere mai incontrato il padre naturale della minore, nonché affermando di non averlo potuto valutare, concludeva, ugualmente, giudicandolo inidoneo ad accudire e crescere la figlia;

che è del mese di dicembre 2000 la decisione del tribunale dei minori di Milano con la quale sono stati interrotti tutti i rapporti tra la signora Ambra e la piccola Maya, precludendo al genitore materno ogni genere di contatto con la figlia e riservando alla mamma, esclusivamente, la facoltà di telefonare due volte la settimana alla responsabile della comunità per acquisire informazioni, meramente indirette, relativamente alla minore;

che il tribunale dei minori di Milano, pur essendo a conoscenza del fatto che il consulente tecnico d'ufficio aveva provveduto a giudicare in ordine al padre naturale di Maya pur non avendolo mai visto, provvedeva ad incaricare lo stesso consulente tecnico d'ufficio a che relazionasse circa la possibilità o meno della nonna paterna della minore ad occuparsi della nipote;

che pochi giorni fa la signora Ambra Ravasi è entrata in possesso del supplemento di consulenza tecnica d'ufficio nella quale, circa la nonna paterna, si afferma l'assenza in capo alla medesima di problemi psicopatologici, dichiarando che la signora potrebbe garantire un buon accudimento a Maya, ma il consulente tecnico d'ufficio conclude asserendo: «Mi pongo gravi perplessità sulla sua possibilità reale di difendere la piccola dai genitori»;

che, dunque, la relazione supplementare del consulente tecnico d'ufficio Malagoli appare, già *ictu oculi*, palesemente contraddittoria,

si chiede di sapere:

per quali motivi il tribunale dei minori di Milano abbia acconsentito che madre e figlia venissero ricoverate in una struttura per extracomunitari malati di tumore e, dunque, in una comunità totalmente priva dei requisiti necessari al caso concreto;

quali siano le ragioni che risultino al Ministro in indirizzo in ordine al fatto che il tribunale dei minori di Milano, visto quanto relazionato dal personale dell'ospedale Buzzi, primario compreso, ha decretato l'interruzione, con il provvedimento del dicembre 2000, dei rapporti madre-figlia, nonostante la minore abbia un'età nella quale tutti gli esperti in materia giudicano indispensabile, al fine di garantire un equilibrato sviluppo psichico del bambino, la vicinanza della madre naturale;

quale genere di indagini risulti che abbia perpetrato il tribunale dei minorenni di Milano al fine di verificare la fondatezza o meno del relazione dalla assistente sociale Natalina Giallongo, vista altresì la contraddittorietà netta tra gli assunti di tale operatrice e le risultanze in possesso del personale dell'ospedale Buzzi;

quali provvedimenti intendano assumere i Ministri in indirizzo al fine di garantire alla piccola Maya, vista altresì la di lei grave patologia fisica, con tempestività, il diritto di vivere vicino alla mamma naturale, anche, eventualmente, sotto la vigilanza di terzi;

quali siano i motivi che risultino al Ministro in indirizzo in ordine al fatto che il tribunale dei minori di Milano, considerato che la signora Ambra è proprietaria di un immobile, non ha statuito una vigilanza e assistenza domiciliare alla minore presso la casa della madre e/o per quali motivi il tribunale dei minori di Milano non abbia reputato opportuno un affidamento ai nonni materni della minore Maya;

se i Ministri in indirizzo, considerato il moltiplicarsi dei casi oscuri pendenti avanti il tribunale dei minori di Milano, causativi, anche nel recente passato, di suicidi da parte di genitori allontanati dai figli già fatti oggetto ad opera dello scrivente di precedenti interrogazioni a tutt'oggi senza risposta (interrogazione parlamentare 4-20052 pubblicata sul Resoconto del 13 luglio 2000), ritengano di disporre, per quanto di competenza, ispezioni ministeriali atte a verificare l'operato dei magistrati minori di tale tribunale ed il rispetto, ad opera di questi, delle disposizioni normative, nazionali e internazionali, poste a tutela del diritto del minore a vivere presso la famiglia naturale;

se i Ministri in indirizzo non ritengano censurabile, anche sotto il profilo deontologico, l'operato di uno psichiatra che, pur non avendo avuto alcun contatto, né avendo mai visto il genitore paterno di Maya, ha provveduto a concludere per l'incapacità genitoriale di quest'ultimo;

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno che in fattispecie, quale è la presente, l'autorità giudiziaria provveda alla nomina di una *équipe* di esperti multidisciplinari dalla comprovata esperienza e professionalità anche universitaria;

quale sia il *curriculum* del dottor Giannangelo Malagoli, se il medesimo operi solo quale consulente d'ufficio e/o anche quale consulente di parte e quanti incarichi abbia ad oggi ricevuto dal tribunale dei minori di Milano e se il medesimo, in altri casi, abbia provveduto ad esprimere giudizi riguardanti persone dal medesimo mai viste né conosciute;

considerato il *modus agendi* del dottor Malagoli, nonché visti il *genus* e la *species* dei diritti e degli interessi che ivi rilevano, quale sia la valutazione dei Ministri in indirizzo in ordine all'esigenza che debba procedersi ad una rinnovazione d'indagini tecniche-psicologiche, anche sulla capacità genitoriale della signora Ambra Ravasi, mediante la nomina di altro consulente tecnico d'ufficio dall'indiscussa preparazione ed esperienza tecnica nel settore, affiancando al medesimo altresì un neuropsichiatra infantile affinché possa valutare, direttamente, mediante l'esame

congiunto delle stesse, il rapporto tra la bambina e il suo genitore naturale materno.

(4-21864)

SALVATO. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che il consiglio d'istituto della scuola media statale via A. Crivelli di Roma, distretto scolastico 24, ha modificato, per l'anno 2001-2002, l'orario per gli alunni delle classi sperimentali con doppia lingua (33 ore curriculari);

che la modifica consiste in un orario scolastico giornaliero di circa 7 ore continuative, senza pausa mensa e con due intervalli di 10 minuti in corso della mattinata;

che costringere adolescenti dagli 11 ai 14 anni ad un orario scolastico che va dalle ore 8,00 alle ore 14,35, senza servizio mensa, è una scelta antipedagogica poiché è del tutto evidente che nelle ultime ore scolastiche sarà impossibile ottenere l'attenzione e la concentrazione degli alunni;

che la sopra descritta scelta di orario è stata motivata dal consiglio d'istituto con l'intenzione di avere il sabato libero;

che i genitori degli alunni che frequentano attualmente tali sezioni (con orario su 6 giorni dalle ore 8,00 alle ore 13,30) si sono espressi a larga maggioranza contro questa decisione;

che l'opinione dei genitori, anche se espressa in un sondaggio effettuato dalla scuola, non è stata tenuta in alcun conto dal consiglio d'istituto;

considerato:

che l'autonomia scolastica a cui ha fatto riferimento il consiglio d'istituto della scuola media statale via A. Crivelli di Roma, non può essere un alibi per le scelte che sono contro ogni logica didattica e sanitaria;

che in nessun caso è ammissibile che gli adolescenti possano consumare tutti i giorni un pasto veloce, presumibilmente un panino, in luoghi non deputati al consumo di alimenti;

che appare particolarmente inaccettabile una scelta oraria che penalizza prima di tutto i giovani che hanno scelto un corso di studio sperimentale,

si chiede di sapere se non si ritenga di intervenire affinché, pur nel pieno rispetto dell'autonomia, gli orari scolastici giornalieri siano adeguati alle esigenze di un corretto sviluppo psicofisico degli alunni ed alla realizzazione di una proficua attività didattica

(4-21865)

SERENA, DANIELI. – *Ai Ministri delle finanze e della sanità.* – Premesso che il comune di Possagno (Treviso) ha approvato in data 8 novembre 2000, delibera n. 65, la seguente mozione:

«Considerato che:

nonostante sia certamente necessaria una corretta prassi sanitaria durante l'organizzazione di tutte le manifestazioni enogastronomiche che

si svolgono nel nostro territorio, le associazioni senza fini di lucro e le pro loco non possono per questo essere equiparate alla ristorazione privata poiché a fronte delle normative del settore risulta di fatto impraticabile ogni e qualsiasi attività di ristorazione se non condotta in forma professionale e con grande dispendio di risorse ed energie;

dal 1° aprile dell'anno 2000 sono in vigore le pesanti sanzioni (pena fino a 4 anni e multa fino a 40 milioni di lire) di cui al decreto legislativo n. 155 del 1997 in materia di "Igiene dei prodotti alimentari" e valutato che tale norma risulta di fatto limitativa per lo svolgimento delle normali attività organizzate da associazioni che operano a favore della cittadinanza senza fini di lucro e nel più completo spirito di servizio, determinando pertanto la scomparsa delle manifestazioni legate alla valorizzazione delle produzioni tipiche e causando già da subito una drastica limitazione delle iniziative solidaristiche e del volontariato, penalizzando così tutte le attività collaterali per la promozione del territorio;

inoltre l'attività di formazione dei dirigenti di pro loco e di associazioni senza fini di lucro, comunque svolta con la massima puntualità, non potrà dare applicazione a quanto previsto dalle nuove normative a motivo della loro stessa complessità oltre che determinare ulteriori costi aggiuntivi;

accertato, inoltre, che in materia fiscale l'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, "Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale", e la successiva circolare del Ministero delle finanze n. 43/E dell'8 marzo 2000, hanno, di fatto, confermato la limitata attenzione del legislatore in materia di associazioni senza scopo di lucro e di pro loco, limitando la piena applicazione del comma 1 del suddetto articolo unicamente alle sole società sportive;

rilevato quanto disposto dal comma 1 del citato articolo 25 che recita: "Non concorrono a formare il reddito imponibile se percepiti in via occasionale e saltuaria, e comunque per un numero non superiore a due eventi per anno e per un importo non superiore al limite annuo fissato con decreto del Ministero delle finanze (lire 100 milioni):

proventi realizzati dalle società nello svolgimento delle attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;

proventi realizzati per il tramite di raccolte fondi effettuate con qualsiasi modalità";

ritenuto, pertanto, che quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 25 della suddetta legge n. 133 del 1999 possa trovare specifica applicazione anche a favore delle pro loco come già disposto dalla legge n. 62 del 1992 che disponeva: "Alle associazioni senza fini di lucro e alle associazioni pro loco si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, a favore delle società sportive";

ribadito che l'applicazione di tali attuali normative (per finalità igienico-sanitaria e fiscale) rischia di frenare l'attività di volontariato che con grande spirito di dedizione, sacrificio ed altruismo, spesso in sinergia e collaborazione con Istituzioni ed enti pubblici quali i comuni e le comunità montane, nel più disinteressato servizio, ha dato e può ancora

dare molto con notevoli risultati a favore della cittadinanza nel settore della promozione della cultura locale, delle tradizioni, delle produzioni tipiche e del turismo del territorio in cui operano,

si invitano le Signorie loro a voler valutare, secondo le proprie competenze, l'attivazione di opportune iniziative atte a disporre nuove normative, in termini igienico-sanitari e fiscali, al fine di consentire reali e concreti snellimenti burocratici a favore delle pro loco e delle associazioni di volontariato in genere, nel pieno rispetto del diritto costituzionale della libertà di associazione»,

gli interroganti chiedono di conoscere quali iniziative il Governo intenda adottare al fine di consentire ulteriori snellimenti burocratici a favore delle pro loco e delle associazioni di volontariato in genere.

(4-21866)

SERENA, DANIELI. – *Ai Ministri delle finanze e della sanità.* – Premesso che il comune di Dueville (Vicenza) ha approvato in data 29 novembre 2000, delibera n. 95, la seguente mozione:

«Considerato che:

nonostante sia certamente necessaria una corretta prassi sanitaria durante l'organizzazione di tutte le manifestazioni enogastronomiche che si svolgono nel nostro territorio, le associazioni senza fini di lucro e le pro loco non possono per questo essere equiparate alla ristorazione privata poiché a fronte delle normative del settore risulta di fatto impraticabile ogni e qualsiasi attività di ristorazione se non condotta in forma professionale e con grande dispendio di risorse ed energie;

dal 1° aprile dell'anno 2000 sono in vigore le pesanti sanzioni (pena fino a 4 anni e multa fino a 40 milioni di lire) di cui al decreto legislativo n. 155 del 1997 in materia di "Igiene dei prodotti alimentari" e valutato che tale norma risulta di fatto limitativa per lo svolgimento delle normali attività organizzate da associazioni che operano a favore della cittadinanza senza fini di lucro e nel più completo spirito di servizio, determinando pertanto la scomparsa delle manifestazioni legate alla valorizzazione delle produzioni tipiche e causando già da subito una drastica limitazione delle iniziative solidaristiche e del volontariato, penalizzando così tutte le attività collaterali per la promozione del territorio;

inoltre l'attività di formazione dei dirigenti di pro loco e di associazioni senza fini di lucro, comunque svolta con la massima puntualità, non potrà dare applicazione a quanto previsto dalle nuove normative a motivo della loro stessa complessità oltre che determinare ulteriori costi aggiuntivi;

accertato, inoltre, che in materia fiscale l'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, "Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale" e la successiva circolare del Ministero delle finanze n. 43/E dell'8 marzo 2000, hanno, di fatto, confermato la limitata attenzione del legislatore in materia di associazioni senza scopo di lucro e di pro loco, limitando la piena applicazione del comma 1 del suddetto articolo unicamente alle sole società sportive;

rilevato quanto disposto dal comma 1 del citato articolo 25 che recita: "Non concorrono a formare il reddito imponibile se percepiti in via occasionale e saltuaria, e comunque per un numero non superiore a due eventi per anno e per un importo non superiore al limite annuo fissato con decreto del Ministero delle finanze (lire 100 milioni):

proventi realizzati dalle società nello svolgimento delle attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;

proventi realizzati per il tramite di raccolte fondi effettuate con qualsiasi modalità";

ritenuto, pertanto, che quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 25 della suddetta legge n. 133 del 1999 possa trovare specifica applicazione anche a favore delle pro loco come già disposto dalla legge n. 62 del 1992 che disponeva: "Alle associazioni senza fini di lucro e alle associazioni pro loco si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, a favore delle società sportive";

ribadito che l'applicazione di tali attuali normative (per finalità igienico-sanitaria e fiscale) rischia di frenare l'attività di volontariato che con grande spirito di dedizione, sacrificio ed altruismo, spesso in sinergia e collaborazione con Istituzioni ed enti pubblici quali i comuni e le comunità montane, nel più disinteressato servizio, ha dato e può ancora dare molto con notevoli risultati a favore della cittadinanza nel settore della promozione della cultura locale, delle tradizioni, delle produzioni tipiche e del turismo del territorio in cui operano,

si invitano le Signorie loro a voler valutare, secondo le proprie competenze, l'attivazione di opportune iniziative atte a disporre nuove normative, in termini igienico-sanitari e fiscali, al fine di consentire reali e concreti snellimenti burocratici a favore delle pro loco e delle associazioni di volontariato in genere, nel pieno rispetto del diritto costituzionale della libertà di associazione»,

gli interroganti chiedono di conoscere quali iniziative il Governo intenda adottare al fine di consentire ulteriori snellimenti burocratici a favore delle pro loco e delle associazioni di volontariato in genere.

(4-21867)

MELE. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso:

che in merito alla formalizzazione per l'accesso alle posizioni C3 super si è a conoscenza della ingiustificata disparità di trattamento che ancora una volta discriminerebbe alcune professionalità nell'ambito del personale tecnico-scientifico del Ministero per i beni e le attività culturali;

che l'*iter* per l'istituzione degli albi di archeologo e storico dell'arte (si veda il disegno di legge atto Senato n. 2676) non ha più avuto seguito per l'omogeneizzazione della situazione nazionale con quella europea, mentre nel frattempo si è provveduto a definire la figura di restauratore di beni culturali (decreto ministeriale 3 agosto 2000, n. 294, Regolamento *ex* articolo 8, comma 11-*sexies*, della legge n. 109 del 1994 concernente l'individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecu-

tori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, articolo 7);

che la legge n. 59 del 1997 Bassanini (articolo 11, comma 4, lettera *d*), istituita di un'area professionale distinta, prevede che in essa debbano essere inquadrati, oltre i professionisti, i «dipendenti che svolgono qualificate attività professionali tecnico scientifiche e di ricerca», come ribadito anche nel decreto legislativo n. 396 del 4 novembre 1997, articolo 1, comma 3 (per le figure professionali che in posizione di elevata responsabilità svolgono compiti di direzione o che comportano iscrizione ad albi oppure tecnico-scientifici e di ricerca, sono stabilite discipline distinte nell'ambito dei contratti collettivi di comparto);

che le serie conseguenze negative di tale disparità sul buon andamento dell'attività degli istituti rischiano di provocare forme diffuse di conflittualità e di deresponsabilizzazione (confronta a questo proposito la mozione del Consiglio nazionale in data 2 dicembre 1998, reiterata nel dicembre 2000),

l'interrogante chiede di sapere con quali strumenti si intenda intervenire per un certo e corretto riconoscimento, secondo il dettato della legge, di tutte le professionalità tecnico-scientifiche del Ministero, in particolare degli archeologi e storici dell'arte, impegnati in posizione di elevata responsabilità nella salvaguardia del patrimonio nazionale.

(4-21868)

MANFREDI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze.* – Premesso:

che per le comunità montane e per i comuni, di anno in anno, diventa sempre più difficile raggiungere il pareggio finanziario tra le entrate e le uscite di parte corrente, con limitazioni imposte dalla normativa vigente e con le regole di buona economia che un ente deve rispettare;

che in considerazione dei ritardi di trasferimenti dei fondi dallo Stato alle regioni le comunità montane possono destinare, per la copertura delle spese correnti, solo una quota non superiore al 10 per cento del fondo regionale assegnato;

che la *ratio* della norma dell'articolo 51 della legge regionale 2 luglio 1991, n. 16, pur essendo condivisibile, spinge però gli enti locali ad intervenire con investimenti; tuttavia il dettato normativo diventa oltremodo penalizzante per gli enti che attivano volumi di investimento attraverso fonti di finanziamento diverse dal Fondo per la montagna e devono compiere sforzi economici ingenti per l'adeguamento delle proprie strutture sia in termini di personale sia in termini di organizzazione, sforzi che vanno ad incidere sul volume delle spese correnti;

considerato:

che le comunità montane vivono quasi totalmente di finanza derivata e quindi non hanno altri mezzi di finanziamento delle spese correnti al di fuori dei trasferimenti erariali e del Fondo della montagna;

che anche per i comuni le difficoltà finanziarie sono sempre più rilevanti ed allo stato attuale l'unica leva che l'amministrazione locale possiede rimane quella dell'aumento dell'imposizione fiscale e tributaria a carico dei propri cittadini attraverso addizionale IRPEF e ICI e tariffe dei vari servizi;

che nessun ente potrà veramente attuare un efficiente decentramento senza risorse e che la comunità montana, in particolare, vedrà pregiudicata la possibilità di svolgere servizi per i piccoli comuni contrariamente alle finalità ed agli obiettivi che l'ente si è posto;

che i trasferimenti dello Stato continuano ad essere erogati senza una vera e propria manovra perequativa che tenga conto delle differenziazioni che esistono tra aree diverse;

visto che la legislazione ha, via via, attribuito sempre nuove funzioni e compiti agli enti locali territoriali, senza peraltro trasferire anche risorse umane e finanziarie,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno adottare iniziative per dare alle comunità montane e ai comuni:

la possibilità di utilizzare il Fondo montagna in modo adeguato al volume degli investimenti intrapresi;

l'adeguamento dei trasferimenti erariali;

l'esenzione del pagamento dell'IVA sugli interventi relativi ai lavori pubblici;

la previsione che almeno il 90 per cento del Fondo regionale per la montagna sia direttamente attribuito alle comunità montane e che sia elevato il limite di utilizzo di tale Fondo per la copertura delle spese correnti di funzionamento;

una reale manovra perequativa nei trasferimenti dello Stato che tenga conto di vari parametri (abitanti, estensione del territorio, tipo di economia presente, servizi associati, servizi esistenti, entrate proprie dell'ente);

il ripristino di mutui a totale carico dello Stato per la realizzazione di opere pubbliche primarie quali acquedotti, fognature, strade, scuole, eccetera;

la possibilità di trattenere una parte del gettito IRPEF a livello locale senza dover ricorrere ad addizionali e quindi senza maggiori oneri per il contribuente, ferma restando a carico dello Stato l'erogazione di quei servizi di utilità generali quali la giustizia, la sicurezza, la sanità, la scuola.

(4-21869)

SERENA, DANIELI. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso che il consiglio provinciale di Treviso, riunito sotto la presidenza del signor Fulvio Pettenà, in data 20 dicembre 2000, ha approvato il seguente ordine del giorno presentato dal consigliere dottor Francesco Benazzi:

«A seguito delle dichiarazioni del Ministro della sanità Veronesi alla Conferenza nazionale sulla droga a Genova, il consiglio provinciale di Treviso:

assume una decisa posizione contraria alla depenalizzazione del consumo di tutte le sostanze stupefacenti comprese le «nuove droghe» che risultano dannose alla salute;

stigmatizza la superficialità del Ministro della sanità quando asserisce che "l'*ecstasy* non dà grande dipendenza e che di *ecstasy* non si muore se non è sbagliata la composizione";

invita il Governo e il Parlamento a non percorrere la strada della liberalizzazione delle droghe cosiddette "leggere";

sostiene le Forze dell'ordine affinché non allentino la guardia nella lotta alla droga e le varie istituzioni pubbliche e sociali a continuare nell'impegno della prevenzione come scelta progettuale nella lotta al consumo della droga;

impegna i parlamentari veneti a sostenere il diritto alla cura e alla libera scelta dei percorsi terapeutici da parte del tossicodipendente garantendo la pari dignità tra servizio pubblico e privato»,

gli interroganti, condividendo interamente i contenuti del predetto ordine del giorno, chiedono di sapere se il Ministro in indirizzo non abbia nel frattempo riconsiderato alcune sue posizioni e non intenda impegnarsi concretamente soprattutto per quanto attiene i consumi delle cosiddette «droghe leggere».

(4-21870)

SERENA, DANIELI. – *Al Ministro della Sanità.* – Premesso che gli abitanti delle zone pedemontane a cavallo delle province di Belluno e Treviso (Pederobba e dintorni) lamentano da tempo la presenza nell'aria di scorie probabilmente prodotte dalla «Cementi Piave» di Pederobba (Treviso), gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda procedere ad un'immediata verifica di quanto denunciato predisponendo ogni più idonea iniziativa.

(4-21871)

SERENA, DANIELI. – *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.*

– Premesso:

che, in attuazione della delega prevista dall'articolo 11, comma 1, lettera *d*), della legge 15 marzo 1997, n. 59, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha emanato il decreto legislativo n. 297 del 27 luglio 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 27 agosto 1999), «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

che il provvedimento, in particolare, riordina completamente gli aiuti di Stato in materia di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo, vale a dire le attività di ricerca di maggiore interesse per le imprese;

che il medesimo provvedimento, di cui è in corso di registrazione il decreto ministeriale di attuazione, semplifica apprezzabilmente le procedure per la concessione delle agevolazioni, ma contiene una grave limita-

zione riguardante i soggetti che possono accedere alle agevolazioni i quali, così come identificati dall'articolo 5 del decreto ministeriale in corso di emanazione, sono:

a) le imprese che esercitano attività di produzione di beni e/o servizi;

b) le imprese che esercitano attività di trasporto;

c) le imprese artigiane di produzione di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

d) i centri di ricerca con personalità giuridica autonoma promossi dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c);

e) i consorzi e società consortili comunque costituiti, con partecipazione superiore al 50 per cento da parte di soggetti di cui alle precedenti lettere a), b), c), d); il limite della partecipazione finanziaria è ridotto al 30 per cento per i consorzi e società consortili con sede in aree depresse del territorio nazionale ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie;

f) i Parchi scientifici e tecnologici indicati nella deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 25 marzo 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 11 agosto 1994);

che è nota l'importanza crescente rivestita dalla ricerca in un contesto competitivo globalizzato; ne hanno bisogno soprattutto le aree a prevalente presenza di piccole e medie imprese quali il Veneto, che potrebbe trovarsi spiazzato di fronte ad aree capaci di mantenere nel tempo elevati livelli di investimenti in ricerca. Non v'è dubbio infatti che le piccole e medie imprese, singolarmente prese, dispongono di limitata capacità e scarsi mezzi finanziari da dedicare alla ricerca. Proprio questa considerazione di base giustifica la creazione di strutture in grado di proporre progetti di ricerca in grado di coinvolgere una pluralità di imprese, in modo da rendere più facile e meno oneroso per ciascuna di esse accedere a questa fondamentale risorsa;

che Veneto Innovazione spa, il Parco scientifico e tecnologico Galileo spa, il Parco scientifico e tecnologico Vega scarl e il Parco scientifico Star spa rappresentano il primo e più qualificato livello di una rete regionale di organizzazioni in grado di assistere le imprese nello sviluppo di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico;

che Veneto Innovazioni, società per azioni a maggioranza regionale, ha promosso la realizzazione di una rete regionale di centri di eccellenza nel campo della ricerca, dell'innovazione e dei servizi avanzati, partecipando in qualità di socio fondatore alla costituzione di una dozzina di questi centri, tra cui i tre Parchi scientifici e tecnologici operanti nelle sedi delle università venete;

che un'altra ventina di centri partecipano quali *partner* della rete regionale - NeST, Network for Science and Technology, sempre con il coordinamento di Veneto Innovazione;

che pur trattandosi di organizzazioni nate proprio per facilitare l'accesso alla ricerca delle piccole e medie imprese quasi nessuna possiede i requisiti soggettivi per poter accedere alla normativa sopra menzionata in

quanto o non costituite in forma di consorzio-società consortile, o sprovviste della condizione relativa alla partecipazione maggioritaria da parte delle imprese;

che non è dato capire il perché di questo vincolo che mette fuori gioco la gran parte delle strutture create in questi anni nella regione e costringerebbe a costituirne di nuove, con rilevanti oneri e con tutte le intuibili difficoltà legate alla necessità di accollare alle imprese la quota di partecipazione maggioritaria;

che, qualora la disciplina ricordata non venisse modificata, essa sarebbe di fatto accessibile quasi solo per le grandi imprese, vanificando gli sforzi per promuovere una maggiore sensibilità e coinvolgimento delle piccole e medie imprese,

gli interroganti chiedono di sapere se i Ministri in indirizzo non intendano adoperarsi al fine di rimuovere questo vincolo incomprensibile, altrimenti destinato a penalizzare gravemente la regione Veneto.

(4-21872)

SERENA, DANIELI. – *Ai Ministri delle finanze e della sanità.* – Premesso che il comune di Cordignano (Treviso) ha approvato in data 29 settembre 2000, delibera n. 58, la seguente mozione:

«Considerato che:

nonostante sia certamente necessaria una corretta prassi sanitaria durante l'organizzazione di tutte le manifestazioni enogastronomiche che si svolgono nel nostro territorio, le associazioni senza fini di lucro e le pro loco non possono per questo essere equiparate alla ristorazione privata poiché a fronte delle normative del settore risulta di fatto impraticabile ogni e qualsiasi attività di ristorazione se non condotta in forma professionale e con grande dispendio di risorse ed energie;

dal 1° aprile dell'anno 2000 sono in vigore le pesanti sanzioni (pena fino a 4 anni e multa fino a 40 milioni di lire) di cui al decreto legislativo n. 155 del 1997 in materia di "Igiene dei prodotti alimentari" e valutato che tale norma risulta di fatto limitativa per lo svolgimento delle normali attività organizzate da associazioni che operano a favore della cittadinanza senza fini di lucro e nel più completo spirito di servizio, determinando pertanto la scomparsa delle manifestazioni legate alla valorizzazione delle produzioni tipiche e causando già da subito una drastica limitazione delle iniziative solidaristiche e del volontariato, penalizzando così tutte le attività collaterali per la promozione del territorio;

inoltre l'attività di formazione dei dirigenti di pro loco e di associazioni senza fini di lucro, comunque svolta con la massima puntualità, non potrà dare applicazione a quanto previsto dalle nuove normative a motivo della loro stessa complessità oltre che determinare ulteriori costi aggiuntivi;

accertato, inoltre, che in materia fiscale l'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, "Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale", e la successiva circolare del Ministero delle finanze n. 43/E dell'8 marzo 2000, hanno, di fatto, confermato la limitata atten-

zione del legislatore in materia di associazioni senza scopo di lucro e di pro loco, limitando la piena applicazione del comma 1 del suddetto articolo unicamente alle sole società sportive;

rilevato quanto disposto dal comma 1 del citato articolo 25 che recita: "Non concorrono a formare il reddito imponibile se percepiti in via occasionale e saltuaria, e comunque per un numero non superiore a due eventi per anno e per un importo non superiore al limite annuo fissato con decreto del Ministero delle finanze (lire 100 milioni):

proventi realizzati dalle società nello svolgimento delle attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;

proventi realizzati per il tramite di raccolte fondi effettuate con qualsiasi modalità";

ritenuto, pertanto, che quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 25 della suddetta legge n. 133 del 1999 possa trovare specifica applicazione anche a favore delle pro loco come già disposto dalla legge n. 62 del 1992 che disponeva: "Alle associazioni senza fini di lucro e alle associazioni pro loco si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, a favore delle società sportive";

ribadito che l'applicazione di tali attuali normative (per finalità igienico-sanitaria e fiscale) rischia di frenare l'attività di volontariato che con grande spirito di dedizione, sacrificio ed altruismo, spesso in sinergia e collaborazione con Istituzioni ed enti pubblici quali i comuni e le comunità montane, nel più disinteressato servizio, ha dato e può ancora dare molto con notevoli risultati a favore della cittadinanza nel settore della promozione della cultura locale, delle tradizioni, delle produzioni tipiche e del turismo del territorio in cui operano,

si invitano le Signorie loro a voler valutare, secondo le proprie competenze, l'attivazione di opportune iniziative atte a disporre nuove normative, in termini igienico-sanitari e fiscali, al fine di consentire reali e concreti snellimenti burocratici a favore delle pro loco e delle associazioni di volontariato in genere, nel pieno rispetto del diritto costituzionale della libertà di associazione»,

gli interroganti chiedono di conoscere quali iniziative il Governo intenda adottare al fine di consentire ulteriori snellimenti burocratici a favore delle pro loco e delle associazioni di volontariato in genere.

(4-21873)

BIANCO. – Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e della giustizia. – Premesso:

che la provincia di Treviso è proprietaria di un terreno di 36.959 metri quadrati sito nel comune di Oderzo (Treviso) facente parte dell'Istituto professionale statale per l'agricoltura, del quale costituisce il laboratorio sperimentale delle attività agricole della scuola;

che, nonostante le forti opposizioni all'edificabilità del terreno necessario alle attività dell'Istituto, tale area è stata trasformata in zona «artigianale industriale di espansione»;

che il comune di Oderzo, nella persona del sindaco onorevole Giuseppe Covre, ha manifestato ripetutamente la volontà di acquistare l'area, da ultimo con lettera in data 11 maggio 2000;

che a tal fine la provincia di Treviso ha disposto la perizia di stima giurata del valore del terreno, riconosciuto in circa lire 65.000 al metro quadrato per il valore complessivo di lire 2.374.700.000, come da perizia del dottor Flaviano Salvadori pervenuta all'ufficio patrimonio della provincia in data 20 novembre 2000;

che il prezzo del terreno a destinazione artigianale e industriale, secondo il suo normale valore di mercato, potrebbe essere di molto superiore, intorno a lire 150.000-200.000 al metro quadrato;

che la Relazione previsionale e programmatica 2000-2003 (pagina 353) ed il Programma di gestione beni immobili ed alienazioni (n. 6), approvati con delibera del consiglio provinciale di Treviso 27 dicembre 2000, n. 58, indicano l'intenzione, da parte della provincia, di cedere al comune di Oderzo tale terreno;

che il Bilancio pluriennale 2000-2003 non include corrispondentemente al capitolo «alienazioni» il corrispettivo previsto dalla programmata vendita, nonostante l'inequivoca volontà di alienare il bene già espressa dalla provincia e dal comune di Oderzo;

che tale omissione contabile costituisce una grave violazione dei principi di trasparenza ed imparzialità dell'attività amministrativa, dal momento che non risulta indicato se e per quale prezzo sarà attuata tale operazione immobiliare;

che se il prezzo dell'eventuale vendita dovesse essere quello indicato dalla perizia giurata di stima non sono evidenti le ragioni per le quali la provincia di Treviso, riconoscendo un prezzo di molto inferiore rispetto a quello di mercato del bene, non persegua l'interesse della migliore gestione del proprio patrimonio immobiliare;

che se la provincia non persegue l'interesse della migliore gestione del proprio patrimonio non sono evidenti gli interessi realizzati dalla descritta operazione immobiliare e chi siano i titolari di tali interessi, oltre al comune di Oderzo,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative intenda adottare il Governo per assicurare il rispetto della trasparenza ed imparzialità nell'esercizio della potestà amministrativa, al fine di garantire che la gestione e l'alienazione dei beni pubblici avvenga secondo criteri di economicità e convenienza, e non secondo criteri «occulti» che rendono difficilmente individuabili gli interessi realmente perseguiti dall'operato degli organi amministrativi.

(4-21874)

PELLICINI. – *Ai Ministri della giustizia e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che la situazione nella quale versa il tribunale di Busto Arsizio è ormai vicina al collasso, a causa della assoluta insufficienza degli organici

dei magistrati del tribunale e della procura e del personale di cancelleria e di segreteria;

che recentemente l'Associazione nazionale magistrati, in un incontro organizzato presso il tribunale tra i rappresentanti locali ed alcuni rappresentanti nazionali dell'Associazione, in presenza del presidente del tribunale, del procuratore della Repubblica e di tutti i magistrati di Busto Arsizio, ha amaramente dovuto constatare che tutti i tempestivi e allarmanti appelli al Ministero della giustizia, per avere un organico completo, sono caduti nel vuoto, evidenziando a questo punto un vero e proprio senso di frustrazione e di abbandono;

che i magistrati di Busto Arsizio, completamente d'accordo con il consiglio dell'ordine degli avvocati e con la locale Camera penale, da tempo segnalano la situazione di vero collasso delle strutture giudiziarie bustocche, che non riescono ad assorbire la mole incredibile di lavoro gravante sul tribunale di Busto;

che l'apertura dello scalo internazionale di Malpensa ha comportato l'aumento vorticoso di lavoro sia nel campo penale sia in quello civile;

che i reati connessi all'importazione di stupefacenti si sono almeno sestuplicati, a quanto risulta alla Guardia di finanza, ai commissari di pubblica sicurezza, ai comandi dell'Arma dei carabinieri. Oltre all'aumento dell'importazione di stupefacenti sono aumentati tutti i reati connessi a tale attività, mentre tanto le forze dell'ordine quanto i magistrati di Busto Arsizio temono ormai l'insediamento di delinquenza organizzata, che può far conto altresì sull'apporto di numerosissimi clandestini extracomunitari che riescono a introdursi illegalmente nel paese;

che la situazione delle Forze dell'ordine è ormai gravissima, dato che gli organici sono quelli del 1980, come più volte esposto dallo scrivente. La questura di Varese ha un organico inferiore a quello previsto venti anni fa. Lo stesso dicasi per gli organici dei carabinieri. I commissariati di Gallarate e di Busto Arsizio, pur retti da ottimi funzionari e caratterizzati da alta professionalità del personale, sono ai minimi termini, come invano segnalato dai responsabili degli uffici. Una mole enorme di pratiche sia penali che civili relativa agli ultimi tre anni (basti pensare alle cause di lavoro connesse all'alta densità industriale della zona ed allo scalo di Malpensa) si è abbattuta sul tribunale di Busto Arsizio. Il carcere cittadino scoppia per la presenza di numerosissimi extracomunitari, mentre i giudici di sorveglianza sono oberati da una massa incredibile di istanze d'ogni tipo;

che la situazione nella quale versa il tribunale di Busto Arsizio è ormai gravissima e purtroppo a nulla sono valsi gli appelli di tutti gli operatori di diritto. Aggiungasi a questa situazione tragica la carenza più volte inutilmente denunciata degli organici delle Forze dell'ordine, mentre il materiale di cancelleria risulta spesso obsoleto, con macchinari superati e spesso non funzionanti. Il personale di cancelleria e di segreteria e gli stessi uffici giudiziari versano in una situazione di carenza totale di organici, con la conseguenza che la possibilità di compiere involontariamente

errori od omissioni è ormai altamente probabile, perché è impossibile lavorare proficuamente in queste circostanze;

che, pertanto, non è ulteriormente tollerabile e comunque possibile che il tribunale di Busto Arsizio riesca a far fronte agli impegni quotidiani, senza uomini e mezzi, come invano e inutilmente più volte richiesto,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti urgenti i Ministri in indirizzo intendano assumere al fine di evitare la totale paralisi dell'attività del tribunale di Busto Arsizio, con conseguenze gravissime sul piano dell'ordine pubblico, dell'amministrazione della giustizia, del contrasto alla malavita italiana e straniera ed alla delinquenza organizzata.

(4-21875)

PELLICINI. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso:

che il castello di Belforte a Varese, costruito nel XII secolo e restaurato nel XV e XVI secolo, pur rappresentando un monumento insigne, si trova in una situazione di totale abbandono, presentando muri diroccati, tetti sfondati, porte divelte, in uno stato di completo degrado;

che in data 20 gennaio 2001 la commissione ambiente del comune di Varese, presieduta dal dottor Luigi Federiconi, Capogruppo di AN al comune di Varese, ha effettuato un sopralluogo, presenti l'architetto Ovidio Cazzola e una delle proprietarie del castello;

che il presidente della commissione ha rilevato lo stato di crisi generale dell'immobile, evidenziando l'assoluta necessità di porre mano ai lavori di consolidamento e di ristrutturazione del castello;

che il castello di Belforte è un monumento di straordinario interesse, testimonianza della storia medioevale della città di Varese. S'impone una sua ristrutturazione, essendo questo un monumento di interesse nazionale. Certamente il comune di Varese, con l'aiuto anche di privati e della regione Lombardia, porrà mano ai lavori di ristrutturazione del castello, ma occorreranno fondi ingenti per poter consolidare lo stabile e quindi riportarlo al dovuto splendore,

l'interrogante chiede di sapere se la situazione sopra denunciata sia nota al Ministro in indirizzo e quali interventi di accertamento e di urgente sistemazione intenda assumere, stanziando gli opportuni finanziamenti, di concerto con il comune di Varese, con la provincia e all'occorrenza con la regione Lombardia.

(4-21876)

SPECCHIA, MAGGI. – *Al Ministro dell'ambiente.* – Premesso:

che i carabinieri di Brindisi hanno rinvenuto in contrada Autigno (Brindisi) ceneri e fanghi in tre cave utilizzate come discariche abusive;

che si sta accertando la provenienza di questo materiale;

che il grave fatto fa seguito allo smaltimento illecito di fanghi provenienti dalla centrale di Cerano;

che il Ministro dell'ambiente ha più volte assicurato controlli e accertamenti nell'area brindisina che fino ad oggi non si sono visti;

rilevato che è necessario:

accertare dove e come avviene lo smaltimento o la utilizzazione dei fanghi, delle ceneri e dei gessi delle centrali di Brindisi;

verificare lo smaltimento dei rifiuti e degli scarti delle lavorazioni delle diverse industrie presenti nel territorio brindisino;

definire una vera e propria mappatura del territorio anche con rilevazioni fotogrammetriche;

procedere ai doverosi controlli di messa in sicurezza e di bonifica, gli interroganti chiedono di conoscere quali urgenti iniziative il Ministro dell'ambiente intenda assumere.

(4-21877)

SPECCHIA, MAGGI. – Ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei trasporti e della navigazione. – Premesso:

che i contratti di programma, previsti dall'apposita delibera del Ministero del tesoro del febbraio 2000, riguardano la ripartizione di risorse finanziarie pari a 900 miliardi di lire per le aree depresse per finanziare importanti settori, tra cui quello aeronautico;

che le aziende del polo aeronautico brindisino hanno presentato richiesta di finanziamento per otto progetti, sette dei quali da parte del Cobrat (Consorzio brindisino alte tecnologie) e l'ottavo da parte delle Officine Aeronavali;

che si tratta di un investimento di complessivi 63 miliardi di lire con una ricaduta occupazionale di quasi 500 addetti;

che tutto è purtroppo fermo a causa della mancata sottoscrizione di un accordo quadro tra regione Puglia e Ministero del tesoro;

che i ritardi appaiono davvero ingiustificati, considerato tra l'altro che il polo aeronautico brindisino è tra i quattro più importanti d'Italia,

gli interroganti chiedono di conoscere quali urgenti iniziative i Ministri in indirizzo intendano assumere.

(4-21878)

NOVI. – Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. – Premesso che:

nell'anno 1998-1999 presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Modena, con sede distaccata a Reggio Emilia, è stato istituito un corso di laurea in «Scienze della Programmazione Sanitaria» di durata quinquennale;

nelle norme di ammissione a tale corso si cita testualmente che «lo studente nel complessivo corso di studi deve acquisire un livello di preparazione culturale e di autonomia professionale, decisionale e operativa, tale da consentirgli una responsabile e proficua frequenza dei successivi livelli di formazione post-laurea»;

risulta all'interrogante che questo corso di laurea dovrebbe essere soppresso e trasformato in un corso per organizzatore sanitario, figura professionale che non risulta nemmeno prevista nelle aziende sanitarie, senza che sia specificato se avrà valore di diploma universitario o laurea vera e propria con durata di tre anni;

nelle norme di ammissione al corso di laurea è citato testualmente «l'attività didattica-formativa di base relativa al primo biennio è in buona parte congruente con quella prevista nell'attuale piano di studi di Odontoiatria e Protesi dentaria ed in misura significativa con quella di Biotecnologia. Con questa nuova organizzazione, volendosi trasferire ad un altro corso di laurea, gli esami già sostenuti sarebbero riconosciuti, secondo quanto è stato riferito dal Preside della Facoltà, soltanto nel corso per infermiere»,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di questa anomala situazione in cui si trovano gli studenti che si sono iscritti al corso di laurea in «Scienze della Programmazione sanitaria» e per conoscere quali provvedimenti intenda prendere.

(4-21879)

ERROI. – Al Ministro delle politiche agricole e forestali. – Premesso:

che, da notizie di stampa, si è appreso che in questi giorni la Procura della Repubblica di Bari ha aperto un'inchiesta sul commercio di un ingente quantitativo di olio di semi (920.000 quintali), giunto nel porto del capoluogo pugliese nel corso dell'anno 1999;

che l'iniziativa si ricollega all'allarme, lanciato a suo tempo dal Presidente della Confederazione Italiana dell'Agricoltura – Sezione Puglia –, sulla situazione di crisi del settore olivicolo nella regione; situazione resa ancor più drammatica dalla probabile immissione sul mercato di detto olio, di cui ad oggi non risulta ancora accertata né la provenienza né la destinazione;

che risulta altresì che della vicenda il Ministro delle politiche agricole ha già investito, a tempo debito, non solo l'Ispettorato antifrodi ma anche il competente Nucleo dei Carabinieri e la Guardia Forestale;

che, d'altra parte, la persistente siccità in gran parte del territorio pugliese, oltre ai noti problemi di approvvigionamento dell'acqua potabile, ha comportato anche, per la quasi totalità delle aziende agricole, rilevanti cali di produzione in tutti i settori, in particolare in quello olivicolo;

che, a seguito della cartolarizzazione dei crediti previdenziali vantati dall'INPS, sta per abbattersi sui coltivatori una valanga di avvisi di pagamento, che certamente non sarà senza conseguenze sulle fragili economie di migliaia di piccole e medie aziende,

si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo, tenuto conto delle coincidenze dei vari fattori – tutti negativi – sommariamente esposti in premessa e che rischiano di annientare uno fra i settori più importanti dell'economia del Mezzogiorno, non ritenga di farsi promotore in seno al Governo di un'iniziativa che, attraverso provvidenze mirate a raggiungere le aziende maggiormente colpite, valga ad attenuare il gravissimo disagio del

comparto agricolo, in particolare nelle aree geografiche nelle quali la persistente carenza di precipitazioni ha compromesso seriamente la produzione olearia 2000-2001 e sta compromettendo irrimediabilmente i futuri raccolti.

(4-21880)

CUSIMANO. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che, la sera del 22 gennaio verso le ore 19.30 l'aereo dell'Alitalia AZ1752 della linea Catania-Roma, mentre si preparava ad atterrare a Fiumicino, ha compiuto un salto nel vuoto di circa 600 metri, fortunatamente senza conseguenze;

che, a Fiumicino, il comandante ha spiegato ai passeggeri che l'aereo aveva perduto all'improvviso quota, perché si era trovato dentro una scia di un altro velivolo,

si chiede di conoscere la completa dinamica dell'accaduto, il tipo e la nazionalità dell'aereo che evidentemente non avrebbe dovuto trovarsi sulla rotta del Catania-Roma e le eventuali responsabilità di chi ha messo in pericolo la incolumità dei passeggeri e dell'aereo dell'Alitalia.

(4-21881)

BUCCIERO, CARUSO Antonino. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che l'articolo 8, comma 2, legge 18 agosto 2000, n. 248, introducendo un articolo 75-bis al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dispone che «chiunque intenda esercitare, ai fini di lucro, attività di produzione, di duplicazione, di riproduzione, di vendita, di noleggio o cessione a qualsiasi titolo di nastri, dischi, videocassette, musicassette o altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, ovvero intenda detenere tali oggetti ai fini dello svolgimento delle attività anzidette, deve darne preventivo avviso al questore, che ne rilascia ricevuta, attestando l'eseguita iscrizione in apposito registro. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni anno»;

che il successivo comma 3 dello stesso articolo 8 aggiunge le violazioni del neo-introdotta articolo 75-bis tra quelle soggette all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 17-bis dello stesso testo unico del 1931;

che il controllo così introdotto dal legislatore si limita nella doverosa considerazione dei limiti costituzionali imposti dall'articolo 21 della Costituzione, a garantire, da parte delle autorità locali di pubblica sicurezza la semplice «conoscenza» degli esercenti di tale attività tramite note da tenere in apposito registro;

che il preventivo avviso ha pertanto una semplice finalità di «attestazione», priva di qualunque finalità autorizzativa e non di condizione per l'esercizio dell'attività di produzione e vendita dei mezzi di diffusione del pensiero e dell'informazione;

che le disposizioni date ai questori dal capo della polizia, direttore generale della pubblica sicurezza, dottor De Gennaro con la circolare del Ministero dell'interno del 18 ottobre 2000, protocollo 559/C 20619/13500(9)3, erroneamente interpretando il significato e le modalità di applicazione della legge, hanno affermato l'inquadrabilità della predetta iscrizione nelle «autorizzazioni di polizia» introducendo il principio dell'obbligo di verifiche d'ufficio da parte del questore sul possesso dei requisiti soggettivi da parte dell'interessato, verifiche che nel caso di esito negativo darebbero luogo ad un provvedimento motivato di «cancellazione dal registro» ed al contestuale divieto di prosecuzione dell'attività editoriale, con ciò determinando una grave limitazione all'esercizio di una libertà costituzionalmente garantita, creando un'ingiustificata disparità di trattamento tra editoria cartacea ed elettronica,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda assumere per sanare la violazione e falsa applicazione dell'articolo 3, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo n. 29 del 1993, la violazione degli articoli 75-*bis*, 17-*bis* e 17-*ter* del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, 19 legge 241 del 1990, 21 della Costituzione, la violazione dell'articolo 147-*ter*, introdotto dall'articolo 8, comma 1, della legge 248 del 2000.

(4-21882)

BIASCO. – *Ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale.*
– Premesso:

che per discordanze interpretative dell'articolo 2 della legge dell'8 agosto 1995, n. 335, non hanno trovato applicazione le norme previste a favore dei dipendenti civili dello Stato provenienti dalle ex imposte di consumo;

che, in relazione ai disagi lamentati, dipendenti civili dello Stato, a pari funzioni ed impegno professionale, risultano penalizzati ai fini previdenziali;

che i suddetti lavoratori, ai fini assicurativi previdenziali, risultano ancora iscritti al fondo previdenziale gestito dall'INPS;

che alla formazione del fondo di previdenza degli ex dazieri concorrono i contributi rivenienti dallo stipendio e dagli altri emolumenti di carattere continuativo, determinati nelle misure previste dal trattamento fissato dal contratto collettivo di lavoro, dagli accordi economici stipulati dalle organizzazioni sindacali e dai regolamenti aziendali;

che espressamente dalla contribuzione vengono esclusi i compensi per festività ed indennizzo ferie non godute, assegni integrativi di famiglia, indennità di rischio, indennità di trasporto, rimborsi spese varie, eventuali riparti contravvenzionali relativi a riscossioni locali ed ogni altra indennità o compenso di carattere eccezionale;

che per la formazione del contributo per il fondo di previdenza concorrono anche le quote rivenienti da assegni o compensi *ad personam*, eccedenti la contribuzione contrattuale, purché corrisposti in via continuativa e facenti parte della normale contribuzione mensile;

che il comma 22 dell'articolo 2 della legge n. 335 del 1995 assegnava al Governo la delega ad emettere, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti intesi ad armonizzare i regimi pensionistici;

che, purtroppo, tale provvedimento è stato fatto decadere in quanto il Governo non ha provveduto per tempo a normalizzare la materia a livello legislativo,

si chiede di conoscere:

quali provvedimenti urgenti si intenda adottare per armonizzare i regimi pensionistici;

quali iniziative si intenda prendere perché, in conformità all'articolo 9 della citata legge, l'Inps dia attuazione al contenuto della circolare n. 45 del 26 febbraio 1996, con la quale veniva precisato che, per gli iscritti al Fondo, le indennità accessorie, aventi la caratteristica della continuità e della generalità previste dal contratto collettivo del lavoro, dovevano intendersi comprese tra le voci soggette a contribuzione e pensionabili ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge n. 370 del 24 maggio 1966.
(4-21883)

RIPAMONTI. – Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. – Premesso che:

la signorina Silvia Tacconi ha partecipato all'esame di ammissione presso la Facoltà di medicina dell'Università di Ancona con esito negativo;

ritenendo ingiusta l'esclusione avrebbe presentato ricorso al TAR del Lazio, assieme ad altri studenti non ammessi alla Facoltà di medicina di Ancona, adducendo ad un vizio di forma manifestatosi con una irregolarità dei temi di svolgimento dell'esame di ammissione;

nel mese di febbraio 2000 è giunta la sospensiva del TAR del Lazio con la quale veniva concessa a lei, ed agli altri ricorsisti, la possibilità di essere ammessi con riserva alla facoltà di medicina;

da quel momento, in attesa della sentenza definitiva del TAR, la signorina Tacconi ha intrapreso la sua carriera universitaria dedicandosi a tempo pieno alla frequenza ed allo studio superando con esito soddisfacente due esami e diverse prove parziali;

proprio mentre la sua condizione di studentessa sembrava essere entrata nella piena regolarità, nel mese di settembre 2000 le è giunta la comunicazione formale dell'Università di Ancona in cui le veniva comunicato l'annullamento della sua ammissione con riserva alla facoltà di medicina;

con questo provvedimento sono stati annullati anche gli esami che aveva sostenuto;

avendo ricevuto per quell'anno una borsa di studio di lire 2.800.000 e un contributo di lire 1.300.000 come rimborso per le tasse di iscrizione, gli organi amministrativi dell'Università di Ancona e l'Ente regionale per lo studio universitario (ERSU) pretenderebbero la restituzione dei contributi a lei erogati;

la motivazione della richiesta di restituzione si baserebbe sul fatto che per risultare meritevole dei contributi di cui sopra avrebbe dovuto sostenere almeno un esame entro il 30 novembre 2000 mentre i due esami sostenuti dalla Tacconi erano stati annullati nel mese di settembre 2000;

essendosi trovata nell'impossibilità di frequentare la Facoltà di medicina la studentessa avrebbe deciso di frequentare la facoltà di scienze biologiche dell'Università di Ancona dove le avrebbero comunicato che doveva iscriversi al secondo anno;

considerando che:

a Silvia Tacconi il primo anno di medicina è stato annullato a tutti gli effetti (anche per quanto riguarda gli esami sostenuti) e per tale motivo le sarebbe stato richiesto il rimborso dei contributi di merito a lei erogati;

sarebbe stata però iscritta alla facoltà di scienze biologiche come se avesse già frequentato un anno di medicina e per tale motivo le verrebbe rifiutata la possibilità di richiedere la restituzione delle tasse di immatricolazione versate per l'iscrizione alla facoltà di medicina,

si chiede di sapere:

se si sia a conoscenza dei fatti riportati in premessa, circostanze che potrebbero riguardare molti degli studenti che hanno presentato ricorso per la non ammissione alla facoltà prescelta;

quale sia la motivazione per cui essendo stato annullato l'anno frequentato e gli esami sostenuti presso la Facoltà di medicina la studentessa Tacconi si sia dovuta iscrivere alla facoltà di Scienze biologiche come studentessa del secondo anno;

per quale motivo si sia ritenuto di consentire alla Tacconi di poter frequentare con riserva, sostenere esami, erogare contributi di merito prima dell'esito finale del suo ricorso che avrebbe potuto annullare tutto;

se non si ritenga necessario emanare disposizioni chiare e precise alle quali le Università italiane debbano attenersi per evitare che gli studenti possano ancora trovarsi nella intollerabile situazione evidenziata dalla interrogazione in oggetto.

(4-21884)

PETRUCCI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che nell'agosto 2000, l'amministrazione comunale di Lucca ha provveduto a modificare sostanzialmente l'assetto della viabilità nel popoloso quartiere di Santa Anna;

che le modifiche hanno riguardato la creazione di una circolazione rotatoria con il convogliamento di circa 40.000 veicoli al giorno nella zona maggiormente interessata al provvedimento e con la deviazione del traffico pesante (in particolare quello proveniente dalla Garfagnana e dalla Media Valle) nel quartiere residenziale;

che immediate sono state le proteste della popolazione, ed è sorto un comitato a difesa dei residenti, delle attività lavorative e dei lavoratori della zona;

che i provvedimenti del comune sono stati radicalmente criticati anche dalla circoscrizione 3;

che il comitato popolare, facendosi interprete del forte movimento di protesta, decise di organizzare una pubblica manifestazione con corteo, che partendo dal quartiere di Santa Anna, si sarebbe conclusa nel centro storico di Lucca. In data 25 ottobre 2000 il rituale preavviso di pubblica manifestazione, indetta per il 18 novembre, fu depositato presso la questura di Lucca;

che copie di tale documento furono depositate presso il comando della polizia municipale in data 27 ottobre e in data 30 ottobre presso il protocollo del comune di Lucca;

che nel pomeriggio del 17 novembre, a poche ore dallo svolgimento della manifestazione, con un vero colpo a sorpresa, il comune di Lucca notificava ai promotori, un diniego di *nulla osta* per uso temporaneo del suolo pubblico fondato su motivi francamente risibili: «le avverse condizioni atmosferiche» (le previsioni per i giorni 18 e 19 novembre davano tempo in netto miglioramento e senza pioggia, come puntualmente si è poi verificato), «la concomitanza con altre manifestazioni» (un mercatino dell'antiquariato che si teneva dall'altra parte della città);

che la mancanza di tempo impediva quindi la definizione di un percorso alternativo che, una volta concordato, tra amministratori e comitati organizzatori della manifestazione avrebbe dovuto essere sottoposto nuovamente all'approvazione della questura;

che tale diniego è stato vissuto da tutti i rappresentanti del comitato come chiaramente strumentale, adottato al solo scopo di impedire lo svolgersi di una pacifica dimostrazione di protesta e di comprimere uno dei diritti fondamentali del cittadino;

che nei giorni scorsi, si è tenuto un consiglio comunale a Lucca, per discutere una mozione di censura, presentata dall'opposizione, nei confronti del sindaco e della giunta per avere espresso il parere negativo alla manifestazione organizzata dal comitato di Santa Anna;

che, anziché placare gli animi, tale seduta del consiglio comunale ha invece portato a rinfocolare le polemiche, dato che il sindaco di Lucca si è espresso affermando tra l'altro, che il parere negativo, dato dal comune, era consultivo e che spettava alla questura dare il *placet* definitivo allo svolgimento del corteo;

che si è quindi tentato di scaricare alla questura, con un tentativo maldestro e certamente non corretto proprie responsabilità;

che tali affermazioni hanno contribuito ad esasperare i numerosi cittadini presenti alla seduta del consiglio comunale, che ancora si sentono defraudati dalla negazione di poter svolgere una manifestazione pacifica per affermare la loro contrarietà alle scelte sulla viabilità fatte dall'amministrazione comunale di Lucca nel quartiere di Santa Anna,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno, onde evitare che anche nel futuro abbiano a ripetersi episodi del genere, intervenire presso il comune di Lucca, censurando la pretestuosa decisione

di esprimere un parere contrario e, di fatto, vietare la manifestazione organizzata da migliaia di cittadini lucchesi, lo scorso 18 novembre 2000.

(4-21885)

WILDE. – *Ai Ministri dell'ambiente e della sanità.* – Premesso:

che il sindaco di Lonato (Brescia) ha incaricato il geologo dottor Mario Pesce di effettuare carotaggi e analisi sui campioni prelevati nella ex cava ubicata in località Traversino. I risultati hanno evidenziato la presenza di sostanze tossico-nocive, la concentrazione di metalli come piombo, rame, cromo e zinco con valori superiori a quelli normali, concentrazioni di oli minerali, idrocarburi pesanti ed ammoniaca. L'analisi delle acque superficiali ha mostrato caratteristiche fortemente alcaline con PH che supera i valori di soglia. Le analisi dei campioni d'acqua in falda, fino a 20 metri, hanno mostrato per un solo campione un elevato PH e la presenza di inquinanti come piombo e nichel. Si sono riscontrate anche concentrazioni di oli minerali e composti organici aromatici;

che ritorna d'attualità il contesto ex cava Traversino nelle sua preoccupante realtà, che volutamente è sempre stato sottovalutato, in modo da evidenziare probabili interessi particolari, consociativismi, omissioni, tutte situazioni che in base alle suindicate risultanze cui è pervenuto il geologo dottor Mario Pesce meritano approfondimenti nella ricerca della verità. È opportuno che anche i Ministri in indirizzo attuino i controlli di competenza, in quanto su tale contesto si è tentato sempre di minimizzare;

che il contesto delle ex cava Traversino è stato oggetto di numerose interrogazioni presentate dallo scrivente, 4-03465 del 17 dicembre 1996, 4-03521 del 19 dicembre 1996, 4-03904 del 29 gennaio 1997, 4-04183 e 4-04184 del 12 febbraio 1997, 4-15853 del 13 luglio 1999, 4-16203 del 14 settembre 1999, 4-16306 del 16 settembre 1999, alcune prive di risposta. In data 11 novembre 1999 le stesse sono state inviate al procuratore capo di Brescia dottor Tarquini al fine di valutare se i fatti segnalati nelle medesime comportassero reati penali ed amministrativi;

che il direttore generale dell'azienda municipalizzata di Brescia ASM che gestisce i servizi dell'acquedotto con una nota ufficiale indirizzata al sindaco di Lonato esprime «alcune riserve» in merito alle scelte progettuali contenute nel piano di bonifica proposto dalla ditta Vezzola (proprietaria dell'area), soprattutto sulla decisione di non rimuovere l'ammasso inquinante dal fondo dell'ex cava, che è situata idrologicamente a monte dei pozzi dell'acquedotto di Castel Venzago e di Centenaro, per cui la proposta non dà sufficienti garanzie;

che è importante rilevare che la località Traversino è situata nelle colline moreniche del lago di Garda; è quindi facilissimo intaccare le falde acquifere di tutto il bacino morenico, infatti in base a studi del CNER nel sottosuolo delle colline esistono fiumi e torrenti collegati tra loro;

che è di questi giorni un altro allarme che coinvolge lo stesso comune di Lonato sempre per inquinamento di una falda in località Madonna della Scoperta, che avrebbe costretto il comune di Solferino (Man-

tova) a chiudere per il momento una pompa dell'acquedotto in attesa di conoscere se la provenienza delle acque inquinate sotterranee sia da imputare ad una discarica abusiva allocata in quella località;

che cittadini e sindaci dei paesi limitrofi auspicano risposte immediate, chiarezza e tempestività nei controlli, visto che per molto tempo tale situazione è stata sottovalutata per probabili ovvi interessi di parte,

l'interrogante chiede di sapere:

se in base alle segnalazioni fatte con le numerose suindicate interrogazioni parlamentari i Ministri in indirizzo abbiano attivato tutti gli organi di controllo ambientale, soprattutto in relazione all'autenticità delle dichiarazioni certificate a suo tempo da parte dell'ASL locale, e quindi se quelle bonifiche fossero state eseguite realmente e correttamente, secondo il progetto a suo tempo approvato;

se, in relazione alle indagini del geologo dottor Pesce che verrebbero a smentire tali dichiarazioni e confermerebbero tutte le preoccupazioni di carattere ambientale espresse nelle interrogazioni, i Ministri in indirizzo non intendano procedere agli obblighi di legge;

se i Ministri dell'ambiente e della sanità non ravvisino l'opportunità di procedere celermente ad una seria indagine al fine di valutare se esista danno ambientale ed inquinamento delle falde acquifere;

se il Ministro della sanità non ritenga opportuno indagare a fondo su quanto affermato nelle certificazioni dell'ASL in data 13 settembre 1991 ed il reale controllo di quanto bonificato nonostante la risposta del Governo da parte del sottosegretario Calzolaio;

se la relazione allegata al progetto di bonifica sia da ritenersi corretta e come mai non si sia ancora data risposta alle dettagliate interrogazioni 4-16203 del 14 settembre 1999 e 4-16306 del 16 settembre 1999, che potrebbero aprire altre questioni sulle responsabilità relative a tutto il contesto;

se in base ai fatti segnalati nelle interrogazioni non si ravvisino omissioni da parte degli amministratori locali i quali hanno sempre dichiarato che la situazione era sotto controllo fino al punto di auspicare la realizzazione di una discarica (tampone) sopra quella abusiva tramite la società Sageter spa in maggioranza di proprietà della provincia di Brescia, intervento poi non realizzato per forte opposizione di comitati e di alcune parti politiche, e quindi se tali episodi non siano da riconsiderare a tutti gli effetti di legge e nei diversi aspetti, specialmente in relazione anche a quegli interventi cautelativi che ogni sindaco ha l'obbligo di eseguire e che sembra non siano stati opportunamente considerati;

se risultino in corso indagini di polizia giudiziaria, dei NOS, dei NAS e della Guardia di finanza.

(4-21886)

LORETO. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso che:

il consorzio trasporti della provincia di Taranto, definito CTP, il giorno 10 gennaio 2001 ha deliberato il nuovo statuto consortile che fra

l'altro consente di avviare la trasformazione dello stesso CTP in una società per azioni che sarà definita SOTRAM spa;

attualmente il CTP comprende 24 comuni della provincia di Taranto compresa la stessa città di Taranto e che su 27 comuni totali della provincia jonica sono al momento non aderenti al CTP i comuni di Castellana, Martina Franca e Monteparano, nonostante la provincia avesse già accantonato da tempo le quote di partecipazione per l'entrata nel consorzio di questi tre comuni (che ammontano al 2,3414 per cento sul 40 per cento detenuto da comni contro il 60 per cento detenuto dalla provincia);

l'attuale presidente del CTP che partecipa all'assemblea consortile con voto consultivo e convoca e presiede il consiglio di amministrazione e predispone i relativi ordini del giorno è il dottor Aldo Mari Aquaro nominato da ben sei mesi dalla stessa provincia di Taranto che è attualmente, come lo era già al tempo della nomina, consigliere comunale della città di Martina Franca,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda porre in essere sulla questione tenuto conto della particolare posizione del presidente del CTP di controllore e controllato e della quota di partecipazione al consorzio accantonata dai comuni che non ne fanno parte e con lo statuto del 10 gennaio non ne potranno più fare parte perché si evince che l'avviamento dell'*iter* burocratico da parte del comune di Martina Franca di aderire al consorzio il consigliere Aldo Aquaro a conoscenza di ciò nelle sue vesti di presidente CTP si è affrettato, nonostante le proroghe di legge, a deliberare e quindi precludere l'ingresso del suo comune per non incorrere nella condizione di incompatibilità per la sua carica di presidente.

(4-21887)

WILDE. – *Ai Ministri dell'ambiente, della sanità e delle finanze.* –
Premesso:

che su «Brescia Oggi» del 29 gennaio 2001 si legge: «Solferino chiude uno dei suoi due pozzi: sospetti sulla cava della Scoperta. Arsenico ed ammoniaca nell'acqua». In realtà da qualche settimana sarebbe stato chiuso uno dei due pozzi d'acqua nel comune di Solferino (Mantova) per inquinamento da arsenico ed ammoniaca;

che il sindaco di Solferino avrebbe informato il sindaco di Lonato (Brescia) per chiedergli di collaborare e far luce sulla vicenda. Il sindaco di Solferino signor Lonardi evidenzia che da cinque anni la situazione della falda si è notevolmente aggravata senza alcuna spiegazione, e senza puntare l'indice su nessuno evidenzia che la discarica abusiva della Madonna della Scoperta ubicata nel comune di Lonato è a soli due chilometri;

che è importante notare che nel febbraio 1996 nel pozzo della Madonna della Scoperta veniva rilevata la presenza di arsenico ed ammoniaca; tale pozzo è situato vicino ad una zona che dovrebbe essere stata bonificata da parte della società «Leonessa», poi dichiarata fallita nel 1998. La vicenda risalirebbe al 1991 quando la bonifica agraria prevedeva

un'escavazione su una superficie di 82.000 metri quadrati, ma il sindaco di allora, Ugo Lavagnini, negò per due volte le autorizzazioni; nonostante ciò provincia e regione concessero l'autorizzazione anche se la zona era soggetta a restrizioni di ordine paesaggistico. Ne seguiva una lunga serie di corsi e ricorsi e vennero individuati 13.250 metri cubi di escavazione abusiva; in quella buca fu poi scaricato di tutto;

che il comune di Lonato in questi giorni ridiventa zona di interesse ambientale in relazione ad indagini che hanno rilevato altri inquinamenti di falde (Cava Traversino), tra l'altro oggetto di altre interrogazioni presentate dallo scrivente; è quindi importante che i Ministri in indirizzo controllino in modo serio l'intero contesto al fine di dare risposte chiare ed esaurienti ai cittadini residenti nel bacino morenico di Lonato, Desenzano (Brescia), Castiglione delle Stiviere (Mantova) e Solferino,

l'interrogante chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ravvisino l'opportunità di dare disposizioni al fine di effettuare i controlli di legge e dare quindi risposte e soluzioni a tale contesto, soprattutto per verificare quanto stia succedendo nel comune di Lonato;

se la bonifica iniziata dalla società Leonessa e commissionata alla ditta Sarca sia stata eseguita nei termini e nel rispetto delle leggi vigenti;

se sia possibile che ci sia connessione tra le falde sotterranee della discarica della Madonna della Scoperta e quelle di Solferino, visto che si troverebbero su livelli diversi;

se si ravvisino responsabilità ed omissioni da parte di amministratori locali e dirigenti della ASL locale;

se in base alle segnalazioni fatte dal sindaco di Solferino al collega di Lonato risultino iniziate indagini da parte delle Aziende sanitarie locali, della Guardia forestale e dei NOS ed eventualmente con quali conclusioni.

(4-21888)

CORTIANA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso:

che l'articolo 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, sul riordino degli enti pubblici nazionali, in relazione alla cosiddetta «legge Bassanini» sulla riforma degli enti pubblici, ha previsto la SIAE in qualità di «ente pubblico a base associativa»;

che con decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 1999, registrato alla Corte dei Conti il 9 giugno 1999, registro n. 1, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 giugno 1999, è stato disposto lo scioglimento del consiglio d'amministrazione della Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE), stante l'asserita incapacità del suddetto organo di gestione di provvedere al risanamento dei conti e all'approvazione del bilancio dell'ente, e si è contestualmente provveduto alla nomina di un commissario straordinario nella persona del professor Mauro Masi;

che con successivo decreto del Presidente della Repubblica del 17 novembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ita-

liana n. 292 del 14 dicembre 1999, il medesimo professor Masi è stato confermato nell'incarico di commissario della SIAE;

che la proroga dell'incarico di Commissario straordinario della SIAE al professor Mauro Masi decretata con decreto del Presidente della Repubblica del 17 novembre 1999 stabiliva che detto mandato scadesse improrogabilmente in data 31 dicembre 2000, con obbligo di espletare la missione *ad hoc* affidatagli entro tale data;

che tale incarico è stato ulteriormente reiterato in data 22 dicembre 2000;

che la mancata riorganizzazione strutturale e territoriale degli uffici periferici ha portato a una situazione tale per cui gli uffici SIAE preposti al rilascio di autorizzazioni per licenza di riproduzione fonomeccanica di opere audiovisive – soprattutto alla luce dell'applicazione delle nuove norme a tutela del diritto d'autore previste dalla legge n. 248 del 28 agosto 2000 –, ed in particolar modo quello di Milano (dove ogni anno poche unità lavorative e con mezzi inadeguati producono quasi 300 milioni di bollini, a fronte dei 100 milioni complessivamente vidimati in tutti gli altri uffici dislocati in Italia), accumulano enormi ritardi nella consegna dei cosiddetti «bollini», tanto da portare la struttura al limite del collasso e dell'impossibilità di gestire le richieste e cagionando così un grave danno ai produttori, in particolar modo a quelli indipendenti, così come già precedentemente segnalato dall'interrogante in data 18 ottobre 2000;

che il commissario governativo della SIAE professor Mauro Masi ha inoltrato all'autorità vigilante – Ministero per i beni e le attività culturali – il testo di un nuovo statuto della società che è stato redatto e approvato dall'assemblea del 23 maggio 2000, i cui membri sono comunque espressione del precedente statuto, il quale ha finora permesso la perpetuazione del potere attraverso un sistema di votazione per liste anziché per categorie di iscritti;

considerato:

che è stato platealmente negato il riconoscimento del diritto di eleggere direttamente i propri rappresentanti da parte degli iscritti alle varie sezioni, i quali sono obbligati ad aggregarsi, in assoluto subordine, a liste maggioritarie libere di scegliere quali associazioni e quali nominativi accogliere;

che le associazioni che esprimono la stragrande maggioranza del mondo dell'audiovisivo e i loro rappresentanti negli organi sociali sono stati penalizzati, vedendo ridotti i compiti, le responsabilità, le autonomie della sezione cinema e opere assimilate, alla quale fanno prevalente riferimento;

che i principi ispiratori che tendono a un rinnovamento dell'ente sono stati condivisi da tutta quella parte del mondo musicale e letterario che non è rappresentata o è scarsamente rappresentata dall'attuale assemblea;

che molte associazioni hanno fortemente protestato chiedendo al Ministro per i beni e le attività culturali, in virtù dei poteri riconosciuti dal decreto legislativo n. 419 del 1999, di non approvare uno statuto im-

prontato alla prevaricazione di un gruppo ristretto rispetto alla totalità dei soggetti e degli interessi in gioco;

che presso gli organi politici e amministrativi del Ministero ci si è resi conto delle carenze di equilibrata rappresentanza degli associati e di rispetto delle norme e dello spirito del decreto legislativo n. 419, come confermato con lettera del 3 novembre 2000, nella quale il Ministro ha formulato una serie di rilievi al testo statutario, esortando la gestione commissariale ad adeguare la normativa a criteri di maggiore rappresentatività e a permettere il preventivo controllo dell'autorità vigilante sui testi regolamentari;

che il giorno 8 novembre 2000 il commissario professor Masi ha reso noto all'assemblea il testo della lettera e seduta stante il gruppo maggioritario ha immediatamente presentato un testo di controreplica;

che la minoranza assembleare, in rappresentanza anche del coordinamento delle associazioni degli autori, ha duramente protestato;

che nel testo di controreplica, votato dalla maggioranza assembleare, in assoluto dispregio delle osservazioni ministeriali, sono stati inseriti contenuti addirittura peggiorativi per quanto riguarda la rappresentanza della sezione cinema (soltanto 4 membri autori e 4 membri produttori) a fronte di circa 1.000 iscritti autori (e circa 40 miliardi di lire d'incasso) e meno di 20 produttori, dei quali nessun incasso è amministrato dalla SIAE;

che le raccomandazioni del Ministro di assicurare un'effettiva rappresentanza delle varie sezioni, diretta anche a permettere un'elezione sezione per sezione, sono state ignorate, riportando come una generica esortazione l'indicazione ministeriale;

che la rappresentanza della sezione opere drammatiche è stata premiata elevando a 8 i membri autori e riducendo a 2 i membri concessionari di diritti di rappresentazione, in assoluta disparità di trattamento rispetto alla sezione cinema che, in condizioni analoghe, è stata penalizzata con l'attribuzione di soli 4 membri autori e ben 4 produttori;

che il settore delle opere letterarie ha anch'esso ottenuto un membro autore e un membro editore in più, con un trattamento di totale equiparazione alla sezione cinema, malgrado lo squilibrio sia nel numero degli iscritti, sia soprattutto per gli incassi (7 miliardi di lire contro circa 40);
dato:

che risulta evidente la situazione anomala che si è realizzata nell'assemblea della SIAE, laddove il gruppo dominante ha premiato gli alleati, a prescindere da qualunque criterio che faccia riferimento al diverso peso delle componenti autoriali e produttive;

che si è di fronte a un'assemblea scaduta e a un commissario che non sta svolgendo mansioni di arbitro,

si chiede di sapere:

se non si ritenga che sia il caso di intervenire affinché possa essere formulato uno statuto democratico che rispetti la diversità e la specificità dei componenti della SIAE, dando l'adeguato risalto a tutte le componenti che la compongono;

in considerazione del fatto che gli autori si muovono con sempre maggiore elasticità tra diversi modi di espressione, utilizzando le nuove tecnologie di comunicazione, rendendo sempre più labile la definizione dei confini tra i diversi generi di opere, se non si ritenga opportuno iniziare a elaborare una nuova configurazione della SIAE, sulla base di sezioni delegate ad amministrare separatamente le diverse modalità di utilizzazione delle opere, e cioè lo sbigliamentamento o spettacolo dal vivo, la trasmissione televisiva, satellitare e via cavo, la riproduzione meccanica, la stampa, eccetera, in modo che la stessa opera sarebbe tutelata non più in base alla propria «natura», ma ai diversi diritti da essa generati. Di conseguenza, all'autore e all'editore sarebbe sufficiente una semplice iscrizione alla SIAE, portando un notevole snellimento delle procedure di rappresentanza, un maggior potere dell'assemblea e, infine, l'eliminazione degli attuali squilibri tra le diverse sezioni;

come mai alla luce di tutte queste considerazioni, ben note a tutti i soggetti coinvolti, il Ministro in indirizzo abbia chiesto la rinomina a commissario del professor Mauro Masi, con l'incarico di giungere alla ricostituzione del consiglio di amministrazione entro il 31 maggio 2001, cosa tra l'altro in palese contrasto con quanto stabilito dall'articolo 13, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, che prevede la «... nomina dei componenti del consiglio di amministrazione dell'ente, con decreto del Ministro vigilante...».

(4-21889)

SERENA, DANIELI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso che il comune di Caerano di San Marco (Treviso) ha approvato all'unanimità in data 13 novembre 2000 il seguente ordine del giorno riguardante episodi di microcriminalità:

«Constatato che nel territorio comunale e nelle zone limitrofe già da tempo si verificano numerosi episodi di microcriminalità (furti in abitazioni e ad autovetture parcheggiate in luoghi pubblici) cui la nostra comunità mai prima d'ora è stata così esposta;

rilevato che i suddetti episodi criminosi si inseriscono in un contesto più ampio di fenomeni, già presenti in ambito provinciale, di delinquenza organizzata finalizzati all'estorsione, allo sfruttamento della prostituzione, al traffico di clandestini e di sostanze stupefacenti;

verificato che l'attuale pur meritoria azione di contrasto delle Forze dell'ordine (carabinieri, polizia di Stato e Guardia di finanza) non riesce ad arginare in maniera sufficiente il preoccupante aumento di episodi criminali;

rilevati l'inquietudine ed il turbamento della cittadinanza provocati da un'espansione della criminalità che tende, con sempre maggiore virulenza, a radicarsi sul territorio;

considerate le ripercussioni negative che un rafforzamento delle organizzazioni delinquenti potrebbe causare sul sistema socio-economico locale, che è estraneo e contrario a logiche di violenza criminale,

si chiede:

alle autorità competenti (Parlamento e Governo) di garantire una maggiore sicurezza ed incolumità pubblica attraverso un rafforzamento della presenza di uomini e mezzi delle Forze dell'ordine sul territorio, nonché una più efficace e tempestiva azione di prevenzione e contrasto delle attività illegali;

invita la cittadinanza a vigilare con maggiore assiduità sui beni propri e della comunità ai fini di prevenzione e di tempestiva segnalazione alle autorità di polizia di qualsivoglia episodio criminoso;

di supportare, con immediati provvedimenti legislativi, il potenziamento delle Forze di polizia, che altrimenti risulterà vano ed inutile se non adeguatamente regolamentato con precise ed efficaci direttive in materia di ordine pubblico, come di seguito indicato;

una drastica riforma dell'attuale ordinamento giuridico che, improntato al principio del perdonismo-garantismo, indebolisce, se non addirittura vanifica, il rapporto tra gravità del reato ed immediata e severa applicazione della pena;

leggi ed indirizzi amministrativi che permettano alle Forze dell'ordine di intervenire con determinazione e incisività senza essere soggette, come oggi purtroppo spesso accade, alla delusione e allo sconforto di arrestare, anche più volte, un delinquente, colto in flagrante e vederlo rimesso in libertà;

efficace e tempestiva azione di prevenzione e contrasto delle attività illegali (sfruttamento della prostituzione, traffico di clandestini, estorsioni, traffico di stupefacenti, eccetera);

controllo più severo e consapevole del fenomeno «immigrazione selvaggia» mediante normative che garantiscano la regolarizzazione degli extracomunitari effettivamente inseribili, secondo le reali possibilità di accoglienza nel contesto nazionale italiano e l'espulsione immediata dei clandestini che, vivendo nel disagio dell'illegalità, alimentano situazioni di tensione e favoriscono l'aumento di criminalità;

indirizzi chiari e concreti sulla gestione delle ridotte risorse dell'apparato giudiziario, attualmente in dichiarata e riconosciuta difficoltà a dar seguito a tutti i procedimenti penali avviati presso le procure, indirizzi tali da farci capire se il Governo considera la sicurezza di cittadini «ancora» un valore da difendere e un diritto da tutelare;

di assegnare alle forze dell'ordine compiti esclusivamente operativi, di presenza efficace e concreta sul territorio e non presenze vanificate da improduttive attribuzioni d'ufficio, che potrebbero essere svolte da impiegati, o meglio ancora, che tali attribuzioni burocratiche siano semplificate;

impegna i parlamentari, rappresentanti delle nostre zone:

a mettere a conoscenza i competenti organismi ministeriali di quanto sopra esposto;

ad attivare ogni iniziativa finalizzata all'adozione di concreti provvedimenti secondo gli indirizzi sopra indicati;

a riferire alle autorità locali e in particolare alle amministrazioni comunali i risultati conseguiti in ambito parlamentare;

auspica:

considerazione effettiva su quanto richiesto;

seria valutazione dei fatti succitati;

efficace presa di coscienza del problema della criminalità in aumento, da parte del Governo e Parlamento, per immediati ed efficaci interventi a tutela dei cittadini indifesi e rispettosi della legge»,

gli interroganti chiedono di sapere se non si ritenga opportuno intervenire con urgenza adottando ogni utile iniziativa atta a reprimere la microcriminalità nel comune di Caerano di San Marco.

(4-21890)

CORTIANA. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso:

che dalle notizie recentemente apparse sui vari giornali sportivi si è appreso che la FPI (Federazione pugilistica italiana), riconosciuta dal CONI, ha nominato quale proprio uomo immagine, con congrua retribuzione, l'ex pugile Gianfranco Rosi, a suo tempo squalificato dalla Federazione stessa per uso di sostanze dopanti;

che si rammenta che il decreto legislativo n. 242 del 1999 e lo stesso statuto del CONI escludono l'eleggibilità a qualsiasi carica di chi sia incorso in condanne consequenziali all'uso di *doping*;

che è lecito chiedersi quale immagine venga proposta agli sportivi appassionati di pugilato;

che il presidente della FPI, avvocato Grisolia, con delibera della giunta di presidenza ha escluso una serie di società dal diritto di voto, costringendo le medesime società a ricorrere al tribunale civile per poter esercitare il proprio diritto di elettori attivi. Contestualmente la giunta del CONI ha illegittimamente emanato disposizioni tendenti ad impedire la candidatura di propri dipendenti alle cariche elettive federali, ed anche in questo caso è stata smentita dal tribunale civile di Roma che ha riammesso il dottor Gentile, quale candidato alla presidenza della pallamano;

che si è anche operato nei confronti del maestro Falcinelli, candidato alla presidenza della FPI, costretto anche lui a ricorrere per due volte al tribunale di Perugia e che è stato inoltre oggetto di provvedimenti disciplinari, correndo il rischio di ottenerne l'ineleggibilità,

si chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda assumere e far assumere al CONI, nell'espletamento dei propri compiti di vigilanza, perché si arrivi correttamente alle elezioni nella FPI.

(4-21891)

CORTIANA. – *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* – Premesso:

che a fronte del decreto-legge n. 6 del 30 gennaio 1998, che autorizzava l'acquisizione da parte del Corpo forestale dello Stato di elicotteri, per un importo complessivo pari a lire 525.000.000.000 in 15 anni, il Ministero delle politiche agricole e forestali ha provveduto ad istituire una Commissione tecnica interministeriale con il compito di definire, sulla

base dei requisiti tecnici-operativi stabiliti dal Ministero stesso, la tipologia di elicotteri maggiormente rispondenti a tali requisiti;

che la Commissione tecnica interministeriale ha confermato la necessità di privilegiare, per ragioni di sicurezza, elicotteri bimotori, in parte di tipo medio, in parte di tipo medio-leggero, per potenziare la linea AB412, già istituita ed operante con nuovi elicotteri, e sostituire progressivamente la linea degli elicotteri leggeri monomotore con elicotteri bimotore medio-leggeri, identificando come possibile candidato in tale categoria l'A109 dell'Agusta;

che sembrava confermata la possibilità di procedere all'attuazione del programma di acquisizione degli elicotteri attraverso la formula della trattativa privata;

che in data 13 dicembre 2000 sono stati pubblicati due avvisi di gara del Corpo forestale dello Stato che prevedono invece la rinuncia all'acquisizione di ulteriori AB412 per allargare la flotta già esistente ed il lancio di una gara internazionale per la fornitura di 16 elicotteri bimotore e per 33 elicotteri monomotore;

considerato:

che risulta inspiegabile la rinuncia all'acquisizione degli elicotteri attraverso la formula della trattativa privata, optando per la procedura della gara internazionale;

che per la gara sono stati identificati requisiti che sembrano sfavore la produzione nazionale privilegiando i prodotti della concorrenza;

dato:

che l'apertura del sistema governativo italiano alle gare per l'acquisizione degli elicotteri potrebbe avere un effetto domino nei vari progetti di ammodernamento di altri Corpi dello Stato ad oggi in programma nel settore elicotteri;

che l'azienda Agusta si colloca attualmente tra le prime aziende elicotteristiche a livello mondiale, con una gamma completa di elicotteri assolutamente competitivi sia per costi che per prestazioni;

che negli ultimi anni l'Agusta ha diversificato fortemente la propria produzione dal militare al civile,

si chiede di sapere:

se non sia il caso di intervenire per ritornare all'acquisizione degli elicotteri del Corpo forestale dello Stato attraverso la formula della trattativa privata, favorendo la produzione nazionale;

se non sia il caso di intervenire al fine di attuare le disposizioni previste dalla suddetta Commissione tecnica interministeriale.

(4-21892)

SPECCHIA, MAGGI, ZAMBRINO, COZZOLINO, DEMASI, FLORINO, PONTONE, RECCIA. – *Ai Ministri dell'ambiente e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che nella regione Campania si è determinata una situazione di emergenza nell'emergenza per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti

solidi urbani e ciò nonostante che la regione sia commissariata, proprio per l'emergenza rifiuti, da oltre sei anni;

che più in particolare si registrano gravi ritardi per il piano rifiuti che doveva essere attuato dal commissario per l'emergenza, Presidente della giunta regionale onorevole Bassolino;

che anche per quanto riguarda gli impianti di separazione vi sono stati ritardi anche per la mancanza di tempestività di un provvedimento *ad hoc* da parte del Ministero competente;

che la situazione si è ulteriormente aggravata a causa della chiusura per inquinamento dell'impianto di Tufino che serve la provincia di Napoli e della analoga chiusura, su provvedimento della procura della Repubblica, della discarica di Parapoti a servizio della provincia di Salerno;

che anche la discarica di Giugliano al massimo entro un mese sarà esaurita;

che si stanno adottando alcune soluzioni di emergenza facendo ricorso alla deroga prevista all'articolo 13 del decreto legislativo n. 22 del 1997 e utilizzando depositi temporanei di rifiuti come sta avvenendo, ad esempio, a Cercola nel campo di calcio costruito con i fondi del terremoto dell'Irpinia e mai completato;

che addirittura in alcune zone vengono usati come depositi gli stessi camion della spazzatura;

che è stata accelerato al massimo l'allestimento di impianti di separazione dei rifiuti;

che quest'ultimo intervento dovrebbe consentire il trasporto della parte residua di rifiuti fuori della regione, anche attraverso treni delle Ferrovie dello Stato;

rilevato che in tutto quanto sopra richiamato è evidente il fallimento della politica sui rifiuti del Governo nazionale e del commissario per l'emergenza della regione Campania,

gli interroganti chiedono di conoscere quali urgenti iniziative i Ministri in indirizzo intendano assumere.

(4-21893)

STIFFONI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che nella programmazione di RAI 3 del 22 gennaio 2001 fino alle ore 16,30 era previsto un programma di favole e cartoni animati per i ragazzi più piccoli dal titolo «La Melevisione»;

che alla fine dei titoli di coda del predetto spettacolo sono state immediatamente mandate in onda immagini della manifestazione del Gay Pride del luglio dello scorso anno che accompagnavano l'annuncio di un programma serale sul *meeting* romano degli omosessuali,

l'interrogante chiede di sapere quale valutazione si dia del fatto che la programmazione della televisione pubblica, sia pure per quanto concerne annunci di spettacoli futuri, non sembra attenersi a quei criteri di decenza che rispettino la fascia di ascolto e di visione riservata ai minori

tutelandoli dall'aggressione di immagini e/o messaggi che possano turbare il naturale sviluppo della loro personalità.

(4-21894)

BORTOLOTTO. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che in una stalla di Camisano Vicentino sono state trovate 107 carcasse di vitelli morti per cause in via di accertamento;

che i vitelli morti, per elementari norme igieniche, non possono essere ammassati nei pressi degli allevamenti ma devono essere correttamente smaltiti mediante incenerimento;

che molti di questi vitelli risultavano privi delle piastrine auricolari che ne certificano l'origine;

che secondo notizie di stampa decine di queste piastrine, che dovrebbero restare sulle orecchie dei vitelli o essere riconsegnate alla regione in caso di morte, erano invece detenute dall'allevatore;

che lo stesso allevatore ha dichiarato che le piastrine mancanti ai vitelli morti sarebbero «scivolate» quando ha sistemato le carcasse sui bancali;

che il controllo su questo allevamento è di competenza della regione Veneto, ma inspiegabilmente le irregolarità sono state scoperte dai carabinieri mandati dalla procura di Brescia;

che la regione, a norma di legge, dovrebbe da tempo aver istituito l'anagrafe del bestiame, dalla quale si dovrebbe poter desumere l'intera vicenda di ogni singolo capo;

che la stessa regione dovrebbe far controllare il buon funzionamento degli allevamenti dai numerosi tecnici e veterinari di cui dispone;

che però la regione non si era accorta di nulla, mettendo a repentaglio la salute dei cittadini, i quali potrebbero acquistare carne proveniente da chissà dove ma certificata come ottima carne italiana da un auricolare sostituito;

che tutto questo preoccupa molto i cittadini, che pensavano di poter contare su di un sistema di controlli efficiente a tutti i livelli e scoprono che invece se non fosse intervenuta la magistratura da Brescia non si sarebbe scoperto nulla;

che il comportamento omissivo della regione Veneto ha danneggiato gravemente il settore, perché adesso i cittadini non si fidano più nemmeno degli allevatori seri ed hanno smesso di comprare carne rossa, si chiede di sapere:

quanti controlli siano stati fatti nelle stalle dalla regione Veneto, quante marche auricolari nascoste e quante carcasse abusivamente ammassate siano state trovate nel corso degli ultimi 5 anni;

quali siano state le cause della morte dei vitelli di Camisano;

quando la regione abbia effettuato l'ultimo controllo in questa stalla, che a quanto si apprende dalla stampa sarebbe proprietà di uno dei maggiori commercianti di vitelli del Nord-Est;

se le marche auricolari in uso nel Veneto siano fatte in modo da scivolare dalle orecchie dei vitelli quando questi vengono messi sui banconi;

se non appaia invece più probabile che le marche auricolari dei vitelli morti (l'allevatore sostiene che la mortalità normale è del 10 per cento) vengano impiegate per dare una falsa identità ad animali la cui importazione è vietata;

se non si ritenga che solo con interventi immediati del Governo che facciano chiarezza su tutti questi dubbi, vista la totale incapacità dimostrata dalla regione, si possa restituire credibilità ad un settore in grave crisi per la crescente diffidenza dei consumatori.

(4-21895)

MANFREDI, RIZZI. – *Ai Ministri dell'ambiente e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che le direttive date dal CIPE con proprie deliberazioni nn. 218 e 226 del 1999 prevedono programmi di ricerca sui mutamenti climatici e la promozione di campagne di informazione;

che recentemente anche gli indirizzi fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica nel Programma nazionale di ricerca (Global Change, Mediterraneo, evoluzione rischi dissesti meteorologici) prevedono gli stessi interventi,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno riferire alle Camere sull'attuazione delle citate disposizioni e in particolare:

quale esecuzione abbia avuto il punto 5/1 della deliberazione CIPE n. 226/99 in materia di censimento dello stato delle attività di ricerca sul clima in Italia;

se il punto 5/2 della citata deliberazione relativo all'inventario delle emissioni gas serra abbia avuto una qualche attuazione;

se sia stato organizzato il centro servizi ENEA per la predisposizione e la distribuzione dei testi relativi ai punti di Kyoto, seconda comunicazione, su biomasse agricole, libro bianco energetico e libro bianco sulla mobilità sostenibile;

a che punto sia il piano di diffusione nelle scuole superiori ed università previsto;

se sia stato presentato il rapporto sull'attuazione della delibera n. 226/99 che scadeva il 31 dicembre 2000.

(4-21896)

RIPAMONTI. – *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che da notizie di stampa si apprende dell'avvenuta vendita dell'area dell'ex Alfa di Arese;

che l'area, 2 milioni di metri quadrati di cui 800.000 coperti, sarebbe stata venduta alla società immobiliare bresciana «Estate Sei», gui-

data dall'amministratore delegato Riccardo Conti e con un capitale sociale di 24 milioni di lire, che si sarebbe aggiudicata l'area dopo un anno di trattative con la Fiat;

che la Estate Sei, società a responsabilità limitata con unico socio, recentemente avrebbe messo a segno altre importanti operazioni. Tra queste gli interventi a Portogruaro (verrebbero realizzati edifici commerciali e multisale cinematografiche su un'area di 100.000 metri quadrati per una spesa di 15 miliardi di lire per l'acquisto e 50 per le costruzioni), a Desenzano del Garda (intervento commerciale da 45 miliardi di lire complessivi su 70.000 metri quadrati di area acquistati dalla «Brescia Uno»), a Cinisello Balsamo (dove avrebbe acquistato dalla Fiat uffici per il valore di 60 miliardi di lire) e a Lonato (dove avrebbe venduto a un gruppo milanese 500.000 metri quadrati di cui 300.000 commerciali e 200.000 industriali destinati a un centro commerciale da 350 miliardi di lire);

che, accantonati i propositi di riconversione industriale, l'area dovrebbe diventare il terzo centro logistico d'Europa per importanza e dimensione territoriale; dovrebbe essere infatti, per il trasporto su strada, un «hub» paragonabile a ciò che è Malpensa per il trasporto aereo;

che parte dell'area sarebbe stata affittata fino al 31 gennaio 2005 alla Fiat per lavorazioni complementari in cui sarebbero impiegati 300 lavoratori;

che nello stabilimento dell'Alfa Romeo attualmente lavorano 4.000 fra impiegati ed operai, impegnati per lo più nella produzione di automobili a basso impatto ambientale (veicoli elettrici e veicoli «bipower»), nel settore tecnico, in quello commerciale e nei *call center*,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero che il capitale della società a responsabilità limitata con unico socio «Estate Sei», di cui il signor Riccardo Conti è amministratore unico, ammonti a lire 24 milioni di lire e in tal caso quali garanzie di affidabilità abbia fornito la società stessa per aggiudicarsi l'acquisizione di un'area del valore di 400 miliardi di lire promettendo interventi che comporterebbero circa altri 400 miliardi di lire di spesa;

quali siano gli eventuali *partner* che avrebbero affiancato la «Estate Sei» per l'acquisizione dell'area in oggetto;

se corrisponda al vero che la stessa società abbia concluso le miliardarie operazioni di cui in premessa;

se non si ritenga di intervenire per garantire un'informazione preventiva dei contenuti della transazione alle organizzazioni sindacali, che da tempo proponevano il rilancio industriale dell'area che avrebbe potuto fornire garanzie occupazionali e il consolidamento dello stesso polo ecologico Fiat e per evitare che tale area diventi oggetto di progetti speculativi non sostenibili con le destinazioni urbanistiche della zona.

(4-21897)

SPECCHIA, MAGGI. – *Ai Ministri delle politiche agricole e forestali, della sanità e dell'ambiente.* – Premesso:

che il grave fenomeno della cosiddetta «mucca pazza» preoccupa le famiglie italiane e ha già determinato danni ingenti agli allevatori e ai macellai;

che la situazione di allarmismo è determinata anche dalla mancanza di dati certi, dall'annuncio di provvedimenti ancora non decisi e dalle dichiarazioni contrastanti di esponenti del Governo, come quella del ministro Pecoraro Scanio sulla pericolosità del latte, dato invece smentito categoricamente dal ministro della sanità Veronesi;

che è necessario intensificare i controlli, organizzare le attività di smaltimento anche per l'inadeguatezza degli inceneritori in diverse zone d'Italia, dare agli italiani le certezze possibili, assumere i provvedimenti necessari e tra questi anche misure economiche che vengano incontro agli allevatori e ai macellai;

che le regioni hanno chiesto 1.000 miliardi di lire allo Stato per gli interventi di loro competenza per l'emergenza «mucca pazza» considerato che i 10 miliardi stanziati nella legge finanziaria sono assolutamente insufficienti;

che le famiglie italiane sono allarmate anche dalle notizie riportate dagli organi di informazione per possibili altre emergenze alimentari, come i conigli alimentati con mangime alla diossina, i prosciutti alla diossina, i rischi per i pesci di allevamento, tanto che si parla di «spigola e sogliola pazza», i maiali colpiti da virus vescicolare, l'influenza aviaria e i cibi per cani e gatti prodotti con farine animali;

che anche su queste ultime questioni è necessario intensificare i controlli e dare certezze ai cittadini,

gli interroganti chiedono di conoscere quali urgenti provvedimenti i Ministri in indirizzo intendano assumere.

(4-21898)

CUSIMANO. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che la legge 3 maggio 1999, n. 124, ha disposto il trasferimento, nei ruoli statali, del personale ATA nonché degli insegnanti tecnico-pratici e degli assistenti di cattedra degli enti locali in servizio nelle scuole statali di ogni ordine e grado e ha ommesso di menzionare il personale utilizzato per quei servizi, anch'essi riconducibili a compiti ausiliari, espletati dagli enti locali mediante ricorso al mercato del lavoro privato. La scelta strategica operata dagli enti locali di fare ricorso a tale mercato ha una rilevanza esclusivamente strumentale rispetto al soddisfacimento di un pubblico bisogno storicamente consolidato e consistente nell'assicurare efficienza ed efficacia all'attività didattica nel suo complesso;

che anche se è venuta meno la titolarità della funzione non è venuto meno però il soddisfacimento del bisogno pubblico. Infatti è impossibile, secondo autorevole dottrina che «il legislatore per quanto possa essere stato attento e minuzioso nel regolare l'intero ambito dell'esperienza umana, riesca a prevedere tutte le trasformazioni tecniche, sociali, economiche...». Al riguardo tale norma si presenta lacunosa nel non aver disciplinato l'intero ambito delle funzioni ausiliarie e, in particolare, nel non

avere avuto cura nell'assicurare parità di trattamento a tutto il personale ausiliario utilizzato dall'ente locale come strumento indiretto e cioè per il tramite del mercato del lavoro privato (imprese e/o cooperative, eccetera);

che è principio consolidato del nostro ordinamento che a fattispecie analoga deve applicarsi la medesima disposizione. È indubbio che i bidelli e/o personale addetto alle pulizie, utilizzati presso le istituzioni scolastiche dai comuni con contratti di servizio e che si trovano in posizione analoga al personale transitato nei ruoli dello Stato, non debbono avere trattamento diverso, mentre in sostanza svolgevano funzioni di attività uguali ai bidelli o addetti alle pulizie comunali;

che è anch'esso oramai principio consolidato dalla legislazione vigente che, in occasione del subingresso legale tra enti o amministrazioni pubbliche diverse, all'ente pubblico subentrante sono trasferite non solo le risorse finanziarie strumentali ma anche quelle costituite dal personale pubblico e privato, utilizzato in precedenza per gli stessi fini;

che, stando così le cose, è interesse pubblico prevalente delle comunità locali amministrate che non siano compromesse le risorse occorrenti per assicurare il sereno soddisfacimento del diritto allo studio, comprese quindi le risorse costituite dal personale pubblico e privato,

si chiede di sapere se non si intenda eliminare tale lacuna mediante integrazione con la previsione di assicurare il passaggio nei ruoli dello Stato anche di tutto quel personale con funzioni analoghe o similari a quelle del personale ATA che era stato reclutato dagli enti locali in forma indiretta, con ricorso al mercato dell'impresa privata. Tale personale ha comunque disimpegnato nel tempo le stesse funzioni di quello del comune già sistemato e l'eliminazione di tale lacuna si presenta urgente ed indifferibile onde assicurare parità di trattamento ai vari soggetti.

(4-21899)

ZAMBRINO. – Ai Ministri dei lavori pubblici, dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, per gli affari regionali, per la solidarietà sociale e per le pari opportunità. – Premesso:

che il patrimonio edilizio dello IERP di Terni versa in uno stato di incredibile degrado; numerosi assegnatari di alloggi pubblici si sono rivolti, senza alcun esito, alle autorità comunali, ai difensori civici locali e regionali, agli uffici regionali preposti all'assetto del territorio e all'edilizia, investendo altresì della questione la Procura della Repubblica e il Prefetto di Terni;

che a nulla è servito l'incontro di un rappresentanza di assegnatari con l'assessore all'edilizia pubblica, ingegner Giuseppe Mascio;

che, nella fattispecie, gli assegnatari lamentano la presenza di un alto tasso di umidità, causata dall'infiltrazione di acque meteoriche, generatrice di muffe che ricoprono le superfici interne degli alloggi, con grave nocumento per la salute dei bambini e degli anziani che vivono negli stabili;

che tale stato di degrado, particolarmente presente nell'immobile di via Domenico Mascio, dove le infiltrazioni stanno danneggiando le stesse strutture murarie, è destinato ad aggravarsi a causa del mancato intervento da parte dello IERP presso l'impresa di costruzione, della quale sostiene non aver più memoria;

che numerosi alloggi, come quelli siti in via Eugenio Chiesa e in via Fratelli Rosselli, sono privi degli impianti di riscaldamento, mentre di altri non si hanno documentazioni certe che attestino la sicurezza e l'affidabilità degli impianti di riscaldamento esistenti;

che risulta allo scrivente che l'ente proprietario non provvederebbe neanche agli interventi di manutenzione previsti dalla legge;

che per i motivi suesposti, numerosi alloggi non vengono affittati, nonostante i lavori di ristrutturazione, mentre centinaia di famiglie attendono da anni l'assegnazione di alloggi pubblici,

l'interrogante chiede di sapere se, a fronte dei disagi e delle difficoltà suesposte e considerata la improrogabile necessità di una corretta manutenzione degli alloggi pubblici, non si ritenga di dover adottare provvedimenti urgenti volti a far luce sulla condizione di degrado in cui versa il patrimonio edilizio dello IERP di Terni.

(4-21900)

SERENA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, della difesa e della giustizia.* – Premesso:

che come già fatto rilevare dallo scrivente per il tramite di precedenti interrogazioni parlamentari e secondo le informazioni che risultano all'interrogante il dottor Paolo Giachini presidente dell'«Associazione Uomo e Libertà», è da diverso tempo nel mirino di organizzazioni criminali a sfondo socio-politico e terroristico;

che tali organizzazioni attingono notizie da una rete che si serve di illecite intercettazioni e di basi informative infiltrate nella polizia giudiziaria e nel mondo dei *media*;

che in data 18 gennaio 2001 il settimanale «L'Espresso», in un articolo firmato da tal Giorgio Ferrini e intitolato «Ho un nazista come amico», continuava a diffamare il dottor Paolo Giachini con lo strumento della insinuazione, inventando equivoci episodi, violando la *privacy* del suddetto, dei suoi familiari e collaboratori, esponendo cinicamente questi ai pericoli dell'estremismo e del fondamentalismo;

che venivano in detto articolo riportate anche notizie e circostanze reali, alcune assolutamente riservate, delle quali solo i carabinieri o la polizia potevano avere conoscenza, essendo poi nel suo senso generale detto articolo nient'altro che la esatta ripetizione di alcuni teoremi già elaborati in rapporti riservati, redatti in passato e a più riprese da elementi presenti all'interno della DIGOS;

che l'«Associazione Uomo e Libertà» si batte per i valori della libertà, apolitica e prefiggendosi la difesa della dignità umana, «il perseguimento della giustizia come realtà sociale e come valore esistenziale, la tu-

tela della condizione umana e lo sviluppo dei suoi più nobili valori» (statuto, articolo 2);

che il presidente di detta associazione, dottor Paolo Giachini, in conseguenza dell'impegno assunto in ottemperanza ai doveri statutarî e al cospetto della vita civile, si è, in prima persona, adoperato per la affermazione di detti ideali in alcune drammatiche vicende, là dove proprio i diritti dell'uomo apparivano violati;

che alcune di queste vicende hanno avuto un non indifferente impatto sociale: quella del sessantacinquenne medico veneziano Carlo Maria Maggi, colpito da ictus a causa di una spietata carcerazione preventiva e oggi anche malato di tumore ai polmoni, o il dramma di Massimo Mossello, accolto come rifugiato dal Governo inglese e ai nostri giorni quarantenne malato terminale di neoplasia metastatica, o ancora la lunga carcerazione all'estero e la malattia della signora Silvia Baraldini;

che, in particolare, oramai da quasi tre anni il dottor Paolo Giachini si è fatto carico di una pesantissima situazione, ospitando nella propria abitazione il signor Erich Priebke, al fine di evitare al galeotto più anziano del mondo, rimasto solo in territorio straniero, le spietatezze del carcere e dare allo stesso, afflitto da pesanti patologie e malanni dell'avanzata età, sostentamento materiale e assistenza;

che intorno al dottor Paolo Giachini si è venuto a creare, per motivi tra l'altro mai del tutto chiariti, un clima di preconcetta diffidenza da parte di alcune autorità, tanto da configurare i toni di una vera e propria vessazione;

che tra le cause di tale ostilità potrebbe esservi il rifiuto del dottor Paolo Giachini a consegnare, come richiesto da alcuni elementi interni alla DIGOS di Roma, una sua foto a colori, diniego motivato con la opposizione ad un'illegitima e quindi persecutoria schedatura;

che il dottor Paolo Giachini è stato sottoposto ad un interrogatorio presso il commissariato di piazza del Collegio Romano di Roma semplicemente per aver offerto, con istanza al tribunale di sorveglianza di Roma, un lavoro esterno al carcere, su richiesta dell'associazione ARCI Ora d'Aria, in favore dell'ergastolano Pier Luigi Concutelli;

che la *privacy* del dottor Paolo Giachini è da anni violata da continue intercettazioni telefoniche, anche di dubbia legittimità e provenienza, e questo comunque nonostante che dalle stesse intercettazioni mai sia emersa la più remota possibilità che lo stesso possa essere coinvolto in fatti illeciti;

che venivano usate da elementi interni alla DIGOS, proprio alcune di queste intercettazioni per tentare di presentare il dottor Paolo Giachini come organizzatore di trame, trame non solo mai dimostrate ma anche mai emerse se non dalla pura fantasia di chi ha interesse a confondere l'opinione pubblica e sviare il cammino della legge;

che queste trame consisterebbero in una fantomatica organizzazione internazionale denominata da alcuni elementi interni alla DIGOS «CD Internazionale nera», realtà di stampo «nazi-criminale» le cui fila non si sa come e in forza di quale logica, stando ad alcuni investigatori,

sarebbero tenute dietro le quinte dal sunnominato presidente dell'«Associazione Uomo e Libertà», intenzionato, non si capisce grazie a quale pubblico consenso, a sovvertire in concorso con altri la legalità internazionale e così minacciare l'umanità intera;

che su di un altro fronte più volte i difensori del signor Erich Priebke hanno dovuto rappresentare al comando dell'Arma dei carabinieri le loro lagnanze per il metodo assillante ed incomprensibilmente vessatorio con cui i militari venivano comandati a controllare, anche a tarda notte, l'ultraottantenne Erich Priebke il quale, seppur assumendo tranquillanti per poter dormire, viene spesso volte costretto a svegliarsi ed alzarsi;

che è stato già dallo scrivente fatto presente in sede di precedenti interrogazioni come da parte dell'Arma dei carabinieri si sia tenuto un comportamento tale da giustificare il sospetto di voler indurre, contro la propria volontà, il dottor Paolo Giachini ad allontanare il sig. Erich Priebke dalla propria abitazione, liberando da questo scomodo incarico chi è impegnato nella sorveglianza dell'anziano ergastolano a causa della propria competenza territoriale;

che tra i tanti episodi quantomeno anomali ascrivibili alla condotta delle Forze dell'ordine merita ricordare che, in data 12 maggio 1999, mentre il signor Erich Priebke si trovava sottoposto a visita medica presso l'ospedale Forlanini di Roma, i carabinieri facevano irruzione nell'ambulatorio arrestando l'anziano e sottoponendo i medici curanti a brutale interrogatorio e avviando poi una denuncia per evasione contro l'anziano ergastolano,

l'interrogante chiede di sapere:

cosa le autorità preposte abbiano fatto o stiano facendo per prevenire trame di violenza sociale e terrorismo che sempre si possono accompagnare o nascondere dietro alle campagne di mistificazione e odio come quella scatenata contro il dottor Paolo Giachini;

se risultino in corso indagini sui fatti sopra riportati risalendo tramite il giornalista de «L'Espresso» Giorgio Ferrini alla talpa presente nelle file della polizia giudiziaria e all'attività di una ipotetica cellula eversiva;

cosa si sia fatto e si stia facendo per prevenire gli abusi delle autorità evidentemente insofferenti nei confronti delle problematiche sollevate dalle battaglie umanitarie dell'«Associazione Uomo e Libertà» e la possibilità che realtà istituzionali, deviando, possano usare l'arma della pressione psicologica o della mistificazione dei fatti o delle azioni inconsulte di agenti provocatori nei confronti del dottor Paolo Giachini.

(4-21901)

FIGURELLI, SCIVOLETTO. – *Ai Ministri dei trasporti e della navigazione e della difesa.* – Per conoscere:

quali provvedimenti, anche urgenti, intendano assumere al fine di garantire a Palermo Punta Raisi sicurezza dei voli ed efficienza nel funzionamento dei sistemi dell'aeroporto;

in particolare, con quali misure anche straordinarie – di direzione, organizzazione, orari, turni, del lavoro – ritengano di dovere assicurare che la sostituzione del radar dell'aeroporto Falcone Borsellino, l'installazione della nuova antenna, il *setting up* dei sistemi e la omologazione siano effettuati nel tempo più veloce e nel modo migliore, e che, in questa transizione al nuovo sistema, si aumenti il numero degli addetti per «adeguarlo» alla indispensabile massimizzazione della sicurezza e precisamente all'aumentato carico di lavoro relativo al controllo di avvicinamento;

se – guardando sia alle notevoli diversità della gestione del nuovo mezzo radar sia agli *standards* di addestramento ICAO per l'abilitazione al controllo di avvicinamento – non si convenga che la migliore qualità della formazione, dell'aggiornamento professionale, e, comunque, dell'addestramento operativo del personale addetto alla sicurezza debba essere conseguita attraverso corsi di durata non inferiore alle 100 ore;

se – al duplice fine di evitare allungamento dei tempi necessari alla messa in funzione dei nuovi sistemi radar e di elevare al massimo la professionalità degli addetti dell'assistenza al volo – non si ritenga opportuno che sin da ora (e cioè già prima della installazione delle apparecchiature e tecnologie nuove) siano tenuti corsi di formazione presso impianti analoghi già funzionanti, come quelli di cui sono dotati gli scali di Napoli e di Torino;

se sia stato già programmato, o non si convenga di dovere fin da ora programmare, il più sicuro ed efficace rodaggio dei nuovi sistemi appena essi saranno installati, al fine di far fronte nel modo migliore a quella che il linguaggio tecnico definisce la loro «mortalità infantile», e, in particolare, se non si ritenga opportuno garantire nel primo periodo (almeno sessanta giorni) di funzionamento la attivazione di un «doppio comando», e, quindi, la piena operatività della attuale sala radar e la sua gestione con addetti capaci e pronti ad entrare in azione nella eventualità di improvvisa avaria del nuovo sistema (non è consentito a nessuno di dimenticare il *black out* avaria totale che ha colpito il nuovo CRAVL di Roma il 10 febbraio 2000, proprio pochissimo tempo dopo la inaugurazione in pompa magna della nuova sala operativa);

se nella programmazione dei lavori immediatamente successivi alla installazione del nuovo sistema, e, precisamente, di quelli che estenderanno la portata del radar di Palermo verso sud/sudest/est dell'aeroporto, e in particolare sulle tratte di collegamento con Catania, Malta, Lampedusa – i lavori, cioè, di «integrazione dei segnali radar» di Palermo e di Ustica detta MULTI RADAR TRACKING – sia stato già previsto, o non si ritenga necessario e utile (e non soltanto per i rapporti con le isole e per l'elisoccorso) che a Palermo si facciano confluire, per comprenderli in questa «integrazione dei segnali radar», anche i segnali radar di Trapani (nel cui aeroporto militare aperto al traffico civile sta per essere installato il medesimo sistema in costruzione nello scalo Falcone Borsellino), e che a Trapani si facciano confluire anche i segnali radar di Ustica;

quali direttive i ministri abbiano dato o intendano dare rispettivamente all'ENAV e all'aeronautica militare per il soddisfacimento delle necessità rappresentate in questa interrogazione, e, in particolare, per la garanzia assoluta che in nessun momento e in nessun lavoro di questa fase di transizione, la sicurezza possa esser sacrificata o subordinata alla diminuzione dei costi.

(4-21902)

FIGURELLI, CALVI, VELTRI, VISERTA COSTANTINI, FASSONE, DE ZULUETA, SCIVOLETTO, PETTINATO, BERTONI. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, della giustizia e della difesa.* – Per conoscere:

quali valutazioni dà il governo del nuovo e vivo allarme manifestato dai magistrati della DDA di Palermo per la applicazione della «direttiva 559/442/2000» sui servizi di vigilanza fissa, di scorte e di tutela – allarme manifestato anche in seno al Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica e da considerare anche alla luce di alcuni episodi di atteggiamenti minacciosi assunti durante le udienze da imputati mafiosi –, e quali conseguenti determinazioni intende il governo assumere (prima della attuazione delle decisioni operative), anche sulla base del necessario e auspicabile incontro di merito del ministro dell'Interno e o della Giustizia con la DDA, affinché la giusta esigenza espressa nella «direttiva», la «esigenza di procedere ad una maggiore razionalizzazione dell'impiego delle forze di polizia nel territorio attraverso l'adozione di nuovi moduli operativi», e l'obiettivo altrettanto giusto di un «migliore utilizzo delle risorse umane», siano con maggior rigore considerati, e diversamente soddisfatti, nella oggettiva, storica, specialità che differenzia concretamente Palermo dalle altre città (anche da quelle a maggior rischio di Campania, Calabria e Puglia), e cioè in quella specialità tragicamente segnata da una lunga catena di delitti politico mafiosi che non ha uguale in alcun altro territorio;

se, a fronte degli specifici problemi concreti posti a Palermo – dove nessuno può dimenticare la rivelazione del mafioso Francesco Paolo Anselmo sul piano di uccidere il giudice Paolo Borsellino realizzato con successo non appena la sua abitazione venne privata del presidio fisso –, non si convenga sulla opportunità di non prolungare ancora il ritardo di risposta alla interrogazione 4-20779 del 12 ottobre 2000 (Figurelli, Barile, Battafarano, Bertoni, Besostri, Calvi, De Zulueta, Diana Lorenzo, Donise, Fassone, Lauricella, Lombardi Satriani, Marino, Montagnino, Nieddu, Pardini, Russo Spena, Scivoletto, Veltri, Viserta Costantini), concernente da una parte le ragioni e i criteri della «direttiva» e, dall'altra parte, le osservazioni e le critiche mosse dall'interno dei comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica, e soprattutto dai capi degli uffici giudiziari e dai procuratori generali dei distretti siciliani, calabresi, campani, pugliesi;

se non si convenga sulla opportunità che la risposta alla interrogazione 4-20779 venga integrata con i dati relativi alla prima applicazione e

sperimentazione della «direttiva», nonché alle analisi e ai giudizi che ne hanno tracciato e ne tracciano i capi degli uffici giudiziari e i procuratori generali, e, ancora, se non si intenda fare in modo che tale «verifica» della direttiva da operare in occasione della risposta agli interroganti non resti un fatto episodico, ma diventi, nei comitati provinciali e nel comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica, «verifica permanente»;

se non si ritengano necessari una riconsiderazione ed un aggiornamento della analisi e degli accertamenti del «controllo mafioso» del territorio, e – per gli uomini più esposti – degli effettivi livelli del pericolo, quali si sono andati modificando, e in alcuni casi anche accentuando, contrastando ogni lettura riduttiva delle tattiche di «occultamento» e delle condotte di «sommersione» che tenda a vedervi quasi un indizio del «cessato allarme», e se, di conseguenza, le forme e gli strumenti della tutela debbano essere definite e organizzati a misura della concretezza e della attualità del pericolo prima e piuttosto che a misura della posizione gerarchica e del ruolo della persona esposta;

se – a fronte della fragilità effettiva che sembrano avere alcuni dei «dispositivi di vigilanza fissa» non dotati di sufficiente professionalità e, nel contempo, a fronte della maggior forza ed efficienza che sembrano poter garantire servizi di «vigilanza dinamica dedicata» grazie ad una loro più ampia visuale e conseguente capacità di conoscenza e di intervento sull'area dell'obiettivo a rischio – non si intenda organizzare una vigilanza dinamica effettivamente capace di assicurare che nella tutela dell'obiettivo non si determinino intervalli di tempo e vuoti di spazio in cui la «mano militare» di «Cosa Nostra» possa trovare il momento e il varco per colpire;

se, analogamente, non si intenda operare la verifica e il rinnovamento dei «servizi di scorta e tutela» in maniera da garantire, in ogni contesto urbano ed extraurbano, e innanzitutto per ogni spostamento tra Palermo, Agrigento e Trapani, che la deterrenza e la sicurezza effettiva non diminuiscano, e che sia i mafiosi sia i cittadini non percepiscano nell'effettivo modo di essere di tali servizi un «abbassamento della guardia» e una maggiore vulnerabilità dello Stato di fronte ai «gruppi di fuoco», di cui, nonostante i colpi subiti, la mafia può tuttora disporre.

(4-21903)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-04251, sulle agevolazioni fiscali previste per l'acquisto o per la costruzione della prima casa;

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

sull'accelerazione dell'*iter* amministrativo necessario all'adeguamento degli istituti magistrali al percorso scolastico quinquennale;

10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

3-04253, sul ridimensionamento delle attività produttive degli stabilimenti Firema.

12^a Commissione permanente (Igiene e sanità):

sulla tragica morte di una giovane donna all'ospedale di Alessandria.

